

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



**REGIONE
PUGLIA**

ANNO LVII

BARI, 30 APRILE 2026

n. 34 suppl.



Atti degli Enti locali e degli enti pubblici e privati

Altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia

Altri atti e avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale

Concorsi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge regionale 15 giugno 2023, n. 18, è pubblicato con frequenza bisettimanale, attraverso edizioni ordinarie, di norma il lunedì e il giovedì, straordinarie e supplementari. Il BURP si articola in tre sezioni.

Nella prima sezione sono pubblicati gli atti della Regione Puglia, di seguito elencati per tipologia:

- a) lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali;
- b) gli atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
- c) le deliberazioni del Consiglio regionale;
- d) le deliberazioni della Giunta regionale;
- e) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- f) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
- g) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- h) le determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale, in primis quelle che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici di qualunque genere, oppure che specificano criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, licenze e provvedimenti analoghi, nonché ogni determinazione dirigenziale che la struttura regionale adottante ritenga di pubblicare;
- i) gli atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all'ordinamento vigente;
- j) le richieste di referendum regionali, i relativi atti d'indizione e la proclamazione dei risultati.

Nella seconda sezione sono pubblicati gli atti degli enti pubblici e privati e degli organi giurisdizionali dello Stato, di seguito elencati per tipologia:

- a) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Puglia o a leggi statali o a conflitti di attribuzione che coinvolgono la Regione Puglia;
- b) le ordinanze degli organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità costituzionale relative a leggi regionali;
- c) i ricorsi e le ordinanze promossi innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia, insieme ai provvedimenti adottati dalla Corte costituzionale per la definizione di tali giudizi;
- d) gli atti di organi statali o comunitari di cui sia prescritta la pubblicazione nel bollettino ufficiale da norma di legge oppure la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
- e) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici e privati, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi anche in ragione di prescrizioni normative o regolamentari;
- f) tutti gli altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia, adottati da qualunque autorità o ente diverso dalla Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.

Nella terza sezione sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale la cui pubblicità risponda a esigenze di carattere informativo diffuso, nonché gli atti e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale o alle procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento a:

- a) provvedimenti di approvazione di bandi e avvisi in materia di contratti pubblici;
- b) provvedimenti di avvio delle procedure di reclutamento del personale;
- c) determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie di affidamento e/o di concorso;
- d) determinazioni dirigenziali di costituzione delle commissioni di gara e/o di concorso;
- e) altri atti delle procedure di affidamento e/o procedure concorsuali la cui pubblicazione sia richiesta da legge.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

SEZIONE SECONDA

Atti degli Enti locali e degli enti pubblici e privati

ARPAL PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O. COORDINAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO - AMBITO DI BARI 13 aprile 2026, n. 496.

Declaratoria di decadenza dell'accreditamento ai servizi per lavoro A.D.T.M. S.r.l. 6

ARPAL PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O. COORDINAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO - AMBITO DI BARI 15 aprile 2026, n. 509

Rinnovo dell'accreditamento ai servizi per il lavoro - La Rosa dei Venti Soc. Coop. Soc. 12

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Decreto di espropriazione 7 aprile 2026, n. 25690

P1265 Interventi di completamento del servizio idrico e fognante all'interno dell'abitato del Comune di Gallipoli, frazione di Baia Verde, Lido Conchiglie e Rivabella (LE)..... 17

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Provvedimento 10 aprile 2026, n. 29/22b/PAG

Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate. 20

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Provvedimento 10 aprile 2026, n. 30/22b/PAG

Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate. 23

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

Estratto Ordinanza 9 aprile 2026, n. 11

Deposito somme a saldo indennità di espropriazione giudiziale. Ordinanza Corte d'Appello di Bari, Sez. I Civ. n.3279 (R.G. 436/2022) del 26.10.2023. 27

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Ordine di pagamento diretto 14 aprile 2026..... 28

Altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia

TRIBUNALE DI BRINDISI

Estratto ricorso riconoscimento di proprietà per usucapione speciale e Decreto fissazione udienza 9 gennaio 2026 n.1252 RG n. 3507/25..... 29

SEZIONE TERZA

Altri atti e avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale

COMUNE DI RUTIGLIANO

Estratto Deliberazione di Giunta Comunale 22 dicembre 2025, n. 236.**Approvazione definitiva Piano di Lottizzazione del "comparto n. 8" - Zone C4-6, C4-7 E F2-38..... 32**

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Avviso Adozione Piano di lottizzazione zona C7 del P.R.G.: maglie 29-30..... 35**Concorsi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale**REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA E COMMISSIONI
CONSILIARI 24 aprile 2026, n. 23**Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per le designazioni di competenza del Consiglio regionale
della Puglia da effettuarsi nell'anno 2026, ai sensi dell'art. 242 della L.R. 42/2024 e della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 319 del 15 aprile 2025. 36**

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale in qualità di Assistente Amministrativo..... 73**

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale in qualità di Assistente Informatico. 103**

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo
pieno e indeterminato di unità di personale in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere
per l'Ambiente e il Territorio. 134**

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo
pieno e indeterminato di una unità di personale nel profilo di Dirigente (Ruolo Tecnico) del C.C.N.L. Area
Funzioni Locali da assegnare alla Direzione Generale - Ufficio Controllo di Gestione e Performance..... 165**

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere
Chimico. 194**

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere
Meccanico..... 224**

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale in qualità di Assistente Tecnico – Perito Chimico. 254

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025 – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale per l'espletamento di attività nei laboratori biologici in possesso di preparazione nell'ambito della Biologia molecolare da assegnare al D.A.P. di Bari di ARPA Puglia. 285

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, Allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025 – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale per l'espletamento di attività nei laboratori biologici in possesso di competenza nelle procedure ambientali e nelle valutazioni da assegnare alla Direzione Scientifica in Bari. 309

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025 – profilo di collaboratore tecnico professionale – Ingegnere Chimico da assegnare alla sede di Taranto. 333

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, Allegato A – C.C.N.L. SANITÀ 2022-2024 del 27/10/2025 – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Meccanico da assegnare al Dipartimento Ambientale Provinciale – D.A.P. Taranto con sede in Taranto. 357

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 2 posti nell'Area degli Assistenti, Allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025 – profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico. 381

SEZIONE SECONDA

Atti degli Enti locali e degli enti pubblici e privati

ARPAL PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O. COORDINAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO - AMBITO DI BARI 13 aprile 2026, n. 496.

Declaratoria di decadenza dell'accreditamento ai servizi per lavoro A.D.T.M. S.r.l.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA FINALIZZATA ALL'ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI LEGITTIMATI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO APPROVATO CON A.D. N. 287 DEL 28/03/2024.

DECLARATORIA DI DECADENZA DELL'ACCREDITAMENTO AI SERVIZI PER LAVORO AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 34/2012 NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO A.D.T.M. S.R.L. AUTORIZZATO ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO NELL'AREA "SERVIZI DI BASE" E "SERVIZI SPECIALISTICI" (INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE DONNE E DEI MIGRANTI) NELLA SEDE UBICATA IN FOGGIA ALLA VIA ROVELLI N. 48 E CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI.

Il giorno tredici del mese di Aprile dell'anno duemilaventisei presso la sede dell'ARPAL Puglia, il Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego Ambito territoriale di Bari di ARPAL PUGLIA, Dott.ssa Valentina Elia, sulla base dell'istruttoria di seguito riportata e sottoscritta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Isabella Legista

Visti

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
- la L.R. n. 29 del 29 giugno 2018, avente ad oggetto *"Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato"* con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del lavoro (A.R.P.A.L.);
- la D.G.R. n. 91 del 22 gennaio 2019, con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia Regionale per le politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. PUGLIA), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione Puglia nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
- la D.G.R. n. 318 del 21 febbraio 2019, con la quale è stato approvato l'Atto di organizzazione dell'ARPAL Puglia, già adottato con propria determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 15 febbraio 2019;
- il D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* e ss.mm.ii;
- il D.D.G. n. 104 del 25/07/2022 con il quale è stato attribuito alla dottoressa Valentina Elia, l'incarico di dirigente a tempo pieno ed indeterminato della U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego Ambito di Bari di ARPAL PUGLIA;
- la L.R. del 02/11/2022 n. 23, avente ad oggetto *"Modifiche alle Legge Regionale 29 giugno 2018 n. 29 (Norme in materia di politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero)"*;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali.

Richiamati, altresì,

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 25 del 29/09/2011, recante “*Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi per il lavoro*”, la quale prevede che la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi pubblici per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, favorisce l’integrazione fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione disciplinando l’accreditamento per lo svolgimento dei servizi per il lavoro;
- il Regolamento Regionale n. 34 del 27/12/2012, contenete “*Modifiche al Regolamento recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi per il lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25*”;
- la determina dirigenziale della Sezione Politiche e mercato per il lavoro della Regione Puglia n. 1458 del 07.08.2015, con la quale è stato approvato il documento recante le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- l’Atto Dirigenziale della Sezione Politiche e mercato per il lavoro della Regione Puglia n. 270 del 13.07.2016, istitutivo dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro;
- la D.G.R. n. 1304 del 25/09/2023, avente ad oggetto “*Art. 8, comma 1 lett. d) della L.R. n. 29/2018. Trasferimento all’Agenzia Regionale per le Politiche attive per il lavoro delle funzioni in materia di gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione, ivi compresa la tenuta dell’albo dei soggetti accreditati e autorizzati e il monitoraggio del mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento*”;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Arpal Puglia n. 5 del 30/01/2024, avente ad oggetto “*Attribuzione della delega dirigenziale relativa alle funzioni delegate ad Arpal Puglia con D.G.R. n. 1304 del 25/09/2023 – temporanea delega di funzioni direttoriali*”;
- il Decreto del Dirigente delegato n. 5 del 12/02/2024, avente ad oggetto “*Attribuzione delle funzioni in materia di gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione per i servizi al lavoro, delegate ad ARPAL Puglia con D.G.R. n. 1304 del 25.09.2023*”, con il quale il relativo incarico è stato assegnato alla Dirigente dott.ssa Valentina Elia;
- l’Atto Dirigenziale n. 247 del 18/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro funzionalmente adibito alla verifica dei requisiti relativi alle istanze di candidatura per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi per il lavoro, modificato/integrato con Atto Dirigenziale n. 916 del 15/07/2025;
- l’Atto Dirigenziale n. 247 del 18/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia. Con il quale è stato, altresì, nominato il Responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Isabella Legista;
- l’Atto Dirigenziale n. 287 del 28/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia, con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento degli operatori legittimanti all’erogazione dei servizi al lavoro con i relativi allegati da “A” a “G”;
- l’Atto Dirigenziale n. 343 del 17/04/2024, avente ad oggetto “*Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi per il lavoro approvato con A.D. n. 287 del 28/03/2024. Definizione del procedimento e approvazione della modulistica per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34*”.
- l’Atto Dirigenziale n. 639 del 02/07/2024, avente ad oggetto “*Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli Operatori legittimati all’ erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n. 287 del 28/03/2024. Presentazione delle istanze extra-sistema*”.
- l’Atto Dirigenziale n. 280 del 27/02/2026, con il quale è stato conferito l’incarico di Elevata Qualificazione denominato “*Responsabile dei Sistemi di Accreditamento ai Servizi per il Lavoro*” in capo alla dottoressa Isabella Legista.

Considerato che

- con determinazione del Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia n. 136 del 28/03/2018 è stata disposta l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dell'ente A.D.T.M. S.r.l., autorizzato all'erogazione dei servizi per il lavoro nell'area "Servizi di Base" e "Servizi specialistici" (Inserimento lavorativo delle donne e dei migranti) nella sede ubicata in Foggia alla Via Rovelli n. 48;
- successivamente, il ridetto accreditamento è stato prorogato con determinazioni dirigenziali della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia n. 524 del 10/04/2020 e n. 163 del 5/04/2022, nonché con determinazione dirigenziale di ARPAL Puglia - UO Coordinamento Servizi per l'Impiego Ambito di Bari - n. 563 del 10/06/2024.
- per il rinnovo biennale dell'accREDITamento ai servizi al lavoro riferibile all'anno 2026, la richiesta di rinnovo dell'iscrizione è pervenuta agli atti di questo Ufficio con nota pec del 03/02/2026, acquisita al prot. n. 17283 del 03/02/2026, anziché entro la data del 28/01/2026 e, quindi, oltre i termini di legge.
- Per le ragioni sopra esposte, con nota prot. n. 42971 dell'11/03/2026, avente ad oggetto *"Avvio del procedimento di decadenza dall'accREDITamento ai servizi per il lavoro dell'ente A.D.T.M. S.r.l. sede di Foggia alla Via Rovelli n. 48. Comunicazione ai sensi dell'art. 7 Legge 241/1990 e s.m.i."*, l'Arpal Puglia ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza dell'accREDITamento ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale n. 34/2012;
- con la predetta nota si rappresentava, altresì, il diritto in capo all'Organismo di presentare memorie scritte e documenti entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- con comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 27/03/2026, acquisita al prot. n. 55196 del 30/03/2026, l'organismo ha depositato memoria difensiva, che quivi si intende integralmente richiamata, con la quale l'ente A.D.T.M. S.r.l. ha chiesto *"L'archiviazione del procedimento di decadenza e la regolare prosecuzione dell'iter di rinnovo dell'accREDITamento"*.

Rilevato che

- il Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34: *"Modifiche al Regolamento recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti previsti per l'accREDITamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25"* all'art.12 specifica che: *"l'accREDITamento ha durata biennale con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.[...] **Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del termine biennale, a pena di decadenza dall'accREDITamento, il soggetto accreditato deve richiedere al Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia il rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more della definizione del procedimento di rinnovo l'accREDITamento è provvisoriamente prorogato**"*.
- Nella memoria difensiva prodotta a seguito dell'avvio del procedimento di decadenza l'ente sostiene al punto *"1. Inquadramento normativo e interpretazione dell'art. 12 (Reg. Reg. n. 34/2012)"* che la dicitura *"entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del termine biennale"*, pur prestandosi a diverse interpretazioni, andrebbe letta quale *"intervallo di tempo (i sessanta giorni che precedono la scadenza) durante il quale il soggetto ha il potere di presentare la domanda"*;
- invero, dall'interpretazione letterale dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 34/2012, si evince inequivocabilmente che l'istanza di rinnovo dell'accREDITamento ai servizi per il lavoro deve essere inoltrata *"entro"* (*rectius* prima) i sessanta giorni precedenti la scadenza: tale indicazione normativa è, altresì, motivata dalla tempistica relativa al procedimento amministrativo che, in materia di accREDITamento ai servizi per il lavoro, è fissato in sessanta giorni.
- Al punto *"2. Insussistenza di pregiudizio e principio di proporzionalità"* della predetta memoria difensiva l'ente A.D.T.M. S.r.l. sostiene che *"La domanda di rinnovo è stata inviata con un differimento di soli 5 giorni (...). Ciò ha garantito ad ARPAL un margine di ben 55 giorni per l'istruttoria (...)"*. Ebbene, l'art. 12 del Regolamento Regionale n. 34/2012 prescrive la perentorietà del termine *"a pena di decadenza dell'accREDITamento"*, eliminando ogni margine di discrezionalità in capo alla Pubblica Amministrazione;
- al successivo punto 3 della ridetta memoria *"Prassi consolidata e legittimo affidamento"* l'organismo

rappresenta che *“La società ha agito confidando in una prassi già consolidata dall’Amministrazione in due occasioni precedenti”*, ovvero per i rinnovi ai servizi per il lavoro relativi agli anni 2020 e 2022, quando il sistema di accreditamento veniva gestito da Regione Puglia. Sul punto si rileva che già con determinazione dirigenziale di ARPAL Puglia - UO Coordinamento Servizi per l’Impiego Ambito di Bari - n. 563 del 10/06/2024, con la quale è stato disposto il rinnovo biennale della sede di Foggia per l’anno 2024, è stato chiarito che nella fase del passaggio di funzioni in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro da Regione Puglia ad ARPAL Puglia, la circostanza che il procedimento amministrativo fosse rimasto, di fatto, sprovvisto di continuità istruttoria (soprattutto con riferimento all’indirizzo pec a cui inviare le istanze) costituiva legittima esimente del mancato rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 12 del Regolamento regionale n. 34/2012. Si precisava, per di più, che *“le eventuali future domande di rinnovo dovranno pervenire entro e non oltre “i sessanta giorni precedenti la scadenza del termine biennale”, a pena di decadenza dell’autorizzazione, come espressamente previsto dal richiamato art. 12 del Regolamento regionale n. 34/2012”*;

- al fine di arginare ogni dubbio interpretativo e in considerazione dell’importanza della questione relativa al termine decadenziale di cui all’art. 12 del Regolamento regionale n. 34/2012, l’ARPAL Puglia ha attivato un sistema automatico di posta elettronica ordinaria, attraverso il quale tutti gli enti accreditati vengono invitati (nei 90 giorni precedenti la scadenza del termine per il rinnovo) a presentare la relativa domanda prima dei sessanta giorni precedenti la scadenza;
- Il suddetto ALERT è stato inviato anche all’organismo A.D.T.M. S.r.l. in data 07/01/2026;
- si rileva, infine, che l’ente A.D.T.M. S.r.l. nella nota pec prot. n. 17283 del 03/02/2026, con la quale ha chiesto il rinnovo dell’accredimento ai servizi per il lavoro, ha rappresentato che *“Il ritardo nell’inoltro dell’istanza non è dipeso da una mancanza di volontà o di attenzione, ma da un errore formale nel calcolare la tempistica di invio del nostro personale dipendente”*.

Valutato che

- Il Regolamento regionale n. 34/2012 stabilisce all’art. 13, comma 3, che *“La Regione dispone la revoca dell’accredimento e la contestuale cancellazione dall’Albo regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi: (...) b) inottemperanza alle prescrizioni di cui al presente provvedimento ed in particolare a quanto stabilito dai successivi artt. 12 e 15; (...)”*, specificando al successivo comma 4 che *“Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell’accredimento non può presentare una nuova domanda nei due anni successivi”*.
- l’accredimento ai servizi per il lavoro è un provvedimento ad efficacia durevole, assoggettato a specifici obblighi da parte del beneficiario, di talché l’Arpal Puglia, una volta verificata la mancata esecuzione degli oneri richiesti o la mancanza dei requisiti normativi, è tenuta a provvedere secondo la normativa vigente;
- in virtù dell’espresso dettato degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241, trova applicazione il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, quale corollario del principio di buona amministrazione, il quale impone di verificare: (i) l’idoneità della misura, cioè il rapporto tra il mezzo adoperato e lo scopo, sicché l’esercizio del potere è legittimo se la soluzione adottata consente di raggiungere l’obiettivo; (ii) la sua necessità, ossia l’assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo, tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo, sicché la scelta tra tutti i mezzi in astratto idonei deve cadere su quello che comporti il minor sacrificio del soggetto; (iii) l’adeguatezza della misura, ossia la tollerabilità della restrizione imposta al privato, sicché l’esercizio del potere, pur se idoneo e necessario, è legittimo soltanto se riflette una ragionevole ponderazione degli interessi.

Ritenuto che

- la presentazione dell’istanza di rinnovo dell’accredimento ai servizi per il lavoro entro i termini prescritti, seppur rappresenti un onere del beneficiario del provvedimento, non equivale alla più grave fattispecie della perdita dei requisiti ai fini del mantenimento dell’autorizzazione, di cui all’art. 13, comma 3, lett. a) del Regolamento regionale;

- sostanzandosi in una prescrizione di ordine formale e non sostanziale, la fattispecie in esame è definibile quale “*decadenza da inerzia*” e non già quale “*decadenza sanzionatoria*”, che presuppone la violazione di regole di condotta;
- l’applicazione della previsione sanzionatoria dettata dall’art. 13 del Regolamento regionale violerebbe, dunque, il suddetto principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che la revoca dell’accreditamento comporterebbe l’impossibilità di presentare una nuova domanda per due anni.
- Invero, nell’interpretazione giuridicamente orientata del dettato normativo del Regolamento regionale, il richiamo operato dall’art. 13, comma 3, lett. b) appare inconferente e ultroneo;
- la declaratoria di decadenza dall’accreditamento ai servizi per il lavoro, incidendo sulla natura sostanziale del beneficio, appare la misura sanzionatoria idonea ad eliminare il vizio con effetto retroattivo.

Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si prende atto della decadenza, con effetto immediato, dell’accreditamento ai servizi per il lavoro concesso con determinazione del Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia n. 136 del 28/03/2018 all’ente A.D.T.M. S.r.l. per l’erogazione dei servizi per il lavoro nell’area “Servizi di Base” e “Servizi specialistici” (Inserimento lavorativo delle donne e dei migranti) nella sede ubicata in Foggia alla Via Rovelli n. 48, con conseguente cancellazione dall’Albo dei soggetti accreditati.

COPERTURA CONTABILE

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura contabile sia di entrata sia di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell’ARPAL Puglia.

L’Istruttore attesta:

- che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la disciplina vigente e che è stato predisposto documento che deve essere utilizzato per la pubblicità legale;
- l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, così come introdotto dalla L. n. 190/2012.

F.to l’Istruttore E.Q.
dott.ssa Isabella Legista

Ritenuto di dover provvedere in merito, il Dirigente

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e condiviso;
2. di rigettare la richiesta di archiviazione del procedimento di decadenza, così come formulata nella memoria difensiva pervenuta a mezzo pec in data 27/03/2026, acquisita al prot. n. 55196 del 30/03/2026, per tutte le motivazioni rappresentate in narrativa e che quivi si intendono integralmente richiamate;
3. di dichiarare, conseguentemente, la decadenza, con effetto immediato, del provvedimento di accreditamento ai servizi per il lavoro concesso con determinazione del Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia n. 136 del 28/03/2018 in capo all’ente A.D.T.M. S.r.l. per

l'erogazione dei servizi per il lavoro nell'area "Servizi di Base" e "Servizi specialistici" (Inserimento lavorativo delle donne e dei migranti) nella sede ubicata in Foggia alla Via Rovelli n. 48

4. di disporre, per l'effetto, la cancellazione del suddetto ente dall'Albo dei soggetti accreditati;
5. di dare atto che la presente declaratoria di decadenza, per quanto sopra rappresentato, non integra i presupposti di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del Regolamento regionale n. 34/2012;
6. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Politiche e Mercato per il Lavoro di Regione Puglia per gli adempimenti consequenziali.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare

- viene pubblicato in forma integrale, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente.
- sarà reso disponibile nell'Albo Pretorio e nel sito ufficiale di Arpal Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà pubblicato sul BURP;
- sarà notificato al diretto interessato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.adtm.it

La Funzionaria
Isabella Legista
Il Responsabile del Procedimento
Isabella Legista

La Dirigente
U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego
- Ambito di Bari
dott.ssa Valentina Elia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T. U. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione nella sezione "Albo Pretorio".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo tale da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli artt. 9 e 10 del succitato Regolamento UE; qualora tali dati siano indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

La Dirigente
U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego
- Ambito di Bari
dott.ssa Valentina Elia

ARPAL PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O. COORDINAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO - AMBITO DI BARI 15 aprile 2026, n. 509

Rinnovo dell'accreditamento ai servizi per il lavoro - La Rosa dei Venti Soc. Coop. Soc.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA FINALIZZATA ALL'ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI LEGITTIMATI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO APPROVATO CON A.D. N. 287 DEL 28/03/2024.

RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO AI SERVIZI PER IL LAVORO - AI SENSI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 343 DEL 17/04/2024 – ALL'ENTE LA ROSA DEI VENTI SOC. COOP. SOC. PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO NELL'AREA "SERVIZI DI BASE" E "SERVIZI SPECIALISTICI" (INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI, DELLE DONNE E DEI MIGRANTI) NELLA SEDE UBICATA IN NOICATTARO (BA) ALLA VIA PIETRO NENNI N. 14/17-18

Il giorno quindici del mese di Aprile dell'anno duemilaventisei presso la sede dell'ARPAL Puglia, il Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego Ambito territoriale di Bari di ARPAL PUGLIA, Dott.ssa Valentina Elia, sulla base dell'istruttoria di seguito riportata e sottoscritta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Isabella Legista

Visti

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
- la L.R. n. 29 del 29 giugno 2018, avente ad oggetto "*Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato*" con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del lavoro (A.R.P.A.L.);
- la D.G.R. n. 91 del 22 gennaio 2019, con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia Regionale per le politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. PUGLIA), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione Puglia nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
- la D.G.R. n. 318 del 21 febbraio 2019, con la quale è stato approvato l'Atto di organizzazione dell'ARPAL Puglia, già adottato con propria determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 15 febbraio 2019;
- il D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e ss.mm.ii;
- il D.D.G. n. 104 del 25/07/2022 con il quale è stato attribuito alla dottoressa Valentina Elia, l'incarico di dirigente a tempo pieno ed indeterminato della U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego Ambito di Bari di ARPAL PUGLIA;
- la L.R. del 02/11/2022 n. 23, avente ad oggetto "*Modifiche alle Legge Regionale 29 giugno 2018 n. 29 (Norme in materia di politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero)*";
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali.

Richiamati, altresì,

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*" e s.m.i.;

- la Legge Regionale n. 25 del 29/09/2011, recante *“Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi per il lavoro”*, la quale prevede che la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi pubblici per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, favorisce l’integrazione fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione disciplinando l’accreditamento per lo svolgimento dei servizi per il lavoro;
- il Regolamento Regionale n. 34 del 27/12/2012, contenete *“Modifiche al Regolamento recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi per il lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”*;
- la determina dirigenziale della Sezione Politiche e mercato per il lavoro della Regione Puglia n. 1458 del 07.08.2015, con la quale è stato approvato il documento recante le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- l’Atto Dirigenziale della Sezione Politiche e mercato per il lavoro della Regione Puglia n. 270 del 13.07.2016, istitutivo dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro;
- la D.G.R. n. 1304 del 25/09/2023, avente ad oggetto *“Art. 8, comma 1 lett. d) della L.R. n. 29/2018. Trasferimento all’Agenzia Regionale per le Politiche attive per il lavoro delle funzioni in materia di gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione, ivi compresa la tenuta dell’albo dei soggetti accreditati e autorizzati e il monitoraggio del mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento”*;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Arpal Puglia n. 5 del 30/01/2024, avente ad oggetto *“Attribuzione della delega dirigenziale relativa alle funzioni delegate ad Arpal Puglia con D.G.R. n. 1304 del 25/09/2023 – temporanea delega di funzioni direttoriali”*;
- il Decreto del Dirigente delegato n. 5 del 12/02/2024, avente ad oggetto *“Attribuzione delle funzioni in materia di gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione per i servizi al lavoro, delegate ad ARPAL Puglia con D.G.R. n. 1304 del 25.09.2023”*, con il quale il relativo incarico è stato assegnato alla Dirigente dott.ssa Valentina Elia;
- l’Atto Dirigenziale n. 247 del 18/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro funzionalmente adibito alla verifica dei requisiti relativi alle istanze di candidatura per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi per il lavoro, modificato/integrato con Atto Dirigenziale n. 916 del 15/07/2025 e successivamente con Atto Dirigenziale n. 1502 del 12/11/2025;
- l’Atto Dirigenziale n. 247 del 18/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia. Con il quale è stato, altresì, nominato il Responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Isabella Legista;
- l’Atto Dirigenziale n. 287 del 28/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia, con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento degli operatori legittimanti all’erogazione dei servizi al lavoro con i relativi allegati da “A” a “G”;
- l’Atto Dirigenziale n. 343 del 17/04/2024, avente ad oggetto *“Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi per il lavoro approvato con A.D. n. 287 del 28/03/2024. Definizione del procedimento e approvazione della modulistica per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34”*.
- l’Atto Dirigenziale n. 639 del 02/07/2024, avente ad oggetto *“Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli Operatori legittimati all’ erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n. 287 del 28/03/2024. Presentazione delle istanze extra-sistema”*.
- l’Atto Dirigenziale n. 280 del 27/02/2026, con il quale è stato conferito l’incarico di Elevata Qualificazione denominato *“Responsabile dei Sistemi di Accreditamento ai Servizi per il Lavoro”* in capo alla dottoressa Isabella Legista.

Considerato che

- Con determinazione del Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia del 28/03/2018 n. 135 è stata disposta l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dell'ente LA ROSA DEI VENTI Soc. Coop. Soc. per l'erogazione dei servizi al lavoro nell'area "Servizi di Base" e "Servizi specialistici" (Inserimento lavorativo dei disabili, delle donne e dei migranti) nella sede ubicata in Noicattaro (BA) alla via Pietro Nenni n. 14/17-18 ;
- Con comunicazione pec del 26/01/2026, acquisita al protocollo n. 11409 del 26/01/2026, l'Ente ha inoltrato l'istanza di rinnovo ai servizi per il lavoro della sede già accreditata;
- a seguito di richiesta di integrazione documentale, notificata all'ente con prot. n. 57098 del 01/04/2026, l'organismo ha adempiuto con comunicazione acquisita al prot. n. 60704 del 09/04/2026;

Rilevato che

- il Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34: "Modifiche al Regolamento recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti previsti per l'accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25" all'art.12 specifica che: "l'accreditamento ha durata biennale con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.[...]Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del termine biennale, a pena di decadenza dall'accreditamento, il soggetto accreditato deve richiedere al Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia il rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more della definizione del procedimento di rinnovo l'accreditamento è provvisoriamente prorogato";
- l'ente LA ROSA DEI VENTI Soc. Coop. Soc. ha inoltrato l'istanza di rinnovo dell'accreditamento ai servizi per il lavoro nei termini di legge;
- le risultanze istruttorie consentono di procedere con il rinnovo dell'accreditamento all'ente LA ROSA DEI VENTI Soc. Coop. Soc. per l'erogazione dei servizi al lavoro nell'area "Servizi di Base" e "Servizi specialistici" (Inserimento lavorativo dei disabili, delle donne e dei migranti) nella sede ubicata in Noicattaro (BA) alla via Pietro Nenni n. 14/17-18.

COPERTURA CONTABILE

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura contabile sia di entrata sia di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell'ARPAL Puglia.

L'Istruttore attesta:

- che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la disciplina vigente e che è stato predisposto documento che deve essere utilizzato per la pubblicità legale;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, così come introdotto dalla L. n. 190/2012.

F.to l'Istruttore E.Q.
dott.ssa Isabella Legista

Tutto ciò premesso e considerato, il Dirigente, ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e condiviso;

2. di rinnovare l'autorizzazione all'erogazione dei servizi al lavoro all'ente LA ROSA DEI VENTI Soc. Coop. Soc. per l'erogazione dei servizi al lavoro nell'area "Servizi di Base" e "Servizi specialistici" (Inserimento lavorativo dei disabili, delle donne e dei migranti) nella sede ubicata in Noicattaro (BA) alla via Pietro Nenni n. 14/17-18
3. di dare atto, per l'effetto, che il presente rinnovo è efficace per ulteriori due anni con scadenza al 28/03/2028;
4. di dare atto che l'istanza di rinnovo dell'accreditamento ai servizi per il lavoro è pervenuta nei termini di legge, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale n. 34/2012, ovvero entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del termine biennale;
5. di dare atto che il soggetto accreditato è tenuto al rispetto di quanto prescritto dal paragrafo X dell'Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
6. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dall'adempimento di notificazione dello stesso.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare

- viene pubblicato in forma integrale, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente.
- sarà reso disponibile nell'Albo Pretorio e nel sito ufficiale di Arpal Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà pubblicato sul BURP;
- sarà notificato al diretto interessato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo larosacoopsoc@pec.it

La Funzionaria
Isabella Legista
Il Responsabile del Procedimento
Isabella Legista

La Dirigente
U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego
- Ambito di Bari
dott.ssa Valentina Elia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T. U. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione nella sezione "Albo Pretorio".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo tale da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli artt. 9 e 10 del succitato Regolamento UE; qualora tali dati siano indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

La Dirigente
U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego
- Ambito di Bari
dott.ssa Valentina Elia

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Decreto di espropriazione 7 aprile 2026, n. 25690

P1265 Interventi di completamento del servizio idrico e fognante all'interno dell'abitato del Comune di Gallipoli, frazione di Baia Verde, Lido Conchiglie e Rivabella (LE).

ACQUEDOTTO PUGLIESE

(C.F. 00347000721)

(Delega n.111 del 30-12-2025 dell'Autorità Idrica Pugliese)

UFFICIO ESPROPRI e SANATORIE

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 85 del 22/04/2021 l'Autorità Idrica Pugliese ha approvato il progetto "*P1265 Interventi di completamento del servizio idrico e fognante all'interno dell'abitato del Comune di Gallipoli, frazione Baia verde, Lido Conchiglie e Rivabella (LE)*", nonché ha dichiarato la pubblica utilità delle opere ivi previste;
- con deliberazione del Consiglio direttivo n.111 del 30-12-2025 l'Autorità Idrica Pugliese ha conferito delega all'Acquedotto Pugliese S.p.A. per l'esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione dei lavori in oggetto;
- l'Acquedotto Pugliese S.p.A. ha accettato la predetta delega, costituendo l'ufficio per le espropriazioni assegnando le procure per l'esecuzione di tali funzioni all'Ing. Sergio Blasi e nominando come Responsabile di questo procedimento espropriativo il Geom. Gianvito Sportelli;
- la suddetta disciplina di delega contempla – alle lettere g) h) e i) dell'art. 2 – anche le attività connesse al presente atto;
- è stata data comunicazione ai proprietari interessati dell'efficacia della suddetta dichiarazione di pubblica utilità e dell'approvazione del progetto, giusto art.17 e 20 del D.P.R. 327/2001, invitando nel contempo i proprietari a presentare osservazioni scritte o fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione;
- nel predetto Avviso, inoltre, si indicava che decorso il termine di trenta giorni, accolte o respinte le eventuali osservazioni ove rispettivamente pertinenti o non pertinenti, ricorreranno le condizioni per l'emissione e l'esecuzione del Decreto di occupazione anticipata ex. Art. 22bis del Dpr 327/2001;
- in data 16 maggio 2022, con prot.n. 30881, è stato emesso il provvedimento con il quale è stata determinata l'indennità provvisoria di espropriazione e disposta, a favore dell'Acquedotto Pugliese S.p.a., l'occupazione anticipata degli immobili necessari, eseguita e verbalizzata in data 28/06/2022;
- nelle more del procedimento espropriativo è variata la proprietà degli immobili da Calò Maria, Caputo Germano, Caputo Massimo e Caputo Miranda a Manco Vanessa e Piscopello Elena, giusto Atto di compravendita del 16/09/2022 del Pubblico Ufficiale Vinci Roberto sede Parabita (Le), repertorio 42811, in atti dal 22/09/2022;
- le indennità per l'esproprio dei beni necessari ai lavori sono state determinate e offerte a tutti i proprietari, indicando al contempo i termini entro cui comunicarne la loro condivisione, la richiesta di stima tecnica o acconsentire al deposito delle stesse indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato;
- le aree espropriate sono state esattamente individuate con atti di frazionamento catastale, approvati dall'Agenzia del Territorio competente con gli estremi indicati nell'allegato n.2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista l'assenza di comunicazione da parte dei proprietari, che non hanno accettato le indennità offerta ovvero richiesto la stima tecnica, è stato ordinato il deposito delle indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, secondo gli importi e le ordinanze di deposito indicate nell'allegato n.2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato Atto che:

- sulle aree permanentemente occupate dall'opera è stato apposto il vincolo espropriativo con delibere dei Consigli Comunali indicate nell'allegato n.2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - le indennità d'esproprio sono state depositate a favore degli interessati, secondo i titoli di deposito al MEF indicati nell'allegato n.2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Visto il D.P.R. 327/01 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all'art. 23,

DECRETA

- 1) in favore dell'amministrazione utilizzatrice **Comune di Gallipoli (Le), codice fiscale 82000090751** e per i fini di cui in narrativa, l'espropriazione degli immobili indicati nell'elenco allegato n.1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Il presente decreto sarà notificato ai rispettivi intestatari, giusto comma 5 dell'art. 23 del D.P.R. 327/01, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con il solo allegato n.3 a tutela della privacy. L'esecuzione di tale Decreto si intende assorbita dal verbale di consistenza ed immissione in possesso già eseguito in data 28/06/2022 ai sensi degli articoli 22bis e 24 del DPR 327/2001;
- 3) Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato presso i competenti Uffici Pubblici in favore del **Comune di Gallipoli (Le), codice fiscale 82000090751**, amministrazione utilizzatrice dei beni immobili espropriati per pubblica utilità con il presente provvedimento;
- 4) Dalla notifica agli interessati il presente decreto è opponibile, entro trenta giorni mediante ricorso all'autorità giudiziaria contro l'indennità determinata, ovvero entro sessanta giorni mediante ricorso al T.A.R. Puglia avverso i contenuti amministrativi dell'atto;
- 5) Alle proprietà divise o intercluse dall'esproprio suddetto è lasciata facoltà d'attraversamento della fascia di esproprio in un punto da concordare. Tale facoltà, con validità sino al 31/12/2045, non avrà alcun gravame per i proprietari, fatto salvo, a pena di decadenza, l'obbligo di sottoscrizione di dichiarazione d'intenti, sempre a cura dei proprietari, all'osservanza di tutte le prescrizioni tecniche che il personale di A.Q.P. territorialmente competente riterrà utile prevedere a tutela dell'opera idrico/fognaria coinvolta. Alla scadenza del 31/12/2045 la facoltà dell'attraversamento sarà rinnovabile su richiesta di parte;
- 6) Trattandosi di opera di pubblica utilità, i cui espropri sono stati eseguiti in base al DPR 327/01, si chiede l'espletamento di tutte le formalità conclusive, ivi comprese la registrazione, la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari e la volturazione nei registri catastali, nell'osservanza del regime fiscale e delle esenzioni riservate in favore dei procedimenti espropriativi per pubblica utilità, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Tariffa, parte prima, art. 1 del DPR 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii..

Bari, lì data del protocollo

Il Responsabile Espropri e Sanatorie

Ing. Sergio Blasi

(firmato il 10/04/2026)

Allegati:

- 1 Elenco Beni Espropriati
- 2 Elenco Riferimenti Procedura
- 3 Elenco Pubblicazione

Allegato n. 3 al Decreto n. 25690/2026 AQP del 07/04/2026

Intervento P1265 Interventi di completamento del servizio idrico e fognante all'interno dell'abitato del Comune di Gallipoli, frazione di Baia Verde, Lido Conchiglie e Rivabella (LE)

Numero		Dati Proprietari				Dati Catastali				ESPROPRIO				Occupazione d'urgenza preordinata all'Esproprio	Occupazione temporanea NON soggette ad Esproprio			
Piano	Ditta	Nominativo o denominazione Intestatari	Nata/o a	in data	Codice fiscale	Titolari e Quota	Comune	Foglio	Particella originaria	Particella definitiva	Qualità	Superficie Esproprio (mq)	Indennità Esproprio (€)	Indennità Manufatti (€)	Totale INDENNITA' ESPROPRIO (€)	Indennità Occupazione d'urgenza preordinata all'Esproprio (€)	Superficie Occupazione Temporanea NON soggette ad Esproprio (mq)	Indennità Occupazione Temporanea NON soggette ad Esproprio (€)
1		PISCOPELLO Elena				Proprietà 1/2	Gallipoli (Le)	6	105	769	Seminativo	230	€ 2.030,90	€ 1.108,48	€ 3.139,38	€ 437,21	2455	€ 4.666,72
		MANCO Vanessa				Proprietà 1/2												
2		PISCOPELLO Elena				Proprietà 1/2	Gallipoli (Le)	6	90	/	Seminativo	0	€ -	€ -	-	€ 228,11	120	€ 228,11
		MANCO Vanessa				Proprietà 1/2												
Totali										€ 3.139,38		€ 437,21		€ 4.894,83				

Il Responsabile dell'Ufficio Espropri e Sanatorie
(Procura Natale F. Mari Rep. 1.548 del 16 febbraio 2022)
Ing. Sergio Biasi

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Provvedimento 10 aprile 2026, n. 29/22b/PAG

Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate.

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa 1, Roma – 00161

DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI BARI

(Ufficio Territoriale per le Espropriazioni)

AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DEPOSITATE

(art. 28 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.)

Provvedimento n. 29/22b/PAG

del 10 aprile 2026

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

- VISTO il D.M. 138 – T del 31 ottobre 2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a Ferrovie dello Stato - Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana – RFI S.p.A., a far data dal 1° luglio 2001, la concessione ai fini della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- VISTO l'art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 60 – T del 28 novembre 2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il concessionario RFI S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 9 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R. 327/2001;
- VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 684/AD del 29 ottobre 2024, con la quale è stata, tra l'altro, aggiornata l'area di responsabilità e ridefinita l'articolazione organizzativa delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- VISTA la nota n. RFI-AD/A0011/P/2003/0001193 in data 11 agosto 2003 con cui RFI S.p.A. ha incaricato la Italferr S.p.A./FS Engineering S.p.A. dell'espletamento delle attività di cui all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
- VISTA la Disposizione Organizzativa n. 127 del 15 giugno 2023, con cui l'Amministratore Delegato di Italferr S.p.A./FS Engineering S.p.A. ha confermato l'Ing. Rosaria Ferro nella titolarità della S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti con contestuale attribuzione delle funzioni di Responsabile del Procedimento previste all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
- VISTO il contratto del 28/2/2019 con cui RFI S.p.A. ha affidato alla Italferr S.p.A./FS Engineering S.p.A. l'espletamento di un complesso di servizi e adempimenti tecnico-ingegneristici, amministrativi, procedurali e gestionali occorrenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e/o tecnologici della rete ferroviaria di cui è titolare RFI S.p.A.;
- VISTA la Delibera CIPE n. 1/2015 del 28 gennaio 2015, registrata presso la Corte dei conti il 03/08/2015, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione della linea ferroviaria Bari Centrale – Bari Torre a Mare, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità valida fino al 02/08/2022;
- VISTA la Delibera n. 1/2022 del 28 luglio 2022, emessa da RFI Direzione Investimenti - Direzione Investimenti

Area Sud, con il quale sono stati prorogati i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità per consentire il completamento delle procedure espropriative, fino al 3 agosto 2024;

- VISTO che ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/01, a mezzo raccomandata A/R è stata data notizia alle ditte presunte proprietarie degli immobili interessati dal relativo procedimento espropriativo dell'efficacia della citata Delibera, con facoltà di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'immobile ai fini della liquidazione delle indennità;
- VISTO che tra gli immobili necessari alla realizzazione dei lavori sopra indicati, vi sono le aree censite in catasto del Comune di Bari al foglio 51 mappale 663 catastalmente intestati alla Ditta CO.ME.S. – Componenti Metallici Sportivi S.r.l. con sede in Modugno (BA) C.F. 04162240727, per una superficie complessiva in esproprio di mq. 488;
- VISTO che la ditta sopracitata in data 26/07/2016 ha sottoscritto il verbale di accordi con la Italferr S.p.A./ FS Engineering S.p.A., concordando un'indennità complessiva di espropriazione pari ad € 367.416,50, con contestuale immissione in possesso delle aree, avvenuta il 27/07/2016;
- VISTO che, in esito alla suddetta sottoscrizione, è stato corrisposto l'acconto delle indennità con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 20 del DPR 327/01 per un importo pari ad € 293.933,20;
- VISTO che, gli immobili oggetto di espropriazione sono stati catastalmente individuati mediante la redazione dei tipi di frazionamento approvati dall'Ufficio del Territorio di Bari n. 265127 del 19/12/2019;
- VISTO che con nota DIC.PES.0084731.24.U del 12.04.2024 è stata richiesta alla ditta proprietaria, la documentazione necessaria al pagamento del saldo delle indennità;
- VISTO che la ditta non ha prodotto nei termini la documentazione attestante la piena ed esclusiva proprietà e l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli a favore di terzi, in conformità al c. 8 dell'art. 20 del DPR 327/01, e pertanto il saldo delle indennità dovrà essere depositato;
- VISTA l'Ordinanza n. 24.22b.DEF del 18/02/2025 emessa ai sensi dell'art 26 del D.P.R. 327/2001 con cui, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di RFI S.p.A., ha disposto il deposito del saldo delle indennità di espropriazione presso la competente sede territoriale del MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari, per un importo di € 79.740,66;
- VISTO che un estratto della sopracitata Ordinanza di Deposito, per la tutela dei terzi titolari di diritti, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 20/03/2025 ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 327/2001, non pervenendo alcuna opposizione;
- VISTO che, in esecuzione alla citata Ordinanza, in data 11/04/2025 detta indennità provvisoria è stata depositata presso la sopra citata sede del MEF con le seguenti quietanze:
 - N. Nazionale 1422828 N. Prov. 174210 di € 79.740,66 per la particella 854 del foglio 51 di Bari in favore della ditta CO.ME.S. Componenti Metallici Sportivi S.r.l. C.F. 04162240727;
- VISTO il proprio Decreto di Espropriazione e Asservimento n. 98/22b/DE del 24/07/2024, emesso a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., regolarmente notificato alla Ditta proprietaria;
- VISTO che in data 09/04/2025 la ditta CO.ME.S. – Componenti Metallici Sportivi S.r.l. ha inoltrato formale istanza per lo svincolo delle indennità depositate e definitivamente accettate (ex art. 28 comma 1 del D.P.R. 327/2001), pari ad € 79.740,66 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari;
- VISTA la Certificazione Notarile del Notaio Teresa Castellaneta in Bari del 18/07/2024 e della successiva Ispezione Ipotecaria T34140 del 21/03/2026 della Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Provinciale Territorio – Servizio pubblicità Immobiliare prodotta dalla ditta espropriata, attestante la titolarità dei cespiti oggetto di espropriazione, la piena e libera proprietà dei beni e che sullo stesso non vi sono pesi,

vincoli, ipoteche e/o diritti reali a favore di terzi e non risultano trascrizioni né iscrizioni pregiudizievoli;

- VISTO che non sono pervenute, presso gli uffici di Italferr S.p.A./FS Engineering S.p.A., né osservazioni e né opposizioni da parte di chicchessia in ordine a tutte le fasi della procedura come sopra descritta;
- VISTO che con effetto dal primo marzo 2026, la società Italferr S.p.A., giusta delibera assembleare del 29 gennaio 2026 (atto a ministero Notaio Fabio Orlandi in Roma, Rep. 31890/ Racc. 19625, registrato in pari data presso l'ufficio territoriale di Roma 1 al n. 2281/1T) ha cambiato esclusivamente la denominazione sociale in FS Engineering S.p.A. rimanendo invariati i dati anagrafici relativi a codice fiscale, partita IVA, sede legale e sedi operative;
- VISTA l'istanza prot. DEO.DIC.PES.0099126.26.U del 23/03/2026, presentata dalla FS Engineering S.p.A. con sede legale in Roma, Via V.G. Galati, 71, con la quale è stata richiesta, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'autorizzazione al pagamento delle indennità depositate come sopra citate;
- VISTO l'art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

DETERMINA

di autorizzare il M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., allo svincolo delle somme depositate e pertanto di autorizzare il relativo pagamento delle indennità depositate per l'espropriazione degli immobili censiti al catasto del Comune di Bari, in favore dell'avente diritto come di seguito descritto:

- alla ditta CO.ME.S. Componenti Metallici Sportivi S.r.l. con sede in Modugno (BA) c.f. 04162240727 dovrà essere svincolata la somma complessiva di € 79.740,66 dalla posizione 1422828 / 174210 per la quota di proprietà di 1/1 del mappale 854 del foglio 51 in Comune di Bari;

Si precisa che le somme suindicate non sono soggette alla ritenuta di acconto ex comma 1 e 2 dell'art. 35 del DPR 327/01 con esonero da ogni responsabilità dell'ufficio finanziario preposto al pagamento delle indennità depositate. Si precisa altresì che l'approvazione del progetto ha comportato le necessarie variazioni degli strumenti urbanistici, e conseguentemente le aree in corso di esproprio sono destinate ex lege ad impianti ferroviari (zona omogenea di tipo "F" ai sensi del D.M. 2/4/1968 n. 1444) e che, pertanto, non ricorrono le condizioni per l'applicazione della ritenuta del 20% prevista dall'art. 11 della Legge n. 413 del 30 dicembre 1991, nonché ex art. 35 del DPR, sui relativi indennizzi.

Si esonera la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani da qualsiasi responsabilità connessa al pagamento.

DISPONE

inoltre, in ossequio a quanto previsto dalla circolare MEF Prot. n. 16438 del 28/02/2021 che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Bari, lì 10/04/2026

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Nicola Paolo Macchia
(Firmato il 10/04/2026)

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Provvedimento 10 aprile 2026, n. 30/22b/PAG

Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate.

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa 1, Roma – 00161

DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI BARI

(Ufficio Territoriale per le Espropriazioni)

AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DEPOSITATE

(art. 28 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.)

Provvedimento n. 30/22b/PAG

del 10 aprile 2026

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

- VISTO il D.M. 138 – T del 31 ottobre 2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a Ferrovie dello Stato - Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana – RFI S.p.A., a far data dal 1° luglio 2001, la concessione ai fini della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- VISTO l'art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 60 –T del 28 novembre 2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il concessionario RFI S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 9 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R. 327/2001;
- VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 684/AD del 29 ottobre 2024, con la quale è stata, tra l'altro, aggiornata l'area di responsabilità e ridefinita l'articolazione organizzativa delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- VISTA la nota n. RFI-AD/A0011/P/2003/0001193 in data 11 agosto 2003 con cui RFI S.p.A. ha incaricato la Italferr S.p.A./FS Engineering S.p.A. dell'espletamento delle attività di cui all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
- VISTA la Disposizione Organizzativa n. 127 del 15 giugno 2023, con cui l'Amministratore Delegato di Italferr S.p.A./FS Engineering S.p.A. ha confermato l'Ing. Rosaria Ferro nella titolarità della S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti con contestuale attribuzione delle funzioni di Responsabile del Procedimento previste all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
- VISTO il contratto del 28/2/2019 con cui RFI S.p.A. ha affidato alla Italferr S.p.A./FS Engineering S.p.A. l'espletamento di un complesso di servizi e adempimenti tecnico-ingegneristici, amministrativi, procedurali e gestionali occorrenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e/o tecnologici della rete ferroviaria di cui è titolare RFI S.p.A.;
- VISTA la Delibera CIPE n. 1/2015 del 28 gennaio 2015, registrata presso la Corte dei conti il 03/08/2015, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione della linea ferroviaria Bari Centrale – Bari Torre a Mare, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità valida fino al 02/08/2022;

- VISTA la Delibera n. 1/2022 del 28 luglio 2022, emessa da RFI Direzione Investimenti - Direzione Investimenti Area Sud, con il quale sono stati prorogati i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità per consentire il completamento delle procedure espropriative, fino al 3 agosto 2024;
- VISTO che ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/01, a mezzo raccomandata A/R è stata data notizia alle ditte presunte proprietarie degli immobili interessati dal relativo procedimento espropriativo dell'efficacia della citata Delibera, con facoltà di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'immobile ai fini della liquidazione delle indennità;
- VISTO il proprio Decreto di Occupazione d'Urgenza n. 02/22b-49/OCC del 13.02.2018 con il quale, ai sensi dell'art. 22-bis e art. 49 del D.P.R. 327/2001, sono state disposte le occupazioni di urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori sopra indicati, censiti in catasto del Comune di Bari al foglio 51 mappale 23 catastalmente intestati alla GUGLIELMI Domenico nato a omissis il 27/07/1968 C.F. omissis, per una superficie complessiva in asservimento di mq. 217;
- VISTO che, in data 27/07/2016, il provvedimento di cui sopra è stato regolarmente eseguito, nei termini, attraverso la redazione dei verbali di consistenza ed immissione in possesso delle aree interessate;
- VISTO che, la ditta sopracitata ha successivamente manifestato l'accettazione delle indennità, come rideterminate da Italferr S.p.A./FS Engineering S.p.A. in esito al sopraccitato sopralluogo, con la sottoscrizione dei verbali di accordi in data 27/03/2018, comprensiva delle aree previste in espropriazione per la realizzazione del "Canale idraulico di collegamento tra la lama San Larco e la lama Valenzano e strade di ricucitura urbana dei fondi interclusi" e in occupazione temporanea previste dalla "Variante Altimetrica Tangenziale di Bari SS16";
- VISTO che, in esito a detta accettazione, è stato corrisposto l'acconto delle indennità con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 20 del DPR 327/01;
- VISTO che, per gli immobili oggetto del procedimento, la ditta proprietaria non ha prodotto nei termini, la documentazione attestante la piena ed esclusiva proprietà e l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli a favore di terzi, in conformità al c. 8 dell'art. 20 del DPR 327/01, e pertanto il saldo delle indennità dovrà essere depositato;
- VISTO il proprio Decreto di Espropriazione e Asservimento n. 111/22b/DE del 30/07/2024, emesso a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., regolarmente notificato alla Ditta proprietaria;
- VISTO che non sono pervenute accettazioni delle indennità provvisorie offerte, da parte della ditta proprietaria, e che pertanto le indennità sono da ritenersi non accettate;
- VISTA l'Ordinanza n. 24.22b.DEP del 18/02/2025 emessa ai sensi dell'art 26 del D.P.R. 327/2001 con cui, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di RFI S.p.A., ha disposto il deposito del saldo delle indennità di espropriazione presso la competente sede territoriale del MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari, per un importo di € 17.982,65;
- VISTO che un estratto della sopracitata Ordinanza di Deposito, per la tutela dei terzi titolari di diritti, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 20/03/2025 ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 327/2001, non pervenendo alcuna opposizione;
- VISTO che, in esecuzione alla citata Ordinanza, in data 11/04/2025 detta indennità provvisoria è stata depositata presso la sopra citata sede del MEF con le seguenti quietanze:
 - N. Nazionale 1422825 N. Prov. 174209 di € 17.982,65 per le particelle 23/a -23/b - 23/c del foglio 51 di Bari in favore della ditta GUGLIELMI Domenico n. omissis il 27/07/1968 – omissis Prop. 1000/1000 ;

- VISTO che in data 11/03/2026 la ditta ha inoltrato formale istanza per lo svincolo delle indennità depositate e definitivamente accettate (ex art. 28 comma 1 del D.P.R. 327/2001), pari ad € 17.982,65 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari;
- VISTA il Certificato Ipotecario Speciale n. BA52324/2026 della Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Provinciale Territorio – Servizio pubblicità Immobiliare prodotta dalla ditta espropriata, attestante la titolarità dei cespiti oggetto di espropriazione, la piena e libera proprietà dei beni e che sullo stesso non vi sono pesi, vincoli, ipoteche e/o diritti reali a favore di terzi e non risultano trascrizioni né iscrizioni pregiudizievoli;
- VISTO che non sono pervenute, presso gli uffici di Italferr S.p.A./FS Engineering S.p.A., né osservazioni e né opposizioni da parte di chicchessia in ordine a tutte le fasi della procedura come sopra descritta;
- VISTO che con effetto dal primo marzo 2026, la società Italferr S.p.A., giusta delibera assembleare del 29 gennaio 2026 (atto a ministero Notaio Fabio Orlandi in Roma, Rep. 31890/ Racc. 19625, registrato in pari data presso l'ufficio territoriale di Roma 1 al n. 2281/1T) ha cambiato esclusivamente la denominazione sociale in FS Engineering S.p.A. rimanendo invariati i dati anagrafici relativi a codice fiscale, partita IVA, sede legale e sedi operative;
- VISTA l'istanza prot. DEO.DIC.PES.0100003.26.U del 23/03/2026, presentata dalla FS Engineering S.p.A. con sede legale in Roma, Via V.G. Galati, 71, con la quale è stata richiesta, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'autorizzazione al pagamento delle indennità depositate come sopra citate;
- VISTO l'art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

DETERMINA

di autorizzare il M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., allo svincolo delle somme depositate e pertanto di autorizzare il relativo pagamento delle indennità depositate per l'espropriazione degli immobili censiti al catasto del Comune di Bari, in favore dell'avente diritto come di seguito descritto:

- alla ditta GUGLIELMI Domenico n. Bari il 27/07/1968 – omissis dovrà essere svincolata la somma complessiva di € 17.982,65 dalla posizione 1422825/ 174209 per la quota di proprietà di 1/1 del mappale 23 del foglio 51 in Comune di Bari;

Si precisa che le somme suindicate non sono soggette alla ritenuta di acconto ex comma 1 e 2 dell'art. 35 del DPR 327/01 con esonero da ogni responsabilità dell'ufficio finanziario preposto al pagamento delle indennità depositate. Si precisa altresì che l'approvazione del progetto ha comportato le necessarie variazioni degli strumenti urbanistici, e conseguentemente le aree in corso di esproprio sono destinate ex lege ad impianti ferroviari (zona omogenea di tipo "F" ai sensi del D.M. 2/4/1968 n. 1444) e che, pertanto, non ricorrono le condizioni per l'applicazione della ritenuta del 20% prevista dall'art. 11 della Legge n. 413 del 30 dicembre 1991, nonché ex art. 35 del DPR, sui relativi indennizzi.

Si esonera la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani da qualsiasi responsabilità connessa al pagamento.

DISPONE

inoltre, in ossequio a quanto previsto dalla circolare MEF Prot. n. 16438 del 28/02/2021 che un estratto venga

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Bari, lì 10/04/2026

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Nicola Paolo Macchia
(Firmato il 10/04/2026)

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

Estratto Ordinanza 9 aprile 2026, n. 11

Deposito somme a saldo indennità di espropriazione giudiziale. Ordinanza Corte d'Appello di Bari, Sez. I Civ. n.3279 (R.G. 436/2022) del 26.10.2023.

OGGETTO: PROCEDURA ESPROPRIATIVA AFFERENTE I LAVORI DI AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE E SISTEMAZIONE DELLE RELATIVE PERTINENZE, DELLA S.P. N. 33 (EX N. 13) "ANDRIA-BISCEGLIE" DAL KM 0+000 AL KM 3+500 (1° STRALCIO DAL KM 1+137 AL KM 3+650). ORDINANZA EX ARTT. 702-TER C.P.C. E 29 D.LGS. 150/2011 DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI, SEZ. I CIV. N.3279 (R.G. 436/2022) DEL 26.10.2023. DEPOSITO, PRESSO IL COMPETENTE SERVIZIO DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO, DELLE SOMME A SALDO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE GIUDIZIALE.

Omissis

Per le motivazioni di cui in narrativa,

DISPONE

Art. 1) il deposito presso il **Servizio Depositi Definitivi** della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, in favore del sig. **Zagaria Michele nato a omissis il 08.04.1962 e ivi residente alla via omissis, (C.F. omissis)** della somma spettante a saldo dell'indennità di espropriazione determinata giudizialmente, pari a **euro 10.764,32**, di cui alle voci indennitarie b) e c), rispettivamente di euro 789,32 per costo di ripristino dei termini lapidei e di euro 9.975,00 per costo di ripristino recinzione lungo il confine, giusta ordinanza ex artt. 702-ter c.p.c. e 29 d.lgs. n. 150 del 2011, sez. I civ. n.3279 (R.G. 436/2022) del 26.10.2023 emessa dalla Corte d'Appello di Bari, oltre interessi al tasso legale maturati dal 16.02.2016, data del decreto di esproprio, fino al giorno del deposito (data presunta 15.05.2026) pari a **euro 1.376,07**, per un totale complessivo di **euro 12.140,39**, per il suolo espropriato da questa Provincia come di seguito riportato:

- **C.T. di Trani - Foglio 66 P.lle n. 153 (ex 19/b) - n.155 (ex 86/b) - n. 157 (ex 4/b) - n. 159 (ex 92/b);**
Indennità da depositare per ripristino manufatti: **euro 10.764,32;**
Interessi legali maturati dal 16.02.2016 al 15.05.2026 (data presunta): **euro 1.376,07;**
Totale indennità da depositare: euro 12.140,39;

Art. 2) Di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il quale diverrà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 gg. dalla suddetta pubblicazione se non vi saranno opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

Eventuali osservazioni e/o opposizioni relative alla procedura dovranno essere trasmesse, nei termini previsti dalla legge, al seguente indirizzo PEC: trasporti.espropriazioni@cert.provincia.bt.it.

Il Dirigente
Ing. Nicola CORTONE
(Firmato il 09/04/2026)

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Ordine di pagamento diretto 14 aprile 2026.

Oggetto: P.O.C. - P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VII - AZIONE 7.2 - Intervento codice MIR A0702.16.

Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della Strada Provinciale n.4 "Canosa di Puglia-Spinazzola" – 1° stralcio funzionale dal km 23+260 al km 27+260 Svincolo Paredano (CUP:J67H20000850002 - CIG 848360082F).

Ordine di pagamento diretto, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 3 dell'art. 22 e al comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 327/01.

IL DIRIGENTE

Omissis

ORDINA

- di provvedere al pagamento, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 3 dell'art. 22 ed al comma 1 dell'art.26 del D.P.R. n. 327/2001, in favore della ditta Consiglio Angela nata a ...Omissis.... il 29/01/1964 e residente ...Omissis..., c.f. ...Omissis..., proprietaria degli immobili censiti al C.T. al fg. 21, p.lla 393, dell'indennità amministrativa di secondo grado (indennità definitiva) pari a € 24.406,21, comprensiva della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ritenuta secca) del 20% pari ad € 4.881,24, da assoggettare in favore della competente Agenzia delle Entrate nei termini di legge;
- di provvedere, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del D.P.R. n. 327/2001, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) di un estratto del presente atto, il quale diverrà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla suddetta pubblicazione se non vi saranno opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge. Eventuali osservazioni e/o opposizioni relative alla procedura dovranno essere trasmesse, nei termini previsti dalla legge, al seguente indirizzo PEC: viabilita@cert.provincia.bt.it

Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Nicola Cortone
(Firmato il 14/04/2026)

Altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia

TRIBUNALE DI BRINDISI

Estratto ricorso riconoscimento di proprietà per usucapione speciale e Decreto fissazione udienza 9 gennaio 2026 n.1252 RG n. 3507/25.

**Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1252/2026 del 19/01/2026
RG n. 3507/2025**

**Tribunale Ordinario di Brindisi****Sezione civile****n.r.g. 3507/2025**

Il Giudice

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 1159-bis c.c. e 3 Legge n. 346 del 10.5.76 e ritenuto il procedimento sottratto dall'obbligo di media-conciliazione preventiva ai sensi del d.lgs. 28/2010 come novellato dalla legge n. 98/2013 (in vigore dal 21.09.2013) nella fase anteriore alla eventuale opposizione alla richiesta di riconoscimento di usucapione speciale da parte di chiunque vi abbia interesse, argomentando in base all'art. 5 comma 4 del suddetto decreto;

p.q.m.

dispone l'affissione, per il periodo di tempo di 90 giorni, del ricorso e del presente decreto all'Albo del comune in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà ed all'Albo del Tribunale di Brindisi, a cura e spese del ricorrente;

ordina la pubblicazione del ricorso per estratto e per una sola volta sul Foglio Annunzi legali del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura del ricorrente, da effettuarsi non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi di cui sopra; nelle pubblicazioni deve essere indicato il termine di 90 giorni per l'eventuale opposizione da parte di chiunque abbia interesse, specificando che la stessa potrà essere proposta entro 90 giorni dalla notifica o, in mancanza, dalla scadenza del termine di affissione;

l'istanza deve essere notificata, a cura del ricorrente, a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi o sul singolo bene;

fissa l'udienza del 6.7.2026 per la verifica dell'espletamento delle formalità pubblicitarie prescritte.

Firmato Da: VETRUGNO CONCETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4dd090f0ce8f4e1f6530a8b1de541cb488
Firmato Da: CATERINA GRECO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 15c1e8864d82320e0c1ba739356920ec



Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1252/2026 del 19/01/2026
RG n. 3507/2025

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Dott.ssa Caterina Greco



Firmato digitalmente da

**FRANCESCO
LAROCCA**CN = FRANCESCO
LAROCCA
C = IT

TRIBUNALE DI BRINDISI

Riconoscimento di proprietà – Usucapione speciale – R.G. n.3507/2025

L'avv. Francesco Larocca, con studio in Ceglie Messapica alla via Eugenio Montale n.2, rappresentante e difensore del sig. VINCI ORONZO, nato il 20/11/1975 a Ceglie Messapica (c.f. VNCRNZ75S20C424T) ha chiesto, con ricorso depositato il 30/12/2025 (ex art.1158-bis c.c.) che VINCI ORONZO usucapisse e potesse così acquistare la proprietà del terreno agricolo di complessiva estensione di circa 22.891 mq., censito nel Comune di Ceglie Messapica e identificato come segue:

-foglio 6, p.lla 134, seminativo, qualità classe 02, superficie ha 1 are 44 ca 38, R.D. €.37,28, R.A.€.33,55;

-foglio 6, p.lla 407, seminativo, qualità classe 02, superficie are 67 ca 95, R.D. €.17,55, R.A.€.15,79;

-foglio 6, p.lla 121, vigneto di classe 03, superficie 1.658 mq, partita 8846, R.D. €.19,69, R.A.€.13,70.

Il Giudice del Tribunale di Brindisi, dott.ssa Caterina Greco, ha ordinato l'affissione del ricorso per 90 giorni all'albo del Comune di Ceglie Messapica e all'albo del Tribunale di Brindisi e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica a chi ne abbia diritto, avvertendo che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90 giorni dall'affissione e notifica.

avv. Francesco Larocca

Firmato digitalmente da

FRANCESCO LAROCCACN = FRANCESCO LAROCCA
C = IT

SEZIONE TERZA

Altri atti e avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale

COMUNE DI RUTIGLIANO

Estratto Deliberazione di Giunta Comunale 22 dicembre 2025, n. 236.**Approvazione definitiva Piano di Lottizzazione del “comparto n. 8” - Zone C4-6, C4-7 E F2-38.****IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, visti gli artt. 21 e 27 della L.R. 56/80 e ss.mm.ii.,

RENDE NOTO

- Che con deliberazione n. 173 di Giunta Comunale del 19.10.2022, è stato approvato definitivamente il **Piano di Lottizzazione del “comparto n.8” - ZONE C4-6, C4-7 E F2-38** del PRG vigente del Comune di Rutigliano, così come aggiornato alle prescrizioni, integrazioni o modificazioni contenute nella su richiamata Determina Dirigenziale n. 145/33 del 26.02.2025 (parere di compatibilità paesaggistica), nonché dai contributi dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento delle consultazioni di VAS;
- Che la su citata deliberazione unitamente agli elaborati scrittografici, è stata pubblicata sull'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- Che la deliberazione sopra richiamata, nonché tutti gli atti e gli elaborati a corredo del **Piano di Lottizzazione del “comparto n.8” - ZONE C4-6, C4-7 E F2-38**, sono depositati in formato cartaceo presso l'Area n.6 Urbanistica ed Edilizia Privata, via Kennedy n.c. Rutigliano, alla libera visione dei richiedenti e per tutto il periodo di validità del Piano di Lottizzazione.

PUBBLICA

per estratto il testo oggetto di pubblicazione della suddetta deliberazione.

LA GIUNTA**Premesso:***omissis...*

Che con deliberazione n. 185 del 14-10-2025 la Giunta Municipale ha adottato nuovamente , ai sensi dei combinati disposti: art. 16 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 20/2001, art. 15 della legge regionale n. 6/1979 e art. 25 della legge regionale n. 56/80, e con espresso richiamo alle precisazioni di cui alla citata relazione del 13.10.2025, il Piano di Lottizzazione del **“comparto n.8” - ZONE C4-6, C4-7 E F2-38** del PRG vigente del Comune di Rutigliano, così come aggiornato alle prescrizioni, integrazioni o modificazioni contenute nella su richiamata Determina Dirigenziale n. 145/33 del 26.02.2025 (parere di compatibilità paesaggistica), nonché dai contributi dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento delle consultazioni di VAS, predisposto dai tecnici progettisti e composta dai seguenti elaborati:

omissis...

Vista la Legge Regionale n. 6/79.

Vista la Legge Regionale n. 56/80.

Vista la Legge Regionale n. 20/2001.

Visto il parere tecnico formulato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sul presente provvedimento non viene acquisito il parere contabile, in quanto non determina variazioni in Entrata e/o in Uscita al Bilancio in corso.

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) DI FARE proprie le considerazioni espresse nella relazione tecnica del 17.12.2025 (prot. 31481 del 17.12.2025) resa dal responsabile del procedimento nonché Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 21, 1° comma della L.R. 31/05/1980 n. 56, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegata ma depositata agli atti d'ufficio, ha espresso PARERE FAVOREVOLE all'approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione del **"comparto n.8" - ZONE C4-6, C4-7 E F2-38** del PRG vigente del Comune di Rutigliano, così come aggiornato alle prescrizioni, integrazioni o modificazioni contenute nella su richiamata Determina Dirigenziale n. 145/33 del 26.02.2025 (parere di compatibilità paesaggistica), nonché dai contributi dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento delle consultazioni di VAS, alle seguenti prescrizioni: *omissis...*

2) DI APPROVARE in via definitiva, ai sensi dei combinati disposti: art. 16 della legge regionale n. 20/2001, art. 15 della legge regionale n. 6/1979 e dagli artt. 21-27 della legge regionale n. 56/80 e della legge regionale n. 21/2011, e con espresso richiamo alle precisazioni di cui alla citata relazione del 17.12.2025, il Piano di Lottizzazione del **"comparto n.8" - ZONE C4-6, C4-7 E F2-38** del PRG vigente del Comune di Rutigliano, così come aggiornato alle prescrizioni, integrazioni o modificazioni contenute nella su richiamata Determina Dirigenziale n. 145/33 del 26.02.2025 (parere di compatibilità paesaggistica), nonché dai contributi dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento delle consultazioni di VAS, predisposto dai tecnici progettisti e composta dai seguenti elaborati:

omissis...

3) DI DARE ATTO che:

omissis...

4) DI APPROVARE in via definitiva, ai sensi dei combinati disposti: art. 16 della legge regionale n. 20/2001, art. 15 della legge regionale n. 6/1979 e dagli artt. 21-27 della legge regionale n. 56/80 e della legge regionale n. 21/2011, il **nuovo schema di convenzione** regolante i rapporti tra Comune e proprietari degli immobili compresi nel Piano di Lottizzazione del **"comparto n.8" - ZONE C4-6, C4-7 E F2-38** del PRG vigente del Comune di Rutigliano".

5) DI STABILIRE che, secondo quanto previsto all'art. 33 del vigente PRG, secondo il quale, nel caso in cui gli standard previsti nel comparto siano in eccesso, rispetto a quelli strettamente necessari ai sensi del D.M. n. 1444/68, l'area in eccesso, che nel caso di specie è pari a 18.124.36 mq (20.617,00 mq – 2.492,64 mq), *una volta utilizzata la cubatura di competenza in base all'indice territoriale, può essere ceduta a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria di cui alle tabelle parametriche per le zone C4 o essere espropriata a costo di suolo non edificabile in quanto l'edificabilità relativa è già stata utilizzata;*

omissis..

6) Di DARE ATTO che il contenuto del nuovo schema di convenzione prevale su quanto in contrasto risultante dagli atti del PdL.

7) DI STABILIRE che in considerazione del fatto che il PdL è stato presentato dai proprietari rappresentanti la maggioranza dei suoli interessati sia all'edificazione che alla cessione delle aree per standard urbanistici, lo stesso piano costituisce comparto edilizio e l'attuazione avverrà mediante la costituzione di un consorzio tra gli stessi proprietari proponenti e tutti coloro che eventualmente aderiranno, il tutto nel rispetto dell'art. 37 della L.R. n. 22/2006 e dell'art. 36 del D.P.R. n. 327/2001..

8) Di uniformarsi alla procedura prevista dall'art. 21 della L. Reg. 56/80, per gli adempimenti concernenti la formazione, l'approvazione, il deposito e la pubblicazione del Piano.

9) DI ATTO CHE il Responsabile dell'Area Urbanistica, alla sottoscrizione del contratto, potrà apportare, nel caso, modifiche formali non sostanziali necessarie in sede di stipula.

10) Incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica degli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento.

Rutigliano, 14.04.2026

IL RESPONSABILE AREA 6
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
Ing. Carlo Ottomano
(Firmato il 14/04/2026)

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Avviso Adozione Piano di lottizzazione zona C7 del P.R.G.: maglie 29-30.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

Che la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 12 marzo 2025, avente per oggetto: "Piano di lottizzazione in zona c7 del P.R.G.: maglie 29-30 comprese tra Via G. Stasolla, Via San G. Bosco e Via Calasanzio. Adozione", immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con tutti gli elaborati scrittografici facenti parte del Piano, sono depositati presso la Segreteria Generale del Comune di Santeramo in Colle per 10 giorni consecutivi, a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, durante i quali chiunque può prendere visione.

Fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito di cui sopra, possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque. Il presente avviso verrà, altresì, pubblicato sul B.U.R.P.

Le opposizioni/osservazioni, da presentarsi in forma scritta, devono riportare l'oggetto: "Opposizione/Osservazioni Adozione PdL maglie 29-30", corredate da documento di riconoscimento, e potranno essere presentate con le seguenti modalità:

- spedite a mezzo raccomandata a A/R o consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo, Piazza Dott. Giuseppe Simone n. 8, Santeramo in Colle (BA);
- trasmesse al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Arch. Rosalisa PETRONELLI

Concorsi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA E COMMISSIONI CONSILIARI 24 aprile 2026, n. 23

Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per le designazioni di competenza del Consiglio regionale della Puglia da effettuarsi nell'anno 2026, ai sensi dell'art. 242 della L.R. 42/2024 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 319 del 15 aprile 2025.

IL DIRIGENTE

Il giorno venerdì 24 del mese di aprile dell'anno 2026 nella sede della Sezione Assemblea legislativa e Commissioni consiliari del Consiglio Regionale della Puglia, sulla base dell'istruttoria che riferisce:

Visto lo Statuto della Regione Puglia che all'art. 23 stabilisce che il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e succ. mod. e int.;

Vista la legge regionale 21 Marzo 2007, n. 6 recante *"Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale"*;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7 recante *"Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale"*;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 dell'8 febbraio 2016, di attuazione dell'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in osservanza alla L.R. 7/2004, art. 23, nonché di approvazione dello schema di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, la successiva deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016 di approvazione definitiva del medesimo Atto di Alta Organizzazione nonché la DGR n. 1500 del 28.09.2016 con cui si è preso atto del verbale recante *"Definizione delle modalità amministrativo-gestionali di attuazione della Autonomia del Consiglio regionale, come definita dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 dell'8 febbraio 2016 e dall'Atto di Alta Organizzazione del Consiglio regionale della Puglia, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20 aprile 2016"*.

Visto l'Atto di Alta Organizzazione recante il *"Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia"*, nel testo coordinato adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17/2021.

Vista la deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con la quale sono state emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Reg. (UE) 2016/679 recante *"Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante *"Codice in materia di protezione di dati personali"*;
- il D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 recante *"Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico"*;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante *"Codice dell'Amministrazione digitale"*, e in particolare gli artt.20, 40 e 54;
- l'art. 32 della legge 28 giugno 2009, n. 69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"* recante l'obbligo di adempiere alla pubblicità degli atti sui siti istituzionali;
- la legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante *"Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa della Regione Puglia"*;
- l'art. 6 della legge regionale 20 aprile 1994, n. 13, *"Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994. Proroga ed integrazione"* che detta disposizioni sulla pubblicazione sul BURP;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi"*

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la legge regionale 16 gennaio 2001, n. 28 recante *“Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”*;

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 359 del 19 settembre 2025, di approvazione del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028;

Vista la deliberazione n. 281 del 10 ottobre 2025 del Consiglio regionale della Puglia con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028”, di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 19 settembre 2025, n. 359;

Vista la L.R. n. 19 del 27 ottobre 2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 363 del 17 novembre 2025, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale – Bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026/2028 – Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 3 marzo 2026, con la quale è stata approvata la variazione al Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale in esecuzione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 332 dell’08 luglio 2025 ad oggetto “Modifiche all’organizzazione delle strutture del Consiglio Regionale della Puglia”.

Richiamata la Determina del Segretario Generale n. 46 del 6 luglio 2021 di approvazione della direttiva recante *“Disposizioni transitorie per la revisione dei processi per l’adozione delle determinazioni dirigenziali e la pubblicazione sul Nuovo Albo Pretorio on line del Consiglio regionale della Puglia”* e la successiva Determina n. 88 del 16 dicembre 2021 di integrazione della citata D.D. n. 46/21;

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 1° aprile 2026, con la quale è stato conferito l’incarico di Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia per la XII legislatura;

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 348 del 09.09.2025 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Assemblea legislativa e Commissioni consiliari al dott. Giuseppe Musicco;

Vista la Determinazione del Segretario generale n. 53 del 27/03/2026 con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Servizio I, II e VII Commissione Consiliare permanente al al dott. Giuseppe Musicco;

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 319 del 15 aprile 2025 con la quale è stata istituita, ai sensi del comma 8 dell’articolo 242 della L.R. 42/2024, la struttura tecnica, individuata nel Servizio I, II e VII Commissione Consiliare Permanente ed affiancata da ulteriori unità di personale in servizio presso la Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti e la Segreteria generale

Premesso che

l’art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)”* disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni dei rappresentanti regionali di competenza della Regione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa statale vigente in materia;

ai sensi del comma 2 del citato articolo, sono di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, le nomine e le designazioni spettanti alla Regione:

- attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;
- negli organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo di enti, aziende, agenzie e altri organismi dipendenti dalla Regione;
- negli organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo di enti, società o altri organismi di diritto pubblico o privato, comunque denominati, controllati, partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione;

- del difensore civico, dei garanti regionali e dei componenti di consultazione, osservatori, commissioni e comitati la cui elezione spetta al Consiglio;

il successivo comma 10 stabilisce che “le proposte di candidatura e le procedure di nomina devono attenersi al principio di parità di genere e sono effettuate nel rispetto dell’articolo 6 dello Statuto della Regione Puglia e della normativa vigente in materia”. Detta previsione, pertanto, costituisce contenuto necessario del modello di Avviso per la presentazione delle candidature;

il comma 9 del medesimo art. 242 attribuisce al Consiglio Regionale della Puglia, per le designazioni e nomine di competenza, la pubblicazione di un Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale del Consiglio, al fine di favorire la presentazione delle candidature;

le proposte per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale, presentate ai sensi del citato comma 9, sono sottoposte, come previsto al comma 5, al parere della II Commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio provvede alla nomina o designazione, trasmette il suddetto parere al Presidente del Consiglio per l’iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa;

con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 319 del 15 aprile 2025 è stata individuata nel Servizio I, II e VII Commissione consiliare permanente- coadiuvato da due dipendenti del Consiglio - la struttura tecnica che supporta i lavori della II Commissione consiliare competente nel rilascio del parere sulla designazione e nomine di competenza del Consiglio regionale;

con la medesima deliberazione è stato adottato un modello di Avviso e di relativa domanda di partecipazione, dando mandato alla struttura tecnica di supporto di redigere di volta in volta i singoli avvisi;

Considerato che

Il Consiglio regionale della Puglia deve provvedere, nel corso del corrente anno, alle seguenti designazioni, ai sensi e secondo le procedure di cui all’art. 242 della L.R. 42/2004:

- un componente titolare e un componente supplente del Collegio Sindacale della società Acquedotto Pugliese S.p.A., come da richiesta formulata, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto dell’Ente, con nota del Presidente AQP prot. 23041 del 26.03.2026 – Scadenza attuale organismo: Approvazione bilancio al 31/12/2025;
- tre componenti titolari e tre componenti supplenti Puglia del Collegio Sindacale della società Valore Immobiliare s.r.l., come da richiesta formulata dall’Amministratore unico con nota prot. n. 26 del 21/04/2026 – Scadenza attuale organismo: Approvazione bilancio al 31/12/2025;
- Revisore unico della Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali. Come rappresentato dal Direttore Generale IPRES con comunicazione del 21.04.2026, negli ultimi tre rinnovi l’Assemblea della Fondazione ha optato per la nomina dell’organo monocratico, in conformità alle proposte della Regione Puglia – Scadenza attuale organismo: Approvazione bilancio al 31/12/2025;
- un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia, come da richiesta di cui alla nota della Sezione Promozione del commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese, acquisita al prot. 20260009965 del 22.04.2026, in cui si comunica altresì che l’incarico dell’attuale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia si concluderà in data 9 giugno 2026;
- un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Notte della Taranta, come da richiesta formulata dal presidente con nota prot. 23/2026 del 16.01.2026 – Scadenza attuale organismo: Approvazione bilancio al 31/12/2025;
- Sindaco Revisore unico della Fondazione Paolo Grassi, come da richiesta formulata con nota

del Presidente della Fondazione, prot. 25/2026 del 23.04.2026 – Scadenza attuale organismo: Approvazione bilancio al 31/12/2025;

- un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Giuseppe Di Vagno come da richiesta formulata con nota della Presidente della Fondazione, prot.n.47/2026/U del 23/04/2026 – Scadenza attuale organismo: Approvazione bilancio al 31/12/2025.

I requisiti specifici prescritti per le designazioni di cui sopra, nonché le ulteriori informazioni relative agli organi di cui trattasi, sono rispettivamente indicati nelle schede allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 ad integrazione delle prescrizioni generali contenute nell'Avviso (All. 1), tutti quali parti costitutive e integranti del presente provvedimento;

Dato atto che

la verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità, conflitto di interesse e incompatibilità sono di competenza del responsabile dell'anticorruzione delle rispettive Società controllate;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'acquisizione delle proposte di candidatura per la designazione da parte del Consiglio regionale dei membri titolari e supplenti di designazione regionale sopra indicati, come meglio specificati rispettivamente nelle Schede allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 allegate al presente provvedimento, previa adozione dell'Avviso (allegato A), del modello di domanda (allegato B) e dell'appendice normativa (allegato C) che sarà pubblicato sul BURP e sul sito del Consiglio regionale;

Ritenuto, altresì, di allegare al presente provvedimento l'Elenco delle designazioni di competenza del Consiglio regionale della Puglia da effettuarsi nell'anno 2026, ai sensi dell'art. 242, comma 7, della L.R. 42/2024 (allegato D)

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE.

La presente determinazione NON comporta adempimenti contabili.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato:

- **di adottare** l'Avviso pubblico (Allegato A) per le designazioni di competenza del Consiglio regionale della Puglia da effettuarsi nell'anno 2026, come meglio specificati rispettivamente nelle Schede A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 allegate al presente provvedimento;
- **di adottare** il modello di candidatura (Allegato B) e l'appendice normativa Allegato C);
- **di pubblicare** l'Elenco delle designazioni di competenza del Consiglio regionale della Puglia da effettuarsi nell'anno 2026, ai sensi dell'art. 242, comma 7, della L.R. 42/2024 (Allegato D);
- **di indicare** come responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Musicco, dirigente della Sezione Assemblea legislativa e Commissioni consiliari;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web del Consiglio Regionale

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 6 facciate è:

- formato e sottoscritto in modalità digitale ed è raccolto e conservato, in conformità alla normativa vigente, nel sistema di gestione e archiviazione documentale del Consiglio Regionale;
- pubblicato all'Albo del Consiglio Regionale per n. 15 giorni lavorativi consecutivi a cura della Segreteria Generale in versione integrale;
- pubblicato sul BURP in versione integrale, unitamente agli allegati sopra menzionati;
- pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente del Consiglio Regionale ai sensi del D.Lgs. 33/13, alla voce "Concorsi e Avvisi";
- pubblicato alla voce "Archivio Atti" della pagina dell'Albo on line del Consiglio Regionale, nel rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali, per un periodo non eccedente 5 anni dalla pubblicazione, per finalità di pubblicazione proattiva;

Garanzie alla riservatezza. La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., all'Albo Pretorio on line o sul sito AT del Consiglio regionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza degli interessati, secondo quanto disposto dal Reg. (UE) 2016/679, dal D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., e ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari e il riferimento a categorie di dati "particolari" ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. (UE) n. 679. Eventuali dati non oggetto di pubblicazione, indispensabili per l'adozione dell'atto, sono indicati in documenti separati, esplicitamente richiamati nel presente atto.

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria ed è conforme alle risultanze dell'istruttoria.

Il Dirigente
Sezione Assemblea legislativa e Commissioni
consiliari
Giuseppe Musicco

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026



Consiglio Regionale della Puglia

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE IN MATERIA DI NOMINE E DESIGNAZIONI DI
COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

Art. 1

(Oggetto. Nomina e designazione)

1. Il presente Avviso pubblico ha ad oggetto l'acquisizione di candidature per le seguenti designazioni da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 242 della L.R. 42/2024 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 319 del 15 aprile 2025:

- a) 1 componente effettivo e 1 componente supplente del Collegio Sindacale della società Acquedotto Pugliese S.p.A.;
- b) 3 componenti effettivi e 3 componenti supplenti del Collegio Sindacale della società Puglia Valore Immobiliare s.r.l.;
- c) Revisore unico della Fondazione IPRES;
- d) 1 componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Autonomo Fiera di Foggia;
- e) 1 componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Notte della Taranta;
- f) Sindaco Revisore unico della Fondazione Paolo Grassi;
- g) 1 componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Giuseppe Di Vagno.

Il dettaglio delle nomine in oggetto è contenuto negli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, costituenti parte integrante del presente Avviso.

2. La legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)", all'art. 242, disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni dei rappresentanti regionali di competenza della Regione, nel rispetto dello Statuto e della normativa statale vigente in materia. La Regione provvede alle nomine e designazioni secondo criteri di onorabilità, professionalità ed autonomia, fra persone che abbiano maturato una comprovata e documentata esperienza tecnica, giuridica, gestionale o amministrativa adeguata alle caratteristiche della carica o dell'incarico che deve essere ricoperto, informandosi altresì ai principi di buon andamento, trasparenza e prevenzione della corruzione, pubblicità, partecipazione, imparzialità, pari opportunità e, per quelle di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, di garanzia del ruolo delle minoranze.
3. La disciplina di cui all'art. 242 si applica alle nomine e designazioni di competenza della Regione Puglia negli organi di indirizzo politico, di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

dipendenti dalla Regione, degli enti, società o altri organismi di diritto pubblico o privato controllati, partecipati, vigilati dalla Regione, a prescindere dalla forma giuridica assunta dall'organismo stesso, nonché degli organi collegiali operanti in sede tecnica, consultiva o amministrativa nelle materie di competenza regionale costituiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso la Regione.

4. Ai sensi del comma 2 del citato art. 242, sono di competenza del Consiglio Regionale della Puglia le nomine e le designazioni spettanti alla Regione:
 - a) attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;
 - b) negli organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo di enti, aziende, agenzie e altri organismi dipendenti dalla Regione;
 - c) negli organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo di enti, società o altri organismi di diritto pubblico o privato, comunque denominati, controllati, partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione;
 - d) del difensore civico, dei garanti regionali e dei componenti di consulte, osservatori, commissioni e comitati la cui elezione spetta al Consiglio Regionale.
5. Ai fini del comma 2, lettera b), dell'art. 242, gli enti, aziende, agenzie e gli altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione sono quei soggetti giuridici, comunque denominati, che svolgono funzioni esclusive o comunque prevalenti strumentali all'esercizio delle funzioni regionali di governo e che, pur se dotati di propria autonomia, sono soggetti alla potestà regionale esclusiva o comunque prevalente in ordine ai seguenti profili:
 - a) costituzione o scioglimento;
 - b) nomina degli organi;
 - c) approvazione dei bilanci;
 - d) esercizio di funzioni di vigilanza o controllo;
 - e) definizione di indirizzi e direttive;
 - f) disciplina dell'ordinamento interno;
 - g) disciplina del personale.
6. Disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione, in contrasto con il richiamato art. 242, contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano la Regione, le cui nomine e designazioni restano soggette esclusivamente alla richiamata legge regionale. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 242 debbano essere effettuate d'intesa con altri soggetti pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale, sentita la II Commissione consiliare competente.

Art. 2**(Presentazione delle proposte di candidatura)**

1. Ai sensi del comma 10 del citato art. 242, le proposte di candidatura, corredate della documentazione di cui all'art. 3 del presente Avviso e accompagnate, come indicato dall'art. 6, comma 2 del presente

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

Avviso, da una relazione che giustifichi la designazione, sono presentate all'organo competente per la nomina o designazione secondo i termini stabiliti nell'Avviso, da parte:

- a. delle organizzazioni sindacali regionali;
 - b. delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Puglia nei settori interessati;
 - c. delle università e istituti di ricerca;
 - d. degli ordini professionali aventi sede in Puglia;
 - e. dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dei Consiglieri regionali;
 - f. della Giunta regionale;
 - g. della persona direttamente interessata alla candidatura;
 - h. di almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione Puglia.
2. Fino al terzo giorno antecedente a quello della riunione della II Commissione consiliare convocata per il parere sulle candidature di competenza del Consiglio Regionale, i Consiglieri regionali e i Gruppi consiliari possono far pervenire a essa proposte di candidatura. Il Consiglio Regionale delibera le nomine e designazioni di propria competenza, sulla base delle procedure di cui all'articolo 6 del presente Avviso, tra le candidature proposte ai sensi del presente articolo.
 3. Le proposte di candidatura e le procedure di nomina devono attenersi al principio di parità di genere e sono effettuate nel rispetto dell'articolo 6 dello Statuto della Regione Puglia e della normativa vigente in materia.

Art. 3**(Documentazione delle proposte di candidatura)**

1. A norma dell'art. 242, comma 11, per le proposte di nomina o designazione sono acquisiti:
 - a) dati anagrafici e di residenza;
 - b) *curriculum* degli studi e delle esperienze professionali attestante il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o statuti agli effetti della nomina o della designazione, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e/o degli incarichi presso enti, aziende, società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte in pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e nei cinque anni precedenti e l'indicazione di cariche elettive e non elettive ricoperte e di eventuali condanne penali o carichi pendenti;
 - c) indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti o strumentali nei cinque anni precedenti;
 - d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;
 - e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;
 - f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di inconfiribilità o conflitto di interessi o di incompatibilità previste dal presente Avviso, dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni e dalla normativa nazionale in materia, ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.
2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il termine stabilito dalla struttura tecnica di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 319/2025 in ragione dell'urgenza di provvedere alla nomina. Sono dichiarate inammissibili le proposte prive o carenti della documentazione di cui al presente articolo o risultate incomplete allo scadere del termine indicato dalla struttura tecnica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle nomine di competenza regionale da effettuarsi su designazione o in una rosa di nominativi da parte di altri soggetti.

Art. 4**(Requisiti per la candidatura)**

1. Ai sensi del richiamato art. 242, comma 12, tutti i soggetti nominati devono essere in possesso dei requisiti specifici di specializzazione e dei titoli di studio e abilitativi stabiliti dalla normativa di settore e dagli ordinamenti dei soggetti giuridici o degli organismi presso i quali sono nominati.
2. Tutti i soggetti designati devono possedere inoltre, a pena di decadenza, comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato. I componenti degli organi amministrativi e di controllo, di cui all'art. 1, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e s.m.i., devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra le persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, anche alternativamente, attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società operanti in settori attinenti a quello di attività di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione Puglia compatibili per dimensione e complessità;
 - b) attività professionali in materie attinenti al settore operativo di consorzi, agenzie, fondazioni e società partecipate della Regione;
 - c) attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità;
 - d) attività di insegnamento universitario in materie aventi attinenza con il settore operativo di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione;
 - e) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Le esperienze

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

3. **I soggetti candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).**
4. Per quanto concerne i requisiti di autonomia, non possono ricoprire cariche negli enti regionali, coloro i quali rivestono incarichi di governo di livello nazionale e locale o sono membri del Parlamento nazionale ed europeo ovvero dei Consigli regionali o di enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Non può assumere la carica di componente dell'organo amministrativo chi nel corso del mandato precedente è stato componente dell'organo di controllo di società, agenzie, consorzi, fondazioni controllate o della controllante. Analogamente non può ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo chi nel corso del mandato precedente è stato componente dell'organo di amministrazione della medesima società, agenzia, consorzio, fondazione controllata o della controllante, oltre che chi si trova in conflitto di interesse con la società, agenzia, consorzio, fondazione controllata o della controllante e chi si trova in una delle condizioni previste dall'articolo 2399, comma 1, lettere a), b) e c) del codice civile.
5. Le nomine di competenza regionale di cui al presente Avviso soggiacciono, in quanto applicabili, alle disposizioni del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 s.m.i. e della normativa nazionale e regionale in materia di inferibilità e incompatibilità. In ogni caso, anche in attuazione della normativa nazionale, non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi di cui al presente Avviso, in particolare:
 - a) coloro che si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, anche emessa su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva per uno dei reati previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), dal D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ovvero dal titolo XI del libro V del codice civile, salvi gli effetti dell'estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale e della riabilitazione;
 - c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'articolo 15, commi 3 e 4 del medesimo decreto;
 - d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nei sei mesi precedenti la nomina, incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici;
 - e) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per i cinque anni successivi all'elezione stessa.
6. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia, non può essere nominato o designato nelle cariche di cui al presente Avviso, versando in una situazione di conflitto di interessi con riferimento agli incarichi stessi ovvero con il soggetto giuridico al quale la nomina si riferisce,

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

anche alla luce dei criteri fissati in materia dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Puglia e dal Codice di comportamento vigente:

- a) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente od organismo cui si riferisce la nomina;
- b) chi ha lite pendente, a titolo personale ovvero come titolare della rappresentanza legale di un soggetto che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con l'ente o l'organismo cui si riferisce la nomina o la designazione;
- c) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale con l'ente od organismo cui si riferisce la nomina o la designazione o con altri soggetti operanti nel medesimo settore di attività dell'organismo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio, i parenti o affini entro il terzo grado;
- d) chi ha svolto attività di cui alla precedente lettera c) nei due anni precedenti all'avvio della procedura di nomina; egualmente la nomina è preclusa se, nei due anni precedenti la nomina, nelle attività di cui alla precedente lettera c) del hanno preso parte il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio, i parenti o affini entro il terzo grado.

Art. 5**(Istanza per la candidatura)**

1. L'istanza per la candidatura, redatta in carta semplice, **deve essere proposta e indirizzata, a pena di esclusione, secondo il modello allegato (All. B), tramite casella di posta elettronica certificata intestata al candidato o al proponente la candidatura**, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Commissione, nomine@pec.consiglio.puglia.it, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), con indicazione, nell'oggetto, della seguente dicitura: **"Avviso pubblico per (specificare l'incarico per il quale si concorre tra quelli di cui agli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7)"**.
2. L'istanza contiene:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, recapito e codice fiscale della persona direttamente interessata, l'indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione di eventuali comunicazioni;
 - b) cognome, nome, data e luogo di nascita, recapito e codice fiscale del soggetto, diverso dalla persona direttamente interessata, che presenta la candidatura, l'indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione di eventuali comunicazioni;
 - c) l'ente/l'organismo/la società e l'organo per i quali si presenta la candidatura;
 - d) il possesso di tutti i requisiti prescritti per la candidatura, come indicati nell'Avviso e nell'allegato di riferimento, secondo quanto riportato nel modello di domanda allegato;
 - e) di aver preso visione del presente Avviso e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente;
 - f) di essere a conoscenza che, al conferimento dell'incarico, dovrà fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e reddituale, ai sensi del presente Avviso e delle norme dallo stesso richiamate;

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

- g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni situazione sopravvenuta che possa dar luogo a inconferibilità, incompatibilità, conflitto d'interesse, ovvero il sopravvenire di variazioni di dati e informazioni resi, in merito a possibili situazioni di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse;
 - h) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati dal Consiglio Regionale della Puglia, come indicato nell'informativa riportata nel modello di istanza di cui all'All. B), nell'ambito della procedura e per le finalità di cui all'Avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, s.m.i. Codice in materia di protezione dei dati personali.
3. All'istanza per la candidatura, a pena di inammissibilità, è allegato il *curriculum* formativo e professionale preferibilmente in formato europeo, dal quale si evinca chiaramente il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'Avviso.
4. L'istanza per la candidatura e il *curriculum* formativo e professionale sono preferibilmente sottoscritti con firma digitale, e autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.
5. Le sottoscrizioni con firma autografa dell'istanza e della documentazione allegata sono presentate, a pena di esclusione, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del candidato, ai sensi dell'art. 38 del citato D.P.R. n. 445/2000.
6. **Nel caso di partecipazione per più di un incarico, dovranno essere presentate distinte istanze.**

Art. 6**(II Commissione consiliare permanente)**

1. Le proposte per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, presentate ai sensi dell'Avviso, sono sottoposte al parere della II Commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio Regionale provvede alla nomina o designazione, trasmette il relativo provvedimento al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Regionale.
2. La II Commissione consiliare competente istruisce le proposte di candidatura presentate ai sensi dell'Avviso, determinando previamente all'esame delle candidature, con votazione a maggioranza, i requisiti curriculari ritenuti idonei per ricoprire la carica oggetto del provvedimento di nomina o designazione, assegnando a essi un punteggio, e valuta, sulla base della documentazione presentata, i requisiti professionali e di esperienza richiesti per la nomina, predisponendo una relazione.
3. La predetta Commissione dà mandato alla competente struttura tecnica di supporto di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 319/2025 di stilare un elenco dei candidati ritenuti idonei per la carica oggetto del provvedimento di nomina o designazione e trasmette il relativo parere sulle candidature al Presidente del Consiglio Regionale, che lo comunica agli altri Consiglieri regionali. La II Commissione consiliare competente può procedere all'audizione dei candidati al fine di acquisire elementi utili alla valutazione. Se la II Commissione consiliare competente non esprime il parere nei termini richiesti, il Consiglio Regionale può procedere comunque alla nomina o designazione. Il Consiglio garantisce la rappresentanza delle minoranze con il sistema di elezione a voto limitato. In

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi dei soggetti da nominare, se non altrimenti deliberato dal Consiglio prima di procedere alla votazione. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

4. Tenuto conto dell'art. 4 del presente Avviso, costituiscono requisiti curriculari ritenuti idonei per ricoprire la carica oggetto del provvedimento di nomina o designazione, ai sensi del comma 3 del presente articolo, e sono valutati con il relativo punteggio:

Requisito	Punteggio massimo*
Titoli di studio e di specializzazione/abilitativi	30
Specifici titoli di studio, di specializzazione e abilitativi stabiliti dalla normativa di settore e dagli ordinamenti dei soggetti giuridici o degli organismi per i quali si propone la candidatura	20
Esperienza complessiva di almeno un triennio (<i>valutata anche alternativamente, attraverso l'esercizio di attività/funzioni sotto riportate</i>)	50
Attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società operanti in settori attinenti a quello di attività di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione Puglia compatibili per dimensione e complessità	
Attività professionali in materie attinenti al settore operativo di consorzi, agenzie, fondazioni e società partecipate della Regione	
Attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità	
Attività di insegnamento universitario in materie aventi attinenza con il settore operativo di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione	
Funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la	

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

gestione di risorse economico-finanziarie. <i>Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle</i>	
	Totale massimo 100

Art. 7

(Conferimento e durata dell'incarico)

1. In applicazione dell'art. 242 della citata legge regionale n. 42/2024, gli incarichi di cui al presente Avviso, fatta eccezione per quelli non retribuiti e salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, non sono tra loro cumulabili.
2. In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni, l'interessato è dichiarato decaduto dalla nuova nomina ai sensi dell'art. 9, comma 6, del presente Avviso. È consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile. La carica di componente supplente di collegio sindacale o di revisore legale supplente non si computa ai fini del cumulo.
3. Non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dal presente Avviso qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica o in cariche diverse. La disposizione si applica anche nel caso di interruzione anticipata del mandato rispetto alla durata naturale dell'incarico. Nel caso di mandati svolti in cariche diverse, questi si considerano consecutivi quando dalla fine del primo e l'inizio del secondo intercorre un periodo inferiore a dodici mesi.
4. Il divieto previsto dal comma precedente non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico. Ai fini del presente comma, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore dell'art. 242 della citata legge regionale n. 42/2024.
5. L'attribuzione dell'incarico avviene, altresì, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 7, del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.

Art. 8

(Espletamento del mandato)

1. Nell'espletamento del proprio mandato, i soggetti nominati o designati ai sensi del presente Avviso rappresentano la Regione e sono tenuti ad attenersi agli indirizzi e agli atti della programmazione regionale e alle direttive impartite dall'organo che li ha nominati, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge.
2. Nel caso di nomine o designazioni effettuate dal Consiglio Regionale della Puglia, le direttive dello stesso Consiglio tengono conto del principio di rappresentanza delle minoranze sulla cui base sono stati nominati i soggetti alle quali esse sono dirette. I soggetti nominati ai sensi del presente Avviso,

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

sono tenuti a inviare una relazione annuale sull'attività svolta. Sono, altresì, tenuti a riferire, a pena di revoca, sull'attività svolta, ogni volta che lo richiede il Presidente del Consiglio, su iniziativa propria o di almeno due presidenti di Gruppo o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, su iniziativa della Commissione consiliare competente o del Presidente della Giunta.

3. Il nominato ha l'obbligo:
 - a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente, quando le stesse possano procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge o convivente more uxorio e ai parenti o affini entro il secondo grado;
 - b) di non adottare, rispetto a obblighi derivanti dalla legge o da altra fonte del diritto, condotte omissive suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla precedente lettera a).
4. Durante l'espletamento del mandato, l'interessato è tenuto a comunicare il sopravvenire di cause di inconferibilità, di conflitto di interessi, di incompatibilità o di sospensione di cui al presente Avviso.

Art. 9**(Dichiarazioni, decadenza e revoca dell'incarico)**

1. All'atto della nomina o designazione l'interessato presenta apposita dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al citato D. Lgs. n. 39/2013, quale condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
2. Per la durata dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al medesimo D. Lgs. n. 39/2013.
3. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di nomina o designazione, il nominato o il designato comunica per iscritto al Consiglio Regionale della Puglia la propria accettazione, dichiarando al contempo:
 - a) l'insussistenza di condizioni di cui all'art. 4, commi 5 e 6, del presente Avviso;
 - b) l'inesistenza di limitazioni riferite al cumulo di incarichi di cui all'art. 7 del presente Avviso;
 - c) la consistenza del proprio patrimonio all'atto della nomina;
 - d) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali, con l'indicazione dell'importo totale degli stessi.
4. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.
5. Entro novanta giorni dalla cessazione dell'incarico, il nominato è tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui al precedente art. 3, lettera d), e una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 37/1982.
6. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di inconferibilità o di conflitto di interessi di cui all'art. 4 del presente Avviso, il Consiglio procede alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dall'incarico con provvedimento motivato. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o segnalazione di terzi o dello stesso interessato,

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

l'esistenza al momento dell'accettazione o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4, invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili. Qualora tale situazione non sia rimossa entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato. La decadenza dall'incarico è altresì pronunciata:

- a) nei casi di cumulo di cui all'articolo 7 del presente Avviso, fermo restando l'invito alla rimozione della situazione di cumulo;
- b) nei casi di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 37 (Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni Enti);
- c) nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui all'articolo 3 del presente Avviso.

7. La revoca può essere disposta:

- a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;
- b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse;
- c) in caso di violazione degli ulteriori doveri di cui all'articolo 8 del presente Avviso.

8. La revoca di cui al presente articolo è disposta, con provvedimento motivato, dallo stesso organo competente alla nomina o designazione. Il provvedimento di revoca comporta l'impossibilità di conferire allo stesso soggetto altri incarichi di cui al presente Avviso per due anni. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l'interessato e vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio Regionale, anche nei casi in cui esse siano state esercitate dal Presidente dello stesso Consiglio, l'invito di cui al presente comma è effettuato dal Presidente del Consiglio regionale e la revoca o la decadenza sono disposte dal Consiglio Regionale previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato svolti dalla II Commissione consiliare competente.

Art. 10**(Rinnovo)**

- 1. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio Regionale e questi non abbia già provveduto, la struttura tecnica di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 319 del 15 aprile 2025, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 25 del citato art. 242, segnala tale scadenza al Presidente della Commissione competente che convoca la Commissione in tempo utile, iscrivendo l'atto di nomina all'ordine del giorno della seduta.
- 2. Qualora la Commissione non si pronunci e comunque qualora il Consiglio Regionale non provveda al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 25 del citato art. 242, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio, il quale deve comunque provvedere entro tale termine, nel rispetto dei limiti e dei vincoli dell'art. 242 della legge regionale n. 42/2024.

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

3. Qualora la nomina debba essere effettuata su designazione da parte di soggetti terzi e questi non provvedono in tempo utile, il Consiglio Regionale può effettuare comunque la nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. Le nomine o designazioni previste dal presente articolo sono effettuate nell'ambito delle candidature presentate ai sensi dell'art. 2 del presente Avviso, con il supporto della struttura tecnica di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 319/2025. Nel caso in cui la nomina o designazione comporti la titolarità della carica di Consigliere regionale, alla cessazione, per qualsiasi causa, di detta carica, consegue la decadenza dall'incarico ricoperto presso l'ente o l'organismo esterno alla Regione; quando la nomina o designazione sia avvenuta da parte del Consiglio Regionale, il Consiglio stesso provvede alla sostituzione entro quarantacinque giorni dal verificarsi della causa di cessazione dalla carica, salvo che non si tratti di termine della legislatura o di scioglimento anticipato del Consiglio Regionale.

Art. 11

(Sospensione e sostituzione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 39/2013 s.m.i. per le cause di inconferibilità, coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all'art. 4, comma 5, lettere b) e c), del presente Avviso, sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma del presente Avviso fino all'emanazione del provvedimento definitivo.
2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione, provvede a dichiarare la sospensione e a effettuare la sostituzione a norma del comma 3 del presente articolo, per la durata della sospensione stessa.
3. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato, il Consiglio Regionale provvede alla sostituzione. A tal fine, entro il termine di sessanta giorni dalla notizia della cessazione, il Consiglio Regionale provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione sulla base delle procedure di cui al presente Avviso, ricorrendo, ove possibile, alle candidature già acquisite e tenuto conto del parere della II Commissione consiliare competente, nonché dell'istruttoria espletata dalle strutture di cui al presente Avviso. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, quando si deve procedere alla sostituzione di uno o più soggetti che erano stati nominati o designati in rappresentanza della minoranza, risultano eletti i candidati tra quelli indicati dalla minoranza che ottengono il maggior numero di voti. Qualora l'incarico cessato sia relativo a un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l'organo regionale competente provvede alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante, entro quindici giorni dalla notizia della cessazione. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte. In caso di mancata nomina da parte del Consiglio Regionale entro il termine di cui al presente comma, provvede il Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 10 del presente Avviso.

Art. 12

(Pubblicazioni)

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

1. Al fine di favorire la presentazione delle candidature, il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito *web* istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia.

Art. 13

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia all'art. 242 della citata legge regionale n. 42/2024 e alle disposizioni riportate in apposita Appendice normativa allegata all'Avviso.

Art. 14

(Trattamento dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti e forniti in sede di presentazione della proposta di candidatura ai sensi dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione), del relativo Avviso e della normativa specifica applicabile, sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e, nell'ipotesi di conferimento dell'incarico, per i conseguenti adempimenti. Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Regionale della Puglia, con sede in via G. Gentile, 52 – 70126, Bari. Responsabile della protezione dei dati del Consiglio Regionale della Puglia è il Segretario Generale: segretario.generale@consiglio.puglia.it; segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il titolare, nonché dall'esercizio di pubblici poteri (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del citato Reg. UE. Il trattamento dei dati avviene sia con strumenti informatici, sia in modalità analogica. Per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, così come disciplinati dal citato Reg. UE, è possibile scrivere al seguente indirizzo: segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Reg. UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le sedi giudiziarie, come previsto dal medesimo Reg. UE. I dati personali sono trattati da dipendenti del Consiglio Regionale della Puglia appositamente incaricati e autorizzati. I dati sono conservati in conformità alle norme sulla gestione e conservazione della documentazione amministrativa, secondo quanto previsto dal Manuale di gestione documentale del Consiglio Regionale della Puglia, nel rispetto dei principi di stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati. Al conferimento dell'incarico segue altresì la pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33/13 s.m.i.

Art. 15

(Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile del procedimento del presente Avviso pubblico è il dott. Giuseppe Musicco, dirigente della Sezione Assemblea legislativa e Commissioni consiliari, tel. 080.5403937 - e-mail: musicco.giuseppe@consiglio.puglia.it.

Il Dirigente

GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00



ALLEGATO A1**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**

Normativa di riferimento:

- D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con Legge 13 dicembre 2024, n. 191 "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico"
- L.R. n. 14 del 28 marzo 2024 come modificata dall'articolo 241 della legge regionale n. 42/2024 "Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato".
- Statuto – DGR n. 1300 del 11 settembre 2025: "Decreto legge n. 153 del 17 ottobre 2024 s.m.i. - Legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2014 e s.m.i. – Modifiche testo Statuto Acquedotto Pugliese spa.
- D. lgs. n. 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"
- D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"
- DGR n. 880 del 25 giugno 2024 "Legge Regionale n. 26/2013, art. 25 "Norme in materia di controlli". Nuove Linee di indirizzo per le società controllate e le società in house della Regione Puglia. Aggiornamento"
- D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- L.R. 30 maggio 2011, n. 9 "Istituzione dell'Autorità Idrica Pugliese (AIP) e disciplina del servizio idrico integrato"
- D. lgs. n.141 del 11 maggio 1999 "Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59"

COLLEGIO SINDACALE		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Durata: 3 anni
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025
		Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP

Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci fra i Sindaci effettivi nominati, con deliberazione del Collegio stesso.

La nomina dei componenti il Collegio sindacale è effettuata tenendo conto che, in conformità alle disposizioni dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, almeno uno dei componenti effettivi del Collegio Sindacale è nominato su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di in house providing e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.i., un componente effettivo, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, è nominato su designazione del Comitato di Coordinamento e Controllo. L'eventuale restante componente effettivo è nominato su designazione della Regione Puglia*. La nomina dei componenti del Collegio Sindacale è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e, alla scadenza, sono rieleggibili, a norma dell'articolo 2400 del codice civile. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Nell'articolo 15 delle Linee di indirizzo per le società controllate e le società in-house della Regione Puglia, approvate con D.G.R. n. 880/2024 si stabilisce che le designazioni negli organi di amministrazione e controllo vanno effettuate nel rispetto del principio di equilibrio di genere, art. 6 della L. n. 162/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 della L.r. n. 35/2021 e dalle disposizioni dell'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e ss.mm.ii.

* A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 42, la competenza relativa alla nomina/designazione di tale organo di vigilanza/controllo contabile è attualmente in capo al Consiglio regionale.

Requisiti specifici:

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dello Statuto, i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di volta in volta vigenti.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

- Secondo l'articolo 30 comma 2 dello Statuto, non può essere nominato Sindaco e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni previste all'articolo 2399 del codice civile.
- Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – v. avviso
- Incompatibilità che determinano situazioni di conflitto di interessi – v. avviso

Emolumenti:

Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 dello Statuto, la retribuzione è determinata dai soci all'atto di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

*Con particolare riferimento ai compensi, si evidenzia che in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1/2012 conv. in L. 27/2012, l'art. 18 comma 4 delle Linee di indirizzo per le società controllate e le società in-house della Regione Puglia, approvate con D.G.R. n. 880/2024, stabilisce che la determinazione dei compensi annui, lordi e onnicomprensivi, del Presidente e dei componenti degli organi di controllo delle società partecipate avvenga in conformità al disposto della Legge n.49 del 21 aprile 2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" e con riferimento ai parametri fissati con Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140, nonché tenendo conto della riduzione, nella misura del 10%, del compenso ai sensi del comma 2, art.8 L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011.

GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00



ALLEGATO A2**PUGLIA VALORE IMMOBILIARE Società di cartolarizzazione – S.r.l.**

Normativa di riferimento:

- Statuto – ultima modifica con DGR n. 357/2021 - adeguato alla disposizione dell'articolo 43 della L.R. n. 67/2018 come modificato dall'art. 13 della L.R. 35/2020
- Decreto legislativo n. 33/2013: articolo 12, commi 1, 2
- Deliberazione Anac n. 1134 del 08/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici"
- Legge n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- Direttive regionali in materia di spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia
- DGR 25 giugno 2024, n. 880 "Legge Regionale n. 26/2013, art. 25 "Norme in materia di controlli". Nuove Linee di indirizzo per le società controllate e le società in house della Regione Puglia. Aggiornamento
- Legge regionale n. 2 del 9.3.2009 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale"
- Regolamento regionale n. 25 del 3.12.2013 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale – art. 12 della L. R. n. 2 del 9.3.2009"
- Regolamento dell'organo di revisione approvato con delibera del Consiglio Generale e pubblicato sul BURP n. 35 del 12/03/2014

COLLEGIO SINDACALE		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	3	Durata: 3 anni Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025 Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	3	

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sono riservate alla competenza dell'assemblea l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la rispettiva retribuzione.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, il controllo della società, anche contabile, è affidato a un Collegio sindacale composto, nel rispetto delle condizioni di legge, di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo così nominato, durerà in carica tre esercizi, sarà rieleggibile e opererà secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Nell'articolo 15 delle Linee di indirizzo per le società controllate e le società in-house della Regione Puglia, approvate con D.G.R. n. 880/2024 si stabilisce che le designazioni negli organi di amministrazione e controllo vanno effettuate nel rispetto del principio di equilibrio di genere, art. 6 della L. n. 162/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 della L.r. n. 35/2021 e dalle disposizioni dell'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e ss.mm.ii.

Attualmente, la titolarità dell'azione amministrativa relativa alla nomina/designazione di tale organo di vigilanza e controllo contabile è in capo al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 42.

Requisiti specifici: ----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

- Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – v. avviso
- Incompatibilità che determinano situazioni di conflitto di interessi – v. avviso

Emolumenti:

Ai sensi degli artt. 15 e 21 dello Statuto, al Collegio sindacale spetta un compenso stabilito dall'assemblea, in conformità alle tariffe professionali *

*Con particolare riferimento ai compensi, si evidenzia che in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1/2012 conv. in L. 27/2012, l'art. 18 comma 4 delle Linee di indirizzo per le società controllate e le società in-house della Regione Puglia, approvate con D.G.R. n. 880/2024, stabilisce che la determinazione dei compensi annui, lordi e onnicomprensivi, del Presidente e dei componenti degli organi di controllo delle società partecipate avvenga in conformità al disposto della Legge n.49 del 21 aprile 2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" e con riferimento ai parametri fissati con Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140, nonché tenendo conto della riduzione, nella misura del 10%, del compenso ai sensi del comma 2, art.8 L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011.



GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00

ALLEGATO A3**FONDAZIONE IPRES - ISTITUTO PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI**

Normativa di riferimento:

- Statuto dell'Ente approvato con DGR n. 850 del 25.07.2018
- Art. 57 L.R. n. 1/2005 - "Disposizioni relative all'I.P.R.E.S. - Fondazione Istituto di Ricerche Economiche e Sociali con sede in Bari"

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Durata: 3 anni
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0	Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025
		Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, l'Assemblea nomina il Revisore dei conti effettivo e quello supplente (ovvero il Presidente ed i Componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori).

Il Revisore dei conti (ovvero il Collegio dei Revisori) dura in carica tre esercizi sociali e, comunque, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e può essere rinominato, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

Il Revisore dei conti (ovvero i Componenti del Collegio dei Revisori) può (possono) intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e partecipa(no) ai lavori dell'Assemblea, esercita la vigilanza ed il controllo contabile in conformità ai principi fissati all'articolo 2403 del Codice Civile ed elabora la relazione ai bilanci preventivo e consuntivo formati dal Consiglio di Amministrazione da presentare all'Assemblea. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 42, la competenza relativa alla nomina/designazione di tale organo di vigilanza/controllo contabile è attualmente in capo al Consiglio regionale. Come rappresentato dal Direttore Generale IPRES con comunicazione del 21.04.2026, negli ultimi tre rinnovi l'Assemblea ha optato per la nomina dell'organo monocratico, in conformità alle proposte della Regione Puglia.

Requisiti:

- L'art. 12 dello Statuto della Fondazione sancisce che il Revisore dei conti effettivo (ovvero i Componenti del Collegio dei Revisori) e il Revisore supplente (ovvero i componenti supplenti del Collegio dei Revisori) sono scelti tra professionisti iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili.
- assenza cause di inconferibilità e incompatibilità – v. avviso
- requisiti specifici di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Organo di revisione adottato con deliberazione del Consiglio Generale e pubblicato sul BURP n. 35 del 12/03/2014.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

- Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – v. avviso
- Incompatibilità che determinano situazioni di conflitto di interessi – v. avviso

Emolumenti:

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, l'Assemblea determina l'ammontare dei compensi da attribuire al Revisore dei conti (ovvero al Presidente ed ai Componenti effettivi del Collegio dei Revisori).

Per il compenso del nominando Revisore, in ultima DGR n.562/2023, si fa riferimento ai parametri fissati con Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140.



GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00

ALLEGATO A4**ENTE AUTONOMO FIERA DI FOGGIA**

Normativa di riferimento:

- Statuto dell'Ente approvato con DGR n. 202 del 26.02.2014
- Legge regionale n. 2 del 9.3.2009 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale"
- Regolamento regionale n. 25 del 3.12.2013 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale – art. 12 della L. R. n. 2 del 9.3.2009"
- Regolamento dell'organo di revisione approvato con delibera del Consiglio Generale e pubblicato sul BURP n. 35 del 12/03/2014

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Durata: 3 anni
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0	Scadenza: 09/06/2026
		Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs n. 39/2010

Il Presidente del Collegio è designato dal Presidente della Giunta della Regione Puglia*, mentre gli altri due membri sono individuati attraverso estrazione a sorte dall'Elenco dei Revisori dei conti istituito presso l'Ente Fiera di Foggia, cui possono iscriversi tutti coloro che sono iscritti nel Registro dei revisori legali.

I revisori durano in carica 3 tre anni decorrenti dalla data della delibera di nomina adottata dal Consiglio Generale e possono essere riconfermati per una sola volta.

*** A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 42, la competenza relativa alla nomina/designazione di tale organo di vigilanza/controllo contabile è attualmente in capo al Consiglio regionale.**

Requisiti:

- iscrizione al Registro dei revisori legali, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;
- professionalità e onorabilità;
- assenza cause di inconferibilità e incompatibilità – v. avviso
- requisiti specifici di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Organo di revisione adottato con deliberazione del Consiglio Generale e pubblicato sul BURP n. 35 del 12/03/2014.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

- Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – v. avviso
- Incompatibilità che determinano situazioni di conflitto di interessi – v. avviso
- Casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, revoca, cessazione e sostituzione di cui all'art. 6 del Regolamento dell'Organo di revisione citato.

Emolumenti:

Secondo l'art. 11 dello Statuto, il compenso dei Revisori dei conti è determinato ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dell'Organo di Revisione deliberato dal Consiglio Generale e approvato con DGR n. 202 del 26/02/2014.

GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00



ALLEGATO A5**FONDAZIONE NOTTE DELLA TARANTA**

Normativa di riferimento:

- Statuto dell'Ente approvato con DGR n. 884 del 19/06/2006
- Codice etico

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Durata: 3 esercizi
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0	Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025
		Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP

Nella Fondazione, il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi iscritti, nel Registro dei Revisori contabili, uno dei quali è designato dai Soci partecipanti o, in assenza di questi, dal Presidente della Regione Puglia*, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

L'organo di revisione dura in carica tre esercizi; è rieleggibile per una sola volta e opera secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 42, la competenza relativa alla nomina/designazione di tale organo di vigilanza/controllo contabile è attualmente in capo al Consiglio regionale.

Requisiti:

- iscrizione al Registro dei revisori legali, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;
- professionalità e onorabilità;
- assenza cause di inconferibilità e incompatibilità.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

- Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – v. avviso
- Incompatibilità che determinano situazioni di conflitto di interessi – v. avviso
- Obbligo di Riservatezza ai sensi dell'art. 6.1 del Codice Etico e obbligo di astenersi dal porre in essere operazioni in conflitto di interesse con la Fondazione, al di fuori di quanto previsto dalla legge e/o normativa interna, o in pregiudizio dei creditori, ai sensi dell'art. 6.3 del Codice Etico.

Emolumenti:

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il compenso del Collegio dei Revisori dei conti è determinato dall'Assemblea dei Soci, con propria delibera di nomina.

*Con particolare riferimento ai compensi, si evidenzia che in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1/2012 conv. in L. 27/2012, l'art. 18 comma 4 delle Linee di indirizzo per le società controllate e le società in-house della Regione Puglia, approvate con D.G.R. n. 880/2024, stabilisce che la determinazione dei compensi annui, lordi e onnicomprensivi, del Presidente e dei componenti degli organi di controllo delle società partecipate avvenga in conformità al disposto della Legge n.49 del 21 aprile 2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" e con riferimento ai parametri fissati con Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140, nonché tenendo conto della riduzione, nella misura del 10%, del compenso ai sensi del comma 2, art.8 L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011.



GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00

ALLEGATO A6**FONDAZIONE PAOLO GRASSI**

Normativa di riferimento: - Statuto della Fondazione approvato con DPGR n. 165 del 05.04.1995

SINDACO REVISORE	
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024: 1	Durata: 4 anni
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024: 0	Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025
	Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP

Nella Fondazione, la revisione economico finanziaria è affidata, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, a un solo revisore nominato dalla Giunta regionale*, tra professionisti iscritti nel ruolo dei revisori dei conti e agli albi professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

L'organo di revisione dura in carica quattro anni e opera secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

***A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 42, la competenza relativa alla nomina/designazione di tale organo di vigilanza/controllo contabile è attualmente in capo al Consiglio regionale.**

Requisiti:

- iscrizione al Registro dei revisori legali e agli albi professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;
- professionalità e onorabilità;
- assenza cause di inconferibilità e incompatibilità.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

- Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – v. avviso;
- Incompatibilità che determinano situazioni di conflitto di interesse – v. avviso.

Emolumenti:

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, al Sindaco Revisore spetta un compenso, che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, non inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri ed il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.

*Con particolare riferimento ai compensi, si evidenzia che in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1/2012 conv. in L. 27/2012, l'art. 18 comma 4 delle Linee di indirizzo per le società controllate e le società in-house della Regione Puglia, approvate con D.G.R. n. 880/2024, stabilisce che la determinazione dei compensi annui, lordi e onnicomprensivi, del Presidente e dei componenti degli organi di controllo delle società partecipate avvenga in conformità al disposto della Legge n.49 del 21 aprile 2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" e con riferimento ai parametri fissati con Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140, nonché tenendo conto della riduzione, nella misura del 10%, del compenso ai sensi del comma 2, art.8 L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011.

GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00



ALLEGATO A7**FONDAZIONE "GIUSEPPE DI VAGNO"**

Normativa di riferimento:

- Statuto
- L.R. 30 aprile 1980, n. 34 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni."
- L.R. 13 luglio 2017, n. 28 "Legge sulla partecipazione", articolo 6.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Durata: 3 anni Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025 Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0	

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. I revisori effettivi e supplenti sono nominati dall'Assemblea in seduta ordinaria. Uno degli effettivi è designato dal Presidente della Regione* e nominato dal Consiglio d'Amministrazione.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello statuto dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sui quali fanno relazione scritta collegiale al Consiglio d'Amministrazione, depositando atti ed allegati presso la sede della Fondazione che, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, devono essere a disposizione di tutti soci. Secondo l'ultimo comma dell'articolo 20 dello Statuto, il componente subentrato dura in carica fino alla scadenza della durata dell'organo collegiale di cui fa parte.

*** A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 42, la competenza relativa alla nomina/designazione di tale organo di vigilanza/controllo contabile è attualmente in capo al Consiglio regionale.**

Requisiti: ---

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Secondo l'articolo 20 dello Statuto, tutti i componenti degli Organi collegiali previsti dallo Statuto possono essere revocati in qualsiasi momento dall'organo che li ha nominati o eletti, con le stesse norme per la nomina o elezione.

La funzione di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con l'appartenenza ad altro organo o ufficio all'interno della Fondazione.

Emolumenti:

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, la funzione di componente del Collegio dei Revisori è svolta a titolo gratuito e non comporta alcun rimborso di spese per il raggiungimento della sede sociale, fatto salvo il rimborso delle spese per attività istituzionali fuori sede.

GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00



Allegato B) alla Determinazione n. 23/2026

Alla II Commissione consiliare permanente

nomine@pec.consiglio.puglia.it

**Oggetto: Articolo 242 della legge regionale n. 42/2024. Avviso pubblico per
Presentazione candidatura.**

CANDIDATURA PRESENTATA DA *(spuntare la casella di interesse e compilare la parte relativa):*

☐ **PERSONA DIRETTAMENTE INTERESSATA ALLA CANDIDATURA**

Il/La _____ sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____

residente in _____ alla via/piazza/strada
_____, n. _____, codice fiscale

_____ pec

☐ **SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA DIRETTAMENTE INTERESSATA ALLA CANDIDATURA**

Il/La _____ sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____

residente in _____ alla via/piazza/strada
_____, n. _____, codice fiscale

_____ pec

in qualità di:

- ☐ legale rappresentante di organizzazione sindacale regionale
- ☐ legale rappresentante di associazione riconosciuta/fondazione/ente pubblico o privato operante in Puglia nel settore interessato
- ☐ legale rappresentante di università/istituto di ricerca pugliese
- ☐ legale rappresentante di ordine professionale avente sede in Puglia
- ☐ Presidente di Gruppo consiliare
- ☐ Consigliere regionale
- ☐ Presidente/Assessore della Giunta Regionale

Allegato B) alla Determinazione n. 23/2026

☐ referente di almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione Puglia (*elenco cittadini allegato alla presente*)

Denominazione _____

via/piazza/strada _____

sede _____ prov. _____ c.a.p. _____

telefono _____ p.e.c. _____

presenta la candidatura

della Sig.ra/del Sig. _____

PER LA SEGUENTE NOMINA/DESIGNAZIONE:

<i>Ente/Società/Organismo</i>	<i>Organo</i>

Scadenza presentazione candidatura: _____

Si allegano alla presente:

- a) *dichiarazione del candidato;***
- b) *curriculum formativo e professionale del candidato, preferibilmente in formato europeo;***
- c) *copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato (se cv e documentazione non sono sottoscritte con firma digitale).***

Luogo, data _____

Firma

Allegato B) alla Determinazione n. 23/2026

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ prov. _____, il _____
 comune di residenza _____ prov. _____, cap _____
 via/piazza _____
 indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (*se diverso dalla residenza*):

 codice fiscale _____ telefono _____
 e-mail _____
 pec _____

ai sensi dell'art. 242 della legge regionale n. 42/2024 (Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione) e ai fini della seguente nomina/designazione:

<i>Ente/Società/Organismo/Altro</i>	
<i>Organo</i>	

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, così come disposto dell'articolo 76 dello stesso DPR n. 445/2000, nonché consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del DPR n. 445/2000;

consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000;

- ☐ di essere in possesso dei requisiti richiesti, indicati nell'Avviso, in riferimento all'incarico/alla carica da ricoprire, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;
- ☐ di aver letto e preso visione dell'Avviso e di tutte le norme in esso contenute, comprese quelle riportate in apposita Appendice normativa, e di accettarle incondizionatamente;

Allegato B) alla Determinazione n. 23/2026

☐ di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione

ovvero (barrare la seguente casella, ove ricorra l'ipotesi indicata di seguito)

☐ di essere dipendente della Pubblica Amministrazione

☐ con contratto a tempo determinato ☐ indeterminato

☐ a tempo pieno ☐ a tempo parziale (indicare la percentuale _____)

presso il seguente Ente _____ PEC _____

☐ di appartenere alle seguenti associazioni che hanno finalità dichiarate o svolgono di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica (*precisare denominazione e contatti*):

☐ di NON incorrere nei divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., e di cui all'articolo 21 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 s.m.i.;

☐ di NON essere titolare di un trattamento pensionistico (da rapporto di lavoro autonomo o dipendente, pubblico o privato), ai fini di cui all'articolo 5, comma 9, del DL 6 luglio 2012, n. 95 s.m.i. (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

ovvero (barrare la seguente casella, ove ricorra l'ipotesi indicata di seguito)

☐ di essere titolare di un trattamento pensionistico (da rapporto di lavoro autonomo o dipendente, pubblico o privato), ai fini di cui all'articolo 5, comma 9, del DL 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per cui gli incarichi dirigenziali o direttivi e le cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e degli enti e società da esse controllati sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito;

☐ per le candidature relative al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2397 del c.c.: di NON trovarsi nelle ipotesi specificamente previste dall'articolo 2399 del codice civile quali cause di ineleggibilità e di decadenza;

☐ di NON essere dipendente di un'amministrazione pubblica controllante o vigilante la società per la quale presenta la candidatura, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

☐ di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'Avviso, quali cause di esclusione, previste dall'art. 242 della legge regionale n. 42/2024, dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni e dalla normativa nazionale

Allegato B) alla Determinazione n. 23/2026

in materia;

☐ di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'Avviso quali cause di incompatibilità e situazioni di conflitto di interesse, previste dall'art. 242 della legge regionale n. 42/2024, dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni e dalla normativa nazionale in materia;

ovvero (barrare la seguente casella, ove ricorra l'ipotesi indicata di seguito)

☐ di trovarsi nella/e seguente/i ipotesi costituente/i causa rimuovibile di incompatibilità e/o di situazione di conflitto di interesse:

- a. _____
- b. _____
- c. _____

☐ di NON trovarsi in cause ostative previste dalla normativa specifica relative alla nomina/designazione per la quale presenta la presente candidatura:

ovvero (barrare la seguente casella, ove ricorra l'ipotesi indicata di seguito)

☐ di trovarsi nella/e seguente/i ipotesi costituente/i causa ostativa alla nomina/designazione:

- a. _____
- b. _____
- c. _____

☐ di ricoprire attualmente e di aver ricoperto precedentemente le seguenti cariche conferite con provvedimento di nomina/designazione da parte della Regione Puglia ovvero da parte di enti da essa dipendenti o strumentali nei cinque anni precedenti:

Allegato B) alla Determinazione n. 23/2026

ENTE/SOCIETA'/ORGANISMO	ORGANO	DATA INIZIO (gg/mm/aaaa)	DATA FINE (gg/mm/aaaa)

☐ di ricoprire attualmente e di aver ricoperto precedentemente cariche pubbliche e/o incarichi presso enti, aziende, società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte in pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e nei cinque anni precedenti, nonché cariche di natura elettiva e non elettiva ricoperte:

ENTE/SOCIETA'/ORGANISMO	ORGANO	DATA INIZIO (gg/mm/aaaa)	DATA FINE (gg/mm/aaaa)	DESIGNATO/NOMINATO DA

Allegato B) alla Determinazione n. 23/2026

DICHIARA, INOLTRE,

- ☐ che i dati contenuti nel *curriculum* degli studi e delle esperienze professionali allegato sono completi e corrispondono a verità, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000 s.m.i.;
- ☐ di essere disponibile, qualora nominato/designato, ad accettare l'incarico;
- ☐ di essere disponibile, se nominato/designato, a rimuovere le cause ostative, le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interesse dichiarate ai precedenti punti, entro il termine previsto di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, pena la decadenza;
- ☐ di impegnarsi, qualora nominato/designato, a comunicare tempestivamente il sopravvenire di situazioni che possano dare luogo a inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interesse o sospensione di cui alle precedenti dichiarazioni, ovvero il sopravvenire di dati e informazioni resi, in merito a possibili situazioni di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interesse;
- ☐ di essere a conoscenza che, al conferimento dell'incarico, dovrà fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e reddituale, ai sensi del presente Avviso e delle norme dallo stesso richiamate;
- ☐ di essere consapevole che i propri dati personali sono trattati dal Consiglio Regionale della Puglia, come indicato nell'informativa riportata nell'istanza, nell'ambito della procedura e per le finalità di cui all'Avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, s.m.i. Codice in materia di protezione dei dati personali.
- ☐ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni altra variazione dei dati dichiarati nella presente modulistica.

Si allegano alla presente:

Allegato B) alla Determinazione n. 23/2026

- a) curriculum degli studi e delle esperienze professionali, autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 s.m.i.;
- b) copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato (se cv e documentazione non sono sottoscritti con firma digitale).

Luogo, data _____

Firma del dichiarante

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti e forniti in sede di presentazione della proposta di candidatura ai sensi dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione), del relativo Avviso e della normativa specifica applicabile, sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e, nell'ipotesi di conferimento dell'incarico, per i conseguenti adempimenti. Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Regionale della Puglia, con sede in via G. Gentile, 52 – 70126, Bari. Responsabile della protezione dei dati del Consiglio Regionale della Puglia è il Segretario Generale: segretario.generale@consiglio.puglia.it; segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il titolare, nonché dall'esercizio di pubblici poteri (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del citato Reg. UE. Il trattamento dei dati avviene sia con strumenti informatici, sia in modalità analogica. Per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, così come disciplinati dal citato Reg. UE, è possibile scrivere al seguente indirizzo: segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Reg. UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le sedi giudiziarie, come previsto dal medesimo Reg. UE. I dati personali sono trattati da dipendenti del Consiglio Regionale della Puglia appositamente incaricati e autorizzati. I dati sono conservati in conformità alle norme sulla gestione e conservazione della documentazione amministrativa, secondo quanto previsto dal Manuale di gestione documentale del Consiglio Regionale della Puglia, nel rispetto dei principi di stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati. Al conferimento dell'incarico segue altresì la pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33/13 s.m.i.



GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00

ALLEGATO C) ALLA DETERMINAZIONE N. 23/2026

APPENDICE NORMATIVA

[Art. 2, legge 23 aprile 1981. n. 154 \(Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale. provinciale. comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale\)](#)

[Art. 53, D. Lgs. 30 marzo 2001. n. 165 \(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche\)](#)

[D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 \(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE\)](#)

[Art. 7, D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 \(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. a norma dell'articolo 1. comma 63. della legge 6 novembre 2012. n. 190\)](#)

[D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 \(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190\)](#)

[Art. 5, DL 6 luglio 2012, n. 95 \(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario\) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012. n. 135](#)

[Art. 11, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 \(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica\)](#)

[Art. 2397, Codice civile](#)

[Art. 2399, Codice civile](#)

[Art. 242, legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42](#)



GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00

ALLEGATO D) ALLA DETERMINAZIONE N. 23/2026

**ELENCO NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DA EFFETTUARSI NEL 2026**

1) ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

COLLEGIO SINDACALE		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Durata: 3 anni Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025 Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	

2) PUGLIA VALORE IMMOBILIARE Società di cartolarizzazione – S.r.l.

COLLEGIO SINDACALE		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	3	Durata: 3 anni Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025 Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	3	

3) FONDAZIONE IPRES - ISTITUTO PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Durata: 3 anni Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025 Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0	

4) ENTE AUTONOMO FIERA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Durata: 3 anni Scadenza: 09/06/2026
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0	Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP

5) FONDAZIONE NOTTE DELLA TARANTA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Durata: 3 esercizi Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0	Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP

6) FONDAZIONE PAOLO GRASSI

SINDACO REVISORE		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Durata: 4 anni Scadenza: : Approvazione bilancio al 31/12/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0	Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP

7) FONDAZIONE GIUSEPPE DI VAGNO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Durata: 3 anni Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0	Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale in qualità di Assistente Amministrativo.

m



**ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, N. 27 – 70126 BARI**

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE IN QUALITÀ DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ 2022-2024 DEL 27/10/2025).

RICHIAMATA la D.D.G. n. 51 del 10/02/2026, con cui si è proceduto alla approvazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per il biennio 2026-2027;

RICHIAMATA la D.D.G. n. 53 del 10/02/2026, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026-2028 (P.T.F.P. 2026-2028).";

RICHIAMATA la D.D.G. n. 118 del 03/03/2026, ad oggetto "Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026" e, nello specifico, la Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", in cui è stata riportata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028 e la programmazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per gli anni 2026 2027;

RILEVATO CHE:

- il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2026-2028 (P.T.F.P. 2026-2028) prevede, per l'anno 2026, il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo di Assistente Amministrativo da assegnare alla Direzione Generale;
- il Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) prevede, per l'anno 2026, il reclutamento a tempo determinato di n. 5 unità di personale nel profilo di Assistente Amministrativo;

SPECIFICATO CHE la procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 184 del 16/04/2026, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- L'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il C.C.N.L. del 27/10/2025 relativo al comparto sanità – triennio 2022-2024;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter e 35-quater;

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143);
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";
- Il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni";
- Il D.M. del 28/06/2023 del Dipartimento della funzione pubblica sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato A (Framework delle competenze trasversali) al decreto, che ne costituisce parte integrante;
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali).

CONSIDERATO che con nota Protocollo n. 0015905/2026 del 10/03/2026, ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 "*Disposizioni in materia di mobilità del personale*", formulando apposita comunicazione alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione promozione e tutela del lavoro e, per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza - Consiglio Ministri - Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni.

PRESO ATTO CHE l'apposito Ufficio della Regione Puglia ha comunicato - con nota prot. n. 0140713/2026 del 16/03/2026 acquisita al protocollo di ARPA Puglia con n. 00117668/2026 del 17/03/2026 - che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti.

CONSIDERATO che si può procedere all'avvio della procedura concorsuale di che trattasi, essendosi conclusa, senza esito positivo, la procedura in materia di mobilità del personale ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA RENDE NOTO CHE

È indetto, in esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale di cui si è data evidenza anche nel prospetto riportato nella Sezione 3.3 (ad oggetto "*Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026*"), del P.I.A.O. 2026-2028 di cui alla

D.D.G. n. 118/2026, un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale, con profilo di Assistente Amministrativo (Area degli Assistenti, Allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025) da assegnare alla sede della Direzione Generale in Bari.

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010.

La procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

Perciò, nel caso di mancata approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028, la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento. In tal caso, l'ARPA Puglia si riserva la facoltà di non proseguire l'espletamento della procedura in oggetto senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa e ne sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

Ad ogni buon conto, si precisa che, all'esito della approvazione della graduatoria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di attingere dalla graduatoria finale per assunzioni a tempo determinato previste nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale (P.T.F.P. 2026-2028 e Piano Straordinario Assunzioni (2026-2027)).

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di modificare il numero dei posti previsti dalla presente procedura concorsuale in relazione ad eventuali ulteriori esigenze dotazionali da prevedersi nella programmazione ordinaria e straordinaria del fabbisogno di personale dell'Agenzia. Il tutto nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento. Pertanto, il numero dei posti a concorso potrà subire delle variazioni, in ragione delle mutate esigenze agenziali.

A tal proposito, considerato che l'ARPA Puglia ha una struttura organizzativa centrale (con valenza regionale che ha sede in Bari) e si articola in Dipartimenti Provinciali, che costituiscono la struttura organizzativa dell'Agenzia nel territorio regionale), ciascun candidato, in sede di compilazione della domanda di partecipazione, **deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale** e, nello specifico per:

- 1) Bari (Direzione Generale) con sedi Corso Trieste 27 e Corso Vittorio Veneto;
- 2) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Bari con sede presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Valenzano;
- 3) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. BAT con sede in Barletta - Via Ferdinando I D'Aragona;
- 4) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Taranto con sedi in Taranto - ex Ospedale Testa Contrada Rondinella e Via Anfiteatro;
- 5) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Lecce con sede in Lecce - Via Miglietta e Via Don Minzoni;
- 6) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Foggia con sede in Foggia - Via Rosati e Via Testi;
- 7) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Brindisi con sede in Brindisi - Via Galati.

Conseguentemente, all'esito dei lavori della Commissione esaminatrice, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere, in base alla programmazione del fabbisogno di personale, per l'eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato o a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.

L'Amministrazione può coprire i posti non assegnati in ciascun ambito territoriale mediante scorrimento delle graduatorie in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei.

Parità di genere

A norma dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Equilibrio di genere

Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione per il profilo di cui al presente bando, calcolata alla data del 31 dicembre 2025 è la seguente: 14 uomini e 21 donne per un totale di 35 unità e, quindi, con un indice percentuale di 40,00% Uomini e 60,00% Donne. Dato che il differenziale tra i generi non è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, non si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.

In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:

- Ai sensi degli articoli 678, comma 9 e, 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, i volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo.
- Gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 L. 21/06/2023, n. 74 o il Servizio Civile Nazionale, regolato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo.
- Per i soggetti appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68, l'ARPA Puglia avvia specifiche procedure di reclutamento; pertanto, la presente procedura non è assoggettata agli obblighi di cui alla predetta normativa.

In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 1 – COMPETENZE E ATTIVITÀ DA SVOLGERE

1. Secondo la declaratoria contenuta nell'Allegato A al C.C.N.L. Sanità triennio 2022-2024 del 27/10/2025, la figura professionale ricercata:

"Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse – anche mediante l'ausilio di tecnologia elettronica e/o informatica – quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca."

2. Il contenuto del profilo professionale in parola richiede, inoltre, il possesso delle competenze trasversali (c.d. soft skill) di cui al Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica adottato il 28 giugno 2023.

m

**ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2022-2024.
2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVE E TITOLI DI PREFERENZA

1. ARPA Puglia applicherà direttamente, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d. lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni la riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA in Ferma Prefissata. Anche nei provvedimenti assunzionali di personale a tempo determinato l'Agenzia procederà alla determinazione della specifica quota di riserva.
2. Gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 o il Servizio Civile Nazionale, regolato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo. Anche in tal caso, l'ARPA Puglia applicherà direttamente la riserva di posto a favore degli operatori volontari di cui alla normativa innanzi riportata all'atto dei relativi provvedimenti assunzionali. L'Agenzia procederà, inoltre, alla determinazione della specifica quota di riserva di personale a tempo determinato relativamente alle assunzioni effettuate a tale titolo.
3. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla normativa richiamata nei commi precedenti devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.
4. Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.
5. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è quello di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/1994.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI

- a) Cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) piena idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni da svolgere sulla base di quanto previsto nell'ambito del sistema di sorveglianza sanitaria agenziale, che l'Amministrazione si riserva di accertare con le modalità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;
- e) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985.

REQUISITI SPECIFICI

Ai fini della partecipazione alla procedura e unitamente ai suddetti requisiti generali, a pena di esclusione, il candidato deve necessariamente essere in possesso di

m



requisiti specifici entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Nello specifico, è richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria superiore (maturità quinquennale). Si precisa che per diploma di istruzione secondaria di secondo grado s'intende un diploma che consente l'iscrizione ad una facoltà universitaria.

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione.

NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AI CANDIDATI IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI. SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.

3. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

4. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, devono darne notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

5. I requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

6. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Pertanto, non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

7. Per carenza dei requisiti generali e specifici, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

8. Si precisa che nella sezione "titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni" del portale www.inpa.gov.it, i candidati devono indicare i dati riguardanti il titolo di studio posseduto. In caso di titolo conseguito all'estero, nel campo "Denominazione/Descrizione" della sezione "Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni", è necessario indicare il titolo di studio italiano dichiarato equipollente dalla competente Autorità, selezionare la casella "Conseguito all'estero" e compilare tutti i successivi campi.

ARTICOLO 5 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), entro e non oltre il termine di giorni trenta (30) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.

2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).

4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, ed inviare la propria candidatura alla procedura.

5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online ed inviate entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.

6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "InPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.

7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.

8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.

9. Per richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".

m



10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.

11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.

12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).

13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso.

16. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'ARPA Puglia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal vincitore della procedura e/o dagli idonei.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2 Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on line alla procedura

selettiva. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).

1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è consentito sostituire la prova scritta con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice.

ARTICOLO 8 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE E MODALITÀ SPECIALI

1. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso.

2. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - opportunamente documentata con certificazione medica. Non è ammessa l'autocertificazione dello stato di gravidanza/allattamento. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. almeno 2 giorni prima della prova. La mancata presentazione dell'istanza completa della certificazione medica nei termini indicati determina automaticamente la mancata concessione del beneficio.

3. Durante la/le prova/e è possibile uscire dall'aula per allattare. In tal caso, nella compilazione della domanda, il/la candidato/a deve flaggare con "SI" il punto in cui si specifica che ha necessità di tempi aggiuntivi. È necessario, in ogni caso, inviare un'istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it con allegato un certificato del pediatra e l'indicazione degli orari dell'allattamento e il nominativo della persona che accompagnerà il bambino nella sede concorsuale. Tale istanza verrà sottoposta al Presidente della Commissione esaminatrice che dovrà esprimersi in tempo utile affinché vengano garantite le pari opportunità tra i candidati.

ARTICOLO 9 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla presente selezione pubblica. Ad ogni buon conto, il candidato deve indicare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#):

a) il cognome, il nome, il codice fiscale;

b) il luogo e la data di nascita;

c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;

d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

g) il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione, tra l'altro, dell'università o dell'istituto che ha rilasciato il titolo di studio e l'eventuale abilitazione all'esercizio della professione qualora richiesta e la data del conseguimento.

h) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;

i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#). In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

2. La registrazione al Portale e, quindi, la presentazione della domanda di partecipazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del [regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

3. I candidati devono, altresì:

a. indicare la preferenza per un solo ambito territoriale;

b. dichiarare di quale riserva, tra quelle indicate dal bando, intendono avvalersi, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;

c. autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

d. dichiarare di essere in possesso di titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.

e. dichiarare lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini dell'esonero dalla eventuale prova preselettiva, l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento delle prove selettive e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. A tal fine, il/la candidato/a deve allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto.

f. dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*.

- g. dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;
- h. accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";
- i. autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.
4. I cittadini europei o extracomunitari devono dichiarare:
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
5. Il candidato che ha conseguito all'estero il titolo di studio necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà ammesso qualora allegghi, nella procedura di iscrizione, il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, il candidato è ammesso con riserva qualora detto provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. Ai fini dell'ammissione con riserva, il candidato dovrà allegare alla domanda la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.
6. Non appena ottenuto il riconoscimento, il candidato deve inviare la documentazione all'Amministrazione tramite P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it chiedendo l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria (inserimento del titolo riconosciuto).
7. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.
8. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.
9. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa - anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.
10. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate e allegate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione.

ARTICOLO 10 – ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA

1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 11 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

m



1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria dell'U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane e Affari Generali.
2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.
4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. Costituisce motivo di irricevibilità:
 - a) L'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;
 - b) L'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.
6. Costituisce motivo di non ammissione il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione.
7. Costituisce motivo di esclusione:
 - a) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.
 - b) Mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere le prove;
 - c) Violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;
 - d) Mancato superamento di una delle prove previste dal presente bando;
 - e) Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
8. Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivo di esclusione:
 - a) Non avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - b) Non essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando. Qualora sia in possesso di titolo di studio richiesto dal bando conseguito all'estero, il candidato dovrà dichiarare e allegare il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza"), rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, qualora il candidato non sia in possesso del provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, sarà ammesso con riserva, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.
9. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione/non ammissione/irricevibilità sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 12 – INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITA' LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

- O La tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato;
- O Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede dell'Amministrazione, il profilo professionale;
- O L'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali);
- O Il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di cessazione.

2. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

4. Qualora la specifica qualifica non sia indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto.

5. Per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il candidato è tenuto ad indicare l'esatta denominazione e l'indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'eventuale impegno orario settimanale, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione.

6. Per la frequenza di corsi di aggiornamento, il candidato deve indicare la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto del corso, la data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).

7. Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, il candidato deve indicare la denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, l'oggetto della docenza e le ore effettive di lezioni svolte.

8. I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene presentata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

9. Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:

- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- la specifica categoria/qualifica;
- la descrizione dell'attività;
- il tipo di contratto;

m



- l'impegno orario.

10. Il servizio prestato presso organismi internazionali è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto.

11. Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovi la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".

12. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

13. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 13 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA Puglia, nel rispetto della normativa vigente, e sarà composta dal Presidente e da due Componenti effettivi esperti nelle materie di cui al presente bando e da un Segretario.

2. Saranno, inoltre, nominati il Presidente supplente, due componenti supplenti e un segretario supplente.

3. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione e/o tra Dirigenti di ARPA Puglia o di altre PP.AA.

4. Della commissione possono fare parte, come componenti aggiunti, anche specialisti in psicologia e risorse umane nonché esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. Tali componenti aggiunti avranno il compito della valutazione delle capacità, delle attitudini, delle motivazioni individuali e dello stile comportamentale dei candidati, secondo metodologie e standard riconosciuti.

5. Gli esperti incaricati saranno chiamati a predisporre i quesiti situazionali, nonché i criteri di valutazione degli stessi e a valutare il possesso di competenze organizzative, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e comunque a discrezione della Commissione:

- collaborazione e lavoro in gruppo
- analisi e soluzione di problemi
- consapevolezza digitale
- accuratezza e affidabilità
- iniziativa e orientamento al risultato.

6. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova di inglese e per la prova di informatica.

7. Nella composizione della commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

m



8. Non possono essere nominati componenti della commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

9. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

10. Nell'ipotesi di impedimento grave e documentato di uno o più effettivi che ne impedisca la partecipazione e che pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, possono essere nominati in loro sostituzione, in via definitiva, i supplenti secondo l'ordine individuato nella delibera di nomina della Commissione, tanto per il Presidente quanto per i singoli Componenti la Commissione. Il/i componente/i supplente/i divenuto/i effettivo/i svolge tale ruolo fino al termine della procedura concorsuale.

11. Il Presidente e i Componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

12. La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La Commissione esaminatrice può svolgere i lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

13. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

ARTICOLO 14 – PROVA PRESELETTIVA

1. In relazione al numero dei candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell'espletamento della procedura concorsuale, a scelta discrezionale della Commissione, le prove d'esame potranno essere precedute da una prova preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di test inerenti le materie del concorso.

2. Se la Commissione opterà per l'espletamento della prova preselettiva, essa consisterà nella somministrazione di domande con risposta a scelta multipla e si svolgerà con l'uso delle apparecchiature informatiche. Il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e avrà durata di 60 (sessanta) minuti. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

3. La Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla stessa Commissione.

4. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre, in alcun modo, alla formazione della graduatoria finale del concorso.

5. La prova preselettiva si svolgerà in modalità digitale attraverso apposita strumentazione informatica, il cui mancato funzionamento che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o a più candidati comporta la concessione da parte

della Commissione di un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento. I suddetti dispositivi devono essere disabilitati alla connessione internet. La Commissione assicura, altresì, che il documento salvato dal candidato non sia modificabile.

6. Sono esonerati dalla eventuale preselezione e sono, quindi, ammessi direttamente alla prova scritta, i candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da invalidità uguale o superiore all'80% con le modalità previste dall'art. 7 del bando e per i quali persista tale condizione al momento dell'effettuazione della prova preselettiva.

7. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati più gli eventuali ex aequo rientranti nei limiti numerici e nei criteri prestabiliti dalla Commissione Esaminatrice, oltre a coloro che risulteranno esonerati di cui al punto precedente.

8. Il diario della prova preselettiva del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento della stessa verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso" almeno quindici giorni prima dell'eventuale preselezione. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

9. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla eventuale prova preselettiva prima dello svolgimento della stessa.

10. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, sarà effettuata attraverso pubblicazione sul portale InPa e sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova, definite dalla Commissione esaminatrice.

11. Durante la prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o alla trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. I candidati non possono, durante la prova, comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

12. Non è consentita l'ammissione alla prova preselettiva dopo che la stessa abbia avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere la prova preselettiva sarà considerato rinunciatario. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone garantendo la collocazione in postazioni più agevoli anche nel raggiungimento delle stesse, in ragione della richiesta effettuata e, in ogni caso, mettendo a disposizione appositi spazi per consentire l'allattamento. Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta - ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

13. Si ribadisce che, per essere ammesso a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

14. La prova preselettiva del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 15 – PROVE D' ESAME

1. La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, suddivisi come segue: PUNTI 30 PER LA PROVA SCRITTA, PUNTI 30 PER LA PROVA ORALE, PUNTI 20 PER I TITOLI.

2. La prova scritta - punteggio massimo 30/30 - si svolgerà con l'uso delle apparecchiature informatiche e consiste nello svolgimento di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla su uno o più argomenti relativi alla qualificazione professionale richiesta e in particolare sulle seguenti materie:

a) Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP.AA. e normativa contrattuale, con particolare riferimento agli aspetti di carattere giuridico ed economico, alle responsabilità, ai doveri e diritti dei pubblici dipendenti, al codice di comportamento e alle sanzioni disciplinari;

b) Elementi di diritto costituzionale

c) Diritto amministrativo (con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al provvedimento amministrativo, al diritto di accesso, alla normativa in materia trasparenza e prevenzione della corruzione, al contenzioso amministrativo e ai principi di normativa in materia di documentazione amministrativa e relativa digitalizzazione: D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005)

d) Diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione

e) Elementi di contabilità pubblica.

g) Nozioni di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti.

Se la Commissione opterà per la somministrazione di domande con risposta a scelta multipla, il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e avrà durata di 60 (sessanta) minuti. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

La **prova scritta** si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

3. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

4. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova scritta ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento della prova scritta devono essere disabilitati alla connessione internet.

5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare - se la prova consiste nello svolgimento di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica - soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.

6. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

7. Per ragioni organizzative, qualora necessario, in base al numero dei partecipanti, ciascuna prova di concorso potrà essere svolta suddividendo i medesimi in più turni, anche in giorni diversi.

8. La **prova orale** – PUNTEGGIO MASSIMO 30/30 - consiste in un colloquio individuale volto a verificare le conoscenze e le capacità, anche espressive, del candidato, come ad esempio quella di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, controdedurre.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie della prova scritta, sulle seguenti materie:

a) Legge 28 giugno 2016, n. 132 (*"Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale."*)

b) Competenze e organizzazione dell'ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008

c) Accertamento del possesso delle soft skill.

d) Nozioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La verifica delle conoscenze di informatica e di lingua inglese è di sola idoneità e non costituirà punteggio valido ai fini della prova. In caso di inidoneità in una delle due materie (informatica e inglese), il candidato sarà escluso dall'intera procedura selettiva.

I criteri di massima per la valutazione del colloquio sono i seguenti:

1) accertamento di un sufficiente livello di conoscenze nelle discipline attinenti al profilo da ricoprire;

2) accertamento di una sufficiente capacità di esposizione in pubblico e sviluppo logico del pensiero;

3) accertamento, anche attraverso le osservazioni espresse dal candidato sulle singole discipline, delle sue attitudini a esprimersi in maniera chiara e sintetica e ad argomentare, in modo persuasivo, il proprio punto di vista;

4) accertamento, attraverso la valutazione complessiva del candidato, oltre che della sua preparazione nella globalità delle materie, dei seguenti aspetti: emotività, attitudine alla collaborazione e al lavoro in gruppo; capacità di leadership; analisi e soluzione di problemi; consapevolezza digitale; accuratezza e affidabilità; iniziativa e orientamento al risultato; Flessibilità e adattabilità; Gestione dello stress; Gestione dei conflitti; Interazione con le persone; Pensiero sistemico.

Per ciascun candidato ammesso alla prova orale saranno predisposte n. 3 buste:

- n. 2 buste, ciascuna delle quali contenente un quesito attinente le materie della prova scritta e le altre innanzi richiamate.

- n. 1 busta contenente il quesito riguardante una o più delle capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) sopra indicate.

A ciascuno dei quesiti attinenti le materie oggetto della prova scritta e orale sarà attribuito un punteggio massimo di 12.

Al quesito riguardante una o più delle capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) sarà attribuito un punteggio massimo di 6.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

ARTICOLO 16 – DIARIO DELLE PROVE

1. Il diario della prova scritta, della prova teorico-pratica e della prova orale del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento delle stesse verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale InPa e sul sito internet di ARPA

m



Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" **almeno venti giorni prima**. L'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali e specifici e aver superato la prova che precede:

- nel caso della prova scritta l'eventuale prova preselettiva;
- nel caso della prova orale la prova scritta.

3. Non è consentita l'ammissione alle prove dopo che le stesse abbiano avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere le prove sarà considerato rinunciatario.

4. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone garantendo la collocazione in postazioni più agevoli anche nel raggiungimento delle stesse, in ragione della richiesta effettuata e, in ogni caso, mettendo a disposizione appositi spazi per consentire l'allattamento. Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta – ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA – all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

5. Per essere ammesso/a a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

6. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 17 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 20 (VENTI). Si ribadisce che tutti i titoli, i rapporti di lavoro e le attività professionali in corso devono essere autocertificati nella domanda di partecipazione limitatamente alla data in cui viene presentata (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

4. I 20 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- A) MAX 7 punti per i titoli di carriera;
- B) MAX 6 punti per i titoli accademici e di studio;
- C) MAX 2 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- D) MAX 5 punti per altri titoli.

A) TITOLI DI CARRIERA (max 7 PUNTI)

m



1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;

- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno.

6) A coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione della esperienza acquisita, pari a punti 0,6 per ogni anno di servizio.

7) Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso ARPA Puglia, si prevede la valorizzazione del servizio prestato, con pieno merito, dal personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia prestato servizio, sulla base dei predetti rapporti, per almeno 36 mesi: punti 1,80. Per ogni anno eccedente i 36 mesi sarà attribuito un punteggio pari a 0,60 ovvero proporzionalmente ridotto per frazione di anno.

8) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile nazionale prestato in qualità di volontario (e il servizio civile universale) che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 6 punti)

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

1. Voto del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea) con riferimento a quello conseguito con maggior profitto e nell'ambito dei titoli che consentono l'ammissione al concorso **(massimo 1,00 punto)**:
 - A. Da 42 a 49 o da 75 a 89 [voto diploma] o da 83 a 97 [voto laurea]: punti 0,30
 - B. Da 50 a 59 o da 90 a 99 [voto diploma] o da 98 a 109 [voto laurea]: punti 0,50
 - C. 60 o 100 [voto diploma] - 110 [voto laurea]: punti 0,70
 - D. 100 E LODE [voto diploma] - 110 E LODE [voto laurea]: punti 1,00
2. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attinente e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,10
3. Laurea triennale eventualmente utilizzata per l'accesso: punti 0,25
4. Laurea Specialistica (LS) o Laurea magistrale che costituisce la naturale prosecuzione della Laurea Triennale eventualmente utilizzata per l'accesso: punti 0,35
5. Laurea Magistrale a ciclo unico o Diploma di laurea: punti 0,50
6. Laurea magistrale, anche a ciclo unico, laurea specialistica e diploma di laurea attinente e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,30
7. Master di 1° livello con almeno 30 C.F.U. attinente: punti 0,50
8. Master di 2° livello con almeno 60 C.F.U. attinente: punti 0,70
9. Dottorato di ricerca attinente: punti 1,50
10. Corso di perfezionamento universitario attinente: punti 0,20;
11. Diploma di specializzazione attinente: punti 0,50;
12. Corso di formazione attinente: punti 0,10

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 2,00 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie. Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- 1) Articoli su riviste internazionali con un solo autore: Punti 0,40
- 2) Articoli su riviste internazionali con più autori: Punti 0,15
- 3) Articoli su riviste nazionali con un solo autore: Punti 0,30
- 4) Articoli su riviste nazionali con più autori: Punti 0,10
- 5) Proceedings in atti di conferenze internazionali con refere dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15
- 6) Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,30
- 7) Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,60

D) ALTRI TITOLI: MAX 5,00 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

- attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
 - attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
 - attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero **punti 0,48 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
 - certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,15 per certificazione
 - Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,15 a corso
 - Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,10 a corso
 - Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,05 a corso;
 - Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,48 punti per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze
 - tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- Possesso di abilitazione: punteggio massimo di punti 0,75. Nello specifico, abilitazione ottenuta superando un apposito Esame di Stato che attesta le competenze necessarie per svolgere specifiche attività regolamentate (come, ad esempio, chimici, biologi, medici, ingegneri, architetti, avvocati o commercialisti, ecc.): punti 0,50. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria (I e II grado) conseguita tramite percorsi universitari abilitanti punti 0,25.
- altri titoli/altre esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 1,00 complessivi

ARTICOLO 18 – TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA.

m



1. Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda di partecipazione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.
2. NON SARANNO AMMESSE INTEGRAZIONI DOPO LA DATA DI SCADENZA DEL BANDO.
3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse.
4. I candidati che avranno superato l'ultima prova d'esame dovranno far pervenire, entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza, a parità di punteggio, già indicati nella domanda.
5. Si precisa che, poiché il differenziale tra i generi non è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, non si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.
6. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale inPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova d'esame devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 19 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La commissione di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Sulla graduatoria risultante si applicano le riserve di posti previste dal bando. A conclusione di tali adempimenti, la Commissione procederà alla elaborazione delle graduatorie distinte per ambito territoriale.
2. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito, quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando e le graduatorie distinte per ambito territoriale sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter D. Lgs. n. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione procedente (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti. È assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
4. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, con

deliberazione del Direttore Generale saranno approvate tutte le graduatorie elaborate dalla commissione.

5. Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.

6. Le suddette graduatorie potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali, ovvero in caso di errori e/o omissioni.

7. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla assunzione. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 20 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL/LA VINCITORE/TRICE.

1. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando, procederà alla stipula del contratto con il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice o con gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria.

2. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria verranno assunti in servizio e stipuleranno con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

3. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria saranno invitati, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Agenzia - pena la mancata stipulazione del contratto individuale di lavoro e sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura concorsuale cui si riferisce.

4. L'accertamento della piena idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni da svolgere sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia - prima dell'immissione in servizio - sulla base di quanto previsto nell'ambito del sistema di sorveglianza sanitaria agenziale e secondo le modalità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

La idoneità fisica all'impiego è in relazione allo svolgimento delle funzioni relative al profilo di appartenenza da effettuarsi da parte del Medico Competente.

5. Nel caso in cui l'interessato/a non si presenti alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione.

6. Il candidato che non si presenti o che rifiuti di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. In caso di rinuncia o, comunque, di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.

7. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria saranno assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il/la dipendente si intende confermato/a in servizio e gli/le viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

8. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del

m



Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

9. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria che non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il/la vincitore/trice o l'idoneo/a assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli/le, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

10. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e, all'atto dell'immissione in servizio, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato.

11. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.

12. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura selettiva che ne costituisce presupposto.

13. Al fine di assicurare la stabilità della struttura di assegnazione, i/le vincitori/trici della presente procedura - o gli/le idonei/e, qualora assunti/e - dovranno permanere presso la sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatti salvi i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d'ufficio per comprovate esigenze organizzative.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione dell'Ufficio Concorsi, dott.ssa Miriana Bosco.

P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 22 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 23 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impediscano e rendano incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

ARTICOLO 24 - NORME FINALI E DI RINVIO

m



1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.
2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.
3. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di attingere dalla graduatoria finale per assunzioni a tempo determinato al fine di far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
5. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

ARTICOLO 25 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it e sul Portale Unico di Reclutamento InPa.

ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

m



8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Dott. Vincenzo Raimo - email: dpo@arpa.puglia.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I dati personali dei candidati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, dagli addetti agli Uffici Amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni (ad. Esempio, sono comunicati agli addetti

m



alla sorveglianza sanitaria ai fini dell'espletamento della visita medica in fase preassuntiva) o al conferimento degli incarichi.

Inoltre, per l'espletamento delle prove, eventualmente anche in modalità da remoto, i dati personali dei candidati potranno essere comunicati a Società esterne specializzate come ad esempio Merito s.r.l.

Per il perseguimento delle finalità potrebbe essere necessario comunicare i dati personali dei candidati a:

- componenti della commissione;
- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

I dati personali raccolti da ARPA Puglia per il tramite del Portale InPA potranno essere oggetto di comunicazione e trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazione eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria.

I Dati Personali dei candidati sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali dei candidati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "Adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Pubbliche Autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo ovvero nei casi previsti dalla legge.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove

m



possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. VITO BRUNO

Vito Bruno
20.04.2026
10:23:16
GMT+02:00



ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale in qualità di Assistente Informatico.

nn



**ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, N. 27 – 70126 BARI**

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE IN QUALITÀ DI ASSISTENTE INFORMATICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ 2022-2024 DEL 27/10/2025).

RICHIAMATA la D.D.G. n. 51 del 10/02/2026, con cui si è proceduto alla approvazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per il biennio 2026-2027;

RICHIAMATA la D.D.G. n. 53 del 10/02/2026, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026-2028 (P.T.F.P. 2026-2028).";

RICHIAMATA la D.D.G. n. 118 del 03/03/2026, ad oggetto "*Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026*" e, nello specifico, la Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", in cui è stata riportata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028 e la programmazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per gli anni 2026 2027;

RILEVATO CHE il Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) prevede, per l'anno 2026:

- il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo di Assistente Informatico, da assegnare alla sede del Dipartimento Ambientale Provinciale – D.A.P. Taranto con sede in Taranto;
- il reclutamento a tempo determinato di n. 1 unità di personale nel profilo di Assistente Informatico;

SPECIFICATO CHE la procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 185 del 16/04/2026, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- L'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il C.C.N.L. del 27/10/2025 relativo al comparto sanità – triennio 2022-2024;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter e 35-quater;

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143);
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";
- Il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni";
- Il D.M. del 28/06/2023 del Dipartimento della funzione pubblica sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato A (Framework delle competenze trasversali) al decreto, che ne costituisce parte integrante;
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali).

CONSIDERATO che con nota Protocollo n. 0015905/2026 del 10/03/2026, ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 "*Disposizioni in materia di mobilità del personale*", formulando apposita comunicazione alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione promozione e tutela del lavoro e, per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza - Consiglio Ministri - Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni.

PRESO ATTO CHE l'apposito Ufficio della Regione Puglia ha comunicato - con nota prot. n. 0140713/2026 del 16/03/2026 acquisita al protocollo di ARPA Puglia con n. 00117668/2026 del 17/03/2026 - che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti.

CONSIDERATO che si può procedere all'avvio della procedura concorsuale di che trattasi, essendosi conclusa, senza esito positivo, la procedura in materia di mobilità del personale ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA RENDE NOTO CHE

È indetto, in esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale di cui si è data evidenza anche nel prospetto riportato nella Sezione 3.3 (ad oggetto "*Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)*")

m



2026-2028 e Programma delle attività 2026”), del P.I.A.O. 2026-2028 di cui alla D.D.G. n. 118/2026, un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale, con profilo di Assistente Informatico (Area degli Assistenti, Allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025) da assegnare alla sede di ARPA Puglia di Taranto.

É garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010.

La procedura selettiva in parola è subordinata all’approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell’iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

Perciò, nel caso di mancata approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto), la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento. In tal caso, l’ARPA Puglia si riserva la facoltà di non proseguire l’espletamento della procedura in oggetto senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa e ne sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale “InPa”.

Ad ogni buon conto, si precisa che, all’esito della approvazione della graduatoria, l’Amministrazione si riserva la facoltà di attingere dalla graduatoria finale per assunzioni a tempo determinato previste nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale (P.T.F.P. 2026-2028 e Piano Straordinario Assunzioni (2026-2027).

L’Amministrazione, inoltre, si riserva di modificare il numero dei posti previsti dalla presente procedura concorsuale in relazione ad eventuali ulteriori esigenze dotazionali da prevedersi nella programmazione ordinaria e straordinaria del fabbisogno di personale dell’Agenzia. Il tutto nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento. Pertanto, il numero dei posti a concorso potrà subire delle variazioni, in ragione delle mutate esigenze agenziali.

A tal proposito, considerato che l’ARPA Puglia ha una struttura organizzativa centrale (con valenza regionale che ha sede in Bari) e si articola in Dipartimenti Provinciali, che costituiscono la struttura organizzativa dell’Agenzia nel territorio regionale), ciascun candidato, in sede di compilazione della domanda di partecipazione, **deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale** e, nello specifico per:

- 1) Bari (Direzione Generale) con sedi Corso Trieste 27 e Corso Vittorio Veneto;
- 2) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Bari con sede presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Valenzano;
- 3) Dipartimento Ambientale Provinciale – D.A.P. BAT con sede in Barletta – Via Ferdinando I D’Aragona;
- 4) Dipartimento Ambientale Provinciale – D.A.P. Taranto con sedi in Taranto – ex Ospedale Testa Contrada Rondinella e Via Anfiteatro;
- 5) Dipartimento Ambientale Provinciale – D.A.P. Lecce con sede in Lecce – Via Miglietta e Via Don Minzoni;
- 6) Dipartimento Ambientale Provinciale – D.A.P. Foggia con sede in Foggia – Via Rosati e Via Testi;
- 7) Dipartimento Ambientale Provinciale – D.A.P. Brindisi con sede in Brindisi – Via Galati.

Conseguentemente, all’esito dei lavori della Commissione esaminatrice, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere, in base alla

programmazione del fabbisogno di personale, per l'eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato o a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.

L'Amministrazione può coprire i posti non assegnati in ciascun ambito territoriale mediante scorrimento delle graduatorie in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei.

Parità di genere

A norma dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Equilibrio di genere

Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione per il profilo di cui al presente bando, calcolata alla data del 31 dicembre 2025 è la seguente: 4 uomini e 1 donna per un totale di 5 unità e, quindi, con un indice percentuale di 80,00% Uomini e 20,00% Donne. Dato che il differenziale tra i generi è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.

In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:

- Ai sensi degli articoli 678, comma 9 e, 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, i volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo.
- Gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 L. 21/06/2023, n. 74 o il Servizio Civile Nazionale, regolato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo.
- Per i soggetti appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68, l'ARPA Puglia avvia specifiche procedure di reclutamento; pertanto, la presente procedura non è assoggettata agli obblighi di cui alla predetta normativa.

In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 1 – COMPETENZE E ATTIVITÀ DA SVOLGERE

1. Secondo la declaratoria contenuta nell'Allegato A al C.C.N.L. Sanità – triennio 2022-2024 del 27/10/2025, la figura professionale ricercata, l'Assistente informatico:

"Assiste i progettisti di software e di sistemi e scrive programmi informatici; installa, configura e gestisce applicazioni software; garantisce il funzionamento ottimale di siti internet; manutiene database; cura l'installazione, il montaggio, la

messa in servizio e la manutenzione di reti informatiche; fornisce informazioni di supporto agli utenti."

2. Il contenuto del profilo professionale in parola richiede il possesso delle competenze trasversali (c.d. soft skill) di cui al Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica adottato il 28 giugno 2023.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2022-2024.

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVE E TITOLI DI PREFERENZA

1. ARPA Puglia applicherà direttamente, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d. lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni la riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA in Ferma Prefissata. Anche nei provvedimenti assunzionali di personale a tempo determinato l'Agenzia procederà alla determinazione della specifica quota di riserva.

2. Gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 o il Servizio Civile Nazionale, regolato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo. Anche in tal caso, l'ARPA Puglia applicherà direttamente la riserva di posto a favore degli operatori volontari di cui alla normativa innanzi riportata all'atto dei relativi provvedimenti assunzionali. L'Agenzia procederà, inoltre, alla determinazione della specifica quota di riserva di personale a tempo determinato relativamente alle assunzioni effettuate a tale titolo.

3. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla normativa richiamata nei commi precedenti devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.

4. Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

5. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è quello di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/1994.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI

- a) Cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) piena idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni da svolgere sulla base di quanto previsto nell'ambito del sistema di sorveglianza sanitaria agenziale, che

l'Amministrazione si riserva di accertare con le modalità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;

e) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985.

REQUISITI SPECIFICI

Ai fini della partecipazione alla procedura e unitamente ai suddetti requisiti generali, a pena di esclusione, il candidato deve necessariamente essere in possesso di requisiti specifici entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Nello specifico, è richiesto:

a) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di scuola secondaria di II grado di perito informatico o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto;

- Diploma di Perito industriale capo-tecnico - specializzazione informatica ovvero diploma di Perito industriale per l'informatica;

- Qualsiasi Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto a diploma di istituto tecnico superiore Area tecnologie dell'informazione e della comunicazione; Diploma di Istruzione tecnica - settore Economico - indirizzo Amministrazione, finanza e marketing - articolazione Sistemi informativi aziendali;

- Diploma di istituto tecnico - settore tecnologico- indirizzo "informatica e telecomunicazioni - articolazione "informatica"

- Diploma di istituto tecnico - settore tecnologico - indirizzo "informatica e telecomunicazioni - articolazione "Telecomunicazioni"

- In virtù del principio dell'assorbenza, i titoli di studio superiori attinenti rispetto a quelli richiesti dal presente bando consentono la partecipazione alla selezione pubblica di che trattasi, in considerazione del fatto che le materie del titolo superiore ricomprendono, con un maggior grado di approfondimento, quelle del titolo inferiore.

- Pertanto, possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso di:

- Diploma Universitario in Informatica (Legge n. 341/90)

- Equiparato alle lauree (triennali) della classe:

- - 26 Scienze e Tecnologie Informatiche (DM. 509/99)

- - L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche (DM. 270/04)

- Diploma Universitario in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica e automatica (Legge n. 341/90)

Equiparate alle lauree (triennali) della classe:

- 09 Ingegneria dell'Informazione (DM. 509/99)

- L-8 Ingegneria dell'Informazione (DM. 270/04)

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Informatica

Equiparato alle lauree Specialistiche (DM 509/99) della classe:

- 23/S Informatica

- 100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione

Equiparato alle lauree Magistrali (DM 270/04) della classe:

- LM-18 Informatica

- LM-66 Sicurezza informatica

- LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) In Ingegneria Informatica

Equiparato alle lauree Specialistiche (DM 509/99) della classe:

- 35/S Ingegneria Informatica

Equiparato alle lauree Magistrali (DM 270/04) della classe:

- LM-32 Ingegneria Informatica

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) In Ingegneria delle telecomunicazioni

Equiparato alle lauree Specialistiche (DM 509/99) della classe:

- 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni Equiparato alle lauree Magistrali (DM 270/04) della classe:

- LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
- LM-26 Ingegneria della sicurezza

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) In Ingegneria elettronica

Equiparato alle lauree Specialistiche (DM 509/99) della classe:

- 32/S Ingegneria elettronica
- 29/S Ingegneria dell'automazione

Equiparato alle lauree Magistrali (DM 270/04) della classe:

- LM-29 Ingegneria elettronica
- LM-25 Ingegneria dell'automazione

ovvero

ALTRO TITOLO RICONOSCIUTO EQUIPOLLENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE O ALTRO TITOLO ASSORBENTE.

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito, il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione.

NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AI CANDIDATI IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI. SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.

3. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

4. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, devono darne notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

5. I requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

6. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Pertanto, non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

7. Per carenza dei requisiti generali e specifici, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

8. Si precisa che nella sezione "titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni" del portale www.inpa.gov.it, i candidati devono indicare i dati riguardanti il titolo di studio posseduto. In caso di titolo conseguito all'estero, nel campo "Denominazione/Descrizione" della sezione "Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni", è necessario indicare il titolo di studio italiano dichiarato equipollente dalla competente Autorità, selezionare la casella "Conseguito all'estero" e compilare tutti i successivi campi.

ARTICOLO 5 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), entro e non oltre il termine di giorni trenta (30) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.

2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).

4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, ed inviare la propria candidatura alla procedura.

5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online ed inviate entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.

6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "InPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla

m



voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.

7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.

8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.

9. Per richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".

10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.

11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.

12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disguidi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).

13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso.

16. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'ARPA Puglia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal vincitore della procedura e/o dagli idonei.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

m

**ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA**

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on-line alla procedura selettiva. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).

1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato

inoltre di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è consentito sostituire la prova scritta con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice.

ARTICOLO 8 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE E MODALITÀ SPECIALI

1. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso.

2. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - opportunamente documentata con certificazione medica. Non è ammessa l'autocertificazione dello stato di gravidanza/allattamento. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. almeno 2 giorni prima della prova. La mancata presentazione dell'istanza completa della certificazione medica nei termini indicati determina automaticamente la mancata concessione del beneficio.

3. Durante la/le prova/e è possibile uscire dall'aula per allattare. In tal caso, nella compilazione della domanda, il/la candidato/a deve flaggare con "SI" il punto in cui si specifica che ha necessità di tempi aggiuntivi. È necessario, in ogni caso, inviare un'istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it con allegato un certificato del pediatra e l'indicazione degli orari dell'allattamento e il nominativo della persona che accompagnerà il bambino nella sede concorsuale. Tale istanza verrà sottoposta al Presidente della Commissione esaminatrice che dovrà esprimersi in tempo utile affinché vengano garantite le pari opportunità tra i candidati.

ARTICOLO 9 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni

mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla presente selezione pubblica. Ad ogni buon conto, il candidato deve indicare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#):

- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- g) il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione, tra l'altro, dell'università o dell'istituto che ha rilasciato il titolo di studio e l'eventuale abilitazione all'esercizio della professione qualora richiesta e la data del conseguimento.
- h) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
- i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#). In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

2. La registrazione al Portale e, quindi, la presentazione della domanda di partecipazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del [regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

3. I candidati devono, altresì:

- a. indicare la preferenza per un solo ambito territoriale;
- b. dichiarare di quale riserva, tra quelle indicate dal bando, intendono avvalersi, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;
- c. autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
- d. dichiarare di essere in possesso di titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere

espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.

e. dichiarare lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini dell'esonero dalla eventuale prova preselettiva, l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento delle prove selettive e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. A tal fine, il/la candidato/a deve allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto.

f. dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*.

g. dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;

h. accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";

i. autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.

4. I cittadini europei o extracomunitari devono dichiarare:

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

5. Il candidato che ha conseguito all'estero il titolo di studio necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà ammesso qualora allegghi, nella procedura di iscrizione, il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, il candidato è ammesso con riserva qualora detto provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. Ai fini dell'ammissione con riserva, il candidato dovrà allegare alla domanda la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

6. Non appena ottenuto il riconoscimento, il candidato deve inviare la documentazione all'Amministrazione tramite P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it chiedendo l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria (inserimento del titolo riconosciuto).

7. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.

8. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

9. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa - anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.

10. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate e allegate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione.

m

**ARTICOLO 10 – ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA**

1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 11 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria dell'U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane e Affari Generali.

2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Costituisce motivo di irricevibilità:

a) L'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;

b) L'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.

6. Costituisce motivo di non ammissione il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione.

7. Costituisce motivo di esclusione:

a) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.

b) Mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere le prove;

c) Violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;

d) Mancato superamento di una delle prove previste dal presente bando;

e) Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.

8. Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivo di esclusione:

a) Non avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) Non essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando. Qualora sia in possesso di titolo di studio richiesto dal bando conseguito all'estero, il candidato dovrà dichiarare e allegare il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza"), rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, qualora il candidato non sia in possesso del provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, sarà ammesso con riserva, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

9. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione/non ammissione/irricevibilità sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 12 – INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITA' LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

- O La tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato;
- O Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede dell'Amministrazione, il profilo professionale;
- O L'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali);
- O Il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di cessazione.

2. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

4. Qualora la specifica qualifica non sia indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto.

5. Per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il candidato è tenuto ad indicare l'esatta denominazione e l'indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'eventuale impegno orario settimanale, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione.

6. Per la frequenza di corsi di aggiornamento, il candidato deve indicare la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto del corso, la data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).

7. Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, il candidato deve indicare la denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, l'oggetto della docenza e le ore effettive di lezioni svolte.

8. I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene presentata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

m



9. Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:

- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- la specifica categoria/qualifica;
- la descrizione dell'attività;
- il tipo di contratto;
- l'impegno orario.

10. Il servizio prestato presso organismi internazionali è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto.

11. Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovi la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".

12. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

13. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 13 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA Puglia, nel rispetto della normativa vigente, e sarà composta dal Presidente e da due Componenti effettivi esperti nelle materie di cui al presente bando e da un Segretario.

2. Saranno, inoltre, nominati il Presidente supplente, due componenti supplenti e un segretario supplente.

3. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione e/o tra Dirigenti di ARPA Puglia o di altre PP.AA.

4. Della commissione possono fare parte, come componenti aggiunti, anche specialisti in psicologia e risorse umane nonché esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. Tali componenti aggiunti avranno il compito della valutazione delle capacità, delle attitudini, delle motivazioni individuali e dello stile comportamentale dei candidati, secondo metodologie e standard riconosciuti.

5. Gli esperti incaricati saranno chiamati a predisporre i quesiti situazionali, nonché i criteri di valutazione degli stessi e a valutare il possesso di competenze organizzative, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e comunque a discrezione della Commissione:

- collaborazione e lavoro in gruppo
- analisi e soluzione di problemi
- consapevolezza digitale

- accuratezza e affidabilità
- iniziativa e orientamento al risultato.

6. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova di inglese e per la prova di informatica.

7. Nella composizione della commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Non possono essere nominati componenti della commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

9. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

10. Nell'ipotesi di impedimento grave e documentato di uno o più effettivi che ne impedisca la partecipazione e che pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, possono essere nominati in loro sostituzione, in via definitiva, i supplenti secondo l'ordine individuato nella delibera di nomina della Commissione, tanto per il Presidente quanto per i singoli Componenti la Commissione. Il/i componente/i supplente/i divenuto/i effettivo/i svolge tale ruolo fino al termine della procedura concorsuale.

11. Il Presidente e i Componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

12. La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La Commissione esaminatrice può svolgere i lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

13. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

ARTICOLO 14 – PROVA PRESELETTIVA

1. In relazione al numero dei candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell'espletamento della procedura concorsuale, a scelta discrezionale della Commissione, le prove d'esame potranno essere precedute da una prova preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di test inerenti le materie del concorso.

2. Se la Commissione opterà per l'espletamento della prova preselettiva, essa consisterà nella somministrazione di domande con risposta a scelta multipla e si svolgerà con l'uso delle apparecchiature informatiche. Il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e avrà durata di 60 (sessanta) minuti. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

3. La Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla stessa Commissione.

4. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre, in alcun modo, alla formazione della graduatoria finale del concorso.

5. La prova preselettiva si svolgerà in modalità digitale attraverso apposita strumentazione informatica, il cui mancato funzionamento che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o a più candidati comporta la concessione da parte della Commissione di un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento. I suddetti dispositivi devono essere disabilitati alla connessione internet. La Commissione assicura, altresì, che il documento salvato dal candidato non sia modificabile.

6. Sono esonerati dalla eventuale preselezione e sono, quindi, ammessi direttamente alla prova scritta, i candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da invalidità uguale o superiore all'80% con le modalità previste dall'art. 7 del bando e per i quali persista tale condizione al momento dell'effettuazione della prova preselettiva.

7. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati più gli eventuali ex aequo rientranti nei limiti numerici e nei criteri prestabiliti dalla Commissione Esaminatrice, oltre a coloro che risulteranno esonerati di cui al punto precedente.

8. Il diario della prova preselettiva del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento della stessa verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso" almeno quindici giorni prima dell'eventuale preselezione. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

9. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla eventuale prova preselettiva prima dello svolgimento della stessa.

10. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, sarà effettuata attraverso pubblicazione sul portale InPa e sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova, definite dalla Commissione esaminatrice.

11. Durante la prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o alla trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. I candidati non possono, durante la prova, comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

12. Non è consentita l'ammissione alla prova preselettiva dopo che la stessa abbia avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere la prova preselettiva sarà considerato rinunciatario. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone garantendo la collocazione in postazioni più agevoli anche nel raggiungimento delle stesse, in ragione della richiesta effettuata e, in ogni caso, mettendo a disposizione appositi spazi per consentire l'allattamento. Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta - ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà

m



determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

13. Si ribadisce che, per essere ammesso a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

14. La prova preselettiva del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 15 – PROVE D' ESAME

1. La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, suddivisi come segue: PUNTI 30 PER LA PROVA SCRITTA, PUNTI 30 PER LA PROVA ORALE, PUNTI 20 PER I TITOLI.

2. La prova scritta - punteggio massimo 30/30 - si svolgerà con l'uso delle apparecchiature informatiche e consiste nello svolgimento di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla su uno o più argomenti relativi alla qualificazione professionale richiesta e in particolare sulle seguenti materie:

1. Elementi di sistemi operativi
2. Sistemi server e storage
3. Elementi di networking ed apparecchiature correlate
4. Elementi di sicurezza informatica
5. Gestione Help Desk e supporto tecnico
6. Strumenti di posta elettronica e office automation

Se la Commissione opterà per la somministrazione di domande con risposta a scelta multipla, il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e avrà durata di 60 (sessanta) minuti. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

La prova scritta si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

3. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

4. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova scritta ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento della prova scritta devono essere disabilitati alla connessione internet.

5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare - se la prova consiste nello svolgimento di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica - soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.

6. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

m



7. Per ragioni organizzative, qualora necessario, in base al numero dei partecipanti, ciascuna prova di concorso potrà essere svolta suddividendo i medesimi in più turni, anche in giorni diversi.

8. La prova orale – PUNTEGGIO MASSIMO 30/30 – consiste in un colloquio individuale volto a verificare le conoscenze e le capacità, anche espressive, del candidato, come ad esempio quella di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, contro dedurre.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie della prova scritta, sulle seguenti materie:

- 1) Conoscenza di base del Codice di Amministrazione Digitale CAD (Dlgs 82/2005 e s.m.i.);
- 2) Legge 28 giugno 2016, n. 132 ("Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.");
- 3) Competenze e organizzazione dell'ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008
- 4) Accertamento del possesso delle soft skill
- 5) Nozioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La verifica delle conoscenze di informatica e di lingua inglese è di sola idoneità e non costituirà punteggio valido ai fini della prova. In caso di inidoneità in una delle due materie (informatica e inglese), il candidato sarà escluso dall'intera procedura selettiva.

I criteri di massima per la valutazione del colloquio sono i seguenti:

- 1) accertamento di un sufficiente livello di conoscenze nelle discipline attinenti al profilo da ricoprire;
- 2) accertamento di una sufficiente capacità di esposizione in pubblico e sviluppo logico del pensiero;
- 3) accertamento, anche attraverso le osservazioni espresse dal candidato sulle singole discipline, delle sue attitudini a esprimersi in maniera chiara e sintetica e ad argomentare, in modo persuasivo, il proprio punto di vista;
- 4) accertamento, attraverso la valutazione complessiva del candidato, oltre che della sua preparazione nella globalità delle materie, dei seguenti aspetti: emotività, attitudine alla collaborazione e al lavoro in gruppo; capacità di leadership; analisi e soluzione di problemi; consapevolezza digitale; accuratezza e affidabilità; iniziativa e orientamento al risultato; Flessibilità e adattabilità; Gestione dello stress; Gestione dei conflitti; Interazione con le persone; Pensiero sistemico.

Per ciascun candidato ammesso alla prova orale saranno predisposte n. 3 buste:

- n. 2 buste, ciascuna delle quali contenente un quesito attinente le materie della prova scritta e le altre innanzi richiamate.

- n. 1 busta contenente il quesito riguardante una o più delle capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) sopra indicate.

A ciascuno dei quesiti attinenti le materie oggetto della prova scritta e orale sarà attribuito un punteggio massimo di 12.

Al quesito riguardante una o più delle capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) sarà attribuito un punteggio massimo di 6.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

ARTICOLO 16 – DIARIO DELLE PROVE

m



1. Il diario della prova scritta, della prova teorico-pratica e della prova orale del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento delle stesse verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso" **almeno venti giorni prima**. L'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali e specifici e aver superato la prova che precede:

- nel caso della prova scritta l'eventuale prova preselettiva;
- nel caso della prova orale la prova scritta.

3. Non è consentita l'ammissione alle prove dopo che le stesse abbiano avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere le prove sarà considerato rinunciario.

4. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone garantendo la collocazione in postazioni più agevoli anche nel raggiungimento delle stesse, in ragione della richiesta effettuata e, in ogni caso, mettendo a disposizione appositi spazi per consentire l'allattamento. Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta - ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

5. Per essere ammesso/a a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

6. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 17 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 20 (VENTI). Si ribadisce che tutti i titoli, i rapporti di lavoro e le attività professionali in corso devono essere autocertificati nella domanda di partecipazione limitatamente alla data in cui viene presentata (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

4. I 20 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- A) MAX 7 punti per i titoli di carriera;
- B) MAX 6 punti per i titoli accademici e di studio;

C) MAX 2 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;

D) MAX 5 punti per altri titoli.

A) TITOLI DI CARRIERA (max 7 PUNTI)

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;

- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno.

6) A coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione della esperienza acquisita, pari a punti 0,6 per ogni anno di servizio.

7) Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso ARPA Puglia, si prevede la valorizzazione del servizio prestato, con pieno merito, dal personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia prestato servizio, sulla base dei predetti rapporti, per almeno 36 mesi: punti 1,80. Per ogni anno eccedente i 36 mesi sarà attribuito un punteggio pari a 0,60 ovvero proporzionalmente ridotto per frazione di anno.

8) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio

civile nazionale prestato in qualità di volontario (e il servizio civile universale) che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 6 punti)

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

1. Voto del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea) con riferimento a quello conseguito con maggior profitto e nell'ambito dei titoli che consentono l'ammissione al concorso **(massimo 1,00 punto)**:
 A. Da 42 a 49 o da 75 a 89 [voto diploma] o da 83 a 97 [voto laurea]: punti 0,30
 B. Da 50 a 59 o da 90 a 99 [voto diploma] o da 98 a 109 [voto laurea]: punti 0,50
 C. 60 o 100 [voto diploma] - 110 [voto laurea]: punti 0,70
 D. 100 E LODE [voto diploma] - 110 E LODE [voto laurea]: punti 1,00
2. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attinente e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,10
3. Laurea triennale utilizzata per l'accesso: punti 0,25
4. Laurea Specialistica (LS) o Laurea magistrale che costituisce la naturale prosecuzione della Laurea Triennale utilizzata per l'accesso: punti 0,35
5. Laurea Magistrale a ciclo unico o Diploma di laurea: punti 0,50
6. Laurea magistrale, anche a ciclo unico, laurea specialistica e diploma di laurea attinente e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,30
7. Master di 1° livello con almeno 30 C.F.U. attinente: punti 0,50
8. Master di 2° livello con almeno 60 C.F.U. attinente: punti 0,70
9. Dottorato di ricerca attinente: punti 1,50
10. Corso di perfezionamento universitario attinente: punti 0,20;
11. Diploma di specializzazione attinente: punti 0,50;
12. Corso di formazione attinente: punti 0,10

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 2,00 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie. Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- 1) Articoli su riviste internazionali con un solo autore: Punti 0,40
- 2) Articoli su riviste internazionali con più autori: Punti 0,15
- 3) Articoli su riviste nazionali con un solo autore: Punti 0,30
- 4) Articoli su riviste nazionali con più autori: Punti 0,10
- 5) Proceedings in atti di conferenze internazionali con referee dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15
- 6) Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,30
- 7) Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,60

D) ALTRI TITOLI: MAX 5,00 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

- attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
 - attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
 - attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero **punti 0,48 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
 - certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,15 per certificazione
 - Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,15 a corso
 - Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,10 a corso
 - Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,05 a corso;
 - Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,48 punti per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze
 - tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- Possesso di abilitazione: punteggio massimo di punti 0,75. Nello specifico, abilitazione ottenuta superando un apposito Esame di Stato che attesta le competenze necessarie per svolgere specifiche attività regolamentate (come, ad esempio, chimici, biologi, medici, ingegneri, architetti, avvocati o commercialisti, ecc.): punti 0,50. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria (I e II grado) conseguita tramite percorsi universitari abilitanti punti 0,25.

- altri titoli/altre esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 1,00 complessivi

ARTICOLO 18 – TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA.

1. Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda di partecipazione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.
2. NON SARANNO AMMESSE INTEGRAZIONI DOPO LA DATA DI SCADENZA DEL BANDO.
3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse.
4. I candidati che avranno superato l'ultima prova d'esame dovranno far pervenire, entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza, a parità di punteggio, già indicati nella domanda.
5. Si precisa che, poiché il differenziale tra i generi è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.
6. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale inPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova d'esame devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 19 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La commissione di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Sulla graduatoria risultante si applicano le riserve di posti previste dal bando. A conclusione di tali adempimenti, la Commissione procederà alla elaborazione delle graduatorie distinte per ambito territoriale.
2. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito, quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando e le graduatorie distinte per ambito territoriale sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter D. Lgs. n. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione procedente (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti. È assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

4. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, con deliberazione del Direttore Generale saranno approvate tutte le graduatorie elaborate dalla commissione.

5. Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.

6. Le suddette graduatorie potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali, ovvero in caso di errori e/o omissioni.

7. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla assunzione. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 20 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL/LA VINCITORE/TRICE.

1. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando, procederà alla stipula del contratto con il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice o con gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria.

2. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria verranno assunti in servizio e stipuleranno con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

3. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria saranno invitati, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Agenzia - pena la mancata stipulazione del contratto individuale di lavoro e sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura concorsuale cui si riferisce.

4. L'accertamento della piena idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni da svolgere sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia - prima dell'immissione in servizio - sulla base di quanto previsto nell'ambito del sistema di sorveglianza sanitaria agenziale e secondo le modalità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

della idoneità fisica all'impiego è in relazione allo svolgimento delle funzioni relative al profilo di appartenenza da effettuarsi da parte del Medico Competente.

5. Nel caso in cui l'interessato/a non si presenti alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione.

6. Il candidato che non si presenti o che rifiuti di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. In caso di rinuncia o, comunque, di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.

7. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria saranno assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto

da una delle parti, il/la dipendente si intende confermato/a in servizio e gli/le viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

8. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

9. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria che non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il/la vincitore/trice o l'idoneo/a assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli/le, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

10. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e, all'atto dell'immissione in servizio, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato.

11. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.

12. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura selettiva che ne costituisce presupposto.

13. Al fine di assicurare la stabilità della struttura di assegnazione, i/le vincitori/trici della presente procedura - o gli/le idonei/e, qualora assunti/e - dovranno permanere presso la sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatti salvi i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d'ufficio per comprovate esigenze organizzative.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione dell'Ufficio Concorsi, dott.ssa Miriana Bosco.

P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 22 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 23 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impediscano e rendano incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

m



3. Nei casi di cui ai precedenti commi, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale “InPa”.

ARTICOLO 24 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.
2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.
3. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di attingere dalla graduatoria finale per assunzioni a tempo determinato al fine di far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
5. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

ARTICOLO 25 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it e sul Portale Unico di Reclutamento InPa.

ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il

m



quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111
email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111
email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Dott. Vincenzo Raimo - email: dpo@arpa.puglia.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

m



Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I dati personali dei candidati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, dagli addetti agli Uffici Amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni (ad. Esempio, sono comunicati agli addetti alla sorveglianza sanitaria ai fini dell'espletamento della visita medica in fase preassuntiva) o al conferimento degli incarichi.

Inoltre, per l'espletamento delle prove, eventualmente anche in modalità da remoto, i dati personali dei candidati potranno essere comunicati a Società esterne specializzate come ad esempio Merito s.r.l.

Per il perseguimento delle finalità potrebbe essere necessario comunicare i dati personali dei candidati a:

- componenti della commissione;
- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

I dati personali raccolti da ARPA Puglia per il tramite del Portale InPA potranno essere oggetto di comunicazione e trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazione eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria.

I Dati Personali dei candidati sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali dei candidati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "Adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Pubbliche Autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo ovvero nei casi previsti dalla legge.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

m



È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. VITO BRUNO

Vito Bruno
20.04.2026
10:23:16
GMT+02:00



ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di unità di personale in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere per l'Ambiente e il Territorio.

m



**ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, N. 27 – 70126 BARI**

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE IN QUALITÀ DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ 2022-2024 DEL 27/10/2025).

RICHIAMATA la D.D.G. n. 51 del 10/02/2026, con cui si è proceduto alla approvazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per il biennio 2026-2027;

RICHIAMATA la D.D.G. n. 53 del 10/02/2026, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026-2028 (P.T.F.P. 2026-2028).";

RICHIAMATA la D.D.G. n. 118 del 03/03/2026, ad oggetto "Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026" e, nello specifico, la Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", in cui è stata riportata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028 e la programmazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per gli anni 2026 2027;

RILEVATO CHE il Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) prevede, per l'anno 2026:

- il reclutamento a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale nel profilo di C.T.P. Ingegnere Ambiente e Territorio, da assegnare alla sede del Dipartimento Ambientale Provinciale – D.A.P. Taranto con sede in Taranto;
- il reclutamento a tempo determinato di n. 1 unità di personale nel profilo di C.T.P. Ingegnere Ambiente e Territorio;

DATO ATTO CHE, con D.D.G. n. 711 del 20/12/2023, è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico professionale (ex cat. D) – Ingegnere Ambiente e Territorio;

RILEVATO che, in precedenti procedimenti assunzionali, soltanto 1 ovvero 2 candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria hanno dichiarato di essere disponibili per la sede agenziale di Taranto o non erano *illo tempore* disponibili all'assunzione, rinviando la disponibilità a future chiamate;

VISTO l'art. 35, comma 5-sexies, del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui "La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati **((numericamente o))** nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della **((stipulazione))** del contratto di assunzione.";

m



RILEVATO CHE, in virtù della esigenza di procedere con il reclutamento delle unità di personale nel profilo di C.T.P. Ingegnere per l'Ambiente e il Territorio per assicurare e garantire l'espletamento delle attività connesse al Piano Straordinario Assunzioni o al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale ovvero per altre esigenze istituzionali in relazione ad eventuali ulteriori esigenze dotazionali previste o da prevedersi nella programmazione ordinaria e straordinaria del fabbisogno di personale dell'Agenzia, si rende necessario bandire un nuovo concorso pubblico per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di unità di personale nel profilo di C.T.P. Ingegnere per l'Ambiente e Territorio;

PRECISATO CHE la graduatoria di merito del concorso pubblico per C.T.P. Ingegnere Ambiente e Territorio, approvata con D.D.G. n. 711/2023, resta comunque valida sino alla naturale scadenza e **ad essa si attingerà preliminarmente in caso di eventuali previsioni assunzionali presso le sedi per le quali i candidati idonei ivi utilmente collocati hanno precedentemente manifestato la disponibilità all'assunzione;**

SPECIFICATO CHE la procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 182 del 16/04/2026, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- L'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il C.C.N.L. del 27/10/2025 relativo al comparto sanità – triennio 2022-2024;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter e 35-quater;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143);
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";
- Il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni";
- Il D.M. del 28/06/2023 del Dipartimento della funzione pubblica sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato A (Framework delle competenze trasversali) al decreto, che ne costituisce parte integrante;
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali).

CONSIDERATO che con nota Protocollo n. 0015905/2026 del 10/03/2026, ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 "*Disposizioni in materia di mobilità del personale*", formulando apposita comunicazione alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione promozione e tutela del lavoro e, per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza - Consiglio Ministri - Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni.

PRESO ATTO CHE l'apposito Ufficio della Regione Puglia ha comunicato - con nota prot. n. 0140713/2026 del 16/03/2026 acquisita al protocollo di ARPA Puglia con n. 00117668/2026 del 17/03/2026 - che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti.

CONSIDERATO che si può procedere all'avvio della procedura concorsuale di che trattasi, essendosi conclusa, senza esito positivo, la procedura in materia di mobilità del personale ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA RENDE NOTO CHE

È indetto, in esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale di cui si è data evidenza anche nel prospetto riportato nella Sezione 3.3 (ad oggetto "*Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026*"), del P.I.A.O. 2026-2028 di cui alla D.D.G. n. 118/2026, un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di unità di personale con profilo di C.T.P. Ingegnere per l'Ambiente e il Territorio (Area dei professionisti della salute e dei funzionari, Allegato A - C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025) da assegnare alla sede di ARPA Puglia di Taranto. Ad ogni buon conto, si precisa che, ai fini dell'assunzione, si attingerà preliminarmente alla graduatoria di merito del concorso pubblico per C.T.P. Ingegnere per l'Ambiente e Territorio, approvata con D.D.G. n. 711/2023. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010. La procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

m



Perciò, nel caso di mancata approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto), la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento. In tal caso, l'ARPA Puglia si riserva la facoltà di non proseguire l'espletamento della procedura in oggetto senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa e ne sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

Ad ogni buon conto, si precisa che, all'esito della approvazione della graduatoria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di attingere dalla graduatoria finale per assunzioni a tempo determinato previste nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale (P.T.F.P. 2026-2028 e Piano Straordinario Assunzioni (2026-2027)).

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di modificare il numero dei posti previsti dalla presente procedura concorsuale in relazione ad eventuali ulteriori esigenze dotazionali da prevedersi nella programmazione ordinaria e straordinaria del fabbisogno di personale dell'Agenzia. Il tutto nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento. Pertanto, il numero dei posti a concorso potrà subire delle variazioni, in ragione delle mutate esigenze agenziali.

A tal proposito, considerato che l'ARPA Puglia ha una struttura organizzativa centrale (con valenza regionale che ha sede in Bari) e si articola in Dipartimenti Provinciali, che costituiscono la struttura organizzativa dell'Agenzia nel territorio regionale), ciascun candidato, in sede di compilazione della domanda di partecipazione, **deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale** e, nello specifico per:

- 1) Bari (Direzione Generale) con sedi Corso Trieste 27 e Corso Vittorio Veneto;
- 2) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Bari con sede presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Valenzano;
- 3) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. BAT con sede in Barletta - Via Ferdinando I D'Aragona;
- 4) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Taranto con sedi in Taranto - ex Ospedale Testa Contrada Rondinella e Via Anfiteatro;
- 5) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Lecce con sede in Lecce - Via Miglietta e Via Don Minzoni;
- 6) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Foggia con sede in Foggia - Via Rosati e Via Testi;
- 7) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Brindisi con sede in Brindisi - Via Galati.

Conseguentemente, all'esito dei lavori della Commissione esaminatrice, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere, in base alla programmazione del fabbisogno di personale, per l'eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato o a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.

L'Amministrazione può coprire i posti non assegnati in ciascun ambito territoriale mediante scorrimento delle graduatorie in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei.

Parità di genere

A norma dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel

m



trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Equilibrio di genere

Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione per il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegneri Ambiente e Territorio di cui al presente bando, calcolata alla data del 31 dicembre 2025 è la seguente: 14 uomini e 14 donne per un totale di 28 unità e, quindi, con un indice percentuale di 50,00% Uomini e 50,00% Donne. Dato che il differenziale tra i generi non è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, non si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.

In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:

- Ai sensi degli articoli 678, comma 9 e, 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, i volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo.
- Gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 L. 21/06/2023, n. 74 o il Servizio Civile Nazionale, regolato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo.
- Per i soggetti appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68, l'ARPA Puglia avvia specifiche procedure di reclutamento; pertanto, la presente procedura non è assoggettata agli obblighi di cui alla predetta normativa.

In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 1 – COMPETENZE E ATTIVITÀ DA SVOLGERE

1. Secondo la declaratoria contenuta nell'Allegato A al C.C.N.L. Sanità 27/10/2025, il contenuto del profilo professionale di collaboratore tecnico professionale è il seguente:

"Nelle Aziende ed Enti svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito; collabora con i titolari degli incarichi di funzione e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle Aziende o Enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato. Nelle ARPA svolge, per le proprie competenze, le attività e gli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale attribuite al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente dalla Legge 28 giugno 2016, n. 132."

2. Il profilo professionale a selezione prevede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il possesso delle competenze trasversali (c.d. soft skill) di cui al Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica adottato il 28 giugno 2023.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2022-2024.

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVE E TITOLI DI PREFERENZA

1. ARPA Puglia applicherà direttamente, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d. lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni la riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA in Ferma Prefissata. Anche nei provvedimenti assunzionali di personale a tempo determinato l'Agenzia procederà alla determinazione della specifica quota di riserva.

2. Gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 o il Servizio Civile Nazionale, regolato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo. Anche in tal caso, l'ARPA Puglia applicherà direttamente la riserva di posto a favore degli operatori volontari di cui alla normativa innanzi riportata all'atto dei relativi provvedimenti assunzionali. L'Agenzia procederà, inoltre, alla determinazione della specifica quota di riserva di personale a tempo determinato relativamente alle assunzioni effettuate a tale titolo.

3. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla normativa richiamata nei commi precedenti devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.

4. Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

5. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è quello di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/1994.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI

a) Cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) maggiore età;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) piena idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni da svolgere sulla base di quanto previsto nell'ambito del sistema di sorveglianza sanitaria agenziale, che l'Amministrazione si riserva di accertare con le modalità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;

e) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985.

REQUISITI SPECIFICI

Ai fini della partecipazione alla procedura e unitamente ai suddetti requisiti generali, a pena di esclusione, il candidato deve necessariamente essere in possesso di requisiti specifici entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Nello specifico, per la partecipazione al presente concorso pubblico, è richiesto, a pena di non ammissione:

A) POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO

m



- LAUREA (L) in Ingegneria civile e ambientale (classe 08), conseguita secondo l'ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99, o corrispondente
- LAUREA (L) in Ingegneria civile e ambientale (classe L-7), conseguita secondo l'ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/2004 o corrispondente
- DIPLOMA DI LAUREA (DL) in Ingegneria per l'ambiente e il territorio o corrispondente
- LAUREA SPECIALISTICA (LS) in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (classe 38/S), conseguita secondo l'ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99, corrispondente
- LAUREA MAGISTRALE (LM) in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (classe LM35) o Ingegneria della sicurezza (LM-26), conseguita secondo l'ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04
- Ovvero altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.

Sono fatte salve le equipollenze e le equiparazioni stabilite dalle norme di legge in materia di titoli universitari. Per eventuali informazioni a riguardo, si rinvia al sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio>. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione.

NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AI CANDIDATI IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI. SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

B) POSSESSO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.

3. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

4. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, devono darne notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

5. I requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

6. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Pertanto, non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

7. Per carenza dei requisiti generali e specifici, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

8. Si precisa che nella sezione "titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni" del portale www.inpa.gov.it, i candidati devono indicare i dati riguardanti il titolo di studio posseduto. In caso di titolo conseguito all'estero, nel campo "Denominazione/Descrizione" della sezione "Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni", è necessario indicare il titolo di studio italiano dichiarato equipollente dalla competente Autorità, selezionare la casella "Conseguito all'estero" e compilare tutti i successivi campi.

ARTICOLO 5 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), entro e non oltre il termine di giorni trenta (30) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.

2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).

4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, ed inviare la propria candidatura alla procedura.

5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online ed inviate entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.

6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale

m



"InPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.

7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.

8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.

9. Per richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".

10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.

11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.

12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).

13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso.

16. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'ARPA Puglia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal vincitore della procedura e/o dagli idonei.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

m



18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on-line alla procedura selettiva. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).

1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del

tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è consentito sostituire la prova scritta con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice.

ARTICOLO 8 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE E MODALITÀ SPECIALI

1. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso.

2. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - opportunamente documentata con certificazione medica. Non è ammessa l'autocertificazione dello stato di gravidanza/allattamento. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. almeno 2 giorni prima della prova. La mancata presentazione dell'istanza completa della certificazione medica nei termini indicati determina automaticamente la mancata concessione del beneficio.

3. Durante la/le prova/e è possibile uscire dall'aula per allattare. In tal caso, nella compilazione della domanda, il/la candidato/a deve flaggare con "SI" il punto in cui si specifica che ha necessità di tempi aggiuntivi. È necessario, in ogni caso, inviare un'istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it con allegato un certificato del pediatra e l'indicazione degli orari dell'allattamento e il nominativo della persona che accompagnerà il bambino nella sede concorsuale. Tale istanza verrà sottoposta al Presidente della Commissione esaminatrice che dovrà esprimersi in tempo utile affinché vengano garantite le pari opportunità tra i candidati.

m

**ARTICOLO 9 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla presente selezione pubblica. Ad ogni buon conto, il candidato deve indicare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#):

- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- g) il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione, tra l'altro, dell'università o dell'istituto che ha rilasciato il titolo di studio e la data del conseguimento.
- h) il possesso di Abilitazione all'esercizio della professione e la data e il luogo di conseguimento ¹.
- i) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
- j) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#). In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

2. La registrazione al Portale e, quindi, la presentazione della domanda di partecipazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del [regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

3. I candidati devono, altresì:

¹ I professionisti che hanno conseguito la propria qualifica professionale sulla base dei requisiti richiesti nello Stato in cui la qualifica è stata conseguita e vogliono esercitare in Italia la propria attività in settori che l'ordinamento italiano riserva ai professionisti iscritti all'albo devono chiederne il riconoscimento. In particolare, si evidenzia che è necessario chiedere il riconoscimento se si vuole esercitare una professione regolamentata in Italia, ossia una professione per esercitare la quale è obbligatorio avere determinati requisiti, oppure se si vuole utilizzare il corrispondente titolo professionale.

- a. indicare la preferenza per un solo ambito territoriale;
- b. dichiarare di quale riserva, tra quelle indicate dal bando, intendono avvalersi, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;
- c. autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
- d. dichiarare di essere in possesso di titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.
- e. dichiarare lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini dell'esonero dalla eventuale prova preselettiva, l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento delle prove selettive e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. A tal fine, il/la candidato/a deve allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto.
- f. dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*.
- g. dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;
- h. accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";
- i. autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.
4. I cittadini europei o extracomunitari devono dichiarare:
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
5. Il candidato che ha conseguito all'estero il titolo di studio necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà ammesso qualora allegghi, nella procedura di iscrizione, il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, il candidato è ammesso con riserva qualora detto provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. Ai fini dell'ammissione con riserva, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.
6. Non appena ottenuto il riconoscimento, il candidato deve inviare la documentazione all'Amministrazione tramite P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it chiedendo l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria (inserimento del titolo riconosciuto).
7. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.

8. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

9. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa - anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.

10. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate e allegate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione.

ARTICOLO 10 – ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA

1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 11 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria dell'U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane e Affari Generali.

2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Costituisce motivo di irricevibilità:

a) L'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;

b) L'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.

6. Costituisce motivo di non ammissione il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione.

7. Costituisce motivo di esclusione:

a) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.

b) Mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere le prove;

c) Violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;

d) Mancato superamento di una delle prove previste dal presente bando;

m



e) Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.

8. Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivo di esclusione:

- a) Non avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) Non essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando. Qualora sia in possesso di titolo di studio richiesto dal bando conseguito all'estero, il candidato dovrà dichiarare e allegare il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza"), rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, qualora il candidato non sia in possesso del provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, sarà ammesso con riserva, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

9. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione/non ammissione/irricevibilità sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 12 – INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITA' LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

- O La tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato;
- O Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede dell'Amministrazione, il profilo professionale;
- O L'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali);
- O Il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di cessazione.

2. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

4. Qualora la specifica qualifica non sia indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto.

5. Per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il candidato è tenuto ad indicare l'esatta denominazione e l'indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'eventuale impegno orario settimanale, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione.

m



6. Per la frequenza di corsi di aggiornamento, il candidato deve indicare la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto del corso, la data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).

7. Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, il candidato deve indicare la denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, l'oggetto della docenza e le ore effettive di lezioni svolte.

8. I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene presentata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

9. Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:

- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- la specifica categoria/qualifica;
- la descrizione dell'attività;
- il tipo di contratto;
- l'impegno orario.

10. Il servizio prestato presso organismi internazionali è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto.

11. Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovi la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".

12. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

13. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 13 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA Puglia, nel rispetto della normativa vigente, e sarà composta dal Presidente e da due Componenti effettivi esperti nelle materie di cui al presente bando e da un Segretario.

2. Saranno, inoltre, nominati il Presidente supplente, due componenti supplenti e un segretario supplente.

3. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione e/o tra Dirigenti di ARPA Puglia o di altre PP.AA.

4. Della commissione possono fare parte, come componenti aggiunti, anche specialisti in psicologia e risorse umane nonché esperti in competenze digitali e

m



trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. Tali componenti aggiunti avranno il compito della valutazione delle capacità, delle attitudini, delle motivazioni individuali e dello stile comportamentale dei candidati, secondo metodologie e standard riconosciuti.

5. Gli esperti incaricati saranno chiamati a predisporre i quesiti situazionali, nonché i criteri di valutazione degli stessi e a valutare il possesso di competenze organizzative, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e comunque a discrezione della Commissione:

- collaborazione e lavoro in gruppo
- analisi e soluzione di problemi
- consapevolezza digitale
- accuratezza e affidabilità
- iniziativa e orientamento al risultato.

6. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova di inglese e per la prova di informatica.

7. Nella composizione della commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Non possono essere nominati componenti della commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

9. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

10. Nell'ipotesi di impedimento grave e documentato di uno o più effettivi che ne impedisca la partecipazione e che pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, possono essere nominati in loro sostituzione, in via definitiva, i supplenti secondo l'ordine individuato nella delibera di nomina della Commissione, tanto per il Presidente quanto per i singoli Componenti la Commissione. Il/i componente/i supplente/i divenuto/i effettivo/i svolge tale ruolo fino al termine della procedura concorsuale.

11. Il Presidente e i Componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

12. La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La Commissione esaminatrice può svolgere i lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

13. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

ARTICOLO 14 – PROVA PRESELETTIVA

1. In relazione al numero dei candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell'espletamento della procedura concorsuale, a scelta discrezionale della Commissione, le prove d'esame potranno essere precedute da una prova

m



preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di test inerenti le materie del concorso.

2. Se la Commissione opterà per l'espletamento della prova preselettiva, essa consisterà nella somministrazione di domande con risposta a scelta multipla e si svolgerà con l'uso delle apparecchiature informatiche. Il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e avrà durata di 60 (sessanta) minuti. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

3. La Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla stessa Commissione.

4. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre, in alcun modo, alla formazione della graduatoria finale del concorso.

5. La prova preselettiva si svolgerà in modalità digitale attraverso apposita strumentazione informatica, il cui mancato funzionamento che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o a più candidati comporta la concessione da parte della Commissione di un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento. I suddetti dispositivi devono essere disabilitati alla connessione internet. La Commissione assicura, altresì, che il documento salvato dal candidato non sia modificabile.

6. Sono esonerati dalla eventuale preselezione e sono, quindi, ammessi direttamente alla prova scritta, i candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da invalidità uguale o superiore all'80% con le modalità previste dall'art. 7 del bando e per i quali persista tale condizione al momento dell'effettuazione della prova preselettiva.

7. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati più gli eventuali ex aequo rientranti nei limiti numerici e nei criteri prestabiliti dalla Commissione Esaminatrice, oltre a coloro che risulteranno esonerati di cui al punto precedente.

8. Il diario della prova preselettiva del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento della stessa verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" almeno quindici giorni prima dell'eventuale preselezione. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

9. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla eventuale prova preselettiva prima dello svolgimento della stessa.

10. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, sarà effettuata attraverso pubblicazione sul portale InPa e sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova, definite dalla Commissione esaminatrice.

11. Durante la prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o alla trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. I candidati non possono, durante la prova, comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

12. Non è consentita l'ammissione alla prova preselettiva dopo che la stessa abbia avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere la prova preselettiva sarà considerato rinunciatario. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto

m



del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone garantendo la collocazione in postazioni più agevoli anche nel raggiungimento delle stesse, in ragione della richiesta effettuata e, in ogni caso, mettendo a disposizione appositi spazi per consentire l'allattamento. Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta – ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

13. Si ribadisce che, per essere ammesso a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

14. La prova preselettiva del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 15 – PROVE D' ESAME

1. La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, suddivisi come segue: PUNTI 30 PER LA PROVA SCRITTA, PUNTI 30 PER LA PROVA ORALE, PUNTI 20 PER I TITOLI.

2. La prova scritta - punteggio massimo 30/30 - si svolgerà con l'uso delle apparecchiature informatiche e consiste nello svolgimento di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla su uno o più argomenti relativi alla qualificazione professionale richiesta e in particolare sulle seguenti materie:

- a. Elementi di ecologia
- b. Fenologia dell'inquinamento
- c. Tecniche e tecnologie per il contenimento delle emissioni in ambiente
- d. Tecniche e tecnologie di risanamento delle matrici ambientali
- e. Sistemi di gestione ambientale
- f. Tecniche di monitoraggio e controllo ambientale
- g. Valutazione dei livelli di contaminazione
- h. Impianti di gestione e controllo ambientale
- i. Impianti di gestione/trattamento/recupero di rifiuti e acque reflue
- j. Fondamenti di chimica ambientale
- k. Bonifica e ripristino dei siti contaminati
- l. Tecniche per il disinquinamento e la depurazione
- m. Pianificazione territoriale
- n. Valutazione di impatto ambientale
- o. Normativa nazionale e regionale in materia di acque, rifiuti e aria;
- p. Politica europea in materia ambientale
- q. Normativa italiana in materia ambientale
- r. Tecniche di ripristino dell'ambiente naturale
- s. Metodologie informatiche per lo studio delle condizioni ambientali
- t. Sistemi informativi territoriali
- u. Sistemi informativi
- v. Basi di dati
- w. Teoria dei sistemi

m



Se la Commissione opterà per la somministrazione di domande con risposta a scelta multipla, il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e avrà durata di 60 (sessanta) minuti. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

La prova scritta si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

3. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

4. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova scritta ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento della prova scritta devono essere disabilitati alla connessione internet.

5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare – se la prova consiste nello svolgimento di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica – soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.

6. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

7. Per ragioni organizzative, qualora necessario, in base al numero dei partecipanti, ciascuna prova di concorso potrà essere svolta suddividendo i medesimi in più turni, anche in giorni diversi.

8. La prova orale – PUNTEGGIO MASSIMO 30/30 – consiste in un colloquio individuale volto a verificare le conoscenze e le capacità, anche espressive, del candidato, come ad esempio quella di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, contro dedurre.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie della prova scritta, sulle seguenti materie:

- a) Legge 28 giugno 2016, n. 132 ("Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale."
- b) Competenze e organizzazione dell'ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008
- c) Accertamento del possesso delle soft skill
- d) Conoscenza delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei posti di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La verifica delle conoscenze di informatica e di lingua inglese è di sola idoneità e non costituirà punteggio valido ai fini della prova. In caso di inidoneità in una delle due materie (informatica e inglese), il candidato sarà escluso dall'intera procedura selettiva.

I criteri di massima per la valutazione del colloquio sono i seguenti:

- 1) accertamento di un sufficiente livello di conoscenze nelle discipline attinenti al profilo da ricoprire;

2) accertamento di una sufficiente capacità di esposizione in pubblico e sviluppo logico del pensiero;

3) accertamento, anche attraverso le osservazioni espresse dal candidato sulle singole discipline, delle sue attitudini a esprimersi in maniera chiara e sintetica e ad argomentare, in modo persuasivo, il proprio punto di vista;

4) accertamento, attraverso la valutazione complessiva del candidato, oltre che della sua preparazione nella globalità delle materie, dei seguenti aspetti: emotività, attitudine alla collaborazione e al lavoro in gruppo; capacità di leadership; analisi e soluzione di problemi; consapevolezza digitale; accuratezza e affidabilità; iniziativa e orientamento al risultato; Flessibilità e adattabilità; Gestione dello stress; Gestione dei conflitti; Interazione con le persone; Pensiero sistemico.

Per ciascun candidato ammesso alla prova orale saranno predisposte n. 3 buste:

- n. 2 buste, ciascuna delle quali contenente un quesito attinente le materie della prova scritta e le altre innanzi richiamate.

- n. 1 busta contenente il quesito riguardante una o più delle capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) sopra indicate.

A ciascuno dei quesiti attinenti le materie oggetto della prova scritta e orale sarà attribuito un punteggio massimo di 12.

Al quesito riguardante una o più delle capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) sarà attribuito un punteggio massimo di 6.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

ARTICOLO 16 – DIARIO DELLE PROVE

1. Il diario della prova scritta, della prova teorico-pratica e della prova orale del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento delle stesse verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" **almeno venti giorni prima**. L'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali e specifici e aver superato la prova che precede:

- nel caso della prova scritta l'eventuale prova preselettiva;
- nel caso della prova orale la prova scritta.

3. Non è consentita l'ammissione alle prove dopo che le stesse abbiano avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere le prove sarà considerato rinunciatario.

4. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone garantendo la collocazione in postazioni più agevoli anche nel raggiungimento delle stesse, in ragione della richiesta effettuata e, in ogni caso, mettendo a disposizione appositi spazi per consentire l'allattamento. Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta – ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA – all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

5. Per essere ammesso/a a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

6. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 17 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 20 (VENTI). Si ribadisce che tutti i titoli, i rapporti di lavoro e le attività professionali in corso devono essere autocertificati nella domanda di partecipazione limitatamente alla data in cui viene presentata (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

4. I 20 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- A) MAX 7 punti per i titoli di carriera;
- B) MAX 6 punti per i titoli accademici e di studio;
- C) MAX 2 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- D) MAX 5 punti per altri titoli.

A) TITOLI DI CARRIERA (max 7 PUNTI)

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;

- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno.

6) A coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione della esperienza acquisita, pari a punti 0,6 per ogni anno di servizio.

7) Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso ARPA Puglia, si prevede la valorizzazione del servizio prestato, con pieno merito, dal personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia prestato servizio, sulla base dei predetti rapporti, per almeno 36 mesi: punti

m



1,80. Per ogni anno eccedente i 36 mesi sarà attribuito un punteggio pari a 0,60 ovvero proporzionalmente ridotto per frazione di anno.

8) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile nazionale prestato in qualità di volontario (e il servizio civile universale) che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 6 punti)

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

1. Voto del titolo di studio con riferimento a quello conseguito con maggior profitto e nell'ambito dei titoli che consentono l'ammissione al concorso **(massimo 1,00 punto)**:
 - A. Da 83 a 93/110: punti 0,10
 - B. Da 94 a 100/110: punti 0,15
 - C. Da 101 a 109/110: punti 0,45
 - D. 110/110: punti 0,70
 - E. 110/110 E LODE: punti 1,00
2. Laurea triennale utilizzata per l'accesso: punti: 0,25
4. Laurea Specialistica (LS) o Laurea magistrale che costituisce la naturale prosecuzione della Laurea Triennale utilizzata per l'accesso: punti 0,35
5. Laurea Magistrale a ciclo unico o Diploma di laurea: punti 0,50
6. Laurea magistrale, anche a ciclo unico, laurea specialistica e diploma di laurea attinente e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,30
7. Master di 1° livello con almeno 30 C.F.U. attinente: punti 0,55
8. Master di 2° livello con almeno 60 C.F.U. attinente: punti 0,75
9. Dottorato di ricerca attinente: punti 1,50
10. Corso di perfezionamento universitario: punti 0,20;
11. Diploma di specializzazione attinente: punti 0,50;
12. Corso di formazione attinente: punti 0,10

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 2,00 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie. Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1)	Articoli su riviste internazionali con un solo autore: Punti 0,40
2)	Articoli su riviste internazionali con più autori: Punti 0,15
3)	Articoli su riviste nazionali con un solo autore: Punti 0,30
4)	Articoli su riviste nazionali con più autori: Punti 0,10
5)	Proceedings in atti di conferenze internazionali con referee dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15
6)	Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,30
7)	Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,60

D) ALTRI TITOLI: MAX 5,00 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

- attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero **punti 0,48 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,15 per certificazione
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,15 a corso
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,10 a corso

Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,05 a corso;

- Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,48 punti per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze

- tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Possesso di abilitazioni: punteggio massimo di punti 0,75. Nello specifico, abilitazione ulteriore rispetto a quella richiesta per accesso e ottenuta superando un apposito Esame di Stato che attesta le competenze necessarie per svolgere specifiche attività regolamentate (come chimici, biologi, medici, ingegneri, architetti, avvocati o commercialisti, ecc.): punti 0,50. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria (I e II grado) conseguita tramite percorsi universitari abilitanti punti 0,25.

- altri titoli/altre esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 1,00 complessivi

ARTICOLO 18 – TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA.

1. Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda di partecipazione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.

2. NON SARANNO AMMESSE INTEGRAZIONI DOPO LA DATA DI SCADENZA DEL BANDO.

3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse.

4. I candidati che avranno superato l'ultima prova d'esame dovranno far pervenire, entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza, a parità di punteggio, già indicati nella domanda.

5. Si precisa che, poiché il differenziale tra i generi non è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, non si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.

c. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale inPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova d'esame devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 19 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

m



1. La commissione di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenza e le preferenze. Sulla graduatoria risultante si applicano le riserve di posti previste dal bando. A conclusione di tali adempimenti, la Commissione procederà alla elaborazione delle graduatorie distinte per ambito territoriale.

2. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito, quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando e le graduatorie distinte per ambito territoriale sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter D. Lgs. n. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione procedente (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti. È assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

4. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, con deliberazione del Direttore Generale saranno approvate tutte le graduatorie elaborate dalla commissione.

5. Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.

6. Le suddette graduatorie potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali, ovvero in caso di errori e/o omissioni.

7. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla assunzione. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 20 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL/LA VINCITORE/TRICE.

1. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando, procederà alla stipula del contratto con il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice o con gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria.

2. Si precisa che prima dell'assunzione in servizio potrebbe essere richiesto all'assumendo/a di procedere all'iscrizione all'albo professionale, laddove i medesimi debbano essere adibiti alle attività che la normativa riconduce obbligatoriamente alla professione.

3. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria verranno assunti in servizio e stipuleranno con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

4. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria saranno invitati, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Agenzia - pena la mancata stipulazione del contratto individuale di lavoro e sotto riserva di accertamento del possesso dei

titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura concorsuale cui si riferisce.

5. L'accertamento della piena idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni da svolgere sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia – prima dell'immissione in servizio – sulla base di quanto previsto nell'ambito del sistema di sorveglianza sanitaria agenziale e secondo le modalità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

della idoneità fisica all'impiego è in relazione allo svolgimento delle funzioni relative al profilo di appartenenza da effettuarsi da parte del Medico Competente.

6. Nel caso in cui l'interessato/a non si presenti alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione.

7. Il candidato che non si presenti o che rifiuti di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità.

In caso di rinuncia o, comunque, di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.

8. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria saranno assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il/la dipendente si intende confermato/a in servizio e gli/le viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

9. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

10. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria che non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il/la vincitore/trice o l'idoneo/a assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli/le, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

11. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e, all'atto dell'immissione in servizio, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato.

12. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.

13. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura selettiva che ne costituisce presupposto.

14. Al fine di assicurare la stabilità della struttura di assegnazione, i/le vincitori/trici della presente procedura - o gli/le idonei/e, qualora assunti/e - dovranno permanere presso la sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatti salvi i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d'ufficio per comprovate esigenze organizzative.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione dell'Ufficio Concorsi, dott.ssa Miriana Bosco.

P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 22 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 23 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impediscano e rendano incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

ARTICOLO 24 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di attingere dalla graduatoria finale per assunzioni a tempo determinato al fine di far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

5. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

ARTICOLO 25 - PUBBLICITÀ

m



1. Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it e sul Portale Unico di Reclutamento InPa.

ARTICOLO 26- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 - 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del

m



rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 - 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Dott. Vincenzo Raimo - email: dpo@arpa.puglia.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I dati personali dei candidati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, dagli addetti agli Uffici Amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni (ad. Esempio, sono comunicati agli addetti alla sorveglianza sanitaria ai fini dell'espletamento della visita medica in fase preassuntiva) o al conferimento degli incarichi.

Inoltre, per l'espletamento delle prove, eventualmente anche in modalità da remoto, i dati personali dei candidati potranno essere comunicati a Società esterne specializzate come ad esempio Merito s.r.l.

Per il perseguimento delle finalità potrebbe essere necessario comunicare i dati personali dei candidati a:

- componenti della commissione;
- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

I dati personali raccolti da ARPA Puglia per il tramite del Portale InPA potranno essere oggetto di comunicazione e trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazione eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria.

m



I Dati Personali dei candidati sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali dei candidati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "Adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Pubbliche Autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo ovvero nei casi previsti dalla legge.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

Vito Bruno
20.04.2026
10:23:16
GMT+02:00



ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale nel profilo di Dirigente (Ruolo Tecnico) del C.C.N.L. Area Funzioni Locali da assegnare alla Direzione Generale - Ufficio Controllo di Gestione e Performance.



**ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, N. 27 – 70126 BARI**

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE NEL PROFILO DI DIRIGENTE (RUOLO TECNICO) DEL C.C.N.L. AREA FUNZIONI LOCALI DA ASSEGNARE ALLA DIREZIONE GENERALE - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE E PERFORMANCE.

RICHIAMATA la D.D.G. n. 51 del 10/02/2026, con cui si è proceduto alla approvazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per il biennio 2026-2027;

RICHIAMATA la D.D.G. n. 53 del 10/02/2026, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026-2028 (P.T.F.P. 2026-2028).";

RICHIAMATA la D.D.G. n. 118 del 03/03/2026, ad oggetto "Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026" e, nello specifico, la Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", in cui è stata riportata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028 di cui alle citate deliberazioni;

RILEVATO CHE il P.T.F.P. 2026-2028 prevede, per l'anno 2026, il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo di Dirigente da assegnare all'Ufficio Controllo di Gestione;

SPECIFICATO CHE la procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 194 del 16/04/2026, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

RILEVATO CHE, ai sensi del Regolamento Regionale 10 giugno 2008, n. 7 "Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale":

• art. 1, "l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'ambiente della Puglia, di seguito denominata ARPA, è Organo Tecnico della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999 n. 6, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006 n. 27, di seguito denominata "legge istitutiva". L'ARPA PUGLIA è preposta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall'art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia e ripristino delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività, nonché della qualità e fruibilità degli ambienti naturali e antropizzati, nel rispetto dei principi di complementarietà ed integrazione del proprio concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione politica, di amministrazione e di gestione di competenza della Regione Puglia, nonché degli obiettivi annuali e triennali della programmazione regionale e del controllo ambientale fissati dalla Giunta Regionale."



• art. 2 "L'organizzazione deve essere funzionale ai fini istitutivi dell'ARPA PUGLIA ed è correlata, in ragione del grado di copertura della dotazione organica approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1712 del 21.11.2006, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge istitutiva:

- 1. al perseguimento degli obiettivi programmatici, determinati dalla Regione e concordati con le istituzioni pubbliche locali;
- 2. alla verifica della conformità alle norme in materia di protezione ambientale e di prevenzione dai rischi connessi con l'esercizio di attività produttive e con tutti i fattori di inquinamento chimico, fisico e biologico in ogni matrice ambientale;
- 3. all'esercizio delle altre attività eventualmente affidate dalla normativa nazionale e regionale;
- 4. agli interventi per la soluzione delle emergenze ambientali, in concorso con le istituzioni preposte."

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2022-2024 per Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dell'Area dirigenziale delle Funzioni Locali, sottoscritto il 23/02/2026;

VISTI:

- L'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Il D.P.R. 10/12/1997, n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" per quanto applicabile;
- Il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143);
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva



95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);

CONSIDERATO che con nota Protocollo n. 0015907/2026 del 10/03/2026, l'ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 "*Disposizioni in materia di mobilità del personale*", formulando apposita comunicazione alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione promozione e tutela del lavoro e, per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza - Consiglio Ministri - Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni.

PRESO ATTO CHE l'apposito Ufficio della Regione Puglia ha comunicato – con nota prot. n. 0140717/2026 del 16/03/2026 acquisita al protocollo di ARPA Puglia con n. 00117669/2026 del 17/03/2026 - che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti.

CONSIDERATO che si può procedere all'avvio della procedura concorsuale di che trattasi, essendosi conclusa, senza esito positivo, la procedura in materia di mobilità del personale ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA RENDE NOTO CHE

È indetto, in esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale di cui si è data evidenza anche nel prospetto riportato nella Sezione 3.3 (ad oggetto "*Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026*") del P.I.A.O. 2026-2028 di cui alla D.D.G. n. 118/2026, un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo di Dirigente (Ruolo Tecnico) del C.C.N.L. Area Funzioni Locali da assegnare alla Direzione Generale - Ufficio Controllo di Gestione con sede in Bari.

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010.

Si ribadisce che la procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

Perciò, nel caso di mancata approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 ai sensi della D.G.R. n. 1427/2022, la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento.

L'ARPA Puglia si riserva la facoltà di non proseguire l'espletamento della procedura in oggetto senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa. In tal caso, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

Parità di genere

A norma dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla



religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Equilibrio di genere

Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione per il profilo di cui al presente bando, calcolata alla data del 31 dicembre 2025 è la seguente: 8 uomini e 7 donne per un totale di 15 unità e, quindi, con un indice percentuale di 53,33% Uomini e 46,67% Donne. Dato che il differenziale tra i generi non è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, non si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. in favore del genere meno rappresentato.

ARTICOLO 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento giuridico ed economico spettante sarà pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dell'Area dirigenziale delle Funzioni Locali.
2. Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è a tempo pieno e indeterminato ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro o incarico, sia pubblico che privato, anche di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
3. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge, sia fiscali che previdenziali e assistenziali.
4. Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in sei mesi ai sensi dell'art. 13 C.C.N.L. 2019-2021 del 16/07/2024, tuttora vigente.
5. Nei confronti del dirigente neo assunto sarà disposto il conferimento dell'incarico al decorso del periodo di prova, mediante atto scritto e motivato e ad integrazione del contratto individuale di lavoro.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di esonero dal periodo di prova previste dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

ARTICOLO 2 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI

- a) Cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) piena idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni da svolgere sulla base di quanto previsto nell'ambito del sistema di sorveglianza sanitaria agenziale, che l'Amministrazione si riserva di accertare con le modalità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;
- e) Posizione regolare – anche in caso di esonero – in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985.

REQUISITI SPECIFICI

Ai fini della partecipazione alla procedura e unitamente ai suddetti requisiti generali, a pena di non ammissione, il candidato deve necessariamente essere in possesso di



requisiti specifici entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Nello specifico, per la partecipazione al presente concorso pubblico, è richiesto, a pena di non ammissione:

A) Possesso, ai sensi del DM 270/04, di Laurea Magistrale in:

- Scienze della politica (LM - 62)
- Scienze Statistiche (LM - 82)
- Giurisprudenza (LMG/01)
- Finanza (LM-16)
- Scienze dell'economia (LM-56)
- Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM - 63)
- Scienze economico-aziendali (LM - 77)
- Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM - 83)
- Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM - 76)
- Biologia (LM - 6)
- Ingegneria Gestionale (LM - 31)
- Fisica (LM - 17)
- Ingegneria Civile (LM - 23)
- Ingegneria Informatica (LM - 32)
- Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35)
- Ingegneria matematica (LM-44)
- Scienze Chimiche (LM - 54)
- Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (LM/SNT4)
- Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM-75),

Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle norme di legge in materia di titoli universitari. Per eventuali informazioni a riguardo, si rinvia al sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio>.

L'equiparazione dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito, il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del provvedimento legislativo e/o ministeriale che prevede l'equiparazione.

NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AI CANDIDATI IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI.

SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TRA QUELLI CHE SODDISFANO I REQUISITI DI ACCESSO.

B) Possesso di cinque anni di esperienza lavorativa come dipendente del Servizio sanitario nazionale o di altre Amministrazioni cui si applica il C.C.N.L. del Comparto Sanità vigente (afferenti all'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari o all'Area del personale di elevata qualificazione di cui al C.C.N.L. del Comparto Sanità vigente, già categorie D/DS o livelli funzionali di settimo e ottavo livello) ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura, è considerata esperienza lavorativa alle dipendenze della P.A. esclusivamente l'attività prestata come dipendente ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001.

ovvero, anche cumulativamente:

- con altre tipologie di rapporto di lavoro dipendente non alle dipendenze delle PP.AA. Italiane e con esclusivo riguardo ai candidati che abbiano maturato esperienza nel settore del controllo di gestione con rapporto di lavoro dipendente



presso società o istituti di ricerca con almeno 50 occupati e un fatturato annuo almeno pari a 10 milioni di euro.

Tale esperienza, con indicazioni esaustive e dettagliate delle specifiche mansioni o prestazioni attribuite e concretamente eseguite ovvero di eventuali incarichi attribuiti ed espletati, oltre al profilo professionale di inquadramento e ad ogni altra informazione idonea a delineare la propria professionalità deve essere necessariamente riportata nella procedura di iscrizione al concorso.

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017, ai fini del raggiungimento di almeno 5 anni di esperienza lavorativa per l'ammissione alla procedura concorsuale, sarà esclusa qualsivoglia attività di volontariato.

I requisiti specifici richiesti per la partecipazione al concorso non sono considerati ai fini della valutazione dei titoli.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.

3. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

4. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, devono darne notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

5. I requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

6. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Pertanto, non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

7. Per carenza dei requisiti generali e specifici, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

8. Si precisa che nella sezione "titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni" del portale www.inpa.gov.it, i candidati devono indicare i dati riguardanti il titolo di studio posseduto. In caso di titolo conseguito all'estero, nel campo "Denominazione/Descrizione" della sezione "Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni", è necessario indicare il titolo di studio



italiano dichiarato equipollente dalla competente Autorità, selezionare la casella "Conseguito all'estero" e compilare tutti i successivi campi.

ARTICOLO 3 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente, per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), **entro e non oltre il termine di giorni 20 (venti)** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.
2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.
3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).
4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, ed inviare la propria candidatura alla procedura.
5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.
6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "InPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.
7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.
8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.
9. Per richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".
10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.
11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere



effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.

12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).

13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso.

16. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'ARPA Puglia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal vincitore della procedura e/o dagli idonei.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del 5° giorno prima della chiusura dei termini di presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

ARTICOLO 4 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on-line alla procedura selettiva.

ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).



1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.
2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è consentito sostituire la prova scritta con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.
5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice.



ARTICOLO 6 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE E MODALITÀ SPECIALI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, durante le prove i candidati non possono portare con sé nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o alla trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. Eventuale materiale di questo tipo dovrà essere depositato in appositi spazi individuati dalla Commissione. I candidati non possono, durante le prove, comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

2. Non è consentita l'ammissione alle prove dopo che le stesse abbiano avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere la singola prova preselettiva sarà considerato rinunciatario, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

3. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso.

4. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - opportunamente documentata con certificazione medica. Non è ammessa l'autocertificazione dello stato di gravidanza/allattamento. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. almeno 2 giorni prima della prova. La mancata presentazione dell'istanza completa della certificazione medica nei termini indicati determina automaticamente la mancata concessione del beneficio.

5. Durante la/le prova/e è possibile uscire dall'aula per allattare. In tal caso, nella compilazione della domanda, il/la candidato/a deve flaggare con "SI" il punto in cui si specifica che ha necessità di tempi aggiuntivi. È necessario, in ogni caso, inviare un'istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it con allegato un certificato del pediatra e l'indicazione degli orari dell'allattamento e il nominativo della persona che accompagnerà il bambino nella sede concorsuale. Tale istanza verrà sottoposta al Presidente della Commissione esaminatrice che dovrà esprimersi in tempo utile affinché vengano garantite le pari opportunità tra i candidati.

6. Nel caso di prova asincrona, tenuto conto dell'esigenza dell'Amministrazione alla conclusione tempestiva della stessa, la stessa si svolgerà presso una sede fisica alla data più prossima alla possibilità per la candidata di partecipare. L'assenza della candidata dalla sede di svolgimento della prova asincrona nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

ARTICOLO 7 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il



possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla presente selezione pubblica. Ad ogni buon conto, il candidato deve indicare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#):

- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- g) il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione, tra l'altro, dell'università o dell'istituto che ha rilasciato il titolo di studio e la data del conseguimento.
- h) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
- i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#). In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

2. La registrazione al Portale e quindi la presentazione della domanda di partecipazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del [regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

3. I candidati devono, altresì:

- a) autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
- b) dichiarare di essere in possesso di titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere espressamente dichiarati nella stessa. In caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.
- c) dichiarare lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini dell'esonero dalla eventuale prova preselettiva, l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento delle prove selettive e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. A tal fine, il/la candidato/a deve



allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto e i tempi aggiuntivi necessari.

d) dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*.

e) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;

f) accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";

g) autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.

4. I cittadini europei o extracomunitari devono dichiarare:

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

5. Il candidato che ha conseguito all'estero il titolo di studio necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà ammesso qualora allegghi, nella procedura di iscrizione, il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, il candidato è ammesso con riserva qualora detto provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. Ai fini dell'ammissione con riserva, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

6. Non appena ottenuto il riconoscimento, il candidato deve inviare la documentazione all'Amministrazione tramite P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it chiedendo l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria (inserimento del titolo riconosciuto).

7. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.

8. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

9. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa - anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.

10. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate e allegate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione.

ARTICOLO 8 - ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA



1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 9 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria dell'U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane e Affari Generali.

2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Costituisce motivo di irricevibilità:

a) L'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;

b) L'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.

6. Costituisce motivo di non ammissione il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione.

7. Costituisce motivo di esclusione:

a) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.

b) Mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere le prove fatte salve le deroghe di cui al precedente art. 6;

c) Violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;

d) Mancato superamento di una delle prove previste dal presente bando;

e) Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.

8. Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivo di esclusione:

a) Non avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) Non essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando. Qualora sia in possesso di titolo di studio richiesto dal bando conseguito all'estero, il candidato dovrà dichiarare e allegare il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza"), rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, qualora il candidato non sia in possesso del provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, sarà ammesso con riserva, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

9. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia



<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione/non ammissione/irricevibilità sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 10 - INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

- La tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato;
- Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede dell'Amministrazione, il profilo professionale;
- L'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali). Ad esempio, 1 anno in part-time al 50% varrà come 1/2 anno di esperienza, necessitando, quindi, di 10 anni totali per coprire il requisito.

○ Il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione, con indicazione dei motivi e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite.

2. Il servizio non di ruolo, inclusi incarichi, supplenze e straordinari prestati presso pubbliche amministrazioni, è equiparato al servizio di ruolo nella valutazione concorsuale. Sono esclusi i rapporti di volontariato o precariato, mentre sono validi i servizi previsti ai sensi del D.L. 817/1978 (convertito in Legge n. 54/1979).

3. I periodi di effettivo servizio militare (leva, richiamo, ferma, rafferma) prestati nelle Forze Armate e nei Carabinieri, secondo la Legge n. 958/1986, sono valutati con lo stesso punteggio previsto per i servizi prestati presso le P.A. Il tempo trascorso come militare è equiparato al servizio civile prestato presso enti pubblici.

4. Qualora la specifica qualifica non fosse indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto.

5. Per le attività svolte con altre tipologie di rapporto di lavoro non alle dipendenze delle PP.AA. Italiane e con esclusivo riguardo ai candidati che abbiano maturato esperienza nel settore del controllo di gestione con rapporto di lavoro libero-professionale oppure con attività documentate presso società o istituti di ricerca nel settore del controllo di gestione, il candidato è tenuto ad indicare **dettagliatamente le specifiche mansioni o le prestazioni attribuite e concretamente eseguite ovvero gli eventuali incarichi attribuiti ed espletati**, l'esatta denominazione e indirizzo del committente, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'eventuale impegno orario settimanale, l'oggetto del contratto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione.

6. Per essere valutate, le docenze devono essere provate tramite certificati, incarichi formali o autocertificazioni (D.P.R. n. 445/2000) che specifichino l'ente conferente, l'oggetto, la durata e il periodo e devono riguardare tematiche inerenti il profilo posto a selezione. Non sono valutati gli incarichi di formazione obbligatoria svolti durante il normale servizio o rientranti nei compiti propri di precedenti qualifiche funzionali.

7. Per la frequenza di corsi di aggiornamento, il candidato deve indicare la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto del corso, la data di



svolgimento e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).

7.I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

9. Il servizio prestato presso organismi internazionali è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto.

10. Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovasse la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".

11. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

12. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 11 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA Puglia, nel rispetto della normativa vigente, e sarà composta dal Presidente e da due Componenti effettivi esperti nelle materie di cui al presente bando e da un Segretario.

2. Saranno, inoltre, nominati il Presidente supplente, componenti supplenti e segretario supplente.

3. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione e/o tra Dirigenti di ARPA Puglia o di altre PP.AA.

4. Della commissione possono fare parte, come componenti aggiunti, anche specialisti in psicologia e risorse umane nonché esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. Tali componenti aggiunti avranno il compito della valutazione delle capacità, delle attitudini, delle motivazioni individuali e dello stile comportamentale dei candidati, secondo metodologie e standard riconosciuti.

5. Gli esperti incaricati saranno chiamati a predisporre i quesiti situazionali, nonché i criteri di valutazione degli stessi e a valutare il possesso di competenze organizzative, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e comunque a discrezione della Commissione:

- collaborazione e lavoro in gruppo
- analisi e soluzione di problemi
- consapevolezza digitale
- accuratezza e affidabilità
- iniziativa e orientamento al risultato.



6. Alla Commissione possono essere aggregati, inoltre, membri aggiunti per la prova di inglese e per la prova di informatica.

7. Nella composizione della commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Non possono essere nominati componenti della commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

9. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

10. Nell'ipotesi di impedimento grave e documentato di uno o più effettivi che ne impedisca la partecipazione e che pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, possono essere nominati in loro sostituzione, in via definitiva, i supplenti secondo l'ordine individuato nella delibera di nomina della Commissione, tanto per il Presidente quanto per i singoli Componenti la Commissione. Il componente supplente divenuto effettivo svolge tale ruolo fino al termine della procedura concorsuale.

11. Il Presidente e i Componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

12. La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La Commissione esaminatrice può svolgere i lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

13. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia
<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

ARTICOLO 12 – PROVA PRESELETTIVA

1. Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore a n. 60, al fine di assicurare economicità e celerità nell'espletamento della procedura concorsuale, le prove d'esame saranno precedute da una prova preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di test inerenti le materie del concorso.

2. Essa consisterà nella somministrazione di domande con risposta a scelta multipla e si svolgerà con l'uso delle apparecchiature informatiche. Il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e avrà durata di 60 (sessanta) minuti. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

3. Non è previsto un punteggio minimo per il superamento della prova preselettiva.

4. Sono esonerati dalla eventuale preselezione e **sono, quindi, ammessi direttamente alla prova scritta, i candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da invalidità uguale o superiore**



all'80% con le modalità previste dall'art. 5 del bando e per i quali persista tale condizione al momento dell'effettuazione della prova preselettiva.

5. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta n. 60 candidati tra quelli che sostengono prova preselettiva, oltre eventuali ex aequo.

6. Non si darà luogo allo svolgimento della prova preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore al numero dei candidati da ammettere alla prova scritta.

6. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre, in alcun modo, alla formazione della graduatoria finale del concorso.

7. La prova preselettiva si svolgerà in modalità digitale attraverso apposita strumentazione informatica, il cui mancato funzionamento che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o a più candidati comporta la concessione da parte della Commissione di un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento. I suddetti dispositivi devono essere disabilitati alla connessione internet. La Commissione assicura, altresì, che il documento salvato dal candidato non sia modificabile.

8. Il diario della prova preselettiva del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento della stessa verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso" almeno **20** (venti) giorni prima dell'eventuale preselezione. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

9. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova preselettiva prima dello svolgimento della stessa.

10. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, sarà effettuata attraverso pubblicazione sul portale InPa e sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova, definite dalla Commissione esaminatrice.

11. Le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario della prova a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone con le modalità descritte all'art. 6

12. Si ribadisce che per essere ammesso a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

15. La prova preselettiva del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 13 – PROVE D' ESAME

1. Le prove d'esame saranno determinate sulla base della tipologia delle attività svolte all'interno dell'Agenzia da parte del Dirigente da reclutare e coerentemente con le attività in campo ambientale dell'Agenzia.

2. Le prove di esame sono tre, ovvero una prova scritta, una prova teorico-pratica e una prova orale.

3. La **PROVA SCRITTA** - punteggio massimo 30/30 - si svolgerà con l'uso delle apparecchiature informatiche e consiste nello svolgimento di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica su uno o più argomenti relativi alla qualificazione professionale richiesta, tra i seguenti:

a) Normativa nazionale in materia di valutazione e controllo, con particolare riferimento a quanto previsto nell'ambito della riforma della P.A. di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

b) Sistema dei controlli interni.

c) Controllo Agenziale. Strategia, vision e mission.



- d) Programmazione e controllo di gestione.
- e) Ciclo della performance (performance Agenziale, organizzativa e individuale): organismi e processo di monitoraggio, misurazione e valutazione.
- f) Processo di budget: impostazione metodologica, definizione degli obiettivi economici e funzionali di attività, negoziazione, verifica e valutazione dei risultati.
- g) Sistemi e Metodologie di rilevazione dei dati di costo e di attività finalizzata alla verifica dell'efficacia e della economicità dell'attività dell'ARPA Puglia e delle sue articolazioni organizzative.
- h) Benchmarking delle prestazioni e best practice.

i) Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) nell'ambito del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente

Se la Commissione opererà per la somministrazione di domande a risposta sintetica a ciascuna risposta è attribuito il punteggio massimo derivante dal rapporto tra 30 (punteggio massimo dell'intera prova) e il numero dei quesiti.

4. Il punteggio totale della prova è ottenuto attraverso la somma dei punteggi dei singoli quesiti. La prova scritta si intende superata con una votazione totale di almeno 21/30.

5. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova scritta ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento della prova scritta devono essere disabilitati alla connessione internet.

6. Richiamato e confermato quanto stabilito all'art. 6 comma 1 e ad integrazione dello stesso, si stabilisce che i candidati possono consultare, durante la prova scritta, i testi di legge (non commentati ed autorizzati dalla commissione) ed i dizionari.

7. Per ragioni organizzative, qualora necessario, in base al numero dei partecipanti, ciascuna prova di concorso potrà essere svolta suddividendo i medesimi in più turni, anche in giorni diversi.

8. La **PROVA TEORICO-PRATICA** - punteggio massimo 30/30 - è volta ad accertare la capacità e l'attitudine alla soluzione di problematiche inerenti alle funzioni e alle competenze proprie della posizione dirigenziale, anche con riferimento alle tecniche di gestione e manageriali e può consistere nella redazione di un elaborato tecnico di carattere applicativo, sulle stesse materie della prova scritta.

Anche tale prova si svolgerà in modalità digitale attraverso apposita strumentazione informatica, il cui mancato funzionamento che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati comporta la concessione da parte della Commissione di un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento. I suddetti dispositivi devono essere disabilitati alla connessione internet. La Commissione assicura altresì che il documento salvato dal candidato non sia modificabile.

La prova teorico-pratica si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

9. Richiamato e confermato quanto stabilito all'art. 6 comma 1 e ad integrazione dello stesso, si stabilisce che i candidati possono consultare, durante la prova teorico-pratica, i testi di legge (non commentati ed autorizzati dalla commissione) ed i dizionari.

10. La **PROVA ORALE** è volta a verificare e ad approfondire le esperienze e le conoscenze tecniche, le capacità organizzative e le competenze attitudinali, nonché le motivazioni al ruolo e l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa sarà finalizzata a valutare la qualità e la completezza delle conoscenze, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza e



appropriatezza di esposizione, la logica di correlazione tra gli argomenti e la capacità di sintesi sulle materie oggetto delle prove.

La PROVA ORALE - punteggio massimo 20/20 - verterà, oltre che sulle materie della prova scritta, sulle seguenti materie:

a) Legge 28 giugno 2016, n. 132 ("Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale")

b) Competenze e organizzazione dell'ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008.

c) Tutela della salute e sicurezza nei posti di lavoro (d.lgs. n. 81/2008).

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La verifica delle conoscenze di informatica e di lingua inglese è di sola idoneità e non costituirà punteggio valido ai fini della prova. In caso di inidoneità in una delle due materie (informatica e inglese), il candidato sarà escluso dall'intera procedura selettiva.

La prova orale prevede la valutazione, nell'ambito del punteggio complessivo attribuito, di capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) afferenti a:

- innovazione e propositività (capacità di approccio ai problemi con soluzioni innovative e capacità di risposta);
- interazione con gli organi di indirizzo politico (capacità di interagire con l'organo politico di riferimento nell'azione amministrativa);
- gestione delle risorse umane (capacità di motivare, indirizzare e utilizzare al meglio le risorse umane assegnate nel rispetto degli obiettivi concordati);
- gestione economica ed organizzativa (capacità di utilizzare le risorse disponibili con criteri di economicità ottimizzando il rapporto tempo/costi/qualità);
- autonomia (capacità di agire per ottimizzare attività e risorse, individuando le soluzioni migliori);
- decisionalità (capacità di prendere decisioni tra più opzioni, valutando rischi e opportunità, anche in condizioni di incertezza);
- tensione al risultato (capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e sfidanti e di portare a compimento quanto assegnato);
- flessibilità (capacità di adattarsi alle situazioni mutevoli della organizzazione e delle relazioni di lavoro);
- attenzione alla qualità (capacità di far bene le cose in modo rigoroso e di attivarsi per il miglioramento del servizio fornito);
- collaborazione (capacità di stabilire un clima di collaborazione attivo, in particolare con i colleghi e con il personale).

Per ciascun candidato ammesso alla prova orale saranno predisposte n. 3 buste:

- n. 2 buste, ciascuna delle quali contenente un quesito attinente le materie oggetto della prova ed innanzi richiamate.

- n. 1 busta contenente il quesito riguardante una o più delle capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) sopra indicate.

A ciascuno dei quesiti attinenti le materie oggetto della prova sarà attribuito un punteggio massimo di 8.

Al quesito riguardante una o più delle capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) sarà attribuito un punteggio massimo di 4.

La prova orale si intende superata con una votazione complessiva di almeno 14/20.

11. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, la Commissione procederà, nel corso della prova orale, ad accertare che gli stessi abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana.



12. Per sostenere tutte le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validità.

ARTICOLO 14 – DIARIO DELLE PROVE.

1. Il diario della prova scritta, della prova teorico-pratica e della prova orale del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento delle stesse verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" **almeno venti giorni prima**. L'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

2. La prova scritta si svolgerà il giorno stesso in cui è previsto l'eventuale espletamento della prova preselettiva, successivamente al suo svolgimento e alla pubblicazione dei candidati ammessi, anche attraverso l'affissione all'ingresso dell'aula dove si svolge la prova. Nel caso, invece, in cui la prova preselettiva non venga svolta per l'insufficiente numero dei presenti (cfr. art. 12) la prova scritta avrà immediatamente luogo.

3. Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali e specifici e aver superato la prova che precede:

- nel caso della prova scritta l'eventuale prova preselettiva;
- nel caso della prova teorico-pratica la prova scritta;
- nel caso della prova orale la prova teorico-pratica.

4. Non è consentita l'ammissione alle prove dopo che le stesse abbiano avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere le prove sarà considerato rinunciatario.

5. Per quanto riguarda le modalità e condizioni delle prove per le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento si rinvia al precedente art. 6.

6. Per essere ammesso/a a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 15 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 20 (VENTI). Si ribadisce che tutti i titoli, i rapporti di lavoro e le attività professionali in corso devono essere autocertificati nella domanda di partecipazione limitatamente alla data in cui viene presentata (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.

4. I 20 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

A) MAX 9 punti per i titoli di carriera;



- B) MAX 4 punti per i titoli accademici e di studio;
- C) MAX 2 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- D) MAX 5 punti per altri titoli.

A) TITOLI DI CARRIERA (max 9 PUNTI)

I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere ovvero in altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 165/2001:

- 1) nel livello dirigenziale a concorso o in funzioni apicali di natura direttiva: punti 1,00 per anno;
- 2) nella posizione funzionale inferiore con incarico di funzione nel settore di attività del profilo a concorso: punti 0,60 per anno;
- 3) nella posizione funzionale inferiore espletata nel settore di attività del profilo a concorso: punti 0,35 per anno;
- 4) nella posizione funzionale inferiore: punti 0,25 per anno;

I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

5) Ai sensi del [Decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25](#), convertito dalla [Legge 9 maggio 2025, n. 69](#) a coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche in materia attinente al settore del controllo di gestione per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione della esperienza acquisita, pari a punti 0,1 per ogni anno di servizio.

6) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile nazionale prestato in qualità di volontario (e il servizio civile universale) che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 4 punti)

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.



1. Voto del titolo di studio con riferimento a quello conseguito con maggior profitto e nell'ambito dei titoli che consentono l'ammissione al concorso (**massimo 1,00 punto**):

- A. Da 106 a 109: punti 0,50
- B. 110/110: punti 0,75
- E. 110/110 E LODE: punti 1,00
- 2. Laurea magistrale, anche a ciclo unico, laurea specialistica e diploma di laurea attinenti al profilo professionale posto a selezione e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,50
- 3. Master di 1° e di 2° livello con almeno 30 C.F.U. attinente: punti 0,40
- 4. Master di 1° e di 2° livello con almeno 60 C.F.U. attinente: punti 0,80
- 5. Dottorato di ricerca attinente: punti 1,00
- 6. Corso di perfezionamento universitario attinente: punti 0,30;
- 7. Diploma di specializzazione per le professioni attinente: punti 0,50;

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 2,00 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie. Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

Articoli su riviste internazionali con un solo autore: Punti 0,40
 Articoli su riviste internazionali con più autori: Punti 0,15
 Articoli su riviste nazionali con un solo autore: Punti 0,30
 Articoli su riviste nazionali con più autori: Punti 0,10
 Proceedings in atti di conferenze internazionali con referee dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15
 Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,30
 Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,60

D) ALTRI TITOLI: MAX 5,00 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

- attività lavorativa in materia strettamente attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: **punti 0,50 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia strettamente attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero: **punti 0,30 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.



- attività in materia strettamente attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private tramite borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero **punti 0,30 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,30 per certificazione (sono valutabili massimo 1 certificazione per l'ambito linguistico e massimo 1 certificazione per l'ambito informatico).
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,15 a corso.
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,10 a corso.
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,05 a corso.
- Docenze svolte presso Università in tematiche inerenti il profilo della selezione:
 - per l'anno accademico 0,25 per corso
 - per docenze singole 0,02 per giornata di docenza, seminario o giornata di docenza.
- Docenze svolte presso Amministrazioni Pubbliche, Istituti scolastici a partire dalla scuola media superiore o Enti di formazione accreditati in tematiche inerenti il profilo della selezione:
 - per l'anno scolastico 0,125 per corso
 - per docenze singole 0,01 per giornata di docenza, seminario o giornata di docenza.
- Altri titoli/altre esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie e strettamente attinenti al profilo posto a concorso: max 1,00 complessivi

ARTICOLO 16 – TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA.

1. Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda di partecipazione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.
2. NON SARANNO AMMESSE INTEGRAZIONI DOPO LA DATA DI SCADENZA DEL BANDO.
3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse.
4. I candidati che avranno superato l'ultima prova d'esame dovranno far pervenire, entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza, a parità di punteggio, già indicati nella domanda.
5. Si precisa che, poiché il differenziale tra i generi non è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, non si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.



1. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale inPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova d'esame devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 17 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La commissione di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. A conclusione di tali adempimenti, la Commissione procederà alla elaborazione della graduatoria finale.
2. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter D. Lgs. n. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione precedente (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti. È assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
4. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, con deliberazione del Direttore Generale saranno approvate tutte le graduatorie elaborate dalla commissione.
5. Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.
6. Le suddette graduatorie potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali, ovvero in caso di errori e/o omissioni.
7. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla assunzione. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 18 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL/LA VINCITORE/TRICE.

1. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando, procederà alla stipula del contratto con il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice o con gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria.
2. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria verranno assunti in servizio e stipuleranno con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.



3. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria saranno invitati, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Agenzia - pena la mancata stipulazione del contratto individuale di lavoro e sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura concorsuale cui si riferisce.
4. Prima della sottoscrizione del contratto e dell'immissione in servizio presso ARPA Puglia, il candidato sarà sottoposto a visita medica preventiva da parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l'idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto del bando. Il candidato che non si presenti o che rifiuti di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità.
5. Nel caso in cui l'interessato/a non si presenti alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione.
6. Il candidato che non si presenti o che rifiuti di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. In caso di rinuncia o, comunque, di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.
7. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria saranno assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il/la dipendente si intende confermato/a in servizio e gli/le viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.
9. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria che non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il/la vincitore/trice o l'idoneo/a assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli/le, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
10. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e, all'atto dell'immissione in servizio, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato.
11. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.
12. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura selettiva che ne costituisce presupposto.
13. Al fine di assicurare la stabilità della struttura di assegnazione, i/le vincitori/trici della presente procedura - o gli/le idonei/e, qualora assunti/e - dovranno permanere presso la sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a



cinque anni, fatti salvi i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d'ufficio per comprovate esigenze organizzative

ARTICOLO 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Rollo, nella qualità di Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane e Affari Generali.

P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 20 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 21 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impediscano e rendano incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

ARTICOLO 22 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di attingere dalla graduatoria finale per assunzioni a tempo determinato al fine di far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

5. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero



accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

ARTICOLO 23 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it e sul Portale Unico di Reclutamento InPa.

ARTICOLO 24- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati



saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Dott. Vincenzo Raimo - email: dpo@arpa.puglia.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I dati personali dei candidati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, dagli addetti agli Uffici Amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni (ad. Esempio, sono comunicati agli addetti alla sorveglianza sanitaria ai fini dell'espletamento della visita medica in fase preassuntiva) o al conferimento degli incarichi.

Inoltre, per l'espletamento delle prove, eventualmente anche in modalità da remoto, i dati personali dei candidati potranno essere comunicati a Società esterne specializzate come ad esempio Merito s.r.l.

Per il perseguimento delle finalità potrebbe essere necessario comunicare i dati personali dei candidati a:

- componenti della commissione;
- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.



I dati personali raccolti da ARPA Puglia per il tramite del Portale InPA potranno essere oggetto di comunicazione e trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazioni eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria.

I Dati Personali dei candidati sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali dei candidati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "Adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Pubbliche Autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo ovvero nei casi previsti dalla legge.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

Vito Bruno
20.04.2026
10:23:16
GMT+02:00



ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Chimico.

mm



**ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, N. 27 – 70126 BARI**

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE IN QUALITÀ DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE CHIMICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ 2022-2024 DEL 27/10/2025).

RICHIAMATA la D.D.G. n. 51 del 10/02/2026, con cui si è proceduto alla approvazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per il biennio 2026-2027;

RICHIAMATA la D.D.G. n. 53 del 10/02/2026, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026-2028 (P.T.F.P. 2026-2028).";

RICHIAMATA la D.D.G. n. 118 del 03/03/2026, ad oggetto "Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026" e, nello specifico, la Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", in cui è stata riportata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028 e la programmazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per gli anni 2026 2027;

RILEVATO CHE il Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) prevede, per l'anno 2026, il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo di C.T.P. Ingegnere Chimico da assegnare alla sede di Taranto;

SPECIFICATO CHE la procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 176 del 16/04/2026, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- L'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il C.C.N.L. del 27/10/2025 relativo al comparto sanità – triennio 2022-2024;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter e 35-quater;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di

m



svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

- Il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143);

- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";

- Il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni";

- Il D.M. del 28/06/2023 del Dipartimento della funzione pubblica sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato A (Framework delle competenze trasversali) al decreto, che ne costituisce parte integrante;

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali).

CONSIDERATO che con nota Protocollo n. 0015905/2026 del 10/03/2026, ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 *"Disposizioni in materia di mobilità del personale"*, formulando apposita comunicazione alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione promozione e tutela del lavoro e, per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza - Consiglio Ministri - Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni.

PRESO ATTO CHE l'apposito Ufficio della Regione Puglia ha comunicato - con nota prot. n. 0140713/2026 del 16/03/2026 acquisita al protocollo di ARPA Puglia con n. 00117668/2026 del 17/03/2026 - che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti.

CONSIDERATO che si può procedere all'avvio della procedura concorsuale di che trattasi, essendosi conclusa, senza esito positivo, la procedura in materia di mobilità del personale ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA RENDE NOTO CHE

È indetto, in esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale di cui si è data evidenza anche nel prospetto riportato nella Sezione 3.3 (ad oggetto *"Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026"*), del P.I.A.O. 2026-2028 di cui alla D.D.G. n. 118/2026, un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al

reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale, con profilo di C.T.P. Ingegnere Chimico (Area dei professionisti della salute e dei funzionari, Allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025) da assegnare alla sede di Taranto.

É garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010.

La procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

Perciò, nel caso di mancata approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto), la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento.

Inoltre, la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora il posto venga coperto mediante il previo esperimento della procedura di mobilità volontaria esterna di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 indetta contestualmente alla procedura in oggetto.

Nei suddetti casi, l'ARPA Puglia si riserva la facoltà di non proseguire l'espletamento della procedura in oggetto senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa e ne sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di modificare il numero dei posti previsti dalla presente procedura concorsuale in relazione ad eventuali ulteriori esigenze dotazionali da prevedersi nella programmazione ordinaria e straordinaria del fabbisogno di personale dell'Agenzia. Il tutto nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento. Pertanto, il numero dei posti a concorso potrà subire delle variazioni, in ragione delle mutate esigenze agenziali.

A tal proposito, considerato che l'ARPA Puglia ha una struttura organizzativa centrale (con valenza regionale che ha sede in Bari) e si articola in Dipartimenti Provinciali, che costituiscono la struttura organizzativa dell'Agenzia nel territorio regionale), ciascun candidato, in sede di compilazione della domanda di partecipazione, **deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale** e, nello specifico per:

- 1) Bari (Direzione Generale) con sedi Corso Trieste 27 e Corso Vittorio Veneto;
- 2) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Bari con sede presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Valenzano;
- 3) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. BAT con sede in Barletta - Via Ferdinando I D'Aragona;
- 4) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Taranto con sedi in Taranto - ex Ospedale Testa Contrada Rondinella e Via Anfiteatro;
- 5) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Lecce con sede in Lecce - Via Miglietta e Via Don Minzoni;
- 6) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Foggia con sede in Foggia - Via Rosati e Via Testi;
- 7) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Brindisi con sede in Brindisi - Via Galati.

Conseguentemente, all'esito dei lavori della Commissione esaminatrice, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere, in base alla programmazione del fabbisogno di personale, per l'eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato o a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.

L'Amministrazione può coprire i posti non assegnati in ciascun ambito territoriale mediante scorrimento delle graduatorie in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei.

Parità di genere

A norma dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Equilibrio di genere

Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione per il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Chimico di cui al presente bando, calcolata alla data del 31 dicembre 2025 è la seguente: 2 uomini e 1 donna per un totale di 3 unità e, quindi, con un indice percentuale di 66,67% Uomini e 33,33% Donne. Dato che il differenziale tra i generi è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.

In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:

- Ai sensi degli articoli 678, comma 9 e, 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, i volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo.

- Gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 L. 21/06/2023, n. 74 o il Servizio Civile Nazionale, regolato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo.

- Per i soggetti appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68, l'ARPA Puglia avvia specifiche procedure di reclutamento; pertanto, la presente procedura non è assoggettata agli obblighi di cui alla predetta normativa.

In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 1 – COMPETENZE E ATTIVITÀ DA SVOLGERE

1. Secondo la declaratoria contenuta nell'Allegato A al C.C.N.L. Sanità 27/10/2025, il contenuto del profilo professionale di collaboratore tecnico professionale è il seguente:

"Nelle Aziende ed Enti svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito; collabora con i titolari degli incarichi di funzione e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle Aziende o Enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato. Nelle ARPA svolge, per le proprie competenze, le attività e gli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale attribuite al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente dalla Legge 28 giugno 2016, n. 132."

2. Il profilo professionale a selezione prevede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il possesso delle competenze trasversali (c.d. soft skill) di cui al Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica adottato il 28 giugno 2023.

m

**ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2022-2024.
2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVE E TITOLI DI PREFERENZA

1. ARPA Puglia applicherà direttamente, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d. lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni la riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. in Ferma Prefissata. Anche nei provvedimenti assunzionali di personale a tempo determinato l'Agenzia procederà alla determinazione della specifica quota di riserva.
2. Gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 o il Servizio Civile Nazionale, regolato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo. Anche in tal caso, l'ARPA Puglia applicherà direttamente la riserva di posto a favore degli operatori volontari di cui alla normativa innanzi riportata all'atto dei relativi provvedimenti assunzionali. L'Agenzia procederà, inoltre, alla determinazione della specifica quota di riserva di personale a tempo determinato relativamente alle assunzioni effettuate a tale titolo.
3. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla normativa richiamata nei commi precedenti devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.
4. Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.
5. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è quello di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/1994.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI

- a) Cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) piena idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni da svolgere sulla base di quanto previsto nell'ambito del sistema di sorveglianza sanitaria agenziale, che l'Amministrazione si riserva di accertare con le modalità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;
- e) Posizione regolare – anche in caso di esonero – in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985.

REQUISITI SPECIFICI

m



Ai fini della partecipazione alla procedura e unitamente ai suddetti requisiti generali, a pena di esclusione, il candidato deve necessariamente essere in possesso di requisiti specifici entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Nello specifico, per la partecipazione al presente concorso pubblico, è richiesto, a pena di non ammissione:

A) POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO

Secondo il previgente ordinamento universitario, Diploma di Laurea (DL) in Ingegneria Chimica o diploma di laurea equipollente; secondo il vigente ordinamento universitario esclusivamente la Laurea di primo livello (L) in Ingegneria Chimica ricompresa nella classe L10 (Classe delle lauree in Ingegneria Industriale) o una delle Lauree Specialistiche di secondo livello (LS) ricomprese nella classe LS27 (Classe delle lauree specialistiche in Ingegneria Chimica) o Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Chimica (classe LM-22).

Sono fatte salve le equipollenze e le equiparazioni stabilite dalle norme di legge in materia di titoli universitari. Per eventuali informazioni a riguardo, si rinvia al sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio>. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito, il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione.

NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AI CANDIDATI IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI.

SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

B) POSSESSO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.

3. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

4. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, devono darne notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità

m



giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

5. I requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

6. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Pertanto, non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

7. Per carenza dei requisiti generali e specifici, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

8. Si precisa che nella sezione "titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni" del portale www.inpa.gov.it, i candidati devono indicare i dati riguardanti il titolo di studio posseduto. In caso di titolo conseguito all'estero, nel campo "Denominazione/Descrizione" della sezione "Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni", è necessario indicare il titolo di studio italiano dichiarato equipollente dalla competente Autorità, selezionare la casella "Conseguito all'estero" e compilare tutti i successivi campi.

ARTICOLO 5 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), entro e non oltre il termine di giorni trenta (30) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.

2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).

4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, ed inviare la propria candidatura alla procedura.

5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online ed inviate entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.

6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della

m



domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "InPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.

7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.

8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.

9. Per richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".

10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.

11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.

12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disguidi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).

13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso.

16. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'ARPA Puglia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal vincitore della procedura e/o dagli idonei.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che

m



l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on-line alla procedura selettiva. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

ARTICOLO 7 - DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).

1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità

individuare dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è consentito sostituire la prova scritta con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice.

ARTICOLO 8 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE E MODALITÀ SPECIALI

1. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso.

2. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - opportunamente documentata con certificazione medica. Non è ammessa l'autocertificazione dello stato di gravidanza/allattamento. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. almeno 2 giorni prima della prova. La mancata presentazione dell'istanza completa della certificazione medica nei termini indicati determina automaticamente la mancata concessione del beneficio.

3. Durante la/prova/e è possibile uscire dall'aula per allattare. In tal caso, nella compilazione della domanda, il/la candidato/a deve flaggare con "SI" il punto in cui si specifica che ha necessità di tempi aggiuntivi. È necessario, in ogni caso, inviare un'istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it con allegato un certificato del pediatra e l'indicazione degli orari dell'allattamento e il nominativo della persona che accompagnerà il bambino nella sede concorsuale. Tale istanza verrà sottoposta al Presidente della Commissione esaminatrice che dovrà esprimersi in tempo utile affinché vengano garantite le pari opportunità tra i candidati.

m

**ARTICOLO 9 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla presente selezione pubblica. Ad ogni buon conto, il candidato deve indicare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#):

- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- g) il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione, tra l'altro, dell'università o dell'istituto che ha rilasciato il titolo di studio e la data del conseguimento.
- h) il possesso di Abilitazione all'esercizio della professione e la data e il luogo di conseguimento ¹.
- i) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
- j) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#). In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

2. La registrazione al Portale e, quindi, la presentazione della domanda di partecipazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del [regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

¹ I professionisti che hanno conseguito la propria qualifica professionale sulla base dei requisiti richiesti nello Stato in cui la qualifica è stata conseguita e vogliono esercitare in Italia la propria attività in settori che l'ordinamento italiano riserva ai professionisti iscritti all'albo devono chiederne il riconoscimento. In particolare, si evidenzia che è necessario chiedere il riconoscimento se si vuole esercitare una professione regolamentata in Italia, ossia una professione per esercitare la quale è obbligatorio avere determinati requisiti, oppure se si vuole utilizzare il corrispondente titolo professionale.

3. I candidati devono, altresì:

- a. indicare la preferenza per un solo ambito territoriale;
- b. dichiarare di quale riserva, tra quelle indicate dal bando, intendono avvalersi, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;
- c. autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
- d. dichiarare di essere in possesso di titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.
- e. dichiarare lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini dell'esonero dalla eventuale prova preselettiva, l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento delle prove selettive e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. A tal fine, il/la candidato/a deve allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto.
- f. dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*.
- g. dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;
- h. accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";
- i. autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.

4. I cittadini europei o extracomunitari devono dichiarare:

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

5. Il candidato che ha conseguito all'estero il titolo di studio necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà ammesso qualora allegghi, nella procedura di iscrizione, il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, il candidato è ammesso con riserva qualora detto provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. Ai fini dell'ammissione con riserva, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

6. Non appena ottenuto il riconoscimento, il candidato deve inviare la documentazione all'Amministrazione tramite P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it chiedendo l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria (inserimento del titolo riconosciuto).

7. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.

m



8. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

9. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa - anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.

10. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate e allegate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione.

ARTICOLO 10 – ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA

1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 11 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria dell'U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane e Affari Generali.

2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Costituisce motivo di irricevibilità:

a) L'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;

b) L'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.

6. Costituisce motivo di non ammissione il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione.

7. Costituisce motivo di esclusione:

a) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.

b) Mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere le prove;

c) Violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;

d) Mancato superamento di una delle prove previste dal presente bando;

e) Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.

8. Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivo di esclusione:

- a) Non avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) Non essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando. Qualora sia in possesso di titolo di studio richiesto dal bando conseguito all'estero, il candidato dovrà dichiarare e allegare il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza"), rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, qualora il candidato non sia in possesso del provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, sarà ammesso con riserva, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

9. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione/non ammissione/irricevibilità sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 12 – INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

- O La tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato;
- O Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede dell'Amministrazione, il profilo professionale;
- O L'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali);
- O Il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di cessazione.

2. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

4. Qualora la specifica qualifica non sia indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto.

5. Per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il candidato è tenuto ad indicare l'esatta denominazione e l'indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'eventuale impegno orario settimanale, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione.

m



6. Per la frequenza di corsi di aggiornamento, il candidato deve indicare la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto del corso, la data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).

7. Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, il candidato deve indicare la denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, l'oggetto della docenza e le ore effettive di lezioni svolte.

8. I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene presentata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

9. Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:

- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- la specifica categoria/qualifica;
- la descrizione dell'attività;
- il tipo di contratto;
- l'impegno orario.

10. Il servizio prestato presso organismi internazionali è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto.

11. Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovi la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".

12. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

13. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 13 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA Puglia, nel rispetto della normativa vigente, e sarà composta dal Presidente e da due Componenti effettivi esperti nelle materie di cui al presente bando e da un Segretario.

2. Saranno, inoltre, nominati il Presidente supplente, due componenti supplenti e un segretario supplente.

3. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione e/o tra Dirigenti di ARPA Puglia o di altre PP.AA.

4. Della commissione possono fare parte, come componenti aggiunti, anche specialisti in psicologia e risorse umane nonché esperti in competenze digitali e

m



trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. Tali componenti aggiunti avranno il compito della valutazione delle capacità, delle attitudini, delle motivazioni individuali e dello stile comportamentale dei candidati, secondo metodologie e standard riconosciuti.

5. Gli esperti incaricati saranno chiamati a predisporre i quesiti situazionali, nonché i criteri di valutazione degli stessi e a valutare il possesso di competenze organizzative, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e comunque a discrezione della Commissione:

- collaborazione e lavoro in gruppo
- analisi e soluzione di problemi
- consapevolezza digitale
- accuratezza e affidabilità
- iniziativa e orientamento al risultato.

6. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova di inglese e per la prova di informatica.

7. Nella composizione della commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Non possono essere nominati componenti della commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

9. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

10. Nell'ipotesi di impedimento grave e documentato di uno o più effettivi che ne impedisca la partecipazione e che pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, possono essere nominati in loro sostituzione, in via definitiva, i supplenti secondo l'ordine individuato nella delibera di nomina della Commissione, tanto per il Presidente quanto per i singoli Componenti la Commissione. Il/i componente/i supplente/i divenuto/i effettivo/i svolge tale ruolo fino al termine della procedura concorsuale.

11. Il Presidente e i Componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

12. La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La Commissione esaminatrice può svolgere i lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

13. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

ARTICOLO 14 – PROVA PRESELETTIVA

1. In relazione al numero dei candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell'espletamento della procedura concorsuale, a scelta discrezionale della Commissione, le prove d'esame potranno essere precedute da una prova

m



preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di test inerenti le materie del concorso.

2. Se la Commissione opterà per l'espletamento della prova preselettiva, essa consisterà nella somministrazione di domande con risposta a scelta multipla e si svolgerà con l'uso delle apparecchiature informatiche. Il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e avrà durata di 60 (sessanta) minuti. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

3. La Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla stessa Commissione.

4. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre, in alcun modo, alla formazione della graduatoria finale del concorso.

5. La prova preselettiva si svolgerà in modalità digitale attraverso apposita strumentazione informatica, il cui mancato funzionamento che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o a più candidati comporta la concessione da parte della Commissione di un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento. I suddetti dispositivi devono essere disabilitati alla connessione internet. La Commissione assicura, altresì, che il documento salvato dal candidato non sia modificabile.

6. Sono esonerati dalla eventuale preselezione e sono, quindi, ammessi direttamente alla prova scritta, i candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da invalidità uguale o superiore all'80% con le modalità previste dall'art. 7 del bando e per i quali persista tale condizione al momento dell'effettuazione della prova preselettiva.

7. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati più gli eventuali ex aequo rientranti nei limiti numerici e nei criteri prestabiliti dalla Commissione Esaminatrice, oltre a coloro che risulteranno esonerati di cui al punto precedente.

8. Il diario della prova preselettiva del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento della stessa verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" almeno quindici giorni prima dell'eventuale preselezione. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

9. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla eventuale prova preselettiva prima dello svolgimento della stessa.

10. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, sarà effettuata attraverso pubblicazione sul portale InPa e sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova, definite dalla Commissione esaminatrice.

11. Durante la prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o alla trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. I candidati non possono, durante la prova, comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

12. Non è consentita l'ammissione alla prova preselettiva dopo che la stessa abbia avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere la prova preselettiva sarà considerato rinunciatario. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto

m



del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone garantendo la collocazione in postazioni più agevoli anche nel raggiungimento delle stesse, in ragione della richiesta effettuata e, in ogni caso, mettendo a disposizione appositi spazi per consentire l'allattamento. Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta – ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

13. Si ribadisce che, per essere ammesso a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

14. La prova preselettiva del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 15 – PROVE D' ESAME

1. La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, suddivisi come segue: PUNTI 30 PER LA PROVA SCRITTA, PUNTI 30 PER LA PROVA ORALE, PUNTI 20 PER I TITOLI.

2. La prova scritta - punteggio massimo 30/30 - si svolgerà con l'uso delle apparecchiature informatiche e consiste nello svolgimento di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla su uno o più argomenti relativi alla qualificazione professionale richiesta e in particolare sulle seguenti materie:

Ecologia industriale;

Tecnologie di chimica applicata alla tutela dell'ambiente

Cinetica chimica eterogenea

Bilancio di energia e di materia sia su sistemi chiusi che su sistemi aperti

Progettazione di apparecchiature industriali

Reattori chimici

Processi biotecnologici ambientali

Affidabilità e sicurezza nell'industria di processo

Impianti per la protezione ambientale e delle risorse

Chimica ambientale

Gestione e sviluppo dei processi e degli impianti

Componenti dei processi

Controllo di processo

Analisi logica e funzionale dei processi

Complementi di termodinamica e reattoristica

Fenomeni di trasporto

Fondamenti di misure e strumentazione virtuale

Impianti chimici innovativi

Modellistica matematica e controllo per l'industria di processo

Processi chimici per le nanotecnologie

Processi sostenibili della chimica industriale

Progettazione di processo per impianti chimici.

m



Se la Commissione opterà per la somministrazione di domande con risposta a scelta multipla, il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e avrà durata di 60 (sessanta) minuti. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

La prova scritta si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

3. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

4. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova scritta ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento della prova scritta devono essere disabilitati alla connessione internet.

5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare – se la prova consiste nello svolgimento di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica – soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.

6. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

7. Per ragioni organizzative, qualora necessario, in base al numero dei partecipanti, ciascuna prova di concorso potrà essere svolta suddividendo i medesimi in più turni, anche in giorni diversi.

8. La prova orale – PUNTEGGIO MASSIMO 30/30 – consiste in un colloquio individuale volto a verificare le conoscenze e le capacità, anche espressive, del candidato, come ad esempio quella di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, contro dedurre.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie della prova scritta, sulle seguenti materie:

- a) Legge 28 giugno 2016, n. 132 ("Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale."
- b) Competenze e organizzazione dell'ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008
- c) Accertamento del possesso delle soft skill
- d) Conoscenza delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei posti di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La verifica delle conoscenze di informatica e di lingua inglese è di sola idoneità e non costituirà punteggio valido ai fini della prova. In caso di inidoneità in una delle due materie (informatica e inglese), il candidato sarà escluso dall'intera procedura selettiva.

I criteri di massima per la valutazione del colloquio sono i seguenti:

- 1) accertamento di un sufficiente livello di conoscenze nelle discipline attinenti al profilo da ricoprire;

2) accertamento di una sufficiente capacità di esposizione in pubblico e sviluppo logico del pensiero;

3) accertamento, anche attraverso le osservazioni espresse dal candidato sulle singole discipline, delle sue attitudini a esprimersi in maniera chiara e sintetica e ad argomentare, in modo persuasivo, il proprio punto di vista;

4) accertamento, attraverso la valutazione complessiva del candidato, oltre che della sua preparazione nella globalità delle materie, dei seguenti aspetti: emotività, attitudine alla collaborazione e al lavoro in gruppo; capacità di leadership; analisi e soluzione di problemi; consapevolezza digitale; accuratezza e affidabilità; iniziativa e orientamento al risultato; Flessibilità e adattabilità; Gestione dello stress; Gestione dei conflitti; Interazione con le persone; Pensiero sistemico.

Per ciascun candidato ammesso alla prova orale saranno predisposte n. 3 buste:

- n. 2 buste, ciascuna delle quali contenente un quesito attinente le materie della prova scritta e le altre innanzi richiamate.

- n. 1 busta contenente il quesito riguardante una o più delle capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) sopra indicate.

A ciascuno dei quesiti attinenti le materie oggetto della prova scritta e orale sarà attribuito un punteggio massimo di 12.

Al quesito riguardante una o più delle capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) sarà attribuito un punteggio massimo di 6.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

ARTICOLO 16 – DIARIO DELLE PROVE

1. Il diario della prova scritta, della prova teorico-pratica e della prova orale del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento delle stesse verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" **almeno venti giorni prima**. L'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali e specifici e aver superato la prova che precede:

- nel caso della prova scritta l'eventuale prova preselettiva;
- nel caso della prova orale la prova scritta.

3. Non è consentita l'ammissione alle prove dopo che le stesse abbiano avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere le prove sarà considerato rinunciatario.

4. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone garantendo la collocazione in postazioni più agevoli anche nel raggiungimento delle stesse, in ragione della richiesta effettuata e, in ogni caso, mettendo a disposizione appositi spazi per consentire l'allattamento. Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta – ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA – all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

5. Per essere ammesso/a a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

6. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 17 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 20 (VENTI). Si ribadisce che tutti i titoli, i rapporti di lavoro e le attività professionali in corso devono essere autocertificati nella domanda di partecipazione limitatamente alla data in cui viene presentata (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

4. I 20 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- A) MAX 7 punti per i titoli di carriera;
- B) MAX 6 punti per i titoli accademici e di studio;
- C) MAX 2 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- D) MAX 5 punti per altri titoli.

A) TITOLI DI CARRIERA (max 7 PUNTI)

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;

- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno.

6) A coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione della esperienza acquisita, pari a punti 0,6 per ogni anno di servizio.

7) Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso ARPA Puglia, si prevede la valorizzazione del servizio prestato, con pieno merito, dal personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia prestato servizio, sulla base dei predetti rapporti, per almeno 36 mesi: punti

m



1,80. Per ogni anno eccedente i 36 mesi sarà attribuito un punteggio pari a 0,60 ovvero proporzionalmente ridotto per frazione di anno.

8) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile nazionale prestato in qualità di volontario (e il servizio civile universale) che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 6 punti)

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

1.	Voto del titolo di studio con riferimento a quello conseguito con maggior profitto e nell'ambito dei titoli che consentono l'ammissione al concorso (massimo 1,00 punto):
A.	Da 83 a 93/110: punti 0,10
B.	Da 94 a 100/110: punti 0,15
C.	Da 101 a 109/110: punti 0,45
D.	110/110: punti 0,70
E.	110/110 E LODE: punti 1,00
2.	Laurea triennale utilizzata per l'accesso: punti: 0,25
4.	Laurea Specialistica (LS) o Laurea magistrale che costituisce la naturale prosecuzione della Laurea Triennale utilizzata per l'accesso: punti 0,35
5.	Laurea Magistrale a ciclo unico o Diploma di laurea: punti 0,50
6.	Laurea magistrale, anche a ciclo unico, laurea specialistica e diploma di laurea attinente: punti 0,30
7.	Master di 1° livello con almeno 30 C.F.U. attinente: punti 0,55
8.	Master di 2° livello con almeno 60 C.F.U. attinente: punti 0,75
9.	Dottorato di ricerca attinente: punti 1,50
10.	Corso di perfezionamento universitario: punti 0,20;
11.	Diploma di specializzazione attinente: punti 0,50;
12.	Corso di formazione attinente: punti 0,10

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 2,00 PUNTI

m



Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie. Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1)	Articoli su riviste internazionali con un solo autore: Punti 0,40
2)	Articoli su riviste internazionali con più autori: Punti 0,15
3)	Articoli su riviste nazionali con un solo autore: Punti 0,30
4)	Articoli su riviste nazionali con più autori: Punti 0,10
5)	Proceedings in atti di conferenze internazionali con referee dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15
6)	Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,30
7)	Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,60

D) ALTRI TITOLI: MAX 5,00 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

- attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero **punti 0,48 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,15 per certificazione
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,15 a corso
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,10 a corso

Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,05 a corso;

- Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,48 punti per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze

- tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Possesso di abilitazioni: punteggio massimo di punti 0,75. Nello specifico, abilitazione ulteriore rispetto a quella richiesta per accesso e ottenuta superando un apposito Esame di Stato che attesta le competenze necessarie per svolgere specifiche attività regolamentate (come chimici, biologi, medici, ingegneri, architetti, avvocati o commercialisti, ecc.): punti 0,50. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria (I e II grado) conseguita tramite percorsi universitari abilitanti punti 0,25.

- altri titoli/altre esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 1,00 complessivi

ARTICOLO 18 – TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA.

1. Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda di partecipazione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.

2. NON SARANNO AMMESSE INTEGRAZIONI DOPO LA DATA DI SCADENZA DEL BANDO.

3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse.

4. I candidati che avranno superato l'ultima prova d'esame dovranno far pervenire, entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza, a parità di punteggio, già indicati nella domanda.

5. Si precisa che, poiché il differenziale tra i generi è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.

c. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale inPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova d'esame devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 19 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

m



1. La commissione di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenza e le preferenze. Sulla graduatoria risultante si applicano le riserve di posti previste dal bando. A conclusione di tali adempimenti, la Commissione procederà alla elaborazione delle graduatorie distinte per ambito territoriale.

2. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito, quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando e le graduatorie distinte per ambito territoriale sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter D. Lgs. n. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione procedente (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti. È assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

4. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, con deliberazione del Direttore Generale saranno approvate tutte le graduatorie elaborate dalla commissione.

5. Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.

6. Le suddette graduatorie potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali, ovvero in caso di errori e/o omissioni.

7. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla assunzione. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 20 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL/LA VINCITORE/TRICE.

1. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando, procederà alla stipula del contratto con il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice o con gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria.

2. Si precisa che prima dell'assunzione in servizio potrebbe essere richiesto all'assumendo/a di procedere all'iscrizione all'albo professionale, laddove i medesimi debbano essere adibiti alle attività che la normativa riconduce obbligatoriamente alla professione.

3. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria verranno assunti in servizio e stipuleranno con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

4. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria saranno invitati, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Agenzia - pena la mancata stipulazione del contratto individuale di lavoro e sotto riserva di accertamento del possesso dei

titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura concorsuale cui si riferisce.

5. L'accertamento della piena idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni da svolgere sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia – prima dell'immissione in servizio – sulla base di quanto previsto nell'ambito del sistema di sorveglianza sanitaria agenziale e secondo le modalità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

della idoneità fisica all'impiego è in relazione allo svolgimento delle funzioni relative al profilo di appartenenza da effettuarsi da parte del Medico Competente.

6. Nel caso in cui l'interessato/a non si presenti alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione.

7. Il candidato che non si presenti o che rifiuti di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità.

In caso di rinuncia o, comunque, di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.

8. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria saranno assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il/la dipendente si intende confermato/a in servizio e gli/le viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

9. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

10. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria che non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il/la vincitore/trice o l'idoneo/a assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli/le, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

11. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e, all'atto dell'immissione in servizio, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato.

12. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.

13. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura selettiva che ne costituisce presupposto.

14. Al fine di assicurare la stabilità della struttura di assegnazione, i/le vincitori/trici della presente procedura - o gli/le idonei/e, qualora assunti/e - dovranno permanere presso la sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatti salvi i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d'ufficio per comprovate esigenze organizzative.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

m



1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzioni dell'Ufficio Concorsi, dott.ssa Miriana Bosco.

P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 22 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 23 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impediscano e rendano incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

ARTICOLO 24 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di attingere dalla graduatoria finale per assunzioni a tempo determinato al fine di far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

5. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

ARTICOLO 25 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it e sul Portale Unico di Reclutamento InPa.

ARTICOLO 26- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 - 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del

m



rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 - 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Dott. Vincenzo Raimo - email: dpo@arpa.puglia.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I dati personali dei candidati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, dagli addetti agli Uffici Amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni (ad. Esempio, sono comunicati agli addetti alla sorveglianza sanitaria ai fini dell'espletamento della visita medica in fase preassuntiva) o al conferimento degli incarichi.

Inoltre, per l'espletamento delle prove, eventualmente anche in modalità da remoto, i dati personali dei candidati potranno essere comunicati a Società esterne specializzate come ad esempio Merito s.r.l.

Per il perseguimento delle finalità potrebbe essere necessario comunicare i dati personali dei candidati a:

- componenti della commissione;
- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

I dati personali raccolti da ARPA Puglia per il tramite del Portale InPA potranno essere oggetto di comunicazione e trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazione eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria.

m



I Dati Personali dei candidati sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali dei candidati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "Adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Pubbliche Autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo ovvero nei casi previsti dalla legge.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

Vito Bruno
20.04.2026
10:23:16
GMT+02:00



ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Meccanico.

m



**ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, N. 27 – 70126 BARI**

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE IN QUALITÀ DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE MECCANICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ 2022-2024 DEL 27/10/2025).

RICHIAMATA la D.D.G. n. 51 del 10/02/2026, con cui si è proceduto alla approvazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per il biennio 2026-2027;

RICHIAMATA la D.D.G. n. 53 del 10/02/2026, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026-2028 (P.T.F.P. 2026-2028).";

RICHIAMATA la D.D.G. n. 118 del 03/03/2026, ad oggetto "Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026" e, nello specifico, la Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", in cui è stata riportata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028 e la programmazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per gli anni 2026 2027;

RILEVATO CHE il Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) prevede, per l'anno 2026, il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo di C.T.P. Ingegnere Meccanico da assegnare alla sede del Dipartimento Ambientale Provinciale – D.A.P. Taranto con sede in Taranto;

SPECIFICATO CHE la procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 186 del 16/04/2026, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- L'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il C.C.N.L. del 27/10/2025 relativo al comparto sanità – triennio 2022-2024;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter e 35-quater;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

- Il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143);

- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";

- Il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni";

- Il D.M. del 28/06/2023 del Dipartimento della funzione pubblica sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato A (Framework delle competenze trasversali) al decreto, che ne costituisce parte integrante;

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali).

CONSIDERATO che con nota Protocollo n. 0015905/2026 del 10/03/2026, ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 *"Disposizioni in materia di mobilità del personale"*, formulando apposita comunicazione alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione promozione e tutela del lavoro e, per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza - Consiglio Ministri - Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni.

PRESO ATTO CHE l'apposito Ufficio della Regione Puglia ha comunicato - con nota prot. n. 0140713/2026 del 16/03/2026 acquisita al protocollo di ARPA Puglia con n. 00117668/2026 del 17/03/2026 - che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA RENDE NOTO CHE

È indetto, in esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale di cui si è data evidenza anche nel prospetto riportato nella Sezione 3.3 (ad oggetto *"Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026"*), del P.I.A.O. 2026-2028 di cui alla D.D.G. n. 118/2026, un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale, con profilo di C.T.P. Ingegnere Meccanico (Area dei professionisti della salute e dei funzionari, Allegato A - C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025) da assegnare alla sede di ARPA Puglia di Taranto.

m



É garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010.

La procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

Perciò, nel caso di mancata approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto), la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento.

Inoltre, la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora il posto venga coperto mediante il previo esperimento della procedura di mobilità volontaria esterna di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 indetta contestualmente alla procedura in oggetto.

Nei suddetti casi, l'ARPA Puglia si riserva la facoltà di non proseguire l'espletamento della procedura in oggetto senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa e ne sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

L'Amministrazione si riserva di modificare il numero dei posti previsti dalla presente procedura concorsuale in relazione ad eventuali ulteriori esigenze dotazionali da prevedersi nella programmazione ordinaria e straordinaria del fabbisogno di personale dell'Agenzia. Il tutto nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento. Pertanto, il numero dei posti a concorso potrà subire delle variazioni, in ragione delle mutate esigenze agenziali.

A tal proposito, considerato che l'ARPA Puglia ha una struttura organizzativa centrale (con valenza regionale che ha sede in Bari) e si articola in Dipartimenti Provinciali, che costituiscono la struttura organizzativa dell'Agenzia nel territorio regionale), ciascun candidato, in sede di compilazione della domanda di partecipazione, **deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale** e, nello specifico per:

- 1) Bari (Direzione Generale) con sedi Corso Trieste 27 e Corso Vittorio Veneto;
- 2) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Bari con sede presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Valenzano;
- 3) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. BAT con sede in Barletta - Via Ferdinando I D'Aragona;
- 4) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Taranto con sedi in Taranto - ex Ospedale Testa Contrada Rondinella e Via Anfiteatro;
- 5) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Lecce con sede in Lecce - Via Miglietta e Via Don Minzoni;
- 6) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Foggia con sede in Foggia - Via Rosati e Via Testi;
- 7) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Brindisi con sede in Brindisi - Via Galati.

Conseguentemente, all'esito dei lavori della Commissione esaminatrice, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere, in base alla programmazione del fabbisogno di personale, per l'eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato o a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.

L'Amministrazione può coprire i posti non assegnati in ciascun ambito territoriale mediante scorrimento delle graduatorie in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei.

m

**Parità di genere**

A norma dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Equilibrio di genere

Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione per il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Meccanico di cui al presente bando, calcolata alla data del 31 dicembre 2025 è la seguente: 6 uomini e 0 donne per un totale di 6 unità e, quindi, con un indice percentuale di 100% Uomini e 0% Donne. Dato che il differenziale tra i generi è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.

In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:

- Ai sensi degli articoli 678, comma 9 e, 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, i volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo.

- Gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 L. 21/06/2023, n. 74 o il Servizio Civile Nazionale, regolato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo.

- Per i soggetti appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68, l'ARPA Puglia avvia specifiche procedure di reclutamento; pertanto, la presente procedura non è assoggettata agli obblighi di cui alla predetta normativa.

In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 1 – COMPETENZE E ATTIVITÀ DA SVOLGERE

1. Secondo la declaratoria contenuta nell'Allegato A al C.C.N.L. Sanità 27/10/2025, il contenuto del profilo professionale di collaboratore tecnico professionale è il seguente:

"Nelle Aziende ed Enti svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito; collabora con i titolari degli incarichi di funzione e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle Aziende o Enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato. Nelle ARPA svolge, per le proprie competenze, le attività e gli interventi spettanti nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale attribuite al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente dalla Legge 28 giugno 2016, n. 132."

2. Il profilo professionale a selezione prevede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il possesso delle competenze trasversali (c.d. soft skill) di cui al Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica adottato il 28 giugno 2023.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario

m



Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2022-2024.

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVE E TITOLI DI PREFERENZA

1. ARPA Puglia applicherà direttamente, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d. lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni la riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. in Ferma Prefissata. Anche nei provvedimenti assunzionali di personale a tempo determinato l'Agenzia procederà alla determinazione della specifica quota di riserva.

2. Gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 o il Servizio Civile Nazionale, regolato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo. Anche in tal caso, l'ARPA Puglia applicherà direttamente la riserva di posto a favore degli operatori volontari di cui alla normativa innanzi riportata all'atto dei relativi provvedimenti assunzionali. L'Agenzia procederà, inoltre, alla determinazione della specifica quota di riserva di personale a tempo determinato relativamente alle assunzioni effettuate a tale titolo.

3. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla normativa richiamata nei commi precedenti devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.

4. Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

5. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è quello di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/1994.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI

- a) Cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) piena idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni da svolgere sulla base di quanto previsto nell'ambito del sistema di sorveglianza sanitaria agenziale, che l'Amministrazione si riserva di accertare con le modalità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;
- e) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985.

REQUISITI SPECIFICI

Ai fini della partecipazione alla procedura e unitamente ai suddetti requisiti generali, a pena di esclusione, il candidato deve necessariamente essere in possesso di requisiti specifici entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

m



Nello specifico, per la partecipazione al presente concorso pubblico, è richiesto, a pena di non ammissione:

A) POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO

Secondo il previgente ordinamento universitario, Diploma di Laurea (DL) in Ingegneria Meccanica o diploma di laurea equipollente; secondo il vigente ordinamento universitario esclusivamente la Laurea di primo livello (L) in Ingegneria Meccanica ricompresa nella classe L10 (Classe delle lauree in Ingegneria Industriale) o una delle Lauree Specialistiche di secondo livello (LS) ricomprese nella classe LS36 (Classe delle lauree specialistiche in Ingegneria Meccanica).

Sono fatte salve le equipollenze e le equiparazioni stabilite dalle norme di legge in materia di titoli universitari. Per eventuali informazioni a riguardo, si rinvia al sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio>. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito, il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione.

NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AI CANDIDATI IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI.

SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

B) POSSESSO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.

3. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

4. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, devono darne notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

5. I requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

m



6. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Pertanto, non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

7. Per carenza dei requisiti generali e specifici, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

8. Si precisa che nella sezione "titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni" del portale www.inpa.gov.it, i candidati devono indicare i dati riguardanti il titolo di studio posseduto. In caso di titolo conseguito all'estero, nel campo "Denominazione/Descrizione" della sezione "Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni", è necessario indicare il titolo di studio italiano dichiarato equipollente dalla competente Autorità, selezionare la casella "Conseguito all'estero" e compilare tutti i successivi campi.

ARTICOLO 5 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), entro e non oltre il termine di giorni trenta (30) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.

2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).

4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, ed inviare la propria candidatura alla procedura.

5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online ed inviate entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.

6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "InPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla

m



voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.

7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.

8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.

9. Per richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".

10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.

11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.

12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disguidi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).

13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso.

16. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'ARPA Puglia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal vincitore della procedura e/o dagli idonei.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

m

**ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA**

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on-line alla procedura selettiva. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

ARTICOLO 7 - DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).

1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato

inoltre di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è consentito sostituire la prova scritta con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice.

ARTICOLO 8 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE E MODALITÀ SPECIALI

1. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso.

2. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - opportunamente documentata con certificazione medica. Non è ammessa l'autocertificazione dello stato di gravidanza/allattamento. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. almeno 2 giorni prima della prova. La mancata presentazione dell'istanza completa della certificazione medica nei termini indicati determina automaticamente la mancata concessione del beneficio.

3. Durante la/le prova/e è possibile uscire dall'aula per allattare. In tal caso, nella compilazione della domanda, il/la candidato/a deve flaggare con "SI" il punto in cui si specifica che ha necessità di tempi aggiuntivi. È necessario, in ogni caso, inviare un'istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it con allegato un certificato del pediatra e l'indicazione degli orari dell'allattamento e il nominativo della persona che accompagnerà il bambino nella sede concorsuale. Tale istanza verrà sottoposta al Presidente della Commissione esaminatrice che dovrà esprimersi in tempo utile affinché vengano garantite le pari opportunità tra i candidati.

ARTICOLO 9 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

m



28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla presente selezione pubblica. Ad ogni buon conto, il candidato deve indicare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#):

- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- g) il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione, tra l'altro, dell'università o dell'istituto che ha rilasciato il titolo di studio e la data del conseguimento.
- h) il possesso di Abilitazione all'esercizio della professione e la data e il luogo di conseguimento ¹.
- i) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
- j) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#). In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

2. La registrazione al Portale e, quindi, la presentazione della domanda di partecipazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del [regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

3. I candidati devono, altresì:

- a. indicare la preferenza per un solo ambito territoriale;
- b. dichiarare di quale riserva, tra quelle indicate dal bando, intendono avvalersi, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;

¹ I professionisti che hanno conseguito la propria qualifica professionale sulla base dei requisiti richiesti nello Stato in cui la qualifica è stata conseguita e vogliono esercitare in Italia la propria attività in settori che l'ordinamento italiano riserva ai professionisti iscritti all'albo devono chiederne il riconoscimento. In particolare, si evidenzia che è necessario chiedere il riconoscimento se si vuole esercitare una professione regolamentata in Italia, ossia una professione per esercitare la quale è obbligatorio avere determinati requisiti, oppure se si vuole utilizzare il corrispondente titolo professionale.

- c. autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
- d. dichiarare di essere in possesso di titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.
- e. dichiarare lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini dell'esonero dalla eventuale prova preselettiva, l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento delle prove selettive e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. A tal fine, il/la candidato/a deve allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto.
- f. dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*.
- g. dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;
- h. accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";
- i. autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.
4. I cittadini europei o extracomunitari devono dichiarare:
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
5. Il candidato che ha conseguito all'estero il titolo di studio necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà ammesso qualora allegghi, nella procedura di iscrizione, il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, il candidato è ammesso con riserva qualora detto provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. Ai fini dell'ammissione con riserva, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.
6. Non appena ottenuto il riconoscimento, il candidato deve inviare la documentazione all'Amministrazione tramite P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it chiedendo l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria (inserimento del titolo riconosciuto).
7. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.
8. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

9. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa - anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.

10. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate e allegate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione.

ARTICOLO 10 – ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA

1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 11 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria dell'U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane e Affari Generali.

2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Costituisce motivo di irricevibilità:

a) L'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;

b) L'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.

6. Costituisce motivo di non ammissione il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione.

7. Costituisce motivo di esclusione:

a) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.

b) Mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere le prove;

c) Violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;

d) Mancato superamento di una delle prove previste dal presente bando;

e) Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.

8. Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivo di esclusione:

a) Non avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) Non essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando. Qualora sia in possesso di titolo di studio richiesto dal bando conseguito all'estero, il candidato dovrà dichiarare e allegare il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza"), rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, qualora il candidato non sia in possesso del provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, sarà ammesso con riserva, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

9. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione/non ammissione/irricevibilità sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 12 – INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

- O La tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato;
- O Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede dell'Amministrazione, il profilo professionale;
- O L'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali);
- O Il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di cessazione.

2. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

4. Qualora la specifica qualifica non sia indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto.

5. Per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il candidato è tenuto ad indicare l'esatta denominazione e l'indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'eventuale impegno orario settimanale, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione.

6. Per la frequenza di corsi di aggiornamento, il candidato deve indicare la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto del corso, la data di

m



svolgimento e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).

7. Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, il candidato deve indicare la denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, l'oggetto della docenza e le ore effettive di lezioni svolte.

8. I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene presentata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

9. Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:

- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- la specifica categoria/qualifica;
- la descrizione dell'attività;
- il tipo di contratto;
- l'impegno orario.

10. Il servizio prestato presso organismi internazionali è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto.

11. Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovi la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".

12. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

13. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 13 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA Puglia, nel rispetto della normativa vigente, e sarà composta dal Presidente e da due Componenti effettivi esperti nelle materie di cui al presente bando e da un Segretario.

2. Saranno, inoltre, nominati il Presidente supplente, due componenti supplenti e un segretario supplente.

3. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione e/o tra Dirigenti di ARPA Puglia o di altre PP.AA.

4. Della commissione possono fare parte, come componenti aggiunti, anche specialisti in psicologia e risorse umane nonché esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. Tali componenti aggiunti avranno il compito della valutazione delle capacità, delle attitudini, delle

m



motivazioni individuali e dello stile comportamentale dei candidati, secondo metodologie e standard riconosciuti.

5. Gli esperti incaricati saranno chiamati a predisporre i quesiti situazionali, nonché i criteri di valutazione degli stessi e a valutare il possesso di competenze organizzative, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e comunque a discrezione della Commissione:

- collaborazione e lavoro in gruppo
- analisi e soluzione di problemi
- consapevolezza digitale
- accuratezza e affidabilità
- iniziativa e orientamento al risultato.

6. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova di inglese e per la prova di informatica.

7. Nella composizione della commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Non possono essere nominati componenti della commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

9. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

10. Nell'ipotesi di impedimento grave e documentato di uno o più effettivi che ne impedisca la partecipazione e che pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, possono essere nominati in loro sostituzione, in via definitiva, i supplenti secondo l'ordine individuato nella delibera di nomina della Commissione, tanto per il Presidente quanto per i singoli Componenti la Commissione. Il/i componente/i supplente/i divenuto/i effettivo/i svolge tale ruolo fino al termine della procedura concorsuale.

11. Il Presidente e i Componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

12. La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La Commissione esaminatrice può svolgere i lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

13. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

ARTICOLO 14 – PROVA PRESELETTIVA

1. In relazione al numero dei candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell'espletamento della procedura concorsuale, a scelta discrezionale della Commissione, le prove d'esame potranno essere precedute da una prova preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di test inerenti le materie del concorso.

m



2. Se la Commissione opterà per l'espletamento della prova preselettiva, essa consisterà nella somministrazione di domande con risposta a scelta multipla e si svolgerà con l'uso delle apparecchiature informatiche. Il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e avrà durata di 60 (sessanta) minuti. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

3. La Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla stessa Commissione.

4. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre, in alcun modo, alla formazione della graduatoria finale del concorso.

5. La prova preselettiva si svolgerà in modalità digitale attraverso apposita strumentazione informatica, il cui mancato funzionamento che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o a più candidati comporta la concessione da parte della Commissione di un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento. I suddetti dispositivi devono essere disabilitati alla connessione internet. La Commissione assicura, altresì, che il documento salvato dal candidato non sia modificabile.

6. Sono esonerati dalla eventuale preselezione e sono, quindi, ammessi direttamente alla prova scritta, i candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da invalidità uguale o superiore all'80% con le modalità previste dall'art. 7 del bando e per i quali persista tale condizione al momento dell'effettuazione della prova preselettiva.

7. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati più gli eventuali ex aequo rientranti nei limiti numerici e nei criteri prestabiliti dalla Commissione Esaminatrice, oltre a coloro che risulteranno esonerati di cui al punto precedente.

8. Il diario della prova preselettiva del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento della stessa verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" almeno quindici giorni prima dell'eventuale preselezione. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

9. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla eventuale prova preselettiva prima dello svolgimento della stessa.

10. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, sarà effettuata attraverso pubblicazione sul portale InPa e sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova, definite dalla Commissione esaminatrice.

11. Durante la prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o alla trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. I candidati non possono, durante la prova, comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

12. Non è consentita l'ammissione alla prova preselettiva dopo che la stessa abbia avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere la prova preselettiva sarà considerato rinunciatario. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone garantendo la collocazione in

postazioni più agevoli anche nel raggiungimento delle stesse, in ragione della richiesta effettuata e, in ogni caso, mettendo a disposizione appositi spazi per consentire l'allattamento. Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta – ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

13. Si ribadisce che, per essere ammesso a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

14. La prova preselettiva del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 15 – PROVE D' ESAME

1. La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, suddivisi come segue: PUNTI 30 PER LA PROVA SCRITTA, PUNTI 30 PER LA PROVA ORALE, PUNTI 20 PER I TITOLI.

2. La prova scritta - punteggio massimo 30/30 - si svolgerà con l'uso delle apparecchiature informatiche e consiste nello svolgimento di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla su uno o più argomenti relativi alla qualificazione professionale richiesta e in particolare sulle seguenti materie:

- a) Qualità e sicurezza delle costruzioni meccaniche;
- b) Attrezzature di lavoro per il sollevamento di cose, persone e GVR (Gas-Vapore-Riscaldamento) ai sensi dell'art.71 e dell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- c) Attrezzature a pressione anche ricadenti negli "ambienti di vita", ai sensi del D.M. 29/02/1988 e dell'art. 10 del D.M. n. 329/2004;
- d) Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici anche in ambienti ATEX, ai sensi del D.P.R. 462/2001;
- e) Impianti di riscaldamento anche ricadenti negli "ambienti di vita", ai sensi del D.M. 01/12/1975;
- f) Normativa vigente in materia di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- g) Contabilità dei lavori pubblici, computi metrici estimativi, analisi dei prezzi;
- h) Problematiche relative alla progettazione, alla manutenzione, all'adeguamento e al recupero di impianti meccanici, idrici e termotecnici, compresi quelli aeraulici, su edifici e attività produttive esistenti o di nuova realizzazione;
- i) Normativa in materia di risparmio energetico;
- j) Normativa in materia di sicurezza antincendio e prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- k) Elementi di legislazione edilizia e urbanistica;
- l) Normativa ambientale e delle relative autorizzazioni uniche e integrate ambientali (A.I.A.);
- m) Tecniche e metodologie di controllo delle emissioni industriali (aria e acque reflue).

m



Se la Commissione opterà per la somministrazione di domande con risposta a scelta multipla, il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e avrà durata di 60 (sessanta) minuti. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

La prova scritta si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

3. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

4. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova scritta ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento della prova scritta devono essere disabilitati alla connessione internet.

5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare – se la prova consiste nello svolgimento di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica – soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.

6. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

7. Per ragioni organizzative, qualora necessario, in base al numero dei partecipanti, ciascuna prova di concorso potrà essere svolta suddividendo i medesimi in più turni, anche in giorni diversi.

8. La prova orale – PUNTEGGIO MASSIMO 30/30 – consiste in un colloquio individuale volto a verificare le conoscenze e le capacità, anche espressive, del candidato, come ad esempio quella di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, contro dedurre.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie della prova scritta, sulle seguenti materie:

- a) Legge 28 giugno 2016, n. 132 ("Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale."
- b) Competenze e organizzazione dell'ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008
- c) Accertamento del possesso delle soft skill
- d) Conoscenza delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei posti di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La verifica delle conoscenze di informatica e di lingua inglese è di sola idoneità e non costituirà punteggio valido ai fini della prova. In caso di inidoneità in una delle due materie (informatica e inglese), il candidato sarà escluso dall'intera procedura selettiva.

I criteri di massima per la valutazione del colloquio sono i seguenti:

- 1) accertamento di un sufficiente livello di conoscenze nelle discipline attinenti al profilo da ricoprire;

2) accertamento di una sufficiente capacità di esposizione in pubblico e sviluppo logico del pensiero;

3) accertamento, anche attraverso le osservazioni espresse dal candidato sulle singole discipline, delle sue attitudini a esprimersi in maniera chiara e sintetica e ad argomentare, in modo persuasivo, il proprio punto di vista;

4) accertamento, attraverso la valutazione complessiva del candidato, oltre che della sua preparazione nella globalità delle materie, dei seguenti aspetti: emotività, attitudine alla collaborazione e al lavoro in gruppo; capacità di leadership; analisi e soluzione di problemi; consapevolezza digitale; accuratezza e affidabilità; iniziativa e orientamento al risultato; Flessibilità e adattabilità; Gestione dello stress; Gestione dei conflitti; Interazione con le persone; Pensiero sistemico.

Per ciascun candidato ammesso alla prova orale saranno predisposte n. 3 buste:

- n. 2 buste, ciascuna delle quali contenente un quesito attinente le materie della prova scritta e le altre innanzi richiamate.

- n. 1 busta contenente il quesito riguardante una o più delle capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) sopra indicate.

A ciascuno dei quesiti attinenti le materie oggetto della prova scritta e orale sarà attribuito un punteggio massimo di 12.

Al quesito riguardante una o più delle capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) sarà attribuito un punteggio massimo di 6.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

ARTICOLO 16 – DIARIO DELLE PROVE

1. Il diario della prova scritta, della prova teorico-pratica e della prova orale del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento delle stesse verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" **almeno venti giorni prima**. L'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali e specifici e aver superato la prova che precede:

- nel caso della prova scritta l'eventuale prova preselettiva;
- nel caso della prova orale la prova scritta.

3. Non è consentita l'ammissione alle prove dopo che le stesse abbiano avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere le prove sarà considerato rinunciatario.

4. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone garantendo la collocazione in postazioni più agevoli anche nel raggiungimento delle stesse, in ragione della richiesta effettuata e, in ogni caso, mettendo a disposizione appositi spazi per consentire l'allattamento. Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta – ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA – all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

5. Per essere ammesso/a a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

6. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 17 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 20 (VENTI). Si ribadisce che tutti i titoli, i rapporti di lavoro e le attività professionali in corso devono essere autocertificati nella domanda di partecipazione limitatamente alla data in cui viene presentata (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

4. I 20 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- A) MAX 7 punti per i titoli di carriera;
- B) MAX 6 punti per i titoli accademici e di studio;
- C) MAX 2 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- D) MAX 5 punti per altri titoli.

A) TITOLI DI CARRIERA (max 7 PUNTI)

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;

- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno.

6) A coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione della esperienza acquisita, pari a punti 0,6 per ogni anno di servizio.

7) Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso ARPA Puglia, si prevede la valorizzazione del servizio prestato, con pieno merito, dal personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia prestato servizio, sulla base dei predetti rapporti, per almeno 36 mesi: punti

m



1,80. Per ogni anno eccedente i 36 mesi sarà attribuito un punteggio pari a 0,60 ovvero proporzionalmente ridotto per frazione di anno.

8) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile nazionale prestato in qualità di volontario (e il servizio civile universale) che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 6 punti)

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

1.	Voto del titolo di studio con riferimento a quello conseguito con maggior profitto e nell'ambito dei titoli che consentono l'ammissione al concorso (massimo 1,00 punto) :
A.	Da 83 a 93/110: punti 0,10
B.	Da 94 a 100/110: punti 0,15
C.	Da 101 a 109/110: punti 0,45
D.	110/110: punti 0,70
E.	110/110 E LODE: punti 1,00
2.	Laurea triennale utilizzata per l'accesso: punti: 0,25
4.	Laurea Specialistica (LS) o Laurea magistrale che costituisce la naturale prosecuzione della Laurea Triennale utilizzata per l'accesso: punti 0,35
5.	Laurea Magistrale a ciclo unico o Diploma di laurea: punti 0,50
6.	Laurea magistrale, anche a ciclo unico, laurea specialistica e diploma di laurea attinente e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,30
7.	Master di 1° livello con almeno 30 C.F.U. attinente: punti 0,55
8.	Master di 2° livello con almeno 60 C.F.U. attinente: punti 0,75
9.	Dottorato di ricerca attinente: punti 1,50
10.	Corso di perfezionamento universitario: punti 0,20;
11.	Diploma di specializzazione attinente: punti 0,50;
12.	Corso di formazione attinente: punti 0,10

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 2,00 PUNTI

m



Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie. Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1)	Articoli su riviste internazionali con un solo autore: Punti 0,40
2)	Articoli su riviste internazionali con più autori: Punti 0,15
3)	Articoli su riviste nazionali con un solo autore: Punti 0,30
4)	Articoli su riviste nazionali con più autori: Punti 0,10
5)	Proceedings in atti di conferenze internazionali con referee dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15
6)	Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,30
7)	Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,60

D) ALTRI TITOLI: MAX 5,00 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

- attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero **punti 0,48 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,15 per certificazione
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,15 a corso
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,10 a corso

Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,05 a corso;

- Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,48 punti per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze

- tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Possesso di abilitazioni: punteggio massimo di punti 0,75. Nello specifico, abilitazione ulteriore rispetto a quella richiesta per accesso e ottenuta superando un apposito Esame di Stato che attesta le competenze necessarie per svolgere specifiche attività regolamentate (come chimici, biologi, medici, ingegneri, architetti, avvocati o commercialisti, ecc.): punti 0,50. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria (I e II grado) conseguita tramite percorsi universitari abilitanti punti 0,25.

- altri titoli/altre esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 1,00 complessivi

ARTICOLO 18 – TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA.

1. Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda di partecipazione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.

2. NON SARANNO AMMESSE INTEGRAZIONI DOPO LA DATA DI SCADENZA DEL BANDO.

3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse.

4. I candidati che avranno superato l'ultima prova d'esame dovranno far pervenire, entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza, a parità di punteggio, già indicati nella domanda.

5. Si precisa che, poiché il differenziale tra i generi è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.

c. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale inPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova d'esame devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 19 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

m



1. La commissione di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenza e le preferenze. Sulla graduatoria risultante si applicano le riserve di posti previste dal bando. A conclusione di tali adempimenti, la Commissione procederà alla elaborazione delle graduatorie distinte per ambito territoriale.

2. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito, quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando e le graduatorie distinte per ambito territoriale sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter D. Lgs. n. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione procedente (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti. È assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

4. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, con deliberazione del Direttore Generale saranno approvate tutte le graduatorie elaborate dalla commissione.

5. Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.

6. Le suddette graduatorie potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali, ovvero in caso di errori e/o omissioni.

7. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla assunzione. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 20 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL/LA VINCITORE/TRICE.

1. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando, procederà alla stipula del contratto con il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice o con gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria.

2. Si precisa che prima dell'assunzione in servizio potrebbe essere richiesto all'assumendo/a di procedere all'iscrizione all'albo professionale, laddove i medesimi debbano essere adibiti alle attività che la normativa riconduce obbligatoriamente alla professione.

3. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria verranno assunti in servizio e stipuleranno con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

4. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria saranno invitati, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Agenzia - pena la mancata stipulazione del contratto individuale di lavoro e sotto riserva di accertamento del possesso dei

titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura concorsuale cui si riferisce.

5. L'accertamento della piena idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni da svolgere sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia – prima dell'immissione in servizio – sulla base di quanto previsto nell'ambito del sistema di sorveglianza sanitaria agenziale e secondo le modalità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

della idoneità fisica all'impiego è in relazione allo svolgimento delle funzioni relative al profilo di appartenenza da effettuarsi da parte del Medico Competente.

6. Nel caso in cui l'interessato/a non si presenti alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione.

7. Il candidato che non si presenti o che rifiuti di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità.

In caso di rinuncia o, comunque, di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.

8. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria saranno assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il/la dipendente si intende confermato/a in servizio e gli/le viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

9. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

10. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria che non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il/la vincitore/trice o l'idoneo/a assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli/le, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

11. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e, all'atto dell'immissione in servizio, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato.

12. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.

13. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura selettiva che ne costituisce presupposto.

14. Al fine di assicurare la stabilità della struttura di assegnazione, i/le vincitori/trici della presente procedura - o gli/le idonei/e, qualora assunti/e - dovranno permanere presso la sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatti salvi i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d'ufficio per comprovate esigenze organizzative.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

m



1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione dell'Ufficio Concorsi, dott.ssa Miriana Bosco.

P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 22 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 23 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impediscano e rendano incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

ARTICOLO 24 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di attingere dalla graduatoria finale per assunzioni a tempo determinato al fine di far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

5. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

ARTICOLO 25 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it e sul Portale Unico di Reclutamento InPa.

ARTICOLO 26- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 - 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del

m



rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 - 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Dott. Vincenzo Raimo - email: dpo@arpa.puglia.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I dati personali dei candidati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, dagli addetti agli Uffici Amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni (ad. Esempio, sono comunicati agli addetti alla sorveglianza sanitaria ai fini dell'espletamento della visita medica in fase preassuntiva) o al conferimento degli incarichi.

Inoltre, per l'espletamento delle prove, eventualmente anche in modalità da remoto, i dati personali dei candidati potranno essere comunicati a Società esterne specializzate come ad esempio Merito s.r.l.

Per il perseguimento delle finalità potrebbe essere necessario comunicare i dati personali dei candidati a:

- componenti della commissione;
- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

I dati personali raccolti da ARPA Puglia per il tramite del Portale InPA potranno essere oggetto di comunicazione e trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazione eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria.

m



I Dati Personali dei candidati sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali dei candidati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "Adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Pubbliche Autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo ovvero nei casi previsti dalla legge.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

Vito Bruno
20.04.2026
10:23:16
GMT+02:00



ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale in qualità di Assistente Tecnico – Perito Chimico.

m



**ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, N. 27 – 70126 BARI**

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE IN QUALITÀ DI ASSISTENTE TECNICO – PERITO CHIMICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ 2022-2024 DEL 27/10/2025).

RICHIAMATA la D.D.G. n. 51 del 10/02/2026, con cui si è proceduto alla approvazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per il biennio 2026-2027;

RICHIAMATA la D.D.G. n. 53 del 10/02/2026, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026-2028 (P.T.F.P. 2026-2028).";

RICHIAMATA la D.D.G. n. 118 del 03/03/2026, ad oggetto "*Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026*" e, nello specifico, la Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", in cui è stata riportata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028 e la programmazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per gli anni 2026 2027;

RILEVATO CHE il Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) prevede, per l'anno 2026:

- il reclutamento a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale nel profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico, da assegnare alla sede del Dipartimento Ambientale Provinciale – D.A.P. Taranto con sede in Taranto;
- il reclutamento a tempo determinato di n. 6 unità di personale nel profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico;

SPECIFICATO CHE la procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

CONSIDERATO CHE, in relazione ad eventuali mutate esigenze dotazionali da prevedersi nella programmazione ordinaria e straordinaria del fabbisogno di personale dell'Agenzia e nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento, in caso di previsione di reclutamento a tempo indeterminato delle n. 6 unità di personale nel profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico per le quali allo stato è prevista l'assunzione a tempo determinato, si procederà al preventivo esperimento della procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE con D.D.G. n. 273 del 01/06/2023 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di unità di personale nel profilo di A.T. Perito Chimico;

RICHIAMATA la D.D.G. n. 253/2025, con la quale, per le ragioni ivi indicate, si è dato incarico all'U.O.C. Gestione Risorse Umane e Affari Generali di predisporre un

m



nuovo bando di concorso per il reclutamento di unità di personale con profilo di A.T. Perito Chimico;

VISTO l'art. 35, comma 5-sexies, del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui *"La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati ((numericamente o)) nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della ((stipulazione)) del contratto di assunzione."*;

VISTO l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

RILEVATO CHE, in virtù della esigenza di procedere con il reclutamento delle unità di personale nel profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico per assicurare e garantire l'espletamento delle attività connesse al Piano Straordinario Assunzioni o al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale ovvero per altre esigenze istituzionali in relazione ad eventuali ulteriori esigenze dotazionali previste o da prevedersi nella programmazione ordinaria e straordinaria del fabbisogno di personale dell'Agenzia, si rende necessario bandire, contestualmente alla procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, una nuova procedura concorsuale per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di unità di personale nel profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico;

PRECISATO CHE la graduatoria di merito del concorso pubblico per A.T. Perito Chimico, approvata con D.D.G. n. 273/2023, resta comunque valida sino alla naturale scadenza e ad essa si attingerà preliminarmente in caso di eventuali previsioni assunzionali presso le sedi per le quali i candidati idonei ivi utilmente collocati hanno precedentemente manifestato la disponibilità all'assunzione;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 190 del 16/04/2026, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- L'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il C.C.N.L. del 27/10/2025 relativo al comparto sanità – triennio 2022-2024;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter e 35-quater;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e

le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

- Il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143);

- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”;

- Il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”;

- Il D.M. del 28/06/2023 del Dipartimento della funzione pubblica sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato A (Framework delle competenze trasversali) al decreto, che ne costituisce parte integrante;

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali).

CONSIDERATO che con nota Protocollo n. 0015905/2026 del 10/03/2026, ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 *“Disposizioni in materia di mobilità del personale”*, formulando apposita comunicazione alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione promozione e tutela del lavoro e, per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza - Consiglio Ministri - Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni.

PRESO ATTO CHE l'apposito Ufficio della Regione Puglia ha comunicato – con nota prot. n. 0140713/2026 del 16/03/2026 acquisita al protocollo di ARPA Puglia con n. 00117668/2026 del 17/03/2026 - che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti.

CONSIDERATO che si può procedere all'avvio della procedura concorsuale di che trattasi, essendosi conclusa, senza esito positivo, la procedura in materia di mobilità del personale ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA RENDE NOTO CHE

È indetto, in esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale di cui si è data evidenza anche nel prospetto riportato nella Sezione 3.3 (ad oggetto *“Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026”*), del P.I.A.O. 2026-2028 di cui alla D.D.G. n. 118/2026, un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale, con profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico (Area degli Assistenti, Allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025) da assegnare alla sede di ARPA Puglia di Taranto.

m



É garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010.

La procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

Perciò, nel caso di mancata approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto), la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento.

Inoltre, la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora i posti vengano coperti mediante il previo esperimento della procedura di mobilità volontaria esterna di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 indetta contestualmente alla procedura in oggetto.

Nei suddetti casi, l'ARPA Puglia si riserva la facoltà di non proseguire l'espletamento della procedura in oggetto senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa e ne sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

Si precisa che, all'esito della approvazione della graduatoria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di attingere dalla graduatoria finale per assunzioni a tempo determinato previste nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale (P.T.F.P. 2026-2028 e Piano Straordinario Assunzioni (2026-2027)).

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di modificare il numero dei posti previsti dalla presente procedura concorsuale in relazione ad eventuali ulteriori esigenze dotazionali da prevedersi nella programmazione ordinaria e straordinaria del fabbisogno di personale dell'Agenzia. Il tutto nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento. Pertanto, il numero dei posti a concorso potrà subire delle variazioni, in ragione delle mutate esigenze agenziali.

A tal proposito, considerato che l'ARPA Puglia ha una struttura organizzativa centrale (con valenza regionale che ha sede in Bari) e si articola in Dipartimenti Provinciali, che costituiscono la struttura organizzativa dell'Agenzia nel territorio regionale), ciascun candidato, in sede di compilazione della domanda di partecipazione, **deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale** e, nello specifico per:

- 1) Bari (Direzione Generale) con sedi Corso Trieste 27 e Corso Vittorio Veneto;
- 2) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Bari con sede presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Valenzano;
- 3) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. BAT con sede in Barletta - via Ferdinando I D'Aragona;
- 4) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Taranto con sedi in Taranto - ex Ospedale Testa Contrada Rondinella e Via Anfiteatro;
- 5) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Lecce con sede in Lecce - Via Miglietta e Via Don Minzoni;
- 6) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Foggia con sede in Foggia - Via Rosati e Via Testi;
- 7) Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Brindisi con sede in Brindisi - via Galati.

Conseguentemente, all'esito dei lavori della Commissione esaminatrice, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere, in base alla programmazione del fabbisogno di personale, per l'eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato o a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.

L'Amministrazione può coprire i posti non assegnati in ciascun ambito territoriale mediante scorrimento delle graduatorie in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei.

Parità di genere

A norma dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Equilibrio di genere

Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione per il profilo di cui al presente bando, calcolata alla data del 31 dicembre 2025 è la seguente: 33 uomini e 13 donne per un totale di 46 unità e, quindi, con un indice percentuale di 71,74% Uomini e 28,26% Donne. Dato che il differenziale tra i generi è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.

In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:

- Ai sensi degli articoli 678, comma 9 e, 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, i volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo.
- Gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 L. 21/06/2023, n. 74 o il Servizio Civile Nazionale, regolato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo.
- Per i soggetti appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68, l'ARPA Puglia avvia specifiche procedure di reclutamento; pertanto, la presente procedura non è assoggettata agli obblighi di cui alla predetta normativa.

In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 1 – COMPETENZE E ATTIVITÀ DA SVOLGERE

1. Secondo la declaratoria contenuta nell'Allegato A al C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025, la figura professionale ricercata:

"Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche, nell'effettuazione di operazioni funzionali al controllo, alle analisi e alla

protezione dell'ambiente, alla prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Può inoltre eseguire interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse."

2. Il contenuto del profilo professionale in parola richiede il possesso delle competenze trasversali (c.d. soft skill) di cui al Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica adottato il 28 giugno 2023.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2022-2024.

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVE E TITOLI DI PREFERENZA

1. ARPA Puglia applicherà direttamente, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d. lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni la riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. in Ferma Prefissata. Anche nei provvedimenti assunzionali di personale a tempo determinato l'Agenzia procederà alla determinazione della specifica quota di riserva.

2. Gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 40 del 06/03/2017, come modificato dall'art. 1, comma 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 o il Servizio Civile Nazionale, regolato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo. Anche in tal caso, l'ARPA Puglia applicherà direttamente la riserva di posto a favore degli operatori volontari di cui alla normativa innanzi riportata all'atto dei relativi provvedimenti assunzionali. L'Agenzia procederà, inoltre, alla determinazione della specifica quota di riserva di personale a tempo determinato relativamente alle assunzioni effettuate a tale titolo.

3. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla normativa richiamata nei commi precedenti devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.

4. Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

5. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è quello di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/1994.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI

- a) Cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;

d) piena idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni da svolgere sulla base di quanto previsto nell'ambito del sistema di sorveglianza sanitaria agenziale, che l'Amministrazione si riserva di accertare con le modalità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;

e) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985.

REQUISITI SPECIFICI

Ai fini della partecipazione alla procedura e unitamente ai suddetti requisiti generali, a pena di esclusione, il candidato deve necessariamente essere in possesso di requisiti specifici entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Nello specifico, è richiesto:

a) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

○ a) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

○- Previgente ordinamento: Diploma di maturità tecnica di Perito Chimico; Nuovo ordinamento: Diploma di maturità tecnica – Settore tecnologico – Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie. - Previgente ordinamento: Diploma di maturità professionale di Tecnico chimico-biologico; Nuovo ordinamento: Diploma di maturità professionale – Settore industria e artigianato – Indirizzo: produzioni industriali e artigianali – Articolazione: Industria (con formazione in ambito chimico-biologico);

○- Previgente ordinamento: Diploma di maturità scientifica ad indirizzo Chimico Biologico o Biologico-Sanitario;

○Nuovo ordinamento: Diploma di maturità scientifica – Opzione Scienze Applicate.

○Coerentemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, che stabilisce il principio dell'assorbimento del titolo superiore con quello inferiore, sono altresì ammessi a partecipare al concorso in oggetto i candidati in possesso di:

○- diploma di laurea in chimica, vecchio ordinamento, nonché di lauree triennali, specialistiche ovvero magistrali di cui alle classi 21 (Scienze e Tecnologie chimiche), L 27 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura), 62/S (Scienze chimiche), 81/S (Scienze e tecnologie della chimica industriale), LM71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale) e LM54 (Scienze chimiche);

○ - Laurea triennale, appartenente alla classe 12 Scienze biologiche ovvero L-13 Scienze biologiche ovvero Diploma di laurea (vecchio ordinamento universitario) in Scienze Biologiche ovvero Laurea specialistica classe 6/S Biologia o 69/S Scienze della nutrizione umana ovvero Laurea magistrale Classe LM - 6 Biologia o LM - 61 Scienze della nutrizione umana ovvero

○Lauree specialistiche/magistrali delle classi 8/S e LM-8 Biotecnologie industriali se in possesso dell'attestazione dell'equipollenza alle lauree specialistiche/magistrali della classe 6/S e LM-6 Biologia ai sensi del Decreto Interministeriale 15/01/2013 ovvero

○Lauree specialistiche/magistrali della classe 9/S e LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche se in possesso dell'attestazione dell'equipollenza alle lauree specialistiche/magistrali della classe 6/S e LM-6 Biologia, ai sensi del Decreto Interministeriale 28/06/2011 ovvero

○Lauree specialistiche/magistrali della classe 7/S e LM-7 Biotecnologie agrarie se in possesso dell'attestazione dell'equipollenza alle lauree specialistiche/magistrali della classe 6/S e LM-6 Biologia, ai sensi del Decreto Interministeriale 11/11/2011.

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito, il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione al

concorso gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione.

NON SARANNO EFFETTUATE RICERCHE PREVENTIVE NÉ SARANNO ESPRESSI PARERI AI CANDIDATI IN QUANTO LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SARA' EFFETTUATA A POSTERIORI. SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.

3. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

4. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, devono darne notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

5. I requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

6. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Pertanto, non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

7. Per carenza dei requisiti generali e specifici, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

8. Si precisa che nella sezione "titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni" del portale www.inpa.gov.it, i candidati devono indicare i dati riguardanti il titolo di studio posseduto. In caso di titolo conseguito all'estero, nel campo "Denominazione/Descrizione" della sezione "Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni", è necessario indicare il titolo di studio italiano dichiarato equipollente dalla competente Autorità, selezionare la casella "Conseguito all'estero" e compilare tutti i successivi campi.

ARTICOLO 5 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

m



1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), entro e non oltre il termine di giorni trenta (30) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.
2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.
3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).
4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, ed inviare la propria candidatura alla procedura.
5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online ed inviate entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.
6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "InPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.
7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.
8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.
9. Per richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".
10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.
11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.
12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disguidi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di

residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).

13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso.

16. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'ARPA Puglia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal vincitore della procedura e/o dagli idonei.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on-line alla procedura selettiva. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).

1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e

m



l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è consentito sostituire la prova scritta con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice.

ARTICOLO 8 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE E MODALITÀ SPECIALI

1. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di

prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso.

2. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - opportunamente documentata con certificazione medica. Non è ammessa l'autocertificazione dello stato di gravidanza/allattamento. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. almeno 2 giorni prima della prova. La mancata presentazione dell'istanza completa della certificazione medica nei termini indicati determina automaticamente la mancata concessione del beneficio.

3. Durante la/le prova/e è possibile uscire dall'aula per allattare. In tal caso, nella compilazione della domanda, il/la candidato/a deve flaggare con "SI" il punto in cui si specifica che ha necessità di tempi aggiuntivi. È necessario, in ogni caso, inviare un'istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it con allegato un certificato del pediatra e l'indicazione degli orari dell'allattamento e il nominativo della persona che accompagnerà il bambino nella sede concorsuale. Tale istanza verrà sottoposta al Presidente della Commissione esaminatrice che dovrà esprimersi in tempo utile affinché vengano garantite le pari opportunità tra i candidati.

ARTICOLO 9 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla presente selezione pubblica. Ad ogni buon conto, il candidato deve indicare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#):

- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

g) il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione, tra l'altro, dell'università o dell'istituto che ha rilasciato il titolo di studio e l'eventuale abilitazione all'esercizio della professione qualora richiesta e la data del conseguimento.

h) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;

i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#). In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

2. La registrazione al Portale e, quindi, la presentazione della domanda di partecipazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del [regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

3. I candidati devono, altresì:

a. indicare la preferenza per un solo ambito territoriale;

b. dichiarare di quale riserva, tra quelle indicate dal bando, intendono avvalersi, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;

c. autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

d. dichiarare di essere in possesso di titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.

e. dichiarare lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini dell'esonero dalla eventuale prova preselettiva, l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento delle prove selettive e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. A tal fine, il/la candidato/a deve allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto.

f. dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*.

g. dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;

h. accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";

i. autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.

4. I cittadini europei o extracomunitari devono dichiarare:

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

5. Il candidato che ha conseguito all'estero il titolo di studio necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà ammesso qualora allegghi, nella procedura di iscrizione, il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, il candidato è ammesso con riserva qualora detto provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. Ai fini dell'ammissione con riserva, il candidato dovrà allegare alla domanda la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

6. Non appena ottenuto il riconoscimento, il candidato deve inviare la documentazione all'Amministrazione tramite P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it chiedendo l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria (inserimento del titolo riconosciuto).

7. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.

8. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

9. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa - anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.

10. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate e allegate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione.

ARTICOLO 10 – ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA

1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 11 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria dell'U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane e Affari Generali.

2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati

per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Costituisce motivo di irricevibilità:

a) L'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;

b) L'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.

6. Costituisce motivo di non ammissione il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione.

7. Costituisce motivo di esclusione:

a) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.

b) Mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere le prove;

c) Violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;

d) Mancato superamento di una delle prove previste dal presente bando;

e) Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.

8. Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivo di esclusione:

a) Non avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) Non essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando. Qualora sia in possesso di titolo di studio richiesto dal bando conseguito all'estero, il candidato dovrà dichiarare e allegare il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza"), rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, qualora il candidato non sia in possesso del provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, sarà ammesso con riserva, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

9. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione/non ammissione/irricevibilità sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 12 – INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

O La tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato;

O Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede dell'Amministrazione, il profilo professionale;

O L'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali);

O Il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di cessazione.

m



2. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

4. Qualora la specifica qualifica non sia indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto.

5. Per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il candidato è tenuto ad indicare l'esatta denominazione e l'indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'eventuale impegno orario settimanale, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione.

6. Per la frequenza di corsi di aggiornamento, il candidato deve indicare la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto del corso, la data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).

7. Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, il candidato deve indicare la denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, l'oggetto della docenza e le ore effettive di lezioni svolte.

8. I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene presentata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

9. Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:

- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- la specifica categoria/qualifica;
- la descrizione dell'attività;
- il tipo di contratto;
- l'impegno orario.

10. Il servizio prestato presso organismi internazionali è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto.

11. Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovi la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".

12. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

13. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.

n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 13 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA Puglia, nel rispetto della normativa vigente, e sarà composta dal Presidente e da due Componenti effettivi esperti nelle materie di cui al presente bando e da un Segretario.
2. Saranno, inoltre, nominati il Presidente supplente, due componenti supplenti e un segretario supplente.
3. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione e/o tra Dirigenti di ARPA Puglia o di altre PP.AA.
4. Della commissione possono fare parte, come componenti aggiunti, anche specialisti in psicologia e risorse umane nonché esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. Tali componenti aggiunti avranno il compito della valutazione delle capacità, delle attitudini, delle motivazioni individuali e dello stile comportamentale dei candidati, secondo metodologie e standard riconosciuti.
5. Gli esperti incaricati saranno chiamati a predisporre i quesiti situazionali, nonché i criteri di valutazione degli stessi e a valutare il possesso di competenze organizzative, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e comunque a discrezione della Commissione:
 - collaborazione e lavoro in gruppo
 - analisi e soluzione di problemi
 - consapevolezza digitale
 - accuratezza e affidabilità
 - iniziativa e orientamento al risultato.
6. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova di inglese e per la prova di informatica.
7. Nella composizione della commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Non possono essere nominati componenti della commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
9. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalgia a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
10. Nell'ipotesi di impedimento grave e documentato di uno o più effettivi che ne impedisca la partecipazione e che pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, possono essere nominati in loro sostituzione, in via definitiva, i supplenti secondo l'ordine individuato nella delibera di nomina della Commissione, tanto per il

Presidente quanto per i singoli Componenti la Commissione. Il/i componente/i supplente/i divenuto/i effettivo/i svolge tale ruolo fino al termine della procedura concorsuale.

11. Il Presidente e i Componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

12. La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La Commissione esaminatrice può svolgere i lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

13. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

ARTICOLO 14 – PROVA PRESELETTIVA

1. In relazione al numero dei candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell'espletamento della procedura concorsuale, a scelta discrezionale della Commissione, le prove d'esame potranno essere precedute da una prova preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di test inerenti le materie del concorso.

2. Se la Commissione opterà per l'espletamento della prova preselettiva, essa consisterà nella somministrazione di domande con risposta a scelta multipla e si svolgerà con l'uso delle apparecchiature informatiche. Il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e avrà durata di 60 (sessanta) minuti. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

3. La Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla stessa Commissione.

4. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre, in alcun modo, alla formazione della graduatoria finale del concorso.

5. La prova preselettiva si svolgerà in modalità digitale attraverso apposita strumentazione informatica, il cui mancato funzionamento che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o a più candidati comporta la concessione da parte della Commissione di un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento. I suddetti dispositivi devono essere disabilitati alla connessione internet. La Commissione assicura, altresì, che il documento salvato dal candidato non sia modificabile.

6. Sono esonerati dalla eventuale preselezione e sono, quindi, ammessi direttamente alla prova scritta, i candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da invalidità uguale o superiore all'80% con le modalità previste dall'art. 7 del bando e per i quali persista tale condizione al momento dell'effettuazione della prova preselettiva.

7. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati più gli eventuali ex aequo rientranti nei limiti numerici e nei criteri prestabiliti dalla Commissione Esaminatrice, oltre a coloro che risulteranno esonerati di cui al punto precedente.

8. Il diario della prova preselettiva del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento della stessa verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione

sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" almeno quindici giorni prima dell'eventuale preselezione. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

9. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla eventuale prova preselettiva prima dello svolgimento della stessa.

10. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, sarà effettuata attraverso pubblicazione sul portale InPa e sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova, definite dalla Commissione esaminatrice.

11. Durante la prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o alla trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. I candidati non possono, durante la prova, comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

12. Non è consentita l'ammissione alla prova preselettiva dopo che la stessa abbia avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere la prova preselettiva sarà considerato rinunciatario. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone garantendo la collocazione in postazioni più agevoli anche nel raggiungimento delle stesse, in ragione della richiesta effettuata e, in ogni caso, mettendo a disposizione appositi spazi per consentire l'allattamento. Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta – ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

13. Si ribadisce che, per essere ammesso a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

14. La prova preselettiva del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 15 – PROVE D' ESAME

1. La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, suddivisi come segue: PUNTI 30 PER LA PROVA SCRITTA, PUNTI 30 PER LA PROVA ORALE, PUNTI 20 PER I TITOLI.

2. La prova scritta - punteggio massimo 30/30 – si svolgerà con l'uso delle apparecchiature informatiche e consiste nello svolgimento di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla su uno o più argomenti relativi alla qualificazione professionale richiesta e in particolare sulle seguenti materie:

- a) Tecniche strumentali di chimica analitica;
- b) Tecniche preparative in chimica analitica;
- c) Tecniche di campionamento di matrici ambientali;

m



- d) Metodologie e tecniche analitiche per il controllo delle matrici alimentari e ambientali;
- e) Nozioni sulle principali leggi in materia di tutela ambientale riguardante le competenze dell'ARPA, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e alla L.R. n. 32/1996 e s.m.i.;
- f) Ambito normativo e applicazioni dell'accreditamento dei laboratori di prova, con particolare riferimento alla ISO/IEC 17025;
- g) Controllo qualità dei processi di laboratorio.

Se la Commissione opterà per la somministrazione di domande con risposta a scelta multipla, il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e avrà durata di 60 (sessanta) minuti. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

La prova scritta si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

3. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

4. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova scritta ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento della prova scritta devono essere disabilitati alla connessione internet.

5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare – se la prova consiste nello svolgimento di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica – soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.

6. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

7. Per ragioni organizzative, qualora necessario, in base al numero dei partecipanti, ciascuna prova di concorso potrà essere svolta suddividendo i medesimi in più turni, anche in giorni diversi.

8. La prova orale – PUNTEGGIO MASSIMO 30/30 – consiste in un colloquio individuale volto a verificare le conoscenze e le capacità, anche espressive, del candidato, come ad esempio quella di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, contro dedurre.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie della prova scritta, sulle seguenti materie:

1) Legge 28 giugno 2016, n. 132 ("Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.")

2) Competenze e organizzazione dell'ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008

3) Accertamento del possesso delle soft skill

4) Nozioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

m



La verifica delle conoscenze di informatica e di lingua inglese è di sola idoneità e non costituirà punteggio valido ai fini della prova. In caso di inidoneità in una delle due materie (informatica e inglese), il candidato sarà escluso dall'intera procedura selettiva.

I criteri di massima per la valutazione del colloquio sono i seguenti:

- 1) accertamento di un sufficiente livello di conoscenze nelle discipline attinenti al profilo da ricoprire;
- 2) accertamento di una sufficiente capacità di esposizione in pubblico e sviluppo logico del pensiero;
- 3) accertamento, anche attraverso le osservazioni espresse dal candidato sulle singole discipline, delle sue attitudini a esprimersi in maniera chiara e sintetica e ad argomentare, in modo persuasivo, il proprio punto di vista;
- 4) accertamento, attraverso la valutazione complessiva del candidato, oltre che della sua preparazione nella globalità delle materie, dei seguenti aspetti: emotività, attitudine alla collaborazione e al lavoro in gruppo; capacità di leadership; analisi e soluzione di problemi; consapevolezza digitale; accuratezza e affidabilità; iniziativa e orientamento al risultato; Flessibilità e adattabilità; Gestione dello stress; Gestione dei conflitti; Interazione con le persone; Pensiero sistemico.

Per ciascun candidato ammesso alla prova orale saranno predisposte n. 3 buste:

- n. 2 buste, ciascuna delle quali contenente un quesito attinente le materie della prova scritta e le altre innanzi richiamate.
- n. 1 busta contenente il quesito riguardante una o più delle capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) sopra indicate.

A ciascuno dei quesiti attinenti le materie oggetto della prova scritta e orale sarà attribuito un punteggio massimo di 12.

Al quesito riguardante una o più delle capacità trasversali, organizzative e attitudinali (comportamenti e capacità) sarà attribuito un punteggio massimo di 6.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

ARTICOLO 16 – DIARIO DELLE PROVE

1. Il diario della prova scritta, della prova teorico-pratica e della prova orale del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento delle stesse verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" **almeno venti giorni prima**. L'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali e specifici e aver superato la prova che precede:

- nel caso della prova scritta l'eventuale prova preselettiva;
- nel caso della prova orale la prova scritta.

3. Non è consentita l'ammissione alle prove dopo che le stesse abbiano avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere le prove sarà considerato rinunciatario.

4. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone garantendo la collocazione in postazioni più agevoli anche nel raggiungimento delle stesse, in ragione della richiesta effettuata e, in ogni caso, mettendo a disposizione appositi spazi per consentire l'allattamento. Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta – ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA – all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad

insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

5. Per essere ammesso/a a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

6. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 17 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 20 (VENTI). Si ribadisce che tutti i titoli, i rapporti di lavoro e le attività professionali in corso devono essere autocertificati nella domanda di partecipazione limitatamente alla data in cui viene presentata (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

4. I 20 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- A) MAX 7 punti per i titoli di carriera;
- B) MAX 6 punti per i titoli accademici e di studio;
- C) MAX 2 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- D) MAX 5 punti per altri titoli.

A) TITOLI DI CARRIERA (max 7 PUNTI)

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione
- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno.

6) A coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione della esperienza acquisita, pari a punti 0,6 per ogni anno di servizio.

7) Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso ARPA Puglia, si prevede la valorizzazione del servizio prestato, con pieno merito, dal personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia prestato servizio, sulla base dei predetti rapporti, per almeno 36 mesi: punti 1,80. Per ogni anno eccedente i 36 mesi sarà attribuito un punteggio pari a 0,60 ovvero proporzionalmente ridotto per frazione di anno.

8) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile nazionale prestato in qualità di volontario (e il servizio civile universale) che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 6 punti)

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

1.	Voto del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea) con riferimento a quello conseguito con maggior profitto e nell'ambito dei titoli che consentono l'ammissione al concorso (massimo 1,00 punto) :
A.	Da 42 a 49 o da 75 a 89 [voto diploma] o da 83 a 97 [voto laurea]: punti 0,30
B.	Da 50 a 59 o da 90 a 99 [voto diploma] o da 98 a 109 [voto laurea]: punti 0,50
C.	60 o 100 [voto diploma] - 110 [voto laurea]: punti 0,70
D.	100 E LODE [voto diploma] - 110 E LODE [voto laurea]: punti 1,00
2.	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attinente e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,10
3.	Laurea triennale utilizzata per l'accesso: punti 0,25
4.	Laurea Specialistica (LS) o Laurea magistrale che costituisce la naturale prosecuzione della Laurea Triennale utilizzata per l'accesso: punti 0,35
5.	Laurea Magistrale a ciclo unico o Diploma di laurea: punti 0,50

6. Laurea magistrale, anche a ciclo unico, laurea specialistica e diploma di laurea attinente e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,30
7. Master di 1° livello con almeno 30 C.F.U. attinente: punti 0,50
8. Master di 2° livello con almeno 60 C.F.U. attinente: punti 0,70
9. Dottorato di ricerca attinente: punti 1,50
10. Corso di perfezionamento universitario attinente: punti 0,20;
11. Diploma di specializzazione attinente: punti 0,50;
12. Corso di formazione attinente: punti 0,10

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 2,00 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie. Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- 1) Articoli su riviste internazionali con un solo autore: Punti 0,40
- 2) Articoli su riviste internazionali con più autori: Punti 0,15
- 3) Articoli su riviste nazionali con un solo autore: Punti 0,30
- 4) Articoli su riviste nazionali con più autori: Punti 0,10
- 5) Proceedings in atti di conferenze internazionali con referee dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15
- 6) Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,30
- 7) Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,60

D) ALTRI TITOLI: MAX 5,00 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

- attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero **punti 0,48 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi

continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,15 per certificazione
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,15 a corso
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,10 a corso
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,05 a corso;
- Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,48 punti per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze
- tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Possesso di abilitazione: punteggio massimo di punti 0,75. Nello specifico, abilitazione ottenuta superando un apposito Esame di Stato che attesta le competenze necessarie per svolgere specifiche attività regolamentate: punti 0,50. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria (I e II grado) conseguita tramite percorsi universitari abilitanti punti 0,25.

- altri titoli/altre esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 1,00 complessivi

ARTICOLO 18 – TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA.

1. Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda di partecipazione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.
2. NON SARANNO AMMESSE INTEGRAZIONI DOPO LA DATA DI SCADENZA DEL BANDO.
3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse.
4. I candidati che avranno superato l'ultima prova d'esame dovranno far pervenire, entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza, a parità di punteggio, già indicati nella domanda.
5. Si precisa che, poiché il differenziale tra i generi è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.
6. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale inPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso,

indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova d'esame devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 19 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La commissione di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenza e le preferenze. Sulla graduatoria risultante si applicano le riserve di posti previste dal bando. A conclusione di tali adempimenti, la Commissione procederà alla elaborazione delle graduatorie distinte per ambito territoriale.
2. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito, quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando e le graduatorie distinte per ambito territoriale sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter D. Lgs. n. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione procedente (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti. È assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
4. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, con deliberazione del Direttore Generale saranno approvate tutte le graduatorie elaborate dalla commissione.
5. Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.
6. Le suddette graduatorie potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali, ovvero in caso di errori e/o omissioni.
7. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla assunzione. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 20 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL/LA VINCITORE/TRICE.

1. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando, procederà alla stipula del contratto con il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice o con gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria.
2. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria verranno assunti in servizio e stipuleranno con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

3. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria saranno invitati, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Agenzia - pena la mancata stipulazione del contratto individuale di lavoro e sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura concorsuale cui si riferisce.
4. L'accertamento della piena idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni da svolgere sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia - prima dell'immissione in servizio - sulla base di quanto previsto nell'ambito del sistema di sorveglianza sanitaria agenziale e secondo le modalità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008. della idoneità fisica all'impiego è in relazione allo svolgimento delle funzioni relative al profilo di appartenenza da effettuarsi da parte del Medico Competente.
5. Nel caso in cui l'interessato/a non si presenti alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione.
6. Il candidato che non si presenti o che rifiuti di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. In caso di rinuncia o, comunque, di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.
7. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria saranno assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il/la dipendente si intende confermato/a in servizio e gli/le viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.
9. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria che non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il/la vincitore/trice o l'idoneo/a assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli/le, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
10. I/le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici o gli idonei, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e, all'atto dell'immissione in servizio, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato.
11. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.
12. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura selettiva che ne costituisce presupposto.
13. Al fine di assicurare la stabilità della struttura di assegnazione, i/le vincitori/trici della presente procedura - o gli/le idonei/e, qualora assunti/e - dovranno permanere presso la sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a

cinque anni, fatti salvi i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d'ufficio per comprovate esigenze organizzative

ARTICOLO 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione dell'Ufficio Concorsi, dott.ssa Miriana Bosco.

P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 22 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 23 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impediscano e rendano incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

ARTICOLO 24 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di attingere dalla graduatoria finale per assunzioni a tempo determinato al fine di far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

5. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero

m



accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

ARTICOLO 25 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it e sul Portale Unico di Reclutamento InPa.

ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati

m



saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Dott. Vincenzo Raimo - email: dpo@arpa.puglia.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I dati personali dei candidati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, dagli addetti agli Uffici Amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni (ad. Esempio, sono comunicati agli addetti alla sorveglianza sanitaria ai fini dell'espletamento della visita medica in fase preassuntiva) o al conferimento degli incarichi.

Inoltre, per l'espletamento delle prove, eventualmente anche in modalità da remoto, i dati personali dei candidati potranno essere comunicati a Società esterne specializzate come ad esempio Merito s.r.l.

Per il perseguimento delle finalità potrebbe essere necessario comunicare i dati personali dei candidati a:

- componenti della commissione;
- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

m



I dati personali raccolti da ARPA Puglia per il tramite del Portale InPA potranno essere oggetto di comunicazione e trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazioni eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria.

I Dati Personali dei candidati sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali dei candidati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "Adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Pubbliche Autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo ovvero nei casi previsti dalla legge.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. VITO BRUNO



Vito Bruno
20.04.2026
10:23:16
GMT+02:00

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025 – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale per l'espletamento di attività nei laboratori biologici in possesso di preparazione nell'ambito della Biologia molecolare da assegnare al D.A.P. di Bari di ARPA Puglia.



**ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, N. 27 – 70126 BARI**

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ 2022-2024 DEL 27/10/2025 – PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ NEI LABORATORI BIOLOGICI IN POSSESSO DI PREPARAZIONE NELL'AMBITO DELLA BIOLOGIA MOLECOLARE DA ASSEGNARE AL D.A.P. DI BARI DI ARPA PUGLIA.

RICHIAMATA la D.D.G. n. 51 del 10/02/2026, con cui si è proceduto alla approvazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per il biennio 2026-2027;

RICHIAMATA la D.D.G. n. 53 del 10/02/2026, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026-2028 (P.T.F.P. 2026-2028).";

RICHIAMATA la D.D.G. n. 118 del 03/03/2026, ad oggetto "Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026" e, nello specifico, la Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", in cui è stata riportata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028;

RILEVATO CHE il P.T.F.P. 2026-2028 prevede, per l'anno 2026, il reclutamento di n. 1 C.T.P. per l'espletamento delle attività nei laboratori biologici presso il D.A.P. di Lecce. Atteso che è presente una graduatoria per la mobilità interna, è stato necessario istruire la procedura per il suo utilizzo, che ha condotto al risultato della mobilità dal D.A.P. di Bari al D.A.P. di Lecce. Conseguentemente, al D.A.P. di Bari è trasferita la capacità assunzionale per il reclutamento attraverso procedura di mobilità ex art. 30 d. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. di una unità di Collaboratore Tecnico Professionale per l'espletamento delle attività nei laboratori biologici;

PRESO ATTO CHE, con D.G.R. n. 1427 del 24/10/2022, la Regione Puglia ha adottato linee di indirizzo con l'indicazione di una metodologia operativa comune nella definizione del fabbisogno di personale;

SPECIFICATO CHE la procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 175 del 16/04/2026, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTO l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI:



- L'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il C.C.N.L. del 27/10/2025 relativo al comparto sanità – triennio 2022-2024;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter e 35-quater;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143);
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";
- Il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni";
- Il D.M. del 28/06/2023 del Dipartimento della funzione pubblica sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato A (Framework delle competenze trasversali) al decreto, che ne costituisce parte integrante;
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali).

2

CONSIDERATO che con nota Protocollo n. 0015905/2026 del 10/03/2026, ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 "*Disposizioni in materia di mobilità del personale*", formulando apposita comunicazione alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione promozione e tutela del lavoro e, per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza - Consiglio Ministri - Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni.

PRESO ATTO CHE l'apposito Ufficio della Regione Puglia ha comunicato – con nota prot. n. 0140713/2026 del 16/03/2026 acquisita al protocollo di ARPA Puglia con n. 00117668/2026 del 17/03/2026 - che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti.



CONSIDERATO che si può procedere all'avvio della procedura selettiva di che trattasi, essendosi conclusa, senza esito positivo, la procedura in materia di mobilità del personale ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE**

È indetto, in esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale di cui si è data evidenza anche nel prospetto riportato nella Sezione 3.3 (ad oggetto "Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026"), del P.I.A.O. 2026-2028 di cui alla D.D.G. n. 118/2026, un avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari (Allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025) profilo di collaboratore tecnico professionale per l'espletamento delle attività nei laboratori biologici della Agenzia in possesso di preparazione nell'ambito della biologia molecolare da assegnare al Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Bari di ARPA Puglia con sede presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Valenzano.

L'unità di personale da reclutare dovrà svolgere, nell'ambito del settore tecnico, attività di supporto tecnico al Dirigente e ai Titolari di incarichi di funzione secondo i requisiti culturali e professionali posseduti. Le attività da svolgere non rientrano tra quelle di competenza di soggetti appartenenti a determinate categorie professionali costituite in Albi e non ricomprendono la titolarità di firma di rapporti di prova, rimessa ai Dirigenti competenti.

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010. La procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

Perciò, nel caso di mancata approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028, la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento. In tal caso, l'ARPA Puglia si riserva la facoltà di non proseguire l'espletamento della procedura in oggetto senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa e ne sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

3

ARTICOLO 1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione con collocamento nella medesima categoria contrattuale del posto da ricoprire e/o equivalente se appartenente a comparti diversi. Ad ogni buon conto, i dipendenti pubblici provenienti da altri comparti, ai fini dell'individuazione della fascia retributiva d'inquadramento, devono tenere conto delle tabelle di equiparazione adottate con D.P.C.M. del 26 giugno 2015.

b) Aver superato il periodo di prova;

c) Non aver superato il periodo di comporta;

d) Non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;



e) Essere fisicamente idonei all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall'ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;

f) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

g) Non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati nell'ultimo biennio;

h) Non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso.

i) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguito presso Università o altro Istituto statale o legalmente riconosciuto o altro diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, dichiarato equiparato (DD.MM. 09/07/2009 e s.m.i.) o equipollente ai fini dei pubblici concorsi, a uno o più dei titoli di studio sotto indicati. In quest'ultimo caso, l'equipollenza dovrà essere obbligatoriamente documentata tramite l'indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.

- Laurea Specialistica, conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999, in Biologia 6/S *ed equivalenti*;

- Laurea Magistrale, conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004, in Biologia - LM6 *ed equivalenti*;

- Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare ovvero laurea Magistrale in Biologia Molecolare e Applicata (classe delle lauree LM-6) e altre lauree equiparate ai sensi della normativa vigente.

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione.

Non saranno effettuate ricerche preventive né saranno espressi pareri ai candidati in quanto la verifica dei requisiti per l'ammissione alla procedura sarà effettuata a posteriori.

SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso e devono permanere sino al perfezionamento della procedura di mobilità. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all'atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l'esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, anche successivamente alla formazione della graduatoria.

3. In relazione ai suddetti requisiti, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e prodotto.

4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.

5. La partecipazione all'avviso non è soggetta a limiti di età, in base alla Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", fermi restando quelli previsti per il collocamento a riposo.

ARTICOLO 2 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente, per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), **entro e non oltre il termine di giorni TRENTA (30)** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.
2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.
3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).
4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al *curriculum vitae*, ed inviare la propria candidatura alla procedura.
5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.
6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione alla selezione all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "inPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.
7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.
8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.
9. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".
10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.
11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione. La quota di partecipazione non è rimborsabile.
12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito,



forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).

13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dal bando di concorso.

16. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste al candidato dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

6

ARTICOLO 3 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2 Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on- line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on line alla procedura selettiva.

ARTICOLO 4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla presente selezione pubblica. Ad ogni buon conto, il candidato



deve indicare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#):

- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- g) l'Azienda o l'Ente del Comparto e/o altre Pubbliche Amministrazioni di Comparti diversi presso cui il candidato presta attualmente servizio a tempo indeterminato con il recapito telefonico dei relativi uffici amministrativi cui far riferimento per le finalità di espletamento della procedura, la data di assunzione a tempo indeterminato, specificando se si tratta di assunzione mediante concorso, mobilità o altro e se è a tempo pieno o parziale. In quest'ultimo caso, il candidato deve indicare la relativa percentuale di part-time e la disponibilità a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
- h) Il/la candidato/a dovrà indicare anche la posizione economica in essere;
- i) L'avvenuto superamento del periodo di prova;
- j) Non aver superato il periodo di comporto;
- k) Non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
- l) Essere fisicamente idonei all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall'ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- m) Non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati nell'ultimo biennio;
- n) Non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso.
- o) il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione, tra l'altro, dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e la data del conseguimento.
- p) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
- q) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#). In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità

7



giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

2. La registrazione al Portale e, quindi, la presentazione della domanda di partecipazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del [regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

3. I candidati devono, altresì:

a) autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

a) dichiarare di essere in possesso di titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere espressamente dichiarati nella stessa. In caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.

b) dichiarare lo stato di invalidità, l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento della prova del colloquio e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. A tal fine, il/la candidato/a deve allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto.

c) dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*.

d) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;

e) accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";

f) autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.

4. I cittadini europei o extracomunitari devono dichiarare:

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

5. Il candidato che ha conseguito all'estero il titolo di studio necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà ammesso qualora allegghi, nella procedura di iscrizione, il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, il candidato è ammesso con riserva qualora detto provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. Ai fini dell'ammissione con riserva, il candidato dovrà allegare alla domanda la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

6. Non appena ottenuto il riconoscimento, il candidato deve inviare la documentazione all'Amministrazione tramite P.E.C. all'indirizzo

8



concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it chiedendo l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria (inserimento del titolo riconosciuto).

7. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.

8. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

9. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa - anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.

10. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate e allegate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione.

ARTICOLO 5 - DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).

1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul



Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è consentito sostituire la prova scritta con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice.

ARTICOLO 6 - SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO E MODALITÀ SPECIALI

1. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso.

2. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - opportunamente documentata con certificazione medica. Non è ammessa l'autocertificazione dello stato di gravidanza/allattamento. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. almeno 2 giorni prima della prova. La mancata presentazione dell'istanza completa della certificazione medica nei termini indicati determina automaticamente la mancata concessione del beneficio.

3. Durante la prova è possibile uscire dall'aula per allattare. In tal caso, nella compilazione della domanda, il/la candidato/a deve flaggare con "SI" il punto in cui si specifica che ha necessità di tempi aggiuntivi. È necessario, in ogni caso, inviare un'istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it con allegato un certificato del pediatra e l'indicazione degli orari dell'allattamento e il nominativo della persona che accompagnerà il bambino nella sede concorsuale. Tale istanza verrà sottoposta al Presidente della Commissione esaminatrice che dovrà esprimersi in tempo utile affinché vengano garantite le pari opportunità tra i candidati.

ARTICOLO 7 - ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA.



1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria dell'U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane e Affari Generali.
2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.
4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. Costituisce motivo di irricevibilità:
 - a) L'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;
 - b) L'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.
6. Costituisce motivo di non ammissione il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione.
7. Costituisce motivo di esclusione:
 - a) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.
 - b) Mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere le prove;
 - c) Violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;
 - d) Mancato superamento di una delle prove previste dal presente bando;
 - e) Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
8. Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivo di esclusione:
 - a) Non avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - b) Non essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando. Qualora sia in possesso di titolo di studio richiesto dal bando conseguito all'estero, il candidato dovrà dichiarare e allegare il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza"), rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, qualora il candidato non sia in possesso del provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, sarà ammesso con riserva, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.
9. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia



<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione/non ammissione/irricevibilità sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 9 – INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

O la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato;
o Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede dell'Amministrazione, il profilo professionale;

O L'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali);

O Il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di cessazione.

2. Ai fini della valutazione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

4. Qualora la specifica qualifica non sia indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto.

5. Per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il candidato è tenuto ad indicare l'esatta denominazione e l'indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'eventuale impegno orario settimanale, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione.

6. Per la frequenza di corsi di aggiornamento, il candidato deve indicare la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto del corso, la data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).

7. Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, il candidato deve indicare la denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, l'oggetto della docenza e le ore effettive di lezioni svolte.

8. I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene presentata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).



9. Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:

- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- la specifica categoria/qualifica;
- la descrizione dell'attività;
- il tipo di contratto;
- l'impegno orario.

10. Il servizio prestato presso organismi internazionali è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto.

11. Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovi la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".

12. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

13. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

13

ARTICOLO 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA Puglia, nel rispetto della normativa vigente, e sarà composta dal Presidente e da due Componenti effettivi esperti nelle materie di cui al presente bando e da un Segretario.

2. Saranno, inoltre, nominati il Presidente supplente, due componenti supplenti e un segretario supplente.

3. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione e/o tra Dirigenti di ARPA Puglia o di altre PP.AA.

4. Della commissione possono fare parte, come componenti aggiunti, anche specialisti in psicologia e risorse umane nonché esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. Tali componenti aggiunti avranno il compito della valutazione delle capacità, delle attitudini, delle motivazioni individuali e dello stile comportamentale dei candidati, secondo metodologie e standard riconosciuti.

5. Gli esperti incaricati saranno chiamati a predisporre i quesiti situazionali, nonché i criteri di valutazione degli stessi e a valutare il possesso di competenze organizzative, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e comunque a discrezione della Commissione:

- collaborazione e lavoro in gruppo
- analisi e soluzione di problemi
- consapevolezza digitale
- accuratezza e affidabilità



- iniziativa e orientamento al risultato.

6. Nella composizione della commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Non possono essere nominati componenti della commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

8. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

9. Nell'ipotesi di impedimento grave e documentato di uno o più effettivi che ne impedisca la partecipazione e che pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, possono essere nominati in loro sostituzione, in via definitiva, i supplenti secondo l'ordine individuato nella delibera di nomina della Commissione, tanto per il Presidente quanto per i singoli Componenti la Commissione. Il/i componente/i supplente/i divenuto/i effettivo/i svolge tale ruolo fino al termine della procedura.

10. Il Presidente e i Componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

11. All'esito del colloquio, la Commissione esaminatrice comunica i risultati ai candidati. La Commissione esaminatrice può svolgere i lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

12. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia

<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

14

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA

1. La Commissione stabilirà, preliminarmente, le modalità di valutazione in relazione alle caratteristiche proprie del posto da ricoprire e valuterà la professionalità dei candidati tramite un colloquio motivazionale.

2. Il Colloquio sarà finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- ⌚ Preparazione professionale specifica;
- ⌚ Grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
- ⌚ Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro;
- ⌚ Capacità relazionali e mediazione dei conflitti.

3. Attraverso il colloquio, la Commissione valuterà, altresì, la rispondenza del candidato alle esigenze funzionali per esplorare le ragioni del trasferimento, le competenze specialistiche, l'autonomia e la flessibilità.

Durante il colloquio, sarà preso in considerazione particolarmente il possesso di preparazione nell'ambito della biologia molecolare.

4. Il colloquio si intende superato con il punteggio di 21/30.



5. Esperito il colloquio, la Commissione procederà per i soli candidati che lo hanno superato alla valutazione dei titoli.
6. La Commissione avrà a disposizione 60 punti, di cui 30 per i titoli e 30 per la prova colloquio.
7. Sulla base dell'esame dei risultati, derivanti dalla somma della prova colloquio e degli elementi curriculari, la Commissione Esaminatrice stabilisce l'esito della mobilità utilizzando lo strumento del punteggio numerico.

ARTICOLO 12 – VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione Esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.
 2. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
 3. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
 - a) titoli di carriera;
 - b) titoli accademici e di studio;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici;
 - d) curriculum formativo e professionale.
- I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- A) MAX 14 punti per i titoli di carriera;
 - B) MAX 6 punti per i titoli accademici e di studio;
 - C) MAX 4 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
 - D) MAX 6 punti per altri titoli.

15

A) TITOLI DI CARRIERA (max 14 PUNTI)

- 1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
 - 2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
 - 3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
 - 4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - 5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:
- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
 - Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione
- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno.
- 6) A coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione della esperienza acquisita, pari a punti 0,6 per ogni anno di servizio.



7) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'Istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile nazionale prestato in qualità di volontario (e il servizio civile universale) che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 6 punti)

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

16

1. Voto del titolo di studio con riferimento a quello conseguito con maggior profitto e nell'ambito dei titoli che consentono l'ammissione al concorso **(massimo 1,00 punto)**:
 - A. Da 83 a 93/110: punti 0,10
 - B. Da 94 a 100/110: punti 0,15
 - C. Da 101 a 109/110: punti 0,45
 - D. 110/110: punti 0,70
 - E. 110/110 E LODE: punti 1,00
2. Titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti: 0,50
3. Laurea magistrale, anche a ciclo unico, laurea specialistica e diploma di laurea attinenti al profilo professionale posto a selezione e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,50
4. Master di 1° livello con almeno 30 C.F.U. attinente: punti 0,70
5. Master di 2° livello con almeno 60 C.F.U. attinente: punti 0,90
6. Dottorato di ricerca attinente: punti 1,50
7. Corso di perfezionamento universitario attinente: punti 0,25;
8. Diploma di specializzazione attinente: punti 0,50;
9. Corso di formazione attinente: punti 0,15

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 4,00 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno



codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie

Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi per ogni elemento, nel limite del punteggio massimo di punti 4,00.

Articoli su riviste internazionali con un solo autore: Punti 1,00 Articoli su riviste internazionali con più autori: Punti 0,50 Articoli su riviste nazionali con un solo autore: Punti 0,50 Articoli su riviste nazionali con più autori: Punti 0,35 Proceedings in atti di conferenze internazionali con referee dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15 Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,50 Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 1,00

D) ALTRI TITOLI: MAX 6,00 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 0,60 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato. attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 0,60 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato. attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. ovvero co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero punti 0,48 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato. certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,15 per certificazione Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,15 a corso Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,10 a corso Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per |
|--|



l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,05 a corso;

- Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,48 punti per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze

- tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Possesso di abilitazione: punteggio massimo di punti 0,75. Nello specifico, abilitazione ottenuta superando un apposito Esame di Stato che attesta le competenze necessarie per svolgere specifiche attività regolamentate, come chimici, biologi, medici, ingegneri, architetti, avvocati o commercialisti: punti 0,50. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria (I e II grado) conseguita tramite percorsi universitari abilitanti punti 0,25.

- Altri titoli/altre esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 1,00 complessivi

ARTICOLO 13 - CALENDARIO E PROVA COLLOQUIO

1. Il diario del colloquio nonché la sede di espletamento dello stesso saranno resi noti ai candidati ammessi esclusivamente mediante avvisi pubblicati almeno venti (20) giorni prima della data fissata tramite pubblicazione sul Portale InPa e sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge

2. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. Sono esclusi dalla procedura i candidati che, per qualsiasi ragione, non si presenteranno alla prova nei luoghi, alla data e all'orario stabilito.

3. Non è consentita l'ammissione alla prova dopo che la stessa abbia avuto inizio.

ARTICOLO 14 - TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA.

1. Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno auto-certificare i suddetti titoli nella domanda di partecipazione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.

2. Non saranno ammesse integrazioni dopo la data di scadenza del bando.

3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e di precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e dichiarati nella stessa.

4. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale InPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.



ARTICOLO 15 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La commissione, al termine dello svolgimento del colloquio, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati della predetta prova. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenza e le preferenze.
2. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le eventuali riserve, qualora previste dal bando, sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter D. Lgs. n. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti. È assicurata la minimizzazione dei dati personali.
3. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, è preferito il candidato più giovane di età.
4. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, con deliberazione del Direttore Generale saranno approvate tutte le graduatorie elaborate dalla commissione.
5. Le suddette graduatorie potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali, ovvero in caso di errori e/o omissioni.
6. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla assunzione. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

19

ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE

1. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Agenzia - ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro - a presentare, nel termine stabilito dalla comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura di mobilità stessa, apposita dichiarazione di disponibilità al trasferimento.
2. Il candidato dichiarato vincitore della procedura di mobilità sarà contattato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, indicando con esattezza la procedura cui si riferisce.
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, *“È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate*



esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia."

4. ARPA Puglia, qualora la decorrenza del trasferimento proposta dall'Ente di appartenenza del candidato risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative, si riserva di non procedere al trasferimento dello stesso nei ruoli dell'Agenzia.

5. Il trasferimento presso l'ARPA Puglia comporta:

- La perdita, se in godimento presso l'Ente di provenienza, di eventuali indennità correlate alle funzioni esercitate;
- Una diversa valorizzazione economica delle quote di risultato, che dipendono dall'entità dei fondi dell'Agenzia e dai criteri dell'Agenzia di valorizzazione di tale retribuzione, rispetto a quelle presso l'Ente di provenienza;
- La perdita dell'eventuale retribuzione per l'incarico di funzione ricoperto presso l'Ente di provenienza.

6. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'ARPA Puglia, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa Amministrazione.

7. Prima della sottoscrizione del contratto e dell'immissione in servizio presso ARPA Puglia, il candidato sarà sottoposto a visita medica preventiva da parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l'idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto dell'avviso. Il candidato che non si presenti o che rifiuti di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità.

8. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.

9. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al presente avviso, procederà alla stipula del contratto, nel quale sarà indicata la data d'inizio del servizio.

10. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura di mobilità che ne costituisce presupposto nonché la presentazione da parte del candidato di documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.

11. Il candidato, a richiesta dell'Agenzia, anche in sede di sottoscrizione del contratto, è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., la sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda, ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

ARTICOLO 17- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione dell'Ufficio Concorsi, dott.ssa Miriana Bosco.

P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**ARTICOLO 18 - DIRITTO DI ACCESSO**

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 19 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impediscano e rendano incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul Portale "InPa".

ARTICOLO 20 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

4. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

ARTICOLO 21 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it e sul Portale Unico di Reclutamento InPa.

ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.



2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.



Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 - 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Dott. Vincenzo Raimo email: dpo@arpa.puglia.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I dati personali dei candidati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, dagli addetti agli Uffici Amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni (ad. Esempio, sono comunicati agli addetti alla sorveglianza sanitaria ai fini dell'espletamento della visita medica in fase preassuntiva) o al conferimento degli incarichi.

Inoltre, per l'espletamento delle prove, eventualmente anche in modalità da remoto, i dati personali dei candidati potranno essere comunicati a Società esterne specializzate come ad esempio Merito s.r.l.

Per il perseguimento delle finalità potrebbe essere necessario comunicare i dati personali dei candidati a:

- componenti della commissione;
- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

I dati personali raccolti da ARPA Puglia per il tramite del Portale InPA potranno essere oggetto di comunicazione e trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazione eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria.

I Dati Personali dei candidati sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali dei candidati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "Adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di



adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Pubbliche Autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo ovvero nei casi previsti dalla legge.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

24

Vito Bruno
20.04.2026
10:23:16
GMT+02:00



ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, Allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025 – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale per l'espletamento di attività nei laboratori biologici in possesso di competenza nelle procedure ambientali e nelle valutazioni da assegnare alla Direzione Scientifica in Bari.



**ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, N. 27 – 70126 BARI**

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ 2022-2024 DEL 27/10/2025 – PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ NEI LABORATORI BIOLOGICI IN POSSESSO DI COMPETENZA NELLE PROCEDURE AMBIENTALI E NELLE VALUTAZIONI DA ASSEGNARE ALLA DIREZIONE SCIENTIFICA IN BARI.

RICHIAMATA la D.D.G. n. 51 del 10/02/2026, con cui si è proceduto alla approvazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per il biennio 2026-2027;

RICHIAMATA la D.D.G. n. 53 del 10/02/2026, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026-2028 (P.T.F.P. 2026-2028).";

RICHIAMATA la D.D.G. n. 118 del 03/03/2026, ad oggetto "Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026" e, nello specifico, la Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", in cui è stata riportata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028;

1

RILEVATO CHE il P.T.F.P. 2026-2028 prevede, per l'anno 2026, il reclutamento di n. 1 C.T.P. per l'espletamento delle attività nei laboratori biologici da assumere presso il D.A.P. Bari. Atteso che è presente una graduatoria per la mobilità interna, è stato necessario istituire la procedura per il suo utilizzo, che ha condotto al risultato della mobilità dalla Direzione Scientifica al D.A.P. Bari di una unità, attualmente assegnata alla Direzione Scientifica – SAMAS e la cui realizzazione è subordinata alla presa di servizio del/la sostituto/a presso la Direzione Scientifica, cui viene trasferita la capacità assunzionale per reclutamento attraverso procedura di mobilità ex art. 30 d. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

PRESO ATTO CHE, con D.G.R. n. 1427 del 24/10/2022, la Regione Puglia ha adottato linee di indirizzo con l'indicazione di una metodologia operativa comune nella definizione del fabbisogno di personale;

SPECIFICATO CHE la procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 175 del 16/04/2026, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTO l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI:



- L'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il C.C.N.L. del 27/10/2025 relativo al comparto sanità – triennio 2022-2024;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter e 35-quater;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143);
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";
- Il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni";
- Il D.M. del 28/06/2023 del Dipartimento della funzione pubblica sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato A (Framework delle competenze trasversali) al decreto, che ne costituisce parte integrante;
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali).

2

CONSIDERATO che con nota Protocollo n. 0015905/2026 del 10/03/2026, ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 "*Disposizioni in materia di mobilità del personale*", formulando apposita comunicazione alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione promozione e tutela del lavoro e, per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza - Consiglio Ministri - Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni.

PRESO ATTO CHE l'apposito Ufficio della Regione Puglia ha comunicato - con nota prot. n. 0140713/2026 del 16/03/2026 acquisita al protocollo di ARPA Puglia con n. 00117668/2026 del 17/03/2026 - che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti.



CONSIDERATO che si può procedere all'avvio della procedura selettiva di che trattasi, essendosi conclusa, senza esito positivo, la procedura in materia di mobilità del personale ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE**

È indetto, in esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale di cui si è data evidenza anche nel prospetto riportato nella Sezione 3.3 (ad oggetto *"Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026"*), del P.I.A.O. 2026-2028 di cui alla D.D.G. n. 118/2026, un avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari (Allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025) profilo di collaboratore tecnico professionale per l'espletamento delle attività nei laboratori biologici della Agenzia in possesso di competenza nelle procedure ambientali e nelle valutazioni da assegnare alla Direzione Scientifica in Bari.

L'unità di personale da reclutare dovrà svolgere, nell'ambito del settore tecnico, attività di supporto tecnico al Dirigente e ai Titolari di incarichi di funzione secondo i requisiti culturali e professionali posseduti. Le attività da svolgere non rientrano tra quelle di competenza di soggetti appartenenti a determinate categorie professionali costituite in Albi e non ricomprendono la titolarità di firma di rapporti di prova, rimessa ai Dirigenti competenti.

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010. La procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

Perciò, nel caso di mancata approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028, la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento. In tal caso, l'ARPA Puglia si riserva la facoltà di non proseguire l'espletamento della procedura in oggetto senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa e ne sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

3

ARTICOLO 1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione con collocamento nella medesima categoria contrattuale del posto da ricoprire e/o equivalente se appartenente a comparti diversi. Ad ogni buon conto, i dipendenti pubblici provenienti da altri comparti, ai fini dell'individuazione della fascia retributiva d'inquadramento, devono tenere conto delle tabelle di equiparazione adottate con D.P.C.M. del 26 giugno 2015.
- b) Aver superato il periodo di prova;
- c) Non aver superato il periodo di comporto;
- d) Non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;



e) Essere fisicamente idonei all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall'ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;

f) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

g) Non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati nell'ultimo biennio;

h) Non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso.

i) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguito presso Università o altro Istituto statale o legalmente riconosciuto o altro diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, dichiarato equiparato (DD.MM. 09/07/2009 e s.m.i.) o equipollente ai fini dei pubblici concorsi, a uno o più dei titoli di studio sotto indicati. In quest'ultimo caso, l'equipollenza dovrà essere obbligatoriamente documentata tramite l'indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.

- Laurea Specialistica, conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999, in Biologia 6/S ed equivalenti;

- Laurea Magistrale, conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004, in Biologia - LM6 ed equivalenti

- Diploma di laurea, conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. n. 509/1999, equivalente o equiparato alle classi delle lauree specialistiche D.M. n. 509/1999 e alle classi delle lauree magistrali D.M. n. 270/2004 sopra indicate.

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione.

Non saranno effettuate ricerche preventive né saranno espressi pareri ai candidati in quanto la verifica dei requisiti per l'ammissione alla procedura sarà effettuata a posteriori.

SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso e devono permanere sino al perfezionamento della procedura di mobilità. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all'atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l'esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, anche successivamente alla formazione della graduatoria.

3. In relazione ai suddetti requisiti, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e prodotto.

4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.

5. La partecipazione all'avviso non è soggetta a limiti di età, in base alla Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", fermi restando quelli previsti per il collocamento a riposo.

ARTICOLO 2 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente, per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), **entro e non oltre il termine di giorni TRENTA (30)** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.
2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.
3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).
4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al *curriculum vitae*, ed inviare la propria candidatura alla procedura.
5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.
6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione alla selezione all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "inPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.
7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.
8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.
9. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".
10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.
11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione. La quota di partecipazione non è rimborsabile.
12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito,



forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).

13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dal bando di concorso.

16. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste al candidato dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

6

ARTICOLO 3 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2 Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on- line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on line alla procedura selettiva.

ARTICOLO 4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla presente selezione pubblica. Ad ogni buon conto, il candidato



deve indicare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#):

- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- g) l'Azienda o l'Ente del Comparto e/o altre Pubbliche Amministrazioni di Comparti diversi presso cui il candidato presta attualmente servizio a tempo indeterminato con il recapito telefonico dei relativi uffici amministrativi cui far riferimento per le finalità di espletamento della procedura, la data di assunzione a tempo indeterminato, specificando se si tratta di assunzione mediante concorso, mobilità o altro e se è a tempo pieno o parziale. In quest'ultimo caso, il candidato deve indicare la relativa percentuale di part-time e la disponibilità a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
- h) Il/la candidato/a dovrà indicare anche la posizione economica in essere;
- i) L'avvenuto superamento del periodo di prova;
- j) Non aver superato il periodo di comporto;
- k) Non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
- l) Essere fisicamente idonei all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall'ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- m) Non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati nell'ultimo biennio;
- n) Non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso.
- o) il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione, tra l'altro, dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e la data del conseguimento.
- p) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
- q) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#). In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità

7



giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

2. La registrazione al Portale e, quindi, la presentazione della domanda di partecipazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del [regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

3. I candidati devono, altresì:

a) autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

a) dichiarare di essere in possesso di titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere espressamente dichiarati nella stessa. In caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.

b) dichiarare lo stato di invalidità, l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento della prova del colloquio e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. A tal fine, il/la candidato/a deve allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto.

c) dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*.

d) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;

e) accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";

f) autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.

4. I cittadini europei o extracomunitari devono dichiarare:

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

5. Il candidato che ha conseguito all'estero il titolo di studio necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà ammesso qualora allegghi, nella procedura di iscrizione, il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, il candidato è ammesso con riserva qualora detto provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. Ai fini dell'ammissione con riserva, il candidato dovrà allegare alla domanda la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

6. Non appena ottenuto il riconoscimento, il candidato deve inviare la documentazione all'Amministrazione tramite P.E.C. all'indirizzo



concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it chiedendo l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria (inserimento del titolo riconosciuto).

7. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.

8. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

9. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa - anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.

10. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate e allegate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione.

ARTICOLO 5 - DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).

1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul



Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è consentito sostituire la prova scritta con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice.

ARTICOLO 6 - SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO E MODALITÀ SPECIALI

1. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso.

2. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - opportunamente documentata con certificazione medica. Non è ammessa l'autocertificazione dello stato di gravidanza/allattamento. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. almeno 2 giorni prima della prova. La mancata presentazione dell'istanza completa della certificazione medica nei termini indicati determina automaticamente la mancata concessione del beneficio.

3. Durante la prova è possibile uscire dall'aula per allattare. In tal caso, nella compilazione della domanda, il/la candidato/a deve flaggare con "SI" il punto in cui si specifica che ha necessità di tempi aggiuntivi. È necessario, in ogni caso, inviare un'istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it con allegato un certificato del pediatra e l'indicazione degli orari dell'allattamento e il nominativo della persona che accompagnerà il bambino nella sede concorsuale. Tale istanza verrà sottoposta al Presidente della Commissione esaminatrice che dovrà esprimersi in tempo utile affinché vengano garantite le pari opportunità tra i candidati.

ARTICOLO 7 - ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA.



1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria dell'U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane e Affari Generali.
2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.
4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. Costituisce motivo di irricevibilità:
 - a) L'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;
 - b) L'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.
6. Costituisce motivo di non ammissione il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione.
7. Costituisce motivo di esclusione:
 - a) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.
 - b) Mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere il colloquio;
 - c) Violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;
 - d) Mancato superamento della prova (colloquio) prevista dal presente bando;
 - e) Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
8. Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivo di esclusione:
 - a) Non aver dichiarato nella domanda di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - b) Non aver dichiarato nella domanda di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
9. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione/non ammissione/irricevibilità sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.



ARTICOLO 9 – INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

O la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato;
o Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede dell'Amministrazione, il profilo professionale;

O L'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali);

O Il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di cessazione.

2. Ai fini della valutazione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

4. Qualora la specifica qualifica non sia indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto.

5. Per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il candidato è tenuto ad indicare l'esatta denominazione e l'indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'eventuale impegno orario settimanale, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione.

6. Per la frequenza di corsi di aggiornamento, il candidato deve indicare la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto del corso, la data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).

7. Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, il candidato deve indicare la denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, l'oggetto della docenza e le ore effettive di lezioni svolte.

8. I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso possono essere auto-certificati limitatamente alla data in cui viene presentata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

9. Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:

- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- la specifica categoria/qualifica;



- la descrizione dell'attività;
- il tipo di contratto;
- l'impegno orario.

10. Il servizio prestato presso organismi internazionali è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto.

11. Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovi la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".

12. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

13. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA Puglia, nel rispetto della normativa vigente, e sarà composta dal Presidente e da due Componenti effettivi esperti nelle materie di cui al presente bando e da un Segretario.

2. Saranno, inoltre, nominati il Presidente supplente, due componenti supplenti e un segretario supplente.

3. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione e/o tra Dirigenti di ARPA Puglia o di altre PP.AA.

4. Della commissione possono fare parte, come componenti aggiunti, anche specialisti in psicologia e risorse umane nonché esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. Tali componenti aggiunti avranno il compito della valutazione delle capacità, delle attitudini, delle motivazioni individuali e dello stile comportamentale dei candidati, secondo metodologie e standard riconosciuti.

5. Gli esperti incaricati saranno chiamati a predisporre i quesiti situazionali, nonché i criteri di valutazione degli stessi e a valutare il possesso di competenze organizzative, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e comunque a discrezione della Commissione:

- collaborazione e lavoro in gruppo
- analisi e soluzione di problemi
- consapevolezza digitale
- accuratezza e affidabilità
- iniziativa e orientamento al risultato.

6. Nella composizione della commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



7. Non possono essere nominati componenti della commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

8. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalgia a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

9. Nell'ipotesi di impedimento grave e documentato di uno o più effettivi che ne impedisca la partecipazione e che pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, possono essere nominati in loro sostituzione, in via definitiva, i supplenti secondo l'ordine individuato nella delibera di nomina della Commissione, tanto per il Presidente quanto per i singoli Componenti la Commissione. Il/i componente/i supplente/i divenuto/i effettivo/i svolge tale ruolo fino al termine della procedura.

10. Il Presidente e i Componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

11. All'esito del colloquio, la Commissione esaminatrice comunica i risultati ai candidati. La Commissione esaminatrice può svolgere i lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

12. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

14

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA

1. La Commissione stabilirà, preliminarmente, le modalità di valutazione in relazione alle caratteristiche proprie del posto da ricoprire e valuterà la professionalità dei candidati tramite un colloquio motivazionale.

2. Il Colloquio sarà finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- ① Preparazione professionale specifica;
- ② Grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
- ③ Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro;
- ④ Capacità relazionali e mediazione dei conflitti.

3. Attraverso il colloquio, la Commissione valuterà, altresì, la rispondenza del candidato alle esigenze funzionali per esplorare le ragioni del trasferimento, le competenze specialistiche, l'autonomia e la flessibilità.

Durante il colloquio, sarà accertato particolarmente il possesso di competenza nelle procedure ambientali e nelle valutazioni, in riferimento agli aspetti attinenti al profilo professionale richiesto.

4. Il colloquio si intende superato con il punteggio di 21/30.

5. Espletato il colloquio, la Commissione procederà per i soli candidati che lo hanno superato alla valutazione dei titoli.



6. La Commissione avrà a disposizione 60 punti, di cui 30 per i titoli e 30 per la prova colloquio.

7. Sulla base dell'esame dei risultati, derivanti dalla somma della prova colloquio e degli elementi curriculari, la Commissione Esaminatrice stabilisce l'esito della mobilità utilizzando lo strumento del punteggio numerico.

ARTICOLO 12 – VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione Esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

2. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- a) titoli di carriera;
- b) titoli accademici e di studio;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici;
- d) curriculum formativo e professionale.

I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- A) MAX 14 punti per i titoli di carriera;
- B) MAX 6 punti per i titoli accademici e di studio;
- C) MAX 4 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- D) MAX 6 punti per altri titoli.

A) TITOLI DI CARRIERA (max 14 PUNTI)

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno.

6) A coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione della esperienza acquisita, pari a punti 0,6 per ogni anno di servizio.



7) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'Istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile nazionale prestato in qualità di volontario (e il servizio civile universale) che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 6 punti)

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

16

1. Voto del titolo di studio con riferimento a quello conseguito con maggior profitto e nell'ambito dei titoli che consentono l'ammissione al concorso **(massimo 1,00 punto)**:
 - A. Da 83 a 93/110: punti 0,10
 - B. Da 94 a 100/110: punti 0,15
 - C. Da 101 a 109/110: punti 0,45
 - D. 110/110: punti 0,70
 - E. 110/110 E LODE: punti 1,00
2. Titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti: 0,50
3. Laurea magistrale, anche a ciclo unico, laurea specialistica e diploma di laurea attinenti al profilo professionale posto a selezione e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,50
4. Master di 1° livello con almeno 30 C.F.U. attinente: punti 0,70
5. Master di 2° livello con almeno 60 C.F.U. attinente: punti 0,90
6. Dottorato di ricerca attinente: punti 1,50
7. Corso di perfezionamento universitario attinente: punti 0,25;
8. Diploma di specializzazione attinente: punti 0,50;
9. Corso di formazione attinente: punti 0,15

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 4,00 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno



codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie

Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi per ogni elemento, nel limite del punteggio massimo di punti 4,00.

Articoli su riviste internazionali con un solo autore: Punti 1,00 Articoli su riviste internazionali con più autori: Punti 0,50 Articoli su riviste nazionali con un solo autore: Punti 0,50 Articoli su riviste nazionali con più autori: Punti 0,35 Proceedings in atti di conferenze internazionali con referee dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15 Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,50 Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 1,00

D) ALTRI TITOLI: MAX 6,00 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 0,60 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato. attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 0,60 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato. attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. ovvero co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero punti 0,48 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato. certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,15 per certificazione Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,15 a corso Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,10 a corso Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per |
|--|



l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,05 a corso;

- Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,48 punti per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze

- tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Possesso di abilitazione: punteggio massimo di punti 0,75. Nello specifico, abilitazione ottenuta superando un apposito Esame di Stato che attesta le competenze necessarie per svolgere specifiche attività regolamentate, come chimici, biologi, medici, ingegneri, architetti, avvocati o commercialisti: punti 0,50. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria (I e II grado) conseguita tramite percorsi universitari abilitanti: punti 0,25.

- Altri titoli/altre esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 1,00 complessivi

ARTICOLO 13 - CALENDARIO E PROVA COLLOQUIO

1. Il diario del colloquio nonché la sede di espletamento dello stesso saranno resi noti ai candidati ammessi esclusivamente mediante avvisi pubblicati almeno venti (20) giorni prima della data fissata tramite pubblicazione sul Portale InPa e sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge

2. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. Sono esclusi dalla procedura i candidati che, per qualsiasi ragione, non si presenteranno alla prova nei luoghi, alla data e all'orario stabilito.

3. Non è consentita l'ammissione alla prova dopo che la stessa abbia avuto inizio.

ARTICOLO 14 - TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA.

1. Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno auto-certificare i suddetti titoli nella domanda di partecipazione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.

2. Non saranno ammesse integrazioni dopo la data di scadenza del bando.

3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e di precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e dichiarati nella stessa.

4. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale inPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 15 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA



1. La commissione, al termine dello svolgimento del colloquio, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati della predetta prova. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenza e le preferenze.
2. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le eventuali riserve, qualora previste dal bando, sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter D. Lgs. n. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione procedente (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti. È assicurata la minimizzazione dei dati personali.
3. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, è preferito il candidato più giovane di età.
4. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, con deliberazione del Direttore Generale saranno approvate tutte le graduatorie elaborate dalla commissione.
5. Le suddette graduatorie potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali, ovvero in caso di errori e/o omissioni.
6. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla assunzione. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

19

ARTICOLO 16 – MODALITÀ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE

1. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Agenzia - ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro - a presentare, nel termine stabilito dalla comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura di mobilità stessa, apposita dichiarazione di disponibilità al trasferimento.
2. Il candidato dichiarato vincitore della procedura di mobilità sarà contattato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, indicando con esattezza la procedura cui si riferisce.
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, *“È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo*



di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia."

4. ARPA Puglia, qualora la decorrenza del trasferimento proposta dall'Ente di appartenenza del candidato risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative, si riserva di non procedere al trasferimento dello stesso nei ruoli dell'Agenzia.

5. Il trasferimento presso l'ARPA Puglia comporta:

- La perdita, se in godimento presso l'Ente di provenienza, di eventuali indennità correlate alle funzioni esercitate;
- Una diversa valorizzazione economica delle quote di risultato, che dipendono dall'entità dei fondi dell'Agenzia e dai criteri dell'Agenzia di valorizzazione di tale retribuzione, rispetto a quelle presso l'Ente di provenienza;
- La perdita dell'eventuale retribuzione per l'incarico di funzione ricoperto presso l'Ente di provenienza.

6. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'ARPA Puglia, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa Amministrazione.

7. Prima della sottoscrizione del contratto e dell'immissione in servizio presso ARPA Puglia, il candidato sarà sottoposto a visita medica preventiva da parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l'idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto dell'avviso. Il candidato che non si presenti o che rifiuti di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità.

8. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.

9. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al presente avviso, procederà alla stipula del contratto, nel quale sarà indicata la data d'inizio del servizio.

10. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura di mobilità che ne costituisce presupposto nonché la presentazione da parte del candidato di documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.

11. Il candidato, a richiesta dell'Agenzia, anche in sede di sottoscrizione del contratto, è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., la sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda, ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

ARTICOLO 17- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione dell'Ufficio Concorsi, dott.ssa Miriana Bosco.

P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**ARTICOLO 18 - DIRITTO DI ACCESSO**

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 19 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impediscano e rendano incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul Portale "InPa".

ARTICOLO 20 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

4. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

ARTICOLO 21 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it e sul Portale Unico di Reclutamento InPa.

ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel



rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 - 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli



gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Dott. Vincenzo Raimo email: dpo@arpa.puglia.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I dati personali dei candidati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, dagli addetti agli Uffici Amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni (ad. Esempio, sono comunicati agli addetti alla sorveglianza sanitaria ai fini dell'espletamento della visita medica in fase preassuntiva) o al conferimento degli incarichi.

Inoltre, per l'espletamento delle prove, eventualmente anche in modalità da remoto, i dati personali dei candidati potranno essere comunicati a Società esterne specializzate come ad esempio Merito s.r.l.

Per il perseguimento delle finalità potrebbe essere necessario comunicare i dati personali dei candidati a:

- componenti della commissione;
- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

I dati personali raccolti da ARPA Puglia per il tramite del Portale InPA potranno essere oggetto di comunicazione e trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazione eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria.

I Dati Personali dei candidati sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali dei candidati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "Adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.



Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Pubbliche Autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo ovvero nei casi previsti dalla legge.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

24

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

Vito Bruno
20.04.2026
10:23:16
GMT+02:00



ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025 – profilo di collaboratore tecnico professionale – Ingegnere Chimico da assegnare alla sede di Taranto.



**ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, N. 27 – 70126 BARI**

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ 2022-2024 DEL 27/10/2025 – PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE CHIMICO DA ASSEGNARE ALLA SEDE DI TARANTO.

RICHIAMATA la D.D.G. n. 51 del 10/02/2026, con cui si è proceduto alla approvazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per il biennio 2026-2027;

RICHIAMATA la D.D.G. n. 53 del 10/02/2026, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026-2028 (P.T.F.P. 2026-2028).";

RICHIAMATA la D.D.G. n. 118 del 03/03/2026, ad oggetto "Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026" e, nello specifico, la Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", in cui è stata riportata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028 e la programmazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per gli anni 2026-2027;

RILEVATO CHE il Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) prevede, per l'anno 2026, il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo di C.T.P. Ingegnere Chimico da assegnare alla sede del Dipartimento Ambientale Provinciale – D.A.P. Taranto con sede in Taranto;

SPECIFICATO CHE la procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 176 del 16/04/2026, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTO l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI:

- L'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il C.C.N.L. del 27/10/2025 relativo al comparto sanità – triennio 2022-2024;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;



- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter e 35-quater;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143);
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";
- Il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni";
- Il D.M. del 28/06/2023 del Dipartimento della funzione pubblica sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato A (Framework delle competenze trasversali) al decreto, che ne costituisce parte integrante;
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali).

2

CONSIDERATO che con nota Protocollo n. 0015905/2026 del 10/03/2026, ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 "*Disposizioni in materia di mobilità del personale*", formulando apposita comunicazione alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione promozione e tutela del lavoro e, per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza - Consiglio Ministri - Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni.

PRESO ATTO CHE l'apposito Ufficio della Regione Puglia ha comunicato - con nota prot. n. 0140713/2026 del 16/03/2026 acquisita al protocollo di ARPA Puglia con n. 00117668/2026 del 17/03/2026 - che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti.

CONSIDERATO che si può procedere all'avvio della procedura concorsuale di che trattasi, essendosi conclusa, senza esito positivo, la procedura in materia di mobilità del personale ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA RENDE NOTO CHE

È indetto, in esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale di cui si è data evidenza anche nel prospetto riportato nella Sezione 3.3 (ad



oggetto "Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026", del P.I.A.O. 2026-2028 di cui alla D.D.G. n. 118/2026, un avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari (Allegato A - C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025) profilo di collaboratore tecnico professionale - Ingegnere Chimico da assegnare alla sede di Taranto.

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010. La procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

Perciò, nel caso di mancata approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto), la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento.

Nel suddetto caso, ARPA Puglia si riserva la facoltà di non proseguire l'espletamento della procedura in oggetto senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa e ne sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

ARTICOLO 1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere dipendente a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale - INGEGNERE CHIMICO - Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari ovvero in profilo equivalente ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015) presso una Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (e successive modificazioni intervenute). Ad ogni buon conto, i dipendenti pubblici provenienti da altri comparti, ai fini dell'individuazione della fascia retributiva d'inquadramento, devono tenere conto delle tabelle di equiparazione adottate con D.P.C.M. del 26 giugno 2015.
- b) Aver superato il periodo di prova;
- c) Non aver superato il periodo di comporto;
- d) Non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
- e) Essere fisicamente idonei all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall'ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- f) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- g) Non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati nell'ultimo biennio;
- h) Non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso.
- i) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguito presso Università o altro Istituto statale o legalmente riconosciuto o altro diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, dichiarato equiparato (DD.MM. 09/07/2009 e s.m.i.) o equipollente ai fini dei pubblici concorsi, a uno o più dei titoli di studio sotto indicati. In quest'ultimo caso,

3



l'equipollenza dovrà essere obbligatoriamente documentata tramite l'indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale:

- Secondo il previgente ordinamento universitario, Diploma di Laurea (DL) in Ingegneria Chimica o diploma di laurea equipollente; secondo il vigente ordinamento universitario, una delle Lauree Specialistiche di secondo livello (LS) ricomprese nella classe LS27 (Classe delle lauree specialistiche in Ingegneria Chimica) o Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Chimica (classe LM-22).

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione.

Non saranno effettuate ricerche preventive né saranno espressi pareri ai candidati in quanto la verifica dei requisiti per l'ammissione alla procedura sarà effettuata a posteriori.

SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

j) Possesso di abilitazione all'esercizio della professione.

2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso e devono permanere sino al perfezionamento della procedura di mobilità. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all'atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l'esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, anche successivamente alla formazione della graduatoria.

3. In relazione ai suddetti requisiti, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e prodotto.

4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.

5. La partecipazione all'avviso non è soggetta a limiti di età, in base alla Legge 15 maggio 1997, n. 127 *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*, fermi restando quelli previsti per il collocamento a riposo.

ARTICOLO 2 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente, per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), **entro e non oltre il termine di giorni TRENTA (30)** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.

2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).



4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al *curriculum vitae*, ed inviare la propria candidatura alla procedura.
5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.
6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione alla selezione all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "InPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.
7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.
8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.
9. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".
10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.
11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione. La quota di partecipazione non è rimborsabile.
12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).
13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.
14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul



sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dal bando di concorso.

16. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste al candidato dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

ARTICOLO 3 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on-line alla procedura selettiva.

6

ARTICOLO 4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla presente selezione pubblica. Ad ogni buon conto, il candidato deve indicare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#):

a) il cognome, il nome, il codice fiscale;

b) il luogo e la data di nascita;

c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;



- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- g) l'Azienda o l'Ente del Comparto e/o altre Pubbliche Amministrazioni di Comparti diversi presso cui il candidato presta attualmente servizio a tempo indeterminato con il recapito telefonico dei relativi uffici amministrativi cui far riferimento per le finalità di espletamento della procedura, la data di assunzione a tempo indeterminato, specificando se si tratta di assunzione mediante concorso, mobilità o altro e se è a tempo pieno o parziale. In quest'ultimo caso, il candidato deve indicare la relativa percentuale di part-time e la disponibilità a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
- h) Il/la candidato/a dovrà indicare anche la posizione economica in essere;
- i) L'avvenuto superamento del periodo di prova;
- j) Non aver superato il periodo di comporta;
- k) Non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
- l) Essere fisicamente idonei all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall'ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- m) Non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati nell'ultimo biennio;
- n) Non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso.
- o) il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione, tra l'altro, dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e la data del conseguimento.
- p) il possesso di abilitazione all'esercizio della professione
- q) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
- r) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#). In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
2. La registrazione al Portale e, quindi, la presentazione della domanda di partecipazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del [regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).
3. I candidati devono, altresì:
- a) autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;



a) dichiarare di essere in possesso di titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere espressamente dichiarati nella stessa. In caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.

b) dichiarare lo stato di invalidità, l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento della prova del colloquio e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. **A tal fine, il/la candidato/a deve allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto.**

c) dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*.

d) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;

e) accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";

f) autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.

4. I cittadini europei o extracomunitari devono dichiarare:

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

5. Il candidato che ha conseguito all'estero il titolo di studio necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà ammesso qualora allegghi, nella procedura di iscrizione, il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, il candidato è ammesso con riserva qualora detto provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. Ai fini dell'ammissione con riserva, il candidato dovrà allegare alla domanda la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

6. Non appena ottenuto il riconoscimento, il candidato deve inviare la documentazione all'Amministrazione tramite P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it chiedendo l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria (inserimento del titolo riconosciuto).

7. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.

8. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

9. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa -



anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.

10. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate e allegate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione.

ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).

1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà, opportunamente, documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi per la prova del colloquio sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento del colloquio in relazione alle proprie esigenze. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare



idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice; e) interprete della lingua italiana dei Segni (LIS).

ARTICOLO 6 - SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO E MODALITÀ SPECIALI

1. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alla prova del colloquio, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prova asincrona e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione alla selezione.

2. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla selezione, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - opportunamente documentata con certificazione medica. Non è ammessa l'autocertificazione dello stato di gravidanza/allattamento. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. almeno 2 giorni prima della prova. La mancata presentazione dell'istanza completa della certificazione medica nei termini indicati determina automaticamente la mancata concessione del beneficio.

3. Durante la prova è possibile uscire dall'aula per allattare. In tal caso, nella compilazione della domanda, il/la candidato/a deve flaggare con "SI" il punto in cui si specifica che ha necessità di tempi aggiuntivi. È necessario, in ogni caso, inviare un'istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it con allegato un certificato del pediatra e l'indicazione degli orari dell'allattamento e il nominativo della persona che accompagnerà il bambino nella sede concorsuale. Tale istanza verrà sottoposta al Presidente della Commissione esaminatrice che dovrà esprimersi in tempo utile affinché vengano garantite le pari opportunità tra i candidati.

ARTICOLO 7 - ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA.

1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria dell'U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane e Affari Generali.

2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la



verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Costituisce motivo di irricevibilità:

a) L'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;

b) L'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.

6. Costituisce motivo di non ammissione il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione.

7. Costituisce motivo di esclusione:

a) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.

b) Mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere il colloquio;

c) Violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;

d) Mancato superamento della prova (colloquio) prevista dal presente bando;

e) Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.

8. Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivo di esclusione:

a) Non aver dichiarato nella domanda di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) Non aver dichiarato nella domanda di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

9. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia

<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione/non ammissione/irricevibilità sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

11

ARTICOLO 9 – INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

O la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato;

o Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede dell'Amministrazione, il profilo professionale;



O L'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali);

O Il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di cessazione.

2. Ai fini della valutazione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

4. Qualora la specifica qualifica non sia indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto.

5. Per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il candidato è tenuto ad indicare l'esatta denominazione e l'indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'eventuale impegno orario settimanale, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione.

6. Per la frequenza di corsi di aggiornamento, il candidato deve indicare la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto del corso, la data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).

7. Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, il candidato deve indicare la denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, l'oggetto della docenza e le ore effettive di lezioni svolte.

8. I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene presentata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

9. Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:

- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- la specifica categoria/qualifica;
- la descrizione dell'attività;
- il tipo di contratto;
- l'impegno orario.

10. Il servizio prestato presso organismi internazionali è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto.

11. Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovi la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".

12



12. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

13. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA Puglia, nel rispetto della normativa vigente, e sarà composta dal Presidente e da due Componenti effettivi esperti nelle materie di cui al presente bando e da un Segretario.

2. Saranno, inoltre, nominati il Presidente supplente, due componenti supplenti e un segretario supplente.

3. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione e/o tra Dirigenti di ARPA Puglia o di altre PP.AA.

4. Della commissione possono fare parte, come componenti aggiunti, anche specialisti in psicologia e risorse umane nonché esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. Tali componenti aggiunti avranno il compito della valutazione delle capacità, delle attitudini, delle motivazioni individuali e dello stile comportamentale dei candidati, secondo metodologie e standard riconosciuti.

5. Gli esperti incaricati saranno chiamati a predisporre i quesiti situazionali, nonché i criteri di valutazione degli stessi e a valutare il possesso di competenze organizzative, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e comunque a discrezione della Commissione:

- collaborazione e lavoro in gruppo
- analisi e soluzione di problemi
- consapevolezza digitale
- accuratezza e affidabilità
- iniziativa e orientamento al risultato.

6. Nella composizione della commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Non possono essere nominati componenti della commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

8. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.



9. Nell'ipotesi di impedimento grave e documentato di uno o più effettivi che ne impedisca la partecipazione e che pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, possono essere nominati in loro sostituzione, in via definitiva, i supplenti secondo l'ordine individuato nella delibera di nomina della Commissione, tanto per il Presidente quanto per i singoli Componenti la Commissione. Il/i componente/i supplente/i divenuto/i effettivo/i svolge tale ruolo fino al termine della procedura.

10. Il Presidente e i Componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

11. All'esito del colloquio, la Commissione esaminatrice comunica i risultati ai candidati. La Commissione esaminatrice può svolgere i lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

12. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia

<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA.

1. La Commissione stabilirà, preliminarmente, le modalità di valutazione in relazione alle caratteristiche proprie del posto da ricoprire e valuterà la professionalità dei candidati tramite un colloquio motivazionale.

2. Il colloquio è finalizzato alla valutazione della professionalità, della conoscenza approfondita e della consolidata esperienza rispetto alle attività inerenti il profilo professionale posto a selezione.

In particolare, in sede di colloquio, saranno approfonditi i seguenti elementi:

- la pregressa esperienza professionale maturata negli ambiti di competenza della posizione posta selezione;
- adeguata conoscenza anche attraverso il possesso di titoli di studio, abilitazioni, attività di formazione maturata, coerenti con il posto e la funzione da svolgere;
- la motivazione personale e professionale.

3. La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- ① Preparazione professionale specifica;
- ② Grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
- ③ Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro;
- ④ Capacità relazionali e mediazione dei conflitti.

4. Attraverso il colloquio, la Commissione valuterà, altresì, la rispondenza del candidato alle esigenze funzionali per esplorare le ragioni del trasferimento, le competenze specialistiche, l'autonomia e la flessibilità.

5. Il colloquio si intende superato con il punteggio di 21/30.

6. Esperito il colloquio, la Commissione procederà per i soli candidati che lo hanno superato alla valutazione dei titoli.

7. La Commissione avrà a disposizione 60 punti, di cui 30 per i titoli e 30 per la prova colloquio.

8. Sulla base dell'esame dei risultati, derivanti dalla somma della prova colloquio e degli elementi curriculari, la Commissione Esaminatrice stabilisce l'esito della mobilità utilizzando lo strumento del punteggio numerico.



ARTICOLO 12 – VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione Esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

2. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- a) titoli di carriera;
- b) titoli accademici e di studio;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici;
- d) curriculum formativo e professionale.

I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- A) MAX 14 punti per i titoli di carriera;
- B) MAX 6 punti per i titoli accademici e di studio;
- C) MAX 4 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- D) MAX 6 punti per altri titoli.

A) TITOLI DI CARRIERA (max 14 PUNTI)

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno.

6) A coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione della esperienza acquisita, pari a punti 0,6 per ogni anno di servizio.

7) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.



Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile nazionale prestato in qualità di volontario (e il servizio civile universale) che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 6 punti)

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

1. Voto del titolo di studio con riferimento a quello conseguito con maggior profitto e nell'ambito dei titoli che consentono l'ammissione al concorso **(massimo 1,00 punto)**:
 - A. Da 83 a 93/110: punti 0,10
 - B. Da 94 a 100/110: punti 0,15
 - C. Da 101 a 109/110: punti 0,45
 - D. 110/110: punti 0,70
 - E. 110/110 E LODE: punti 1,00
2. Titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti: 0,50
3. Laurea magistrale, anche a ciclo unico, laurea specialistica e diploma di laurea attinenti al profilo professionale posto a selezione e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,50
4. Master di 1° livello con almeno 30 C.F.U. attinente: punti 0,70
5. Master di 2° livello con almeno 60 C.F.U. attinente: punti 0,90
6. Dottorato di ricerca attinente: punti 1,50
7. Corso di perfezionamento universitario attinente: punti 0,25;
8. Diploma di specializzazione attinente: punti 0,50;
9. Corso di formazione attinente: punti 0,15

16

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 4,00 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie

Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi per ogni elemento, nel limite del punteggio massimo di punti 4,00.

Articoli su riviste internazionali con un solo autore: Punti 1,00



Articoli su riviste internazionali con più autori: Punti 0,50
 Articoli su riviste nazionali con un solo autore: Punti 0,50
 Articoli su riviste nazionali con più autori: Punti 0,35
 Proceedings in atti di conferenze internazionali con refree dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15
 Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,50
 Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 1,00

D) ALTRI TITOLI: MAX 6,00 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

- attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. ovvero co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero **punti 0,48 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,15 per certificazione
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,15 a corso
 Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,10 a corso
 Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,05 a corso;
- Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,48 punti per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze



- tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- Possesso di abilitazioni: punteggio massimo di punti 0,75. Nello specifico, abilitazione ulteriore rispetto a quella richiesta per accesso e ottenuta superando un apposito Esame di Stato che attesta le competenze necessarie per svolgere specifiche attività regolamentate (come chimici, biologi, medici, ingegneri, architetti, avvocati o commercialisti, ecc.): punti 0,50. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria (I e II grado) conseguita tramite percorsi universitari abilitanti punti 0,25.
- Altri titoli/altra esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 1,00 complessivi

ARTICOLO 13 - CALENDARIO E PROVA COLLOQUIO

1. Il diario del colloquio nonché la sede di espletamento dello stesso saranno resi noti ai candidati ammessi esclusivamente mediante avvisi pubblicati almeno venti (20) giorni prima della data fissata tramite pubblicazione sul Portale InPa e sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. Sono esclusi dalla procedura i candidati che, per qualsiasi ragione, non si presenteranno alla prova nei luoghi, alla data e all'orario stabilito.
3. Non è consentita l'ammissione alla prova dopo che la stessa abbia avuto inizio.

18

ARTICOLO 14 - TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA.

1. Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno auto-certificare i suddetti titoli nella domanda di partecipazione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.
2. Non saranno ammesse integrazioni dopo la data di scadenza del bando.
3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e di precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e dichiarati nella stessa.
4. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale InPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 15 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La commissione, al termine dello svolgimento del colloquio, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati della predetta prova. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze.



2. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le eventuali riserve, qualora previste dal bando, sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter D. Lgs. n. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione procedente

(<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti. È assicurata la minimizzazione dei dati personali.

3. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, è preferito il candidato più giovane di età.

4. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, con deliberazione del Direttore Generale saranno approvate tutte le graduatorie elaborate dalla commissione.

5. Le suddette graduatorie potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali, ovvero in caso di errori e/o omissioni.

6. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla assunzione. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

19

ARTICOLO 16 – MODALITÀ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE

1. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Agenzia - ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro - a presentare, nel termine stabilito dalla comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura di mobilità stessa, apposita dichiarazione di disponibilità al trasferimento.

2. Il candidato dichiarato vincitore della procedura di mobilità sarà contattato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, indicando con esattezza la procedura cui si riferisce.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, *“È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non*



superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia."

4. ARPA Puglia, qualora la decorrenza del trasferimento proposta dall'Ente di appartenenza del candidato risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative, si riserva di non procedere al trasferimento dello stesso nei ruoli dell'Agenzia.

5. Il trasferimento presso l'ARPA Puglia comporta:

- La perdita, se in godimento presso l'Ente di provenienza, di eventuali indennità correlate alle funzioni esercitate;
- Una diversa valorizzazione economica delle quote di risultato, che dipendono dall'entità dei fondi dell'Agenzia e dai criteri dell'Agenzia di valorizzazione di tale retribuzione, rispetto a quelle presso l'Ente di provenienza;
- La perdita dell'eventuale retribuzione per l'incarico di funzione ricoperto presso l'Ente di provenienza.

6. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'ARPA Puglia, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa Amministrazione.

7. Si precisa che, al momento del trasferimento, potrebbe essere richiesto all'assumendo/a di procedere all'iscrizione all'albo professionale, laddove il medesimo debba essere adibito alle attività che la normativa riconduce obbligatoriamente alla professione.

8. Prima della sottoscrizione del contratto e dell'immissione in servizio presso ARPA Puglia, il candidato sarà sottoposto a visita medica preventiva da parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l'idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto dell'avviso. Il candidato che non si presenti o che rifiuti di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità.

9. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.

10. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al presente avviso, procederà alla stipula del contratto, nel quale sarà indicata la data d'inizio del servizio.

11. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura di mobilità che ne costituisce presupposto nonché la presentazione da parte del candidato di documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.

12. Il candidato, a richiesta dell'Agenzia, anche in sede di sottoscrizione del contratto, è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., la sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda, ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

ARTICOLO 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione dell'Ufficio Concorsi, dott.ssa Miriana Bosco.

P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**ARTICOLO 18 - DIRITTO DI ACCESSO**

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 19 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impediscano e rendano incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul Portale "InPa".

ARTICOLO 20 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

4. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

ARTICOLO 21 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it e sul Portale Unico di Reclutamento InPa.

ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.



2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.



Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 - 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Dott. Vincenzo Raimo email: dpo@arpa.puglia.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I dati personali dei candidati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, dagli addetti agli Uffici Amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni (ad. Esempio, sono comunicati agli addetti alla sorveglianza sanitaria ai fini dell'espletamento della visita medica in fase preassuntiva) o al conferimento degli incarichi.

Inoltre, per l'espletamento delle prove, eventualmente anche in modalità da remoto, i dati personali dei candidati potranno essere comunicati a Società esterne specializzate come ad esempio Merito s.r.l.

Per il perseguimento delle finalità potrebbe essere necessario comunicare i dati personali dei candidati a:

- componenti della commissione;
- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

I dati personali raccolti da ARPA Puglia per il tramite del Portale InPA potranno essere oggetto di comunicazione e trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazione eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria.

I Dati Personali dei candidati sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali dei candidati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "Adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di



adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Pubbliche Autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo ovvero nei casi previsti dalla legge.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

24

Vito Bruno
20.04.2026
10:23:16
GMT+02:00



ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, Allegato A – C.C.N.L. SANITÀ 2022-2024 del 27/10/2025 – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Meccanico da assegnare al Dipartimento Ambientale Provinciale – D.A.P. Taranto con sede in Taranto.



**ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, N. 27 – 70126 BARI**

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ 2022-2024 DEL 27/10/2025 – PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE MECCANICO DA ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO AMBIENTALE PROVINCIALE – D.A.P. TARANTO CON SEDE IN TARANTO.

RICHIAMATA la D.D.G. n. 51 del 10/02/2026, con cui si è proceduto alla approvazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per il biennio 2026-2027;

RICHIAMATA la D.D.G. n. 53 del 10/02/2026, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026-2028 (P.T.F.P. 2026-2028).";

RICHIAMATA la D.D.G. n. 118 del 03/03/2026, ad oggetto "Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026" e, nello specifico, la Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", in cui è stata riportata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028 e la programmazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per gli anni 2026-2027;

RILEVATO CHE il Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) prevede, per l'anno 2026, il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo di C.T.P. Ingegnere Meccanico da assegnare alla sede del Dipartimento Ambientale Provinciale – D.A.P. Taranto con sede in Taranto;

SPECIFICATO CHE la procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 186 del 16/04/2026, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- L'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il C.C.N.L. del 27/10/2025 relativo al comparto sanità – triennio 2022-2024;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;



- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter e 35-quater;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143);
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";
- Il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni";
- Il D.M. del 28/06/2023 del Dipartimento della funzione pubblica sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato A (Framework delle competenze trasversali) al decreto, che ne costituisce parte integrante;
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali).

2

CONSIDERATO che con nota Protocollo n. 0015905/2026 del 10/03/2026, ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 "*Disposizioni in materia di mobilità del personale*", formulando apposita comunicazione alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione promozione e tutela del lavoro e, per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza - Consiglio Ministri - Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni.

PRESO ATTO CHE l'apposito Ufficio della Regione Puglia ha comunicato - con nota prot. n. 0140713/2026 del 16/03/2026 acquisita al protocollo di ARPA Puglia con n. 00117668/2026 del 17/03/2026 - che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti.

CONSIDERATO che si può procedere all'avvio della procedura concorsuale di che trattasi, essendosi conclusa, senza esito positivo, la procedura in materia di mobilità del personale ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA RENDE NOTO CHE

È indetto, in esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale di cui si è data evidenza anche nel prospetto riportato nella Sezione 3.3 (ad



oggetto "Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026", un avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari (Allegato A - C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025) profilo di collaboratore tecnico professionale - Ingegnere Meccanico da assegnare al Dipartimento Ambientale Provinciale - D.A.P. Taranto con sede in Taranto.

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010. La procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

Perciò, nel caso di mancata approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto), la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento.

Nel suddetto caso, ARPA Puglia si riserva la facoltà di non proseguire l'espletamento della procedura in oggetto senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa e ne sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

ARTICOLO 1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere dipendente a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale - INGEGNERE MECCANICO - Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari ovvero in profilo equivalente ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015) presso una Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (e successive modificazioni intervenute). Ad ogni buon conto, i dipendenti pubblici provenienti da altri comparti, ai fini dell'individuazione della fascia retributiva d'inquadramento, devono tenere conto delle tabelle di equiparazione adottate con D.P.C.M. del 26 giugno 2015.
- b) Aver superato il periodo di prova;
- c) Non aver superato il periodo di comporto;
- d) Non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
- e) Essere fisicamente idonei all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall'ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- f) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- g) Non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati nell'ultimo biennio;
- h) Non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso.
- i) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguito presso Università o altro Istituto statale o legalmente riconosciuto o altro diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, dichiarato equiparato (DD.MM. 09/07/2009 e s.m.i.) o equipollente ai fini dei pubblici concorsi, a uno o più dei titoli di studio sotto indicati. In quest'ultimo caso,

3



l'equipollenza dovrà essere obbligatoriamente documentata tramite l'indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.

- Laurea Specialistica, conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999, in Ingegneria Meccanica ed equivalente;

- Laurea Magistrale, conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004, in Ingegneria Meccanica ed equivalente

- Diploma di laurea, conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. n. 509/1999, equivalente o equiparato alle classi delle lauree specialistiche D.M. n. 509/1999 e alle classi delle lauree magistrali D.M. n. 270/2004 sopra indicate.

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione.

Non saranno effettuate ricerche preventive né saranno espressi pareri ai candidati in quanto la verifica dei requisiti per l'ammissione alla procedura sarà effettuata a posteriori.

SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

j) Possesso di abilitazione all'esercizio della professione.

2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso e devono permanere sino al perfezionamento della procedura di mobilità. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all'atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l'esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, anche successivamente alla formazione della graduatoria.

3. In relazione ai suddetti requisiti, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e prodotto.

4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.

5. La partecipazione all'avviso non è soggetta a limiti di età, in base alla Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", fermi restando quelli previsti per il collocamento a riposo.

ARTICOLO 2 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente, per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), **entro e non oltre il termine di giorni TRENTA (30)** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.

2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire



tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).

4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al *curriculum vitae*, ed inviare la propria candidatura alla procedura.

5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.

6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione alla selezione all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "InPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.

7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.

8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.

9. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".

10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.

11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione. La quota di partecipazione non è rimborsabile.

12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).

13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine



di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dal bando di concorso.

16. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste al candidato dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

ARTICOLO 3 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2 Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on line alla procedura selettiva.

ARTICOLO 4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla presente selezione pubblica. Ad ogni buon conto, il candidato deve indicare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#):

- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;



- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- g) l'Azienda o l'Ente del Comparto e/o altre Pubbliche Amministrazioni di Comparti diversi presso cui il candidato presta attualmente servizio a tempo indeterminato con il recapito telefonico dei relativi uffici amministrativi cui far riferimento per le finalità di espletamento della procedura, la data di assunzione a tempo indeterminato, specificando se si tratta di assunzione mediante concorso, mobilità o altro e se è a tempo pieno o parziale. In quest'ultimo caso, il candidato deve indicare la relativa percentuale di part-time e la disponibilità a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
- h) Il/la candidato/a dovrà indicare anche la posizione economica in essere;
- i) L'avvenuto superamento del periodo di prova;
- j) Non aver superato il periodo di comporta;
- k) Non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
- l) Essere fisicamente idonei all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall'ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- m) Non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati nell'ultimo biennio;
- n) Non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso.
- o) il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione, tra l'altro, dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e la data del conseguimento.
- p) il possesso di abilitazione all'esercizio della professione
- q) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
- r) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#). In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
2. La registrazione al Portale e, quindi, la presentazione della domanda di partecipazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del [regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).
3. I candidati devono, altresì:
- a) autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;



a) dichiarare di essere in possesso di titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere espressamente dichiarati nella stessa. In caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.

b) dichiarare lo stato di invalidità, l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento della prova del colloquio e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. A tal fine, il/la candidato/a deve allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto.

c) dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*.

d) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;

e) accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";

f) autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.

4. I cittadini europei o extracomunitari devono dichiarare:

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

5. Il candidato che ha conseguito all'estero il titolo di studio necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà ammesso qualora allegghi, nella procedura di iscrizione, il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, il candidato è ammesso con riserva qualora detto provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. Ai fini dell'ammissione con riserva, il candidato dovrà allegare alla domanda la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

6. Non appena ottenuto il riconoscimento, il candidato deve inviare la documentazione all'Amministrazione tramite P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it chiedendo l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria (inserimento del titolo riconosciuto).

7. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.

8. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

9. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa -



anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.

10. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate e allegate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione.

ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).

1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà, opportunamente, documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi per la prova del colloquio sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento del colloquio in relazione alle proprie esigenze. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare



idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice; e) interprete della lingua italiana dei Segni (LIS).

ARTICOLO 6 - SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO E MODALITÀ SPECIALI

1. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alla prova del colloquio, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prova asincrona e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione alla selezione.

2. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla selezione, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - opportunamente documentata con certificazione medica. Non è ammessa l'autocertificazione dello stato di gravidanza/allattamento. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. almeno 2 giorni prima della prova. La mancata presentazione dell'istanza completa della certificazione medica nei termini indicati determina automaticamente la mancata concessione del beneficio.

3. Durante la prova è possibile uscire dall'aula per allattare. In tal caso, nella compilazione della domanda, il/la candidato/a deve flaggare con "SI" il punto in cui si specifica che ha necessità di tempi aggiuntivi. È necessario, in ogni caso, inviare un'istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it con allegato un certificato del pediatra e l'indicazione degli orari dell'allattamento e il nominativo della persona che accompagnerà il bambino nella sede concorsuale. Tale istanza verrà sottoposta al Presidente della Commissione esaminatrice che dovrà esprimersi in tempo utile affinché vengano garantite le pari opportunità tra i candidati.

ARTICOLO 7 - ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA.

1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria dell'U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane e Affari Generali.

2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la



verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Costituisce motivo di irricevibilità:

a) L'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;

b) L'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.

6. Costituisce motivo di non ammissione il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione.

7. Costituisce motivo di esclusione:

a) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.

b) Mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere il colloquio;

c) Violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;

d) Mancato superamento della prova (colloquio) prevista dal presente bando;

e) Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.

8. Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivo di esclusione:

a) Non aver dichiarato nella domanda di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) Non aver dichiarato nella domanda di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

9. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia

<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione/non ammissione/irricevibilità sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

11

ARTICOLO 9 – INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

O la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato;

o Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede dell'Amministrazione, il profilo professionale;



O L'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali);

O Il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di cessazione.

2. Ai fini della valutazione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

4. Qualora la specifica qualifica non sia indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto.

5. Per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il candidato è tenuto ad indicare l'esatta denominazione e l'indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'eventuale impegno orario settimanale, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione.

6. Per la frequenza di corsi di aggiornamento, il candidato deve indicare la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto del corso, la data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).

7. Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, il candidato deve indicare la denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, l'oggetto della docenza e le ore effettive di lezioni svolte.

8. I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene presentata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

9. Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:

- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- la specifica categoria/qualifica;
- la descrizione dell'attività;
- il tipo di contratto;
- l'impegno orario.

10. Il servizio prestato presso organismi internazionali è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto.

11. Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovi la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".



12. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

13. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA Puglia, nel rispetto della normativa vigente, e sarà composta dal Presidente e da due Componenti effettivi esperti nelle materie di cui al presente bando e da un Segretario.

2. Saranno, inoltre, nominati il Presidente supplente, due componenti supplenti e un segretario supplente.

3. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione e/o tra Dirigenti di ARPA Puglia o di altre PP.AA.

4. Della commissione possono fare parte, come componenti aggiunti, anche specialisti in psicologia e risorse umane nonché esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. Tali componenti aggiunti avranno il compito della valutazione delle capacità, delle attitudini, delle motivazioni individuali e dello stile comportamentale dei candidati, secondo metodologie e standard riconosciuti.

5. Gli esperti incaricati saranno chiamati a predisporre i quesiti situazionali, nonché i criteri di valutazione degli stessi e a valutare il possesso di competenze organizzative, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e comunque a discrezione della Commissione:

- collaborazione e lavoro in gruppo
- analisi e soluzione di problemi
- consapevolezza digitale
- accuratezza e affidabilità
- iniziativa e orientamento al risultato.

6. Nella composizione della commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Non possono essere nominati componenti della commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

8. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.



9. Nell'ipotesi di impedimento grave e documentato di uno o più effettivi che ne impedisca la partecipazione e che pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, possono essere nominati in loro sostituzione, in via definitiva, i supplenti secondo l'ordine individuato nella delibera di nomina della Commissione, tanto per il Presidente quanto per i singoli Componenti la Commissione. Il/i componente/i supplente/i divenuto/i effettivo/i svolge tale ruolo fino al termine della procedura.

10. Il Presidente e i Componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

11. All'esito del colloquio, la Commissione esaminatrice comunica i risultati ai candidati. La Commissione esaminatrice può svolgere i lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

12. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia

<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA

1. La Commissione stabilirà, preliminarmente, le modalità di valutazione in relazione alle caratteristiche proprie del posto da ricoprire e valuterà la professionalità dei candidati tramite un colloquio motivazionale.

2. Il colloquio è finalizzato alla valutazione della professionalità, della conoscenza approfondita e della consolidata esperienza rispetto alle attività inerenti il profilo professionale posto a selezione.

In particolare, in sede di colloquio, saranno approfonditi i seguenti elementi:

- la pregressa esperienza professionale maturata negli ambiti di competenza della posizione posta selezione;
- adeguata conoscenza anche attraverso il possesso di titoli di studio, abilitazioni, attività di formazione maturata, coerenti con il posto e la funzione da svolgere;
- la motivazione personale e professionale.

3. La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- ① Preparazione professionale specifica;
- ② Grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
- ③ Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro;
- ④ Capacità relazionali e mediazione dei conflitti.

4. Attraverso il colloquio, la Commissione valuterà, altresì, la rispondenza del candidato alle esigenze funzionali per esplorare le ragioni del trasferimento, le competenze specialistiche, l'autonomia e la flessibilità.

5. Il colloquio si intende superato con il punteggio di 21/30.

6. Esperito il colloquio, la Commissione procederà per i soli candidati che lo hanno superato alla valutazione dei titoli.

7. La Commissione avrà a disposizione 60 punti, di cui 30 per i titoli e 30 per la prova colloquio.

8. Sulla base dell'esame dei risultati, derivanti dalla somma della prova colloquio e degli elementi curriculari, la Commissione Esaminatrice stabilisce l'esito della mobilità utilizzando lo strumento del punteggio numerico.



ARTICOLO 12 – VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione Esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

2. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- a) titoli di carriera;
- b) titoli accademici e di studio;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici;
- d) curriculum formativo e professionale.

I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- A) MAX 14 punti per i titoli di carriera;
- B) MAX 6 punti per i titoli accademici e di studio;
- C) MAX 4 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- D) MAX 6 punti per altri titoli.

A) TITOLI DI CARRIERA (max 14 PUNTI)

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno.

6) A coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione della esperienza acquisita, pari a punti 0,6 per ogni anno di servizio.

7) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.



Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile nazionale prestato in qualità di volontario (e il servizio civile universale) che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 6 punti)

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

1. Voto del titolo di studio con riferimento a quello conseguito con maggior profitto e nell'ambito dei titoli che consentono l'ammissione al concorso **(massimo 1,00 punto)**:
 - A. Da 83 a 93/110: punti 0,10
 - B. Da 94 a 100/110: punti 0,15
 - C. Da 101 a 109/110: punti 0,45
 - D. 110/110: punti 0,70
 - E. 110/110 E LODE: punti 1,00
2. Titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti: 0,50
3. Laurea magistrale, anche a ciclo unico, laurea specialistica e diploma di laurea attinenti al profilo professionale posto a selezione e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,50
4. Master di 1° livello con almeno 30 C.F.U. attinente: punti 0,70
5. Master di 2° livello con almeno 60 C.F.U. attinente: punti 0,90
6. Dottorato di ricerca attinente: punti 1,50
7. Corso di perfezionamento universitario attinente: punti 0,25;
8. Diploma di specializzazione attinente: punti 0,50;
9. Corso di formazione attinente: punti 0,15

16

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 4,00 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie

Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi per ogni elemento, nel limite del punteggio massimo di punti 4,00.

Articoli su riviste internazionali con un solo autore: Punti 1,00



Articoli su riviste internazionali con più autori: Punti 0,50
 Articoli su riviste nazionali con un solo autore: Punti 0,50
 Articoli su riviste nazionali con più autori: Punti 0,35
 Proceedings in atti di conferenze internazionali con refree dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15
 Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,50
 Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 1,00

D) ALTRI TITOLI: MAX 6,00 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

- attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. ovvero co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero **punti 0,48 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,15 per certificazione
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,15 a corso
 Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,10 a corso
 Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,05 a corso;
- Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,48 punti per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze



- tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- Possesso di abilitazioni: punteggio massimo di punti 0,75. Nello specifico, abilitazione ulteriore rispetto a quella richiesta per accesso e ottenuta superando un apposito Esame di Stato che attesta le competenze necessarie per svolgere specifiche attività regolamentate (come chimici, biologi, medici, ingegneri, architetti, avvocati o commercialisti, ecc.): punti 0,50. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria (I e II grado) conseguita tramite percorsi universitari abilitanti punti 0,25.
- Altri titoli/altra esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 1,00 complessivi

ARTICOLO 13 - CALENDARIO E PROVA COLLOQUIO

1. Il diario del colloquio nonché la sede di espletamento dello stesso saranno resi noti ai candidati ammessi esclusivamente mediante avvisi pubblicati almeno venti (20) giorni prima della data fissata tramite pubblicazione sul Portale InPa e sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. Sono esclusi dalla procedura i candidati che, per qualsiasi ragione, non si presenteranno alla prova nei luoghi, alla data e all'orario stabilito.
3. Non è consentita l'ammissione alla prova dopo che la stessa abbia avuto inizio.

18

ARTICOLO 14 - TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA.

1. Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno auto-certificare i suddetti titoli nella domanda di partecipazione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.
2. Non saranno ammesse integrazioni dopo la data di scadenza del bando.
3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e di precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e dichiarati nella stessa.
4. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale InPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 15 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La commissione, al termine dello svolgimento del colloquio, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati della predetta prova. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze.



2. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le eventuali riserve, qualora previste dal bando, sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter D. Lgs. n. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione procedente

(<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti. È assicurata la minimizzazione dei dati personali.

3. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, è preferito il candidato più giovane di età.

4. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, con deliberazione del Direttore Generale saranno approvate tutte le graduatorie elaborate dalla commissione.

5. Le suddette graduatorie potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali, ovvero in caso di errori e/o omissioni.

6. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla assunzione. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

19

ARTICOLO 16 – MODALITÀ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE

1. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Agenzia - ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro - a presentare, nel termine stabilito dalla comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura di mobilità stessa, apposita dichiarazione di disponibilità al trasferimento.

2. Il candidato dichiarato vincitore della procedura di mobilità sarà contattato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, indicando con esattezza la procedura cui si riferisce.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, *“È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non*



superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia."

4. ARPA Puglia, qualora la decorrenza del trasferimento proposta dall'Ente di appartenenza del candidato risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative, si riserva di non procedere al trasferimento dello stesso nei ruoli dell'Agenzia.

5. Il trasferimento presso l'ARPA Puglia comporta:

- La perdita, se in godimento presso l'Ente di provenienza, di eventuali indennità correlate alle funzioni esercitate;
- Una diversa valorizzazione economica delle quote di risultato, che dipendono dall'entità dei fondi dell'Agenzia e dai criteri dell'Agenzia di valorizzazione di tale retribuzione, rispetto a quelle presso l'Ente di provenienza;
- La perdita dell'eventuale retribuzione per l'incarico di funzione ricoperto presso l'Ente di provenienza.

6. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'ARPA Puglia, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa Amministrazione.

7. Si precisa che, al momento del trasferimento, potrebbe essere richiesto all'assumendo/a di procedere all'iscrizione all'albo professionale, laddove il medesimo debba essere adibito alle attività che la normativa riconduce obbligatoriamente alla professione.

8. Prima della sottoscrizione del contratto e dell'immissione in servizio presso ARPA Puglia, il candidato sarà sottoposto a visita medica preventiva da parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l'idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto dell'avviso. Il candidato che non si presenti o che rifiuti di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità.

9. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.

10. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al presente avviso, procederà alla stipula del contratto, nel quale sarà indicata la data d'inizio del servizio.

11. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura di mobilità che ne costituisce presupposto nonché la presentazione da parte del candidato di documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.

12. Il candidato, a richiesta dell'Agenzia, anche in sede di sottoscrizione del contratto, è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., la sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda, ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

ARTICOLO 17- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione dell'Ufficio Concorsi, dott.ssa Miriana Bosco.

P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**ARTICOLO 18 - DIRITTO DI ACCESSO**

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 19 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impediscano e rendano incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul Portale "InPa".

ARTICOLO 20 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

4. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

ARTICOLO 21 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it e sul Portale Unico di Reclutamento InPa.

ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.



2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.



Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 - 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Dott. Vincenzo Raimo email: dpo@arpa.puglia.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I dati personali dei candidati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, dagli addetti agli Uffici Amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni (ad. Esempio, sono comunicati agli addetti alla sorveglianza sanitaria ai fini dell'espletamento della visita medica in fase preassuntiva) o al conferimento degli incarichi.

Inoltre, per l'espletamento delle prove, eventualmente anche in modalità da remoto, i dati personali dei candidati potranno essere comunicati a Società esterne specializzate come ad esempio Merito s.r.l.

Per il perseguimento delle finalità potrebbe essere necessario comunicare i dati personali dei candidati a:

- componenti della commissione;
- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

I dati personali raccolti da ARPA Puglia per il tramite del Portale InPA potranno essere oggetto di comunicazione e trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazione eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria.

I Dati Personali dei candidati sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali dei candidati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "Adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di



adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Pubbliche Autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo ovvero nei casi previsti dalla legge.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

24

Vito Bruno
20.04.2026
10:23:16
GMT+02:00



ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 2 posti nell'Area degli Assistenti, Allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025 – profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico.



**ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, N. 27 – 70126 BARI**

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NELL'AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ 2022-2024 DEL 27/10/2025 – PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO – PERITO CHIMICO.

RICHIAMATA la D.D.G. n. 51 del 10/02/2026, con cui si è proceduto alla approvazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per il biennio 2026-2027;

RICHIAMATA la D.D.G. n. 53 del 10/02/2026, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026-2028 (P.T.F.P. 2026-2028).";

RICHIAMATA la D.D.G. n. 118 del 03/03/2026, ad oggetto "Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026" e, nello specifico, la Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", in cui è stata riportata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028 e la programmazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per gli anni 2026 2027;

RILEVATO CHE il Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) prevede, per l'anno 2026:

- il reclutamento a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale nel profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico, da assegnare alla sede del Dipartimento Ambientale Provinciale – D.A.P. Taranto con sede in Taranto;
- il reclutamento a tempo determinato di n. 6 unità di personale nel profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico;

SPECIFICATO CHE la procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

CONSIDERATO CHE, in relazione ad eventuali mutate esigenze dotazionali da prevedersi nella programmazione ordinaria e straordinaria del fabbisogno di personale dell'Agenzia e nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento, in caso di previsione a tempo indeterminato delle n. 6 unità di personale nel profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico per le quali allo stato è prevista l'assunzione a tempo determinato, si procederà al preventivo esperimento della procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 190 del 16/04/2026, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTO l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI:



- L'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il C.C.N.L. del 27/10/2025 relativo al comparto sanità – triennio 2022-2024;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter e 35-quater;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143);
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";
- Il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni";
- Il D.M. del 28/06/2023 del Dipartimento della funzione pubblica sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato A (Framework delle competenze trasversali) al decreto, che ne costituisce parte integrante;
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali).

2

CONSIDERATO che con nota Protocollo n. 0015905/2026 del 10/03/2026, ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 "*Disposizioni in materia di mobilità del personale*", formulando apposita comunicazione alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione promozione e tutela del lavoro e, per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza - Consiglio Ministri - Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni.

PRESO ATTO CHE l'apposito Ufficio della Regione Puglia ha comunicato – con nota prot. n. 0140713/2026 del 16/03/2026 acquisita al protocollo di ARPA Puglia con n. 00117668/2026 del 17/03/2026 - che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti.



CONSIDERATO che si può procedere all'avvio della procedura selettiva di che trattasi, essendosi conclusa, senza esito positivo, la procedura in materia di mobilità del personale ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE**

È indetto, in esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale di cui si è data evidenza anche nel prospetto riportato nella Sezione 3.3 (ad oggetto *"Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026"*), del P.I.A.O. 2026-2028 di cui alla D.D.G. n. 118/2026, un avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 2 posti nell'Area degli Assistenti (Allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025) profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico.

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010. La procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

Perciò, nel caso di mancata approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto), la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento.

Nel suddetto caso, ARPA Puglia si riserva la facoltà di non proseguire l'espletamento della procedura in oggetto senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa e ne sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

3

ARTICOLO 1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione con collocamento nella medesima categoria contrattuale del posto da ricoprire e/o equivalente se appartenente a comparti diversi. Ad ogni buon conto, i dipendenti pubblici provenienti da altri comparti, ai fini dell'individuazione della fascia retributiva d'inquadramento, devono tenere conto delle tabelle di equiparazione adottate con D.P.C.M. del 26 giugno 2015.
- b) Aver superato il periodo di prova;
- c) Non aver superato il periodo di comporta;
- d) Non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
- e) Essere fisicamente idonei all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall'ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- f) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- g) Non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati nell'ultimo biennio;
- h) Non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso.



i) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Previgente ordinamento: Diploma di maturità tecnica di Perito Chimico; Nuovo ordinamento: Diploma di maturità tecnica – Settore tecnologico – Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie.
- Previgente ordinamento: Diploma di maturità professionale di Tecnico chimico-biologico; Nuovo ordinamento: Diploma di maturità professionale – Settore industria e artigianato – Indirizzo: produzioni industriali e artigianali – Articolazione: Industria (con formazione in ambito chimico-biologico);
- Previgente ordinamento: Diploma di maturità scientifica ad indirizzo Chimico Biologico o Biologico-Sanitario;

Nuovo ordinamento: Diploma di maturità scientifica – Opzione Scienze Applicate

- Coerentemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, che stabilisce il principio dell'assorbimento del titolo superiore con quello inferiore, sono altresì ammessi a partecipare all'avviso di mobilità in oggetto i candidati inquadrati a tempo pieno e indeterminato presso altre PP.AA. nel profilo a selezione e in possesso di laurea (triennale, specialistica, magistrale o Diploma di laurea V.O.) in Chimica, Scienze e Tecnologie chimiche, Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, Scienze e tecnologie della chimica industriale, Scienze biologiche, Scienze della nutrizione umana, Biotecnologie industriali se in possesso dell'attestazione dell'equipollenza alle lauree specialistiche/magistrali della classe 6/S e LM-6 Biologia ai sensi del Decreto Interministeriale 15/01/2013 ovvero Lauree specialistiche/magistrali della classe 9/S e LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche se in possesso dell'attestazione dell'equipollenza alle lauree specialistiche/magistrali della classe 6/S e LM-6 Biologia, ai sensi del Decreto Interministeriale 28/06/2011 ovvero

- Lauree specialistiche/magistrali della classe 7/S e LM-7 Biotecnologie agrarie se in possesso dell'attestazione dell'equipollenza alle lauree specialistiche/magistrali della classe 6/S e LM-6 Biologia, ai sensi del Decreto Interministeriale 11/11/2011.

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione.

Non saranno effettuate ricerche preventive né saranno espressi pareri ai candidati in quanto la verifica dei requisiti per l'ammissione alla procedura sarà effettuata a posteriori.

SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso e devono permanere sino al perfezionamento della procedura di mobilità. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all'atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l'esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, anche successivamente alla formazione della graduatoria.

3. In relazione ai suddetti requisiti, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e prodotto.

4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.

4



5. La partecipazione all'avviso non è soggetta a limiti di età, in base alla Legge 15 maggio 1997, n. 127 *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*, fermi restando quelli previsti per il collocamento a riposo.

ARTICOLO 2 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente, per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), **entro e non oltre il termine di giorni TRENTA (30)** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.

2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic Identification Authentication and Signature).

4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al *curriculum vitae*, ed inviare la propria candidatura alla procedura.

5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.

6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione alla selezione all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "InPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.

7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.

8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.

9. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".

10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.



11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione. La quota di partecipazione non è rimborsabile.

12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).

13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dal bando di concorso.

16. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste al candidato dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

6

ARTICOLO 3 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on-line alla procedura selettiva.



ARTICOLO 4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla presente selezione pubblica. Ad ogni buon conto, il candidato deve indicare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#):

- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- g) l'Azienda o l'Ente del Comparto e/o altre Pubbliche Amministrazioni di Comparti diversi presso cui il candidato presta attualmente servizio a tempo indeterminato con il recapito telefonico dei relativi uffici amministrativi cui far riferimento per le finalità di espletamento della procedura, la data di assunzione a tempo indeterminato, specificando se si tratta di assunzione mediante concorso, mobilità o altro e se è a tempo pieno o parziale. In quest'ultimo caso, il candidato deve indicare la relativa percentuale di part-time e la disponibilità a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
- h) Il/la candidato/a dovrà indicare anche la posizione economica in essere;
- i) L'avvenuto superamento del periodo di prova;
- j) Non aver superato il periodo di comporto;
- k) Non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
- l) Essere fisicamente idonei all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall'ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- m) Non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati nell'ultimo biennio;
- n) Non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso.
- o) il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione, tra l'altro, dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e la data del conseguimento.
- p) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;

7



q) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#). In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

2. La registrazione al Portale e, quindi, la presentazione della domanda di partecipazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del [regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

3. I candidati devono, altresì:

a) autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

a) dichiarare di essere in possesso di titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere espressamente dichiarati nella stessa. In caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.

b) dichiarare lo stato di invalidità, l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento della prova del colloquio e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. A tal fine, il/la candidato/a deve allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto.

c) dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*.

d) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;

e) accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";

f) autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.

4. I cittadini europei o extracomunitari devono dichiarare:

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

5. Il candidato che ha conseguito all'estero il titolo di studio necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà ammesso qualora allegghi, nella procedura di iscrizione, il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, il candidato è ammesso con riserva qualora detto provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. Ai fini dell'ammissione con riserva, il candidato dovrà allegare



alla domanda la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

6. Non appena ottenuto il riconoscimento, il candidato deve inviare la documentazione all'Amministrazione tramite P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it chiedendo l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria (inserimento del titolo riconosciuto).

7. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.

8. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

9. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa - anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.

10. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate e allegate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione.

ARTICOLO 5 - DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).

1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà, opportunamente, documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi per la prova del colloquio sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a



insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento del colloquio in relazione alle proprie esigenze. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice; e) interprete della lingua italiana dei Segni (LIS).

ARTICOLO 6 - SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO E MODALITÀ SPECIALI

1. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alla prova del colloquio, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prova asincrona e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione alla selezione.

2. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla selezione, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - opportunamente documentata con certificazione medica. Non è ammessa l'autocertificazione dello stato di gravidanza/allattamento. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. almeno 2 giorni prima della prova. La mancata presentazione dell'istanza completa della certificazione medica nei termini indicati determina automaticamente la mancata concessione del beneficio.

3. Durante la prova è possibile uscire dall'aula per allattare. In tal caso, nella compilazione della domanda, il/la candidato/a deve flaggare con "SI" il punto in cui si specifica che ha necessità di tempi aggiuntivi. È necessario, in ogni caso, inviare un'istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it con allegato un certificato del pediatra e l'indicazione degli orari dell'allattamento e il nominativo della persona che accompagnerà il bambino nella sede concorsuale. Tale istanza verrà sottoposta al Presidente della Commissione esaminatrice che dovrà esprimersi in tempo utile affinché vengano garantite le pari opportunità tra i candidati.

10



ARTICOLO 7 - ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA.

1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria dell'U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane e Affari Generali.

2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Costituisce motivo di irricevibilità:

- a) L'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;
- b) L'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.

6. Costituisce motivo di non ammissione il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione.

7. Costituisce motivo di esclusione:

- a) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.
- b) Mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere il colloquio;
- c) Violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;
- d) Mancato superamento della prova (colloquio) prevista dal presente bando;
- e) Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.

8. Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivo di esclusione:

- a) Non aver dichiarato nella domanda di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) Non aver dichiarato nella domanda di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

9. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione/non ammissione/irricevibilità sarà, invece,



comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 9 – INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

O la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato;
o Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede dell'Amministrazione, il profilo professionale;

O L'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali);

O Il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di cessazione.

2. Ai fini della valutazione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

4. Qualora la specifica qualifica non sia indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto.

5. Per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il candidato è tenuto ad indicare l'esatta denominazione e l'indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'eventuale impegno orario settimanale, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione.

6. Per la frequenza di corsi di aggiornamento, il candidato deve indicare la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto del corso, la data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).

7. Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, il candidato deve indicare la denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, l'oggetto della docenza e le ore effettive di lezioni svolte.

8. I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso possono essere auto-certificati limitatamente alla data in cui viene presentata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

9. Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:

12



- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- la specifica categoria/qualifica;
- la descrizione dell'attività;
- il tipo di contratto;
- l'impegno orario.

10. Il servizio prestato presso organismi internazionali è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto.

11. Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovi la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".

12. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

13. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

13

ARTICOLO 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA Puglia, nel rispetto della normativa vigente, e sarà composta dal Presidente e da due Componenti effettivi esperti nelle materie di cui al presente bando e da un Segretario.

2. Saranno, inoltre, nominati il Presidente supplente, due componenti supplenti e un segretario supplente.

3. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione e/o tra Dirigenti di ARPA Puglia o di altre PP.AA.

4. Della commissione possono fare parte, come componenti aggiunti, anche specialisti in psicologia e risorse umane nonché esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. Tali componenti aggiunti avranno il compito della valutazione delle capacità, delle attitudini, delle motivazioni individuali e dello stile comportamentale dei candidati, secondo metodologie e standard riconosciuti.

5. Gli esperti incaricati saranno chiamati a predisporre i quesiti situazionali, nonché i criteri di valutazione degli stessi e a valutare il possesso di competenze organizzative, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e comunque a discrezione della Commissione:

- collaborazione e lavoro in gruppo
- analisi e soluzione di problemi
- consapevolezza digitale
- accuratezza e affidabilità
- iniziativa e orientamento al risultato.



6. Nella composizione della commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Non possono essere nominati componenti della commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

8. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

9. Nell'ipotesi di impedimento grave e documentato di uno o più effettivi che ne impedisca la partecipazione e che pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, possono essere nominati in loro sostituzione, in via definitiva, i supplenti secondo l'ordine individuato nella delibera di nomina della Commissione, tanto per il Presidente quanto per i singoli Componenti la Commissione. Il/i componente/i supplente/i divenuto/i effettivo/i svolge tale ruolo fino al termine della procedura.

10. Il Presidente e i Componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

11. All'esito del colloquio, la Commissione esaminatrice comunica i risultati ai candidati. La Commissione esaminatrice può svolgere i lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

12. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

14

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA

1. La Commissione stabilirà, preliminarmente, le modalità di valutazione in relazione alle caratteristiche proprie del posto da ricoprire e valuterà la professionalità dei candidati tramite un colloquio motivazionale.

2. Il colloquio è finalizzato alla valutazione della professionalità, della conoscenza approfondita e della consolidata esperienza rispetto alle attività inerenti il profilo professionale posto a selezione.

In particolare, in sede di colloquio, saranno approfonditi i seguenti elementi:

- la pregressa esperienza professionale maturata negli ambiti di competenza della posizione posta selezione;
- adeguata conoscenza anche attraverso il possesso di titoli di studio, abilitazioni, attività di formazione maturata, coerenti con il posto e la funzione da svolgere;
- la motivazione personale e professionale.

3. La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- ⌚ Preparazione professionale specifica;
- ⌚ Grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;



- ⌚ Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro;
- ⌚ Capacità relazionali e mediazione dei conflitti.
- 4. Attraverso il colloquio, la Commissione valuterà, altresì, la rispondenza del candidato alle esigenze funzionali per esplorare le ragioni del trasferimento, le competenze specialistiche, l'autonomia e la flessibilità.
- 5. Il colloquio si intende superato con il punteggio di 21/30.
- 6. Esperito il colloquio, la Commissione procederà per i soli candidati che lo hanno superato alla valutazione dei titoli.
- 7. La Commissione avrà a disposizione 60 punti, di cui 30 per i titoli e 30 per la prova colloquio.
- 8. Sulla base dell'esame dei risultati, derivanti dalla somma della prova colloquio e degli elementi curriculari, la Commissione Esaminatrice stabilisce l'esito della mobilità utilizzando lo strumento del punteggio numerico.

ARTICOLO 12 – VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione Esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.
 2. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
 3. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
 - a) titoli di carriera;
 - b) titoli accademici e di studio;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici;
 - d) curriculum formativo e professionale.
- I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- A) MAX 14 punti per i titoli di carriera;
 - B) MAX 6 punti per i titoli accademici e di studio;
 - C) MAX 4 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
 - D) MAX 6 punti per altri titoli.

A) TITOLI DI CARRIERA (max 14 PUNTI)

- 1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
- 2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- 3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- 4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;



- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione
- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno.

6) A coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione della esperienza acquisita, pari a punti 0,6 per ogni anno di servizio.

7) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile nazionale prestato in qualità di volontario (e il servizio civile universale) che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

16

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 6 punti)

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

Voto del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea) con riferimento a quello conseguito con maggior profitto e nell'ambito dei titoli che consentono l'ammissione alla mobilità (**massimo 1,00 punto**):

- A. Da 42 a 49 o da 75 a 89 [voto diploma] o da 83 a 97 [voto laurea]: punti 0,30
- B. Da 50 a 59 o da 90 a 99 [voto diploma] o da 98 a 109 [voto laurea]: punti 0,50
- C. 60 o 100 [voto diploma] - 110 [voto laurea]: punti 0,70
- D. 100 E LODE [voto diploma] - 110 E LODE [voto laurea]: punti 1,00
2. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attinente e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,10
3. Laurea triennale utilizzata per l'accesso: punti 0,25
4. Laurea Specialistica (LS) o Laurea magistrale che costituisce la naturale prosecuzione della Laurea Triennale utilizzata per l'accesso: punti 0,35
5. Laurea Magistrale a ciclo unico o Diploma di laurea: punti 0,50
6. Laurea magistrale, anche a ciclo unico, laurea specialistica e diploma di laurea attinente e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,30
7. Master di 1° livello con almeno 30 C.F.U. attinente: punti 0,50
8. Master di 2° livello con almeno 60 C.F.U. attinente: punti 0,70
9. Dottorato di ricerca attinente: punti 1,50
10. Corso di perfezionamento universitario attinente: punti 0,20;
11. Diploma di specializzazione attinente : punti 0,50;
12. Corso di formazione attinente: punti 0,10



C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 4,00 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie

Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi per ogni elemento, nel limite del punteggio massimo di punti 4,00.

Articoli su riviste internazionali con un solo autore:	Punti 1,00
Articoli su riviste internazionali con più autori:	Punti 0,50
Articoli su riviste nazionali con un solo autore:	Punti 0,50
Articoli su riviste nazionali con più autori:	Punti 0,35
Proceedings in atti di conferenze internazionali con referee dotati di ISBN o ISSN:	Punti 0,15
Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN:	Punti 0,50
Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN:	Punti 1,00

D) ALTRI TITOLI: MAX 6,00 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

17

- attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. ovvero co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero **punti 0,48 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,15 per certificazione
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto



per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,15 a corso

Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,10 a corso

Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,05 a corso;

- Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,48 punti per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze
- tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Possesso di abilitazione: punteggio massimo di punti 0,75. Nello specifico, abilitazione ottenuta superando un apposito Esame di Stato che attesta le competenze necessarie per svolgere specifiche attività regolamentate: punti 0,50. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria (I e II grado) conseguita tramite percorsi universitari abilitanti punti 0,25.

- Altri titoli/altre esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 1,00 complessivi

18

ARTICOLO 13 - CALENDARIO E PROVA COLLOQUIO

1. Il diario del colloquio nonché la sede di espletamento dello stesso saranno resi noti ai candidati ammessi esclusivamente mediante avvisi pubblicati almeno venti (20) giorni prima della data fissata tramite pubblicazione sul Portale InPa e sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge
2. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. Sono esclusi dalla procedura i candidati che, per qualsiasi ragione, non si presenteranno alla prova nei luoghi, alla data e all'orario stabilito.
3. Non è consentita l'ammissione alla prova dopo che la stessa abbia avuto inizio.

ARTICOLO 14 - TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA.

1. Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno auto-certificare i suddetti titoli nella domanda di partecipazione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.
2. Non saranno ammesse integrazioni dopo la data di scadenza del bando.
3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e di precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e dichiarati nella stessa.
4. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale InPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la



prova devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 15 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La commissione, al termine dello svolgimento del colloquio, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati della predetta prova. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenza e le preferenze.
2. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le eventuali riserve, qualora previste dal bando, sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter D. Lgs. n. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/ con valore di notifica a tutti gli effetti. È assicurata la minimizzazione dei dati personali.
3. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, è preferito il candidato più giovane di età.
4. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, con deliberazione del Direttore Generale saranno approvate tutte le graduatorie elaborate dalla commissione.
5. Le suddette graduatorie potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali, ovvero in caso di errori e/o omissioni.
6. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla assunzione. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

19

ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE

1. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Agenzia - ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro - a presentare, nel termine stabilito dalla comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura di mobilità stessa, apposita dichiarazione di disponibilità al trasferimento.
2. Il candidato dichiarato vincitore della procedura di mobilità sarà contattato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, indicando con esattezza la procedura cui si riferisce.



3. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, "È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia."

4. ARPA Puglia, qualora la decorrenza del trasferimento proposta dall'Ente di appartenenza del candidato risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative, si riserva di non procedere al trasferimento dello stesso nei ruoli dell'Agenzia.

5. Il trasferimento presso l'ARPA Puglia comporta:

- La perdita, se in godimento presso l'Ente di provenienza, di eventuali indennità correlate alle funzioni esercitate;
- Una diversa valorizzazione economica delle quote di risultato, che dipendono dall'entità dei fondi dell'Agenzia e dai criteri dell'Agenzia di valorizzazione di tale retribuzione, rispetto a quelle presso l'Ente di provenienza;
- La perdita dell'eventuale retribuzione per l'incarico di funzione ricoperto presso l'Ente di provenienza.

6. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'ARPA Puglia, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa Amministrazione.

7. Si precisa che, al momento del trasferimento, potrebbe essere richiesto all'assumendo/a di procedere all'iscrizione all'albo professionale, laddove il medesimo debba essere adibito alle attività che la normativa riconduce obbligatoriamente alla professione.

8. Prima della sottoscrizione del contratto e dell'immissione in servizio presso ARPA Puglia, il candidato sarà sottoposto a visita medica preventiva da parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l'idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto dell'avviso. Il candidato che non si presenti o che rifiuti di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità.

9. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.

10. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al presente avviso, procederà alla stipula del contratto, nel quale sarà indicata la data d'inizio del servizio.

11. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura di mobilità che ne costituisce presupposto nonché la presentazione da parte del candidato di documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.

12. Il candidato, a richiesta dell'Agenzia, anche in sede di sottoscrizione del contratto, è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali



per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., la sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda, ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

ARTICOLO 17- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione dell'Ufficio Concorsi, dott.ssa Miriana Bosco.

P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 18 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 19 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impediscano e rendano incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul Portale "InPa".

ARTICOLO 20 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

4. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.



ARTICOLO 21 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it e sul Portale Unico di Reclutamento InPa.

ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del



contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 - 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Dott. Vincenzo Raimo email: dpo@arpa.puglia.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I dati personali dei candidati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, dagli addetti agli Uffici Amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni (ad. Esempio, sono comunicati agli addetti alla sorveglianza sanitaria ai fini dell'espletamento della visita medica in fase preassuntiva) o al conferimento degli incarichi.

Inoltre, per l'espletamento delle prove, eventualmente anche in modalità da remoto, i dati personali dei candidati potranno essere comunicati a Società esterne specializzate come ad esempio Merito s.r.l.

Per il perseguimento delle finalità potrebbe essere necessario comunicare i dati personali dei candidati a:

- componenti della commissione;
- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;



- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

I dati personali raccolti da ARPA Puglia per il tramite del Portale InPA potranno essere oggetto di comunicazione e trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazioni eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria.

I Dati Personali dei candidati sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali dei candidati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "Adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Pubbliche Autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo ovvero nei casi previsti dalla legge.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

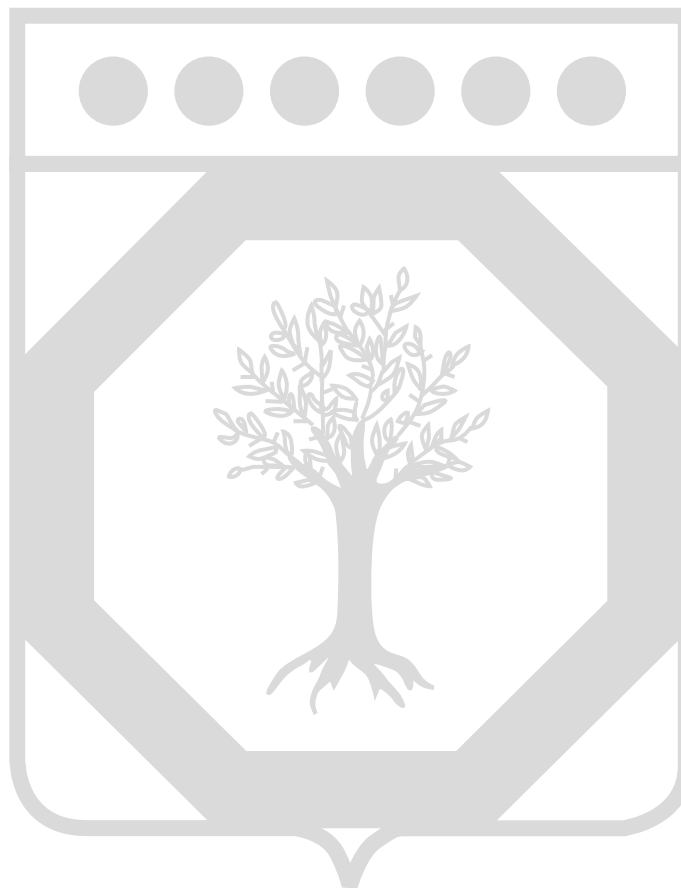
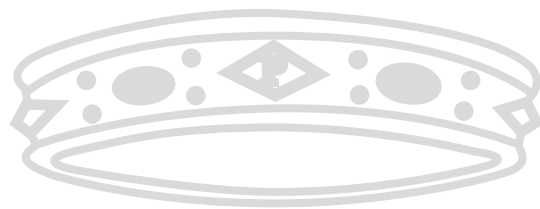
Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

Vito Bruno
20.04.2026
10:23:16
GMT+02:00



24



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372

Sito internet: <https://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Responsabile **Dott.ssa Maddea MICCOLIS**



Maddea
Miccolis
30.04.2026
17:15:20
GMT+02:00

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)